



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

**LO STUDIO DEI PAPIRI
NEI RIVOLGIMENTI METODOLOGICI
DELLA ROMANISTICA
TRA IL 1860 E IL 1960**

a cura di
**CHRISTIAN BALDUS
MASSIMO MIGLIETTA
TOMMASO BEGGIO
FILIPPO BONIN**

2024



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Facoltà di
Giurisprudenza

QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

87

2024

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* esterno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2024*

by Università degli Studi di Trento

Via Calepina 14 - 38122 Trento

ISBN 978-88-5541-079-3

ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Il presente volume è pubblicato anche in versione cartacea grazie al contributo della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento per i tipi di Editoriale Scientifica - Napoli con ISBN 979-12-235-0115-3.

Novembre 2024

LO STUDIO DEI PAPIRI
NEI RIVOLGIMENTI METODOLOGICI
DELLA ROMANISTICA
TRA IL 1860 E IL 1960

a cura di
CHRISTIAN BALDUS
MASSIMO MIGLIETTA
TOMMASO BEGGIO
FILIPPO BONIN

Università degli Studi di Trento 2024

INDICE

	Pag.
Christian Baldus, Massimo Miglietta, Tommaso Beggio, Filippo Bonin <i>Introduzione</i>	1
Filippo Incontro, Maria Grazia Torresi <i>Papirologia, studio e insegnamento del diritto romano: l'utilizzo dei papiri nei manuali in lingua italiana, tedesca e francese...</i>	7
Tommaso Beggio <i>Alla "scuola di Ludwig Mitteis": gli studi papirologici e i nuovi orizzonti metodologici della romanistica di inizio Novecento ..</i>	85
Filippo Bonin <i>Sul ruolo e il valore delle fonti papiracee nella corrispondenza Girard-Krüger (1889-1914).....</i>	137
Matteo Cristinelli <i>Gli studi epigrafici e papirologici e il diritto "pubblico" romano nell'opera di Arangio-Ruiz.....</i>	173
<i>Indice dei nomi</i>	229
<i>Indice dei luoghi</i>	233
<i>Indice delle fonti</i>	237

INTRODUZIONE

I contributi raccolti in questo volume costituiscono ‘lavori preparatori’ per una storia delle nuove sensibilità metodologiche che contraddistinsero il tardo Ottocento e primo Novecento in ambito romanistico.

Lo scenario è noto: in quel preciso momento storico emerse, infatti, l’evidenza che la Pandettistica, a séguito della realizzazione del Codice civile tedesco (BGB), aveva perduto la sua funzione dogmatica e si rese necessario cercare nuovi orientamenti, quale sfida anche intellettuale per la scienza romanistica coeva. Parallelamente, la formazione filologica delle *élites* accademiche, unitamente all’ancora giovane scienza storica intesa quale autonoma disciplina, influì inevitabilmente sulle scelte degli studiosi del diritto romano.

Emerse in questo modo, tra le altre, la corrente del cosiddetto ‘interpolazionismo’. Lo sguardo dei romanisti si allargò dalle fonti di tradizione manoscritta, fino a quel momento chiaramente preponderanti nelle loro peculiari ricerche, a quelle documentali, le quali finirono con l’acquisire nuovo e rilevante peso. A prescindere dalla questione di come (e, soprattutto, con quali risultati) vengano oggi lette queste fonti – questione che, tuttavia, esula dalle finalità che si è prefisso il progetto qui descritto – il loro uso tra fine Ottocento e prima metà del Novecento costituisce, per contro, una base imprescindibile per comprendere in maniera maggiormente penetrante le dinamiche della scienza romanistica dell’epoca.

Il seminario *Sammeln im Prestigewettbewerb: Heidelberger Papyrusbestände im internationalen Methodenumbruch der Rechtsromanistik 1860-1960*, tenutosi presso l’*Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft* dell’Università di Heidelberg¹, i cui risultati vengono pubblicati in questo volume, ha inteso contribuire a (e offrire) un primo ‘in-

¹ I lavori del seminario si sono tenuti in due distinti incontri, a distanza di un anno, al fine di poter vagliare i progressi delle ricerche nel frattempo intraprese: il primo seminario ha avuto luogo il 5 e 6 luglio del 2022, mentre il secondo è stato organizzato esattamente un anno dopo, il 5 e 6 luglio del 2023.

ventario' di tali sviluppi. Al fine di evitare il rischio di un'eccessiva cristallizzazione in prefissati (e probabilmente fallaci) modelli teorici, si è ritenuto opportuno partire dall'osservazione secondo cui i papiri (così come le epigrafi), nell'epoca in esame, hanno rappresentato un capitale nel senso bourdieuano del termine: 'capitale economico', per la ragione che non è facile procurarsi tali 'documenti', avendo – quando e se reperibili – costi elevati sul mercato; 'capitale culturale', in quanto oggetto di studio da parte degli studiosi e dei cultori più accorti; 'capitale simbolico', infine, nella competizione per il prestigio delle Università e dei loro docenti.

Reso possibile grazie a un finanziamento proveniente dal programma d'eccellenza dell'Università di Heidelberg (*Expanding Internationality 2022-2023*)² e realizzato in italiano, quale lingua franca della romanistica internazionale, il seminario è stato imperniato principalmente su contributi di giovani ricercatori. Nell'impossibilità di trattare esaustivamente la materia, si è optato, in termini temporali, per circoscrivere il periodo dell'indagine al periodo che va dal 1860 al 1960, mentre, in termini metodologici, si è ritenuto, per un verso, di concentrare l'attenzione su studi quantitativi (relativi alla raccolta di una parte consistente dei dati a nostra disposizione), e, per altro verso, di condurre indagini relative a singoli rapporti scientifici tra diversi studiosi dell'epoca. Entrambe queste direttrici potranno (o almeno questo è quanto i curatori e gli autori dei singoli contributi si augurano) offrire suggestioni e spunti capaci di stimolare ulteriori ricerche.

Alcuni dati, contesti e notizie non sono oggi, purtroppo, più accessibili (come, per esempio, lezioni universitarie, delle quali non furono tratti oppure conservati 'appunti', o altri indizi e informazioni, quanto meno indiretti). Vi potrebbero essere poi potenzialmente altri materiali, rispetto ai quali restano da esplorare, tuttavia, le concrete condizioni per ottenere accesso alla loro consultazione (come nel caso di corrispondenze, conservate presso archivi privati). Rispetto a questi ultimi resta

² Vd.: <https://backend.uni-heidelberg.de/en/documents/mobilitatsmassnahmen-ausschreibung-2022-2023/download>.

naturalmente aperto il campo per indagini future, la cui portata, tuttavia, non è allo stato attuale delle nostre conoscenze prevedibile.

Non è finalità di questa breve premessa illustrare le ragioni delle scelte tematiche operate in ciascun contributo, le quali verranno esplicitate nelle specifiche sedi. Per tornare ancora, più precisamente, sull'individuazione dell'arco temporale prescelto, esso è stato determinato tenendo presenti i grandi sviluppi metodologici ai quali si è fatto cenno in apertura: se nel 1860 il mondo romanistico risultava essere ancora dominato da discorsi essenzialmente pandettistici, a partire dagli anni Ottanta del XIX secolo si sviluppò un dibattito sulle interpolazioni contenute nei testi della Compilazione giustiniana, che spostò rapidamente l'interesse – soprattutto dei giovani romanisti – verso nuove prospettive circa lo studio delle fonti (ivi compresa la stessa scelta di 'quali' fonti trattare in pubblicazioni di varia natura).

Tra le tipologie di pubblicazioni scientifiche, i manuali costituiscono il formato nel quale, da una parte, le novità metodologiche giungono, per intuitive ragioni, con un certo ritardo; dall'altra, una volta che le novità scientifico-metodologiche hanno raggiunto i manuali, esse sono in grado di influire a maggior ragione e in modo più significativo anche sugli studi monografici e saggistici, nonché sull'insegnamento.

Il 'ritardo' con il quale i manuali recepiscono le novità, rispetto a pubblicazioni di altro genere, permette al tempo stesso di osservare la fortuna accademica di scoperte e spunti originali che si possono scorgere nelle ricerche puntuali di determinati autori.

Un ruolo non secondario rispetto ai ritmi con i quali questi nuovi risultati si sono diffusi è stato giocato dall'avvento della Prima guerra mondiale, che ha prodotto conseguenti rotture nei rapporti accademici e personali fra romanisti di Paesi diversi (si pensi, per esempio, alle relazioni scientifiche tra Germania e Inghilterra, o, ancora, tra Italia e Francia). In questo contesto più ampio si inscrivono le dinamiche che conducono, fra l'altro, a una crescita significativa dell'importanza della ricerca italiana in ambito romanistico e giusantichistico, a fronte di una minore attrattività internazionale del mondo universitario tedesco e di quello francese, quest'ultimo progressivamente sempre più concentrato su questioni di natura interna.

Com'è noto, con gli eccessi della critica testuale, a partire almeno dagli anni Trenta del Novecento, si fa più urgente per i contemporanei un ripensamento complessivo dell'impianto metodologico dello studio del diritto romano. Basti qui menzionare, rispetto a tale contesto, solo la concorrenza fra i due modelli della "storia degli artisti" o la "storia dell'arte" (si allude alla linea Pernice, Mitteis, e, in parte, Wenger, contro quella di Schulz) e la (ri)scoperta del periodo tardoantico ad opera di Wieacker. Più o meno contestualmente, rispetto al periodo in cui questi rivolgimenti metodologici così significativi ebbero luogo nei Paesi dell'area germanofona, anche in Italia si assistette a una reazione agli eccessi della ricerca interpolazionistica ad opera, in particolar modo, di Salvatore Riccobono sr., il quale ebbe modo di esporre le sue idee in tema di "critica testuale", influenzando sul punto molti studiosi a lui contemporanei, e non solo italiani. Al contempo, se alcuni romanisti, come Betti, cercavano di "usare" le fonti del diritto romano al fine di creare una nuova dogmatica per il presente, altri iniziavano più convintamente a orientare le proprie ricerche anche verso il diritto pubblico e criminale, e, più in generale, la storia del diritto romano, mettendo in risalto il valore delle fonti epigrafiche e papirologiche, come avvenne nel caso di Arangio-Ruiz.

Tali dibattiti e rivolgimenti hanno condotto a una situazione in cui, dopo la Seconda guerra mondiale, l'attenzione è tornata a rivolgersi alla questione interpolazionistica, nel senso, però, della necessità di prendere le distanze in modo viepiù crescente da istanze puramente filologiche, il che, almeno come effetto secondario, non ha potuto non determinare ricadute anche sullo studio delle fonti documentali. Nel 1960 l'interpolazionismo aveva ormai perduto la rilevanza avuta in precedenza, prima in Germania, poi anche in Italia.

In vari Paesi lo spazio dedicato all'insegnamento delle materie romanistiche venne (o venne di lì a breve) ridotto, in conseguenza di modifiche nei rispettivi sistemi educativi e di istruzione, sfavorevoli agli studi umanistici.

In realtà, in quasi tutti i Paesi si avverte ormai, anche a livello accademico, una perdita del peso della cultura classica generale; ciononostante, anche per i romanisti di più recente formazione non costituisce più una novità particolarmente interessante il fatto che le fonti docu-

mentali possano giovare in maniera specifica a uno studio storico del diritto antico, essendo ormai possibile dare per acquisito il loro valore.

L'arco di tempo qui prescelto corrisponde, pertanto, a un secolo a cavaliere tra Ottocento e Novecento e, per quel che concerne l'indagine che viene presentata in queste pagine, esso rappresenta uno snodo essenziale tra l'età della tarda Pandettistica e il successivo sgretolarsi, a livello internazionale, dell'influenza di quest'ultima, a causa del quale diviene arduo poter identificare tendenze scientifico-metodologiche alternative predominanti. Questo volume non intende chiarire in definitiva fino il senso e la portata inerenti allo sviluppo di tali tendenze fra il 1860 e il 1960. Per tale ragione, si spera che il lavoro possa fornire spunti di riflessione ed elementi utili al fine di intraprendere ulteriori ricerche e individuare nuove risposte.

In conclusione, ai curatori corre l'obbligo di ringraziare, oltre all'Università di Heidelberg per il finanziamento, la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento per aver accolto il volume nella collana dei suoi 'Quaderni' e i collaboratori della Cattedra di Diritto Romano di Heidelberg per l'organizzazione degli incontri in cui è stato declinato il seminario.

Heidelberg-Trento, marzo 2024

Christian Baldus, Massimo Miglietta, Tommaso Beggio, Filippo Bonin

PAPIROLOGIA, STUDIO
E INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ROMANO:
L'UTILIZZO DEI PAPIRI NEI MANUALI
IN LINGUA ITALIANA, TEDESCA E FRANCESE*

Filippo Incontro e Maria Grazia Torresi

SOMMARIO: 1. *Introduzione.* 2. *I manuali in lingua italiana: anni 1860-1925.* 3. *I manuali in lingua italiana: anni 1926-1960.* 4. *I manuali in lingua tedesca.* 5. *I manuali in lingua francese.* 6. *Conclusioni.*

1. Introduzione

I dati raccolti ed esposti in queste pagine corredano i risultati di un più ampio progetto di ricerca riguardante l'influenza esercitata dalla Papirologia e dalle scoperte papirologiche del Novecento sulla tradizione romanistica europea, in particolare sullo studio e sull'insegnamento del Diritto romano nell'età contemporanea.

Nell'ambito di tale progetto ci è stato affidato l'incarico di offrire una panoramica sull'impiego dei papiri e sul contributo della papirologia giuridica nei cosiddetti "manuali" di diritto privato romano del secolo compreso tra il 1860 e il 1960. Proprio in tale periodo la scienza romanistica, e quella europea in particolare, scoprì l'importanza di questo nuovo tipo di fonti documentali che sempre più numerose giungevano dall'Egitto e dall'Oriente ellenizzato, arricchendo le collezioni dei più importanti musei e università d'Europa, di privati e di associazioni, grazie a campagne di scavo condotte sull'onda di una generale fascinazione per l'antichità diffusasi in special modo a cavallo fra il XIX e il XX secolo¹.

* La consultazione dei testi e la parallela raccolta dei dati si è svolta a quattro mani, ripartendo equamente le aree linguistiche interessate dalla ricerca: Filippo Incontro si è occupato dello studio relativo ai manuali di lingua tedesca pubblicati tra il 1860 e il 1960, e a quelli di lingua italiana pubblicati tra il 1860 e il 1925. Maria Grazia Torresi,

invece, ha completato la ricerca sui manuali italiani, occupandosi di quelli editi nel periodo compreso tra il 1926 ed il 1960, e conducendo lo studio sui volumi in lingua francese che rispettano il criterio cronologico del progetto. L'*Introduzione* e i paragrafi 3 e 5 sono stati scritti da Maria Grazia Torresi, mentre i paragrafi 2 e 4 e le *Conclusioni* da Filippo Incontro.

¹ Per avere contezza generale del fenomeno, è sufficiente guardare anche solo alle numerose pubblicazioni di collezioni di papiri che furono pubblicate in quegli anni. Tra le edizioni di maggiore importanza per la papirologia giuridica si considerino: W. SCHUBART (a cura di), *Papyri Graecae Berolinenses*, Berlin, 1911; C. WESSELY (a cura di), *Corpus Papyrorum Raineri*, I, *Griechische Texte*, Bd. I, *Rechtsurkunden*, Wien, 1895; F.G. KENYON (a cura di), *Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with Texts*, I-II, London, 1893-1898. Nel 1915 F. Preisigke diede inizio alla pubblicazione del *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten*, una collezione di papiri, ostraka, iscrizioni e tavolette pubblicate in riviste o in cataloghi non indicizzati. L'opera di Preisigke, proseguita da F. Bilabel, E. Kiessling, H.-A. Rupprecht e altri studiosi, è oggi ancora in corso di pubblicazione. Dell'immensa collezione dei papiri di Ossirinco si considerino, in particolare, le edizioni di B.P. GRENFELL, A.S. HUNT (a cura di), *The Oxyrhynchos papyri edited with translations and notes, Part I*, London, 1898; ID., *The Oxyrhynchos papyri edited with translations and notes, Part II*, London, 1899; ID., *The Oxyrhynchos papyri edited with translations and notes, Part III*, London, 1903; ID., *The Oxyrhynchos papyri edited with translations and notes, Part IV*, London, 1904; ID., *The Oxyrhynchos papyri edited with translations and notes, Part XV*, London, 1922; ID., *The Oxyrhynchos papyri edited with translations and notes, Part XVII*, London, 1927. Vd. anche J. MASPERO (ed.), *Papyrus grecs d'époque byzantine, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire*, I-III, al-Qāhira/Le Caire, 1911-1916; G. VITELLI (ed.), *Papiri Greco-Egizi pubblicati dalla R. Accademia dei Lincei*, I, Nn. 1-105, *Papiri fiorentini. Documenti pubblici e privati dell'età romana e bizantina*, Firenze, 1905; G. VITELLI, M. NORSIA (a cura di), *Papiri greci e latini. (Pubblicazioni della Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto)*, I-XI, Firenze, 1935; L. MITTEIS (a cura di), *Griechische Urkunde der Papyrussammlung, zu Leipzig*, Leipzig, 1906; F. PREISSIGKE (a cura di), *Griechische Papyrus der kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg*, I-II, Strasbourg, 1912-1920; E. KORNEMANN, O. EGER (a cura di), *Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen*, Bd. I, H. 1, 3, Giessen, 1910-1912; P.M. MEYER, *Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen*, Bd. I, H. 2, Giessen, 1910; ID., *Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Stadtbibliothek*, Bd. I, H. 1-2, Leipzig, 1911; ID. (a cura di), *Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek*, Bd. I, H. 3, Leipzig, 1924; ID. (a cura di), *Griechische Texte aus Aegypten. I, Papyri des Neutestamentlichen Seminars der Universität Berlin; II, Ostraka der Sammlung Deissmann*, Berlin, 1916. Del *Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library, Manchester*, si guardi soprattutto

ai volumi di M. JOHNSON, V. MARTIN, A.S. HUNT (a cura di), *II, Documents of the Ptolemaic and Roman Periods*, Manchester, 1915 e di C.H. ROBERTS, E.G. TURNER (a cura di), *IV, Documents of the Ptolemaic, Roman and Byzantine Periods*, Manchester, 1954. Non si deve dimenticare la pubblicazione progressiva della monumentale collezione di papiri del Museo di Berlino, iniziata nel 1895 e ferma ora al ventiduesimo edito nel 2018; tra i volumi delle BGU si vedano soprattutto: *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*, Berlin, I, 1895; II, 1898; III, 1903; IV, 1912; W. SCHUBART (a cura di), *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*, V, *Der Gnomon des Idios Logos, Erster Teil*, Berlin, 1919; W. SCHUBART, E. KÜHN (a cura di), *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*, VI, *Papyri und Ostraka der Ptolemäerzeit*, Berlin, 1922; P. VIERECK, F. ZUCKER (a cura di), *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*, VII, *Papyri, Ostraka und Wachstafeln aus Philadelphia im Fayûm*, Berlin, 1926; W. SCHUBART, D. SCHÄFER (a cura di), *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*. VIII, *Spätptolemäische Papyri aus amtlichen Büros des Herakleopolites*, Berlin, 1933; H. KORTENBEUTEL (a cura di), *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*. IX, *Steuerlisten römischer Zeit aus Theadelphia*, Berlin, 1937; W. MÜLLER (a cura di), *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*. X, *Papyrusurkunden aus ptolemäischer Zeit*, Berlin, 1970; H. MAEHLER (a cura di), *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*. XI, *Urkunden römischer Zeit*, ptt. I-II, Berlin, 1966-1968. Sul nuovo ruolo della papirologia come scienza ausiliaria delle scienze storiche si può guardare a testimonianze dell'epoca, quali, ad esempio, B.P. GRENFELL, *The present position of papyrology*, in *The Bulletin of the John Rylands Library* 6 (1921), pp. 142-162, o anche K. PREISENDANZ, *Papyrusfunde und Papyrusforschung*, Leipzig, 1933. In M. PETRICIOLI, *Archeologia e 'mare nostrum'. Le missioni archeologiche nella politica mediterranea dell'Italia. 1898-1943*, Roma, 1990, si trova una ricca documentazione che permette di comprendere i profili di orgoglio nazionale e gli interessi politici che accompagnavano le missioni archeologiche all'estero tra fine Ottocento e inizio Novecento. Tra i lavori più recenti sul tema, vd. G. PURPURA, *Diritto, papiri e scrittura*, Torino, 1996²; B.P. GRENFELL, A.S. HUNT, *Excavations at Oxyrhynchus (1896-1907)*, in A.K. BOWMAN et al. (a cura di), *Oxyrhynchus. A City and its Texts (Graeco-Roman Memoirs 93)*, London, 2007, pp. 345-368; E.G. TURNER, *The Graeco-Roman Branch of the Egypt Exploration Society*, in A.K. BOWMAN et al. (a cura di), *Oxyrhynchus. A City and its Texts (Graeco-Roman Memoirs 93)*, London, 2007, pp. 17-27; L. ATZERI, *Diritto romano dal deserto. Percorsi editoriali di papiri giuridici nella prima metà del Novecento*, Torino, 2020; J.L. ALONSO, U. BABUSIAUX, § 8. *Papyrologische und epigraphische Quellen. Teil I: Papyrologische Quellen*, in U. BABUSIAUX et

L'analisi dei dati è stata condotta seguendo le indicazioni fornite per orientare la ricerca e tenendo conto di precisi limiti imposti allo studio. La prospettiva d'indagine, infatti, oltre a seguire il generale riferimento cronologico del progetto, è stata circoscritta anche a livello linguistico: la consultazione ha riguardato soltanto manuali in lingua italiana, tedesca e francese, con l'intento di valorizzare tre differenti e fiorenti tradizioni romanistiche.

Definito così l'oggetto della ricerca, si è tentato di ricomprendere un numero ampio di testi, tralasciando però i volumi nati come edizioni delle lezioni tenute in aula, redatte in base agli appunti e grazie alla collaborazione di studenti o assistenti.

Avvalendosi dei più noti ed estesi cataloghi bibliografici digitali², è stata dunque stilata una lista dei manuali di diritto privato romano editi tra il 1860 e il 1960 per ciascuna area linguistica interessata dalla ricerca, in base alla quale le consultazioni sono state poi condotte a campione sul maggior numero possibile di volumi.

Fondamentale per lo svolgimento del lavoro è stata la possibilità di recarsi presso diverse biblioteche per la diretta presa visione dei testi, quali, in particolare, la Biblioteca Universitaria Centrale dell'Università di Trento (grazie al cui servizio di prestito interbibliotecario si è anche potuto recuperare edizioni di manuali possedute da altre biblioteche italiane); i fondi storici della Biblioteca Comunale di Trento e della Biblioteca Civica 'Girolamo Tartarotti' di Rovereto; la Biblioteca giuridica dell'Università degli Studi di Macerata; la Biblioteca "Norberto Bobbio" dell'Università degli Studi di Torino; la Bibliothek des Instituts für geschichtliche Rechtswissenschaft della Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

al. (a cura di), *Handbuch des Römischen Privatsrechts*, I, Tübingen, 2023, pp. 222-318; M. DE SIMONE, *Francis de Zulueta, i 'dioscuri di Oxford' e l'edizione dei papiri di Ossirinco*, in *IAH* 14, 2022, pp. 145-152.

² In particolare ci si è avvalsi di: SBN, DNB; BNF, Gallica, KVK: Karlsruher Virtueller Katalog; VIAF; WorldCat e dei cataloghi digitali delle principali biblioteche italiane, tedesche e francesi. È doveroso segnalare che, pur consultando cataloghi bibliografici così ampi, dei manuali più antichi non è sempre stato possibile stilare un elenco completo di tutte le edizioni.

Nel corso della raccolta dei dati sono stati considerati quanti e quali papiri trovano diretta o indiretta³ menzione nel volume; la qualità dell'impiego delle fonti papiracee, ossia in che modo l'autore inserisce i papiri nella trattazione e quale utilizzo specifico ne fa in relazione agli istituti trattati o all'eventuale discussione critica da parte degli studiosi, nonché le particolarità relative all'uso dei papiri che caratterizzano uno studioso rispetto a un altro.

Per la citazione dei papiri e delle collezioni si è stabilito di impiegare la nomenclatura della *Checklist of Editions of Greek, Latin, Demotic, and Coptic Papyri, Ostraca, and Tablets*⁴, allo scopo di uniformare le menzioni dei papiri da parte di tutti gli autori consultati nel corso delle ricerche e rendere così più agevole la consultazione del presente contributo. Accanto alla nomenclatura della *Checklist* sono stati conservati i riferimenti alle edizioni dei *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, dei *Textes de droit romain* di Paul-Frédéric Girard, dei *Fontes iuris Romani antiqui* di Carl Georg Bruns, o nei *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde* di Ludwig Mitteis⁵.

Secondo quanto richiesto, i dati che si presentano sono di tipo essenzialmente quantitativo e vogliono essere utili a una più agile comparazione tra diverse tradizioni romanistiche a partire dall'inedita prospettiva della papirologia giuridica; per il commento qualitativo di tali dati si rimanda, invece, agli altri contributi del presente volume, il quale si

³ Per “menzione indiretta” s'intendono dei casi particolari riscontrati in diversi manuali e che consistono in menzioni di un papiro fatte attraverso il rimando a studi di altri, specificamente dedicati al papiro in questione e che lo indicano precisamente nel titolo. Ad esempio, si consideri il rinvio a P. DE FRANCISCI, *Il P. Lips. Inv. No. 36 e un'opinione del Mitteis*, in *FI* 38 (1913), pp. 230 ss., che si trova in B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1956³, p. 526, nt. 26.

⁴ La *Checklist* è consultabile online al seguente indirizzo: <https://papyri.info/docs/checklist> (ultimo accesso: 10 giugno 2024).

⁵ V. ARANGIO-RUIZ, G. BAVIERA, C. FERRINI, S. RICCOBONO, *Fontes Iuris Romani Antejustiniani in usum scholarum*, I-III, Firenze, 1941-1943; P.-F. GIRARD, *Textes de droit romain*, Paris, 1890, 1895², 1903³, 1913⁴, 1923⁵; C. G. BRUNS, *Fontes iuris Romani antiqui*, Tübingen, 1860; 1871²; 1876³; Freiburg im Breisgau-Tübingen, 1879-1881⁴; Freiburg im Breisgau, 1887⁵, 1893⁶ (edizioni postume a cura di Theodor Mommsen); Tübingen, 1909⁷ (edizione postuma a cura di Otto Gradenwitz); L. MITTEIS, U. WILCKEN, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, I-IV, Leipzig, 1912.

spera possa fornire dei materiali d'ausilio a tutti quegli studiosi che in futuro vorranno intraprendere nuove ricerche seguendo le suggestioni suscitate da questo progetto di ricerca nel suo complesso.

2. *I manuali in lingua italiana: anni 1860-1925*⁶

Si sono consultati tredici manuali di diritto privato romano pubblicati in lingua italiana nel periodo compreso tra il 1860 e il 1925⁷. Solo in cinque manuali, tra quelli presi in esame, si trovano riferimenti a papiri dal contenuto giuridico. Si tratta dei manuali di Contardo Ferrini, Pietro Bonfante, Giovanni Pacchioni e Silvio Perozzi.

Il manuale più datato nel quale è stata individuata la citazione di un papiro è il manuale di *Diritto romano* di Contardo Ferrini⁸. La prima

⁶ I rimandi alla letteratura papirologica rinvenuti nei singoli manuali trattati in questa sezione sono stati mantenuti nel formato originale, non adattando la loro citazione ai criteri editoriali del contributo; allo stesso modo gli eventuali errori nelle titolature o nelle datazioni, se non altrimenti segnalati, sono da considerarsi riproduzioni dei riferimenti originali.

⁷ P. BARINETTI, *Diritto romano*, Milano, 1864-1865; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, Roma, 1925-1933, Milano, 1963; ID., *Istituzioni di diritto romano*, Firenze, 1896, 1899, Milano, 1902-1903, 1907, 1912, 1917, 1919, 1921, 1925, 1931, Roma, 1934, Torino 1945 rist., 1946 rist., 1951 rist., 1957 rist., 1966 rist., Milano, 1987 rist.; B. BRUGI, *Istituzioni di diritto romano: diritto privato giustiniano*, Verona, 1897, Padova, 1910-11, Torino, 1926; A. DOVERI, *Istituzioni di diritto romano*, Siena, 1859, Firenze, 1866; C. FERRINI, *Diritto romano*, Milano, 1885, 1898; F. MILONE, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1900, 1905, 1909, 1912; G. PACCHIONI, *Corso di diritto romano*, Innsbruck, 1905-1910, Torino, 1918-1920, 1922 rist., 1930 rist.; ID., *Lezioni di storia e istituzioni di diritto romano*, Torino, 1910, Padova, 1926; S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, Firenze, 1906-08, Roma, 1928, Milano, 1947 rist., Roma, 2002 rist.; G. RONGA, *Elementi (Corso di istituzioni) di diritto romano*, Torino, 1870-1871, 1889, 1899; F. SERAFINI, *Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile patrio*, Firenze, 1872-1873, 1876, 1880, 1881, 1888, 1892, 1897, Modena, 1899, Torino, 1909, Roma, 1914, 1920-1921.

⁸ Contardo Ferrini (1859-1902) studiò Giurisprudenza a Pavia, dove si laureò nel 1880 con una tesi in diritto romano, per poi trasferirsi per un periodo di perfezionamento in Germania, a Berlino. Qui studiò sotto la guida di A. Pernice, M. Voigt, H. Dernburg, Th. Mommsen e, in particolare, K.E. Zachariae von Lingenthal, tramite il quale si avvicinò allo studio del diritto romano-bizantino. Rientrato in Italia, fu chiamato prima

edizione di questo succinto compendio risale al 1885 e non cita alcuna fonte nella sua esposizione, mentre la seconda edizione, del 1898, contiene un rimando diretto alle *Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer* e, in particolare, a un documento risalente al 238 d.C. di cui l'autore riporta un frammento del testo greco senza traduzione (ll. 15-18)⁹.

Di Pietro Bonfante sono stati considerati sia il manuale di *Istituzioni di diritto romano* sia il *Corso di diritto romano*, che presentano sostanziali differenze¹⁰. Il primo, di cui si contano dieci edizioni più sei ristampe dell'ultima, contiene il rimando a un solo papiro, citato come *Fayum XI*, 100 (è un errore: la pagina del volume è corretta ma il papiro realmente considerato è il X e non l'XI), a cui l'autore rimanda poiché contiene il testo originale, risalente a Traiano, del *caput ex mandatis* riportato in D. 29.1.1 *pr.* (Ulp. 45 *ad ed.*) sulla concessione della piena libertà di forma per il *testamentum militis*. La citazione si trova nella decima edizione del manuale di *Istituzioni di diritto romano*, la cui ultima ristampa del 1987 venne curata da Giuliano Crifò, e la si ritrova a ritroso

a Pavia, poi a Messina e Modena e, infine, di nuovo a Pavia, dove rimase sino alla morte. Fine conoscitore del greco e del siriano, Ferrini si distinse soprattutto per i suoi studi sul diritto bizantino. È celebre, tra gli altri, il suo lavoro di traduzione della Parafraresi delle *Istituzioni di Giustiniano* comunemente attribuita a Teofilo. Di rilievo in questa sede è, infine, la collaborazione con S. Riccobono e G. Baviera per l'edizione italiana dei *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*. Per ulteriori notizie biografiche si veda G. FAGIOLI VERCELLONE, *Ferrini, Contardo* in *Dizionario biografico degli italiani*, XLVII, Roma, 1997; F.P. CASAVOLA, *Ferrini, Contardo* in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna, 2013, pp. 856-857; R. DOMINGO, *Contardo Ferrini (1859-1902)* in O. CONDORELLI, R. DOMINGO (a cura di) *Law and the Christian Tradition in Italy*, London-New York, 2021, pp. 362-375 e rimandi bibliografici ivi contenuti.

⁹ C. FERRINI, *Diritto romano*, Milano 1898², p. 79 n. 1, in cui si rimanda a *Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer*, II, Wien, 1887, p. 31.

¹⁰ Pietro Bonfante (1864-1932) studiò Giurisprudenza a Roma sotto la guida di Vittorio Scialoja, con cui si laureò nel 1887 con la celebre tesi sulle *res mancipi* e *nec mancipi*, e insegnò, successivamente, in varie sedi universitarie italiane, da Camerino, Macerata, Messina e Parma, sino a Pavia (dove successe a Contardo Ferrini) e, infine, Roma, a partire dal 1917. Per ulteriori informazioni biografiche si vedano E. RABEL, *Pietro Bonfante* †, in *ZSS*, 53-1, 1933, pp. 647-649; E. VOLTERRA, *Pietro Bonfante*, in *Genus*, II, 3/4, 1937, pp. 371-378; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Pietro Bonfante*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, cit., pp. 292-295.

almeno sino alla quinta edizione del 1912; non ve n'è traccia invece nella prima edizione del 1896.

Nel *Corso di diritto romano*, invece, le citazioni di fonti papiracee sono significativamente più rilevanti per qualità e quantità. Dell'opera esiste una sola edizione, pubblicata in sei volumi tra il 1925 e il 1933 e poi ristampata, corretta e curata nel 1963 da Giuliano Crifò, che ne ha aggiunto anche l'indice delle fonti. Le citazioni di papiri, ventuno, si trovano esclusivamente nei volumi I e II.2, dedicati rispettivamente al diritto di famiglia e alla proprietà (parte seconda). Nel volume I le citazioni sono diciotto, mentre nel volume II.2 sono tre.

Le citazioni contenute nel volume I riguardano il divieto di matrimonio per i soldati, per il quale Bonfante cita BGU I 114, 140 e P.Cattaoui¹¹, e l'inefficacia, ai fini della manomissione dello schiavo, delle dichiarazioni espresse *inter amicos, per epistulam o ad mensam* e del trattamento come uomo libero, relativamente alla quale vengono citati P.Amh. e P.Oxy. IX 1205¹². Le altre citazioni concernono: i documenti greco-egizi sull'omissione delle forme nell'adozione e sulla rilevanza, in tale istituto, non tanto dell'acquisto della patria potestà da parte dell'adottante, quanto del diritto all'assistenza e alla successione da parte del figlio adottivo – l'autore cita P.Lips. 28 [= M.Chrest. 363], 136 e P.Oxy. IX 1206¹³; la questione del consenso del curatore per il matrimonio della minorenni, per cui Bonfante fa riferimento a P.Lips. 41;

¹¹ Occorre rilevare che P.Cattaoui corrisponde a BGU I 114 tuttavia, nei manuali qui presi in considerazione, vengono spesso menzionati come fonti differenti. Il riferimento comune è M.Chr. 372.

¹² P.Amh. resta citato in maniera generale, lo si specifica solo come "*Bruns*, n. 164".

¹³ Si citano "Mitteis-Wilcken, *Grundz. u. Chrest.*, Leipzig-Berlin, 1912, II, 1, p. 274; Modica, *Introd. alla pap. giur.*, Milano, 1914, pp. 92-3; P. Meyer, *Jur. Pap.*, Berlin, 1920, pp. 19-20 ss.; De Francisci in *Filangieri*, 1913 n. 2 (citazione integrata da G. Crifò come De Francisci in *Filangieri*, 38 (1913), pp. 230 ss.)". Il P.Oxy. IX 1206 è citato anche relativamente alla coincidenza dell'*adoptio minus plena* con l'adozione provinciale *per tabulas o tabellionem* ("tesi di Mitteis, in *Arch. fur Pap.*, 3 (1906), pp. 172 ss.; Peters, in *Zeitschr. Sav.-Stift.*, 33 (1912), pp. 582 ss.; *contra* Bergman, *Beitrage zum roem. Adoptionsrecht*, Lund, 1912"); mentre il P.Lips. 136 viene citato rinviando a "Mitteis, *Festschrift für Laun*, Universität Leipzig, 1911 e De Francisci, *Il Pap. Lips. Inv. N. 136 in Filangieri*, 38 (1913), pp. 230 ss."

l'obbligatorietà del curatore per tutti i minori in alcune province, citando P.Oxy. VI 888 e P.Wessely (= Wessely, *Lat. Schrifttafeln*, 14); l'evoluzione del *peculium castrense*, per la quale vengono citati P.Oxy. IX 1114 e 1208¹⁴; la tutela dativa, relativamente alla conferma della competenza del pretore per la nomina del tutore, relativamente alla quale Bonfante cita P.Oxy. IV 720 e P.Lond. II 470¹⁵; e, infine, l'attestazione della persistenza dell'*abdicatio* in ordine ai pupilli ancora nel 14 a.C. contenuta in BGU X 1913.

Le citazioni di papiri nel volume II.2 riguardano, invece, la più antica menzione della *praescriptio longi temporis* (il rescritto di Settimio Severo e Caracalla datato il 29 dicembre 197 [refuso di Bonfante, corr. 199] d.C.), attestata in BGU I 267¹⁶, e la questione della manomissione del *servus communis* da parte di un solo condomino, per la quale l'autore cita P.Oxy. IV 716 e 722¹⁷.

Oltre a ciò, compaiono sei rimandi a papiri indefiniti, effettuati tramite la letteratura secondaria. Si tratta di rimandi attinenti alla famiglia¹⁸, alla nomina del tutore dativo¹⁹, alla questione del tutore speciale

¹⁴ Si cita "Mitteis, *Reichsr.*, p. 238"; più generalmente pp. 230 ss. in relazione a dotte materna e (per documenti più recenti) "R. De Ruggiero, *Studi papirologici sul matr. e divorzio nell'Egitto greco-romano*, in *BIDR*, 15 (1903)".

¹⁵ Si citano "Gradenwitz, *Einführung*, 1900, p. 153; Wilcken, *A.f.P.f.*, 3, 2, 1904 (citazione corretta da G. Crifò come Wilcken, *Arch. f. Papyrusforsch.*, 3 (1906), p. 313); Mitteis, in *Zeitschr. Sav.-Stift.*, 25 (1904), pp. 374-6; 29 (1908), pp. 402-3".

¹⁶ Si rimanda a "F.R. Dareste, *Les papyrus gréco-égyptiens du musée de Berlin*, in *Nouv. rev. hist.*, 18 (1894), p. 692; Mitteis, *Zur Berliner Papyruspublication*, in *Hermes*, 30 (1895), p. 612; Mommsen, *Aegyptische Papyri*, in *Zeitschr. Sav.-Stift.*, 16 (1895), pp. 195-8".

¹⁷ Si citano "Mitteis, *Über die Freilassung durch den Teileigentümer eines Sklaven*, in *Arch. fur Pap.-Forschung*, 3 (1903-1906), pp. 252 e 256; Bortolucci, *La manomissione del servo comune da parte di un solo condomino*, in *Studi romanistici*, Padova, 1906, pp. 5 ss.; Rotondi, *La cost. I C. Iust. 7, 7 e la "manumissio" del "servus communis" nei diritti orientali*, in *Scr. giur.*, III, Milano, 1922, pp. 60 ss.; *La "manumissio" del "servus communis" nel diritto romano classico*, *ibid.*, pp. 78 ss."

¹⁸ "R. De Ruggiero, *Studi papirologici sul matr. e divorzio nell'Egitto greco-romano*, in *BIDR*, 15 (1903), pp. 179 ss.; G. Bortolucci, in *Arch. giur.*, 72 (1904), pp. 148-156; F. Maroi, in *BIDR*, 28 (1915), pp. 97 ss."

¹⁹ "Solazzi, in *Aegyptus*, 2 (1921), pp. 155 ss."

di donne peregrine²⁰, alla proprietà della donna sulla dote nel mondo greco²¹, alle donazioni nuziali²², alla tutela in generale²³. Di questi, solo i primi tre sono rinvenibili nella ristampa corretta.

Il manuale di *Istituzioni di diritto romano* di Silvio Perozzi contiene, tra tutti quelli osservati in questa sezione, il maggior numero di papiri citati²⁴. Tuttavia, questo vale solo per la seconda edizione del 1928 (la prima edizione venne pubblicata tra il 1906 e il 1908), ristampata nel 1947 e nel 2002 (quest'ultima a cura di Luigi Capogrossi Colognesi, che ne ha redatto anche l'indice delle fonti). L'opera è divisa in due volumi e le citazioni in questione si trovano esclusivamente nel volume I, in numero di ventitré²⁵.

Molte delle citazioni ricalcano, nelle ragioni della loro presenza nel testo, quelle presenti nel *Corso di diritto romano* di Bonfante, affiancate poi dalla citazione di altri papiri²⁶: BGU II 378 e II 611 relativamente

²⁰ “Mitteis, *Zeitschr. Sav.-Stift.*, 29 (1908), p. 402; Solazzi in *Aegyptus*, 2 (1921), p. 173”.

²¹ “Mitteis, *Reichsrecht u. Volksrecht*, pp. 230 ss., e De Ruggiero *Studi papirologici*, in *BIDR* vol. 15 (1900)”.

²² “Mitteis, *Reichsrecht u. Volksrecht*, pp. 265 ss.; De Ruggiero *Studi papirologici sul matrimonio e divorzio nell'Egitto greco-romano*, in *BIDR* vol. 14, 1902, p. 179”.

²³ “Solazzi, *L'abdicatio tutelae e B.G.U. 1113* in *Rend. Ist. Lomb.* v. 49, 1916; Id., *Jus liberorum e alfabetismo (P. Oxy. XII, 1467)* in *Rend. Ist. Lomb.* v. 51, 1918”.

²⁴ Silvio Perozzi (1857-1931) studiò Giurisprudenza presso l'Università di Padova, dove si laureò nel 1879. Iniziò la carriera accademica nel 1885 a Perugia, come professore di Pandette, passando poi a Macerata, Messina e Parma, dove rimase dal 1891 al 1902. Per ulteriori notizie biografiche si veda, tra gli altri, P. BONFANTE, *Silvio Perozzi* in *BIDR*, 38, 1930, pp. 285-291; A. MASI, *Silvio Perozzi* in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna 2013, pp. 1543-1546.

²⁵ Una di queste è mediata: il P.Iand. IV 62, concernente il diritto greco-egizio sul pegno dei figli, è citato come “De Francisci, *Il P. Iandanae 62* in *Aegyptus* 1, pp. 75 ss.”.

²⁶ Le citazioni che ricalcano quelle che compaiono nel lavoro di Bonfante sono: BGU I 140 e P.Cattaoui (=BGU I 114), sul divieto di matrimonio per i *milites*; BGU I 267 (indicato erroneamente come BGU I 287, rimandando a Girard, *Textes*, pp. 201 ss.) e P.Strass. 22, riportanti il rescritto di Settimio Severo e Caracalla del 199 d.C. contenente la più antica menzione della *praescriptio longi temporis*; P.Lips. 28 e P.Oxy. IX 1206 sulla corrispondenza dell'*adoptio minus plena* a idee e pratiche orientali (“Mitteis, *Grundzüge*, p. 275 richiama *Lips.* 28; Peters in *ZSS*, 33, 580 ss richiama P.Lips. 28 e P.Oxy. IX 1206; si rimanda anche a Wenger, *Krit. Vierteljahrsschr. f. Gesetzg. u. Rech-*

al dibattito su *lex (P)Laetoria*; BGU III, 943 sulla persistente esistenza della *tutela mulierum* nell'anno 389 d.C.; BGU IX 1113 sull'*abdicatio tutelae* relativamente alla quale il papiro potrebbe alludere alla c.d.scusa senatoria; P.Cair.Masp. I 67097 e I 67353 sull'*apokéryxis*, ossia sull'espulsione del *filius* da parte del *pater familias*²⁷; P.Giss. 40 quale dimostrazione dell'interpolazione di D. 1.5.17 (Ulp. 22 *ad ed.*), D. 50.2.3.1 (Ulp. 3 *de off. procons.*) e C.10.61.1 *Imp. Antoninus*, e in quanto contenente il celebre frammento della costituzione di Caracalla del 212 d.C., relativamente all'esclusione dei *dediticii* dalla concessione della cittadinanza romana²⁸; P.Oxy. VI 988 circa la *cura minorum*; P.Oxy. IX 1186 sulla responsabilità penale dei *servi*, in quanto contenente un editto del prefetto della Tebaide del IV sec. d.C., che permette e insieme disapprova la consueta flagellazione degli schiavi; P.Oxy. XV 1814 sul rapporto contenutistico tra il codice giustiniano del 529 d.C. e quello del 534 d.C., a favore dell'opinione che i compilatori del nuovo codice avessero mutato il contenuto dei libri, spostando i titoli, modificando le rubriche, sopprimendo alcune costituzioni e sostituendole con altre²⁹; P.Lips.Inv. 136 sulla inefficacia nella *mancipatio*, stabilita dalla legge delle XII tavole, della terza rivendita del figlio al padre; P.Tebt. I 5 sull'origine greca dell'impignorabilità dei *servi aratores*, dei *boves aratores* e dello *instrumentum aratorium*.

A differenza dei manuali visti sinora, il *Corso di diritto romano* di Giovanni Pacchioni si caratterizza per la presenza, sia nella prima edizione, pubblicata tra il 1905 e il 1910, sia nella seconda, pubblicata tra

tsw., 3 F. vol. XIV, pp. 564 ss. e Bortolucci, *Diritto romano e papirologia*, p. 23"); P.Oxy. IV 770 e XII 1466 sulla *tutela dativa*; P.Oxy. IX 1208 circa l'utilizzo di *manus* (e, insieme con P.Oxy. X 1268, sull'ispirazione dal diritto greco delle disposizioni costantiniane e successive circa il *peculium quasi castrense*; a riguardo si citano "Mitteis, *Reichsrecht*, pp. 238 ss.; Castelli, *I bona materna nei papiri greco-egizi in Scritti*, pp. 215 ss.; Wenger, *Krit. Vierteljahrsschr. f. Gesetzg. u. Rechtsw.*, 3 F. vol. XIV, pp. 566 ss.").

²⁷ Si rimanda a proposito ad "Arangio-Ruiz in *Aegyptus*, 1, pp. 27 ss." e letteratura ivi citata.

²⁸ Si citano "Segré, *Bull.* 32 pp. 191 ss., Arangio-Ruiz, *Ist.* 2 p. 40 n. 1, R. von Scla, *Papyrus Studien*, pp. 30 ss."

²⁹ Si citano "De Francisci, *Frammento di un indice del primo codice giustiniano*, in *Aegyptus* a. 3, n. 1-2, pp. 68 ss.; Bonfante, in *Bull.*, 32, pp. 277 ss."

il 1918 e il 1920, di un'appendice espressamente dedicata ai papiri greco-egizi³⁰, che tuttavia cambia totalmente tra le due edizioni. Infatti, mentre nel volume I della prima edizione la sezione è intitolata *I papiri greco-egizi* ed è opera di Roberto De Ruggiero, nel volume I della seconda edizione cambia titolo – *La papirologia e gli studi di diritto romano* – e autore, essendo opera dello stesso Pacchioni³¹.

Nella prima edizione i papiri citati sono sessantasette, tutti contenuti nell'appendice a eccezione di uno³². Tuttavia, non si tratta quasi mai di menzioni precise e contestualizzate, quanto piuttosto di rimandi generali, non collegati a uno specifico argomento di discussione.

Nella seconda edizione le citazioni di papiri calano drasticamente a quattordici ma, allo stesso tempo, sono rinvenibili con maggior frequenza al di fuori dell'appendice dedicata. Nel volume I se ne trovano menzionati dieci (di cui quattro fuori dall'appendice): BGU I 140 contenente l'*epistula ad Ramnium* di Adriano – che Pacchioni attribuisce

³⁰ Giovanni Pacchioni (1867-1946) si formò a Modena, dove si laureò in Giurisprudenza nel 1891 con una tesi in diritto romano sotto la guida di Pasquale Melucci e insegnò prima diritto romano e poi diritto civile in diversi atenei italiani e stranieri, da Camerino (dove conoscerà Pietro Cogliolo, allievo di Filippo Serafini) a Innsbruck, Torino e, infine, Milano, di cui fu tra i fondatori. Per ulteriori informazioni biografiche si veda F. ASTONE, *Giovanni Pacchioni in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna, 2013, pp. 1475-1476.

³¹ Per la prima edizione: Appendice al capitolo XIV, § 1, "*I papiri greco-egizi*", pp. 415-439. Per la seconda edizione: Appendice XII, '*La papirologia e gli studi di diritto romano*', pp. CCXXIII-CCXLV.

³² Si tratta di P.Pommersf. – la citazione è generica – citato in quanto contenente i fr. D. 45.1.35-73. Gli altri sono P.Lips. 13 (si rimanda ad "*Archiv für Papyrusforschung*, III, 1903, pp. 107 ss."); P.Ahm. II 27, II 63, II 68, II 72 (si rimanda a "*Girard, Textes de dr. romain*, 3. Ed., pp. 849-50"); Charta Borgiana ("pubb. da N. Show, *Charta papyracea graece scripta musei Borgiani Velitri, qua series incolarum Ptolemaidis Arsinoiticae aggeribus et fossis operantium exhibetur*, Roma, 1778"); P.Lond. 37; BGU I 44, I 70, I 101, I 114, I 136, I 140, I 227, I 251, I 252, I 267, I 326, I 339, I 361, II 372, II 378, II 414, II 415, II 472, II 581, II 592, II 607, II 611, II 628, II 645, III 717, III 891; P.Fay. 20, 24; P.Oxy. I 33, I 125, II 237, I 256, II 260, I 319, I 388, III 489, III 494; P.Gen. 8, 8bis; P.Rain 1428 (si rimanda a "*Mitteis, PR. IV*, p. 39"), 1492. CPR I 14, I 15, I 16, I 21, I 23, I 24, I 27, I 28, I 30; P.Cattaoui. P.Grenf. I 11, II, 62, II 76. P.Lond. II 311, II 483; P. Fir. 1; Brit. Museum p. CCXXIX; P. Mus. Guimet (in "*Wessely, Studien z. Pal. u. Papyrskunde*, pp. 7-8") [ora P.T.Mom.Louvre]; P. Graz.P.Par.Lat. 8842.

erroneamente a Traiano quando la cita a p. CXXII, Appendice VII – sui diritti di successione dei figli dei militari, a dimostrazione della nullità dei matrimoni contratti dai soldati durante il servizio e sulla concessione di una *bonorum possessio unde cognati* fondata esclusivamente sul vincolo del sangue esistente fra padre e figlio; BGU I 267 contenente il rescritto di Severo e Caracalla sulla *praescriptio* di 10 e 20 anni, a dimostrazione che i requisiti della *praescriptio longi temporis* erano già stabiliti alla fine del II sec. d.C.³³; P.Giss. 40 contenente l’editto di Caracalla concedente la cittadinanza romana agli abitanti dell’Impero, relativamente all’eccezione fatta nei confronti dei *dediticii*, nel commentare il quale l’autore esprime perplessità relativamente alla ricostruzione congetturale delle numerose lacune; P.Lips.Inv. 136 su un caso risalente al III sec. d.C., che attesta l’applicazione di tre mancipazioni seguite da tre manumissioni per l’emancipazione di una *filia*, invece della sola mancipazione seguita da una manumissione come riportato da Gai, *Inst.* 1.132 ed *Ep.* 1.6.3; P.Lond. 229 sulla vendita di un fanciullo schiavo; P.Lond. II 470; P.Hal. 1 contenente la collezione più importante di principi giuridici greci dopo la ‘legge di Gortina’, da consultarsi in relazione a D. 10.1.13 (Gaius 4 *XII Tab.*) circa l’influenza delle leggi di Solone sulle disposizioni delle XII tavole riguardanti il regolamento dei confini; e P.Amh. II 27 contenente un *rescriptum* processuale di Diocleziano. A queste citazioni ne seguono due, indirette, di «un papiro rinvenuto in El Fajum», contenente un *edictum Iuliani* sull’*aurum coronarium* e di «un papiro dell’Egitto superiore» contenente frammenti di due rescritti processuali del V sec. d.C.³⁴.

Nel volume II, invece, vengono menzionati sette papiri, di cui due già citati nel volume I, oltre a un richiamo generico a «papiri greco-egiziani in relazione al sistema di pubblicità in base a libri fondiari in vigo-

³³ La data del rescritto è 199 d.C. ma viene fatto notare dall’autore che in P.Stras. I 22, una parte del quale coincide con le ll. 1-9 di BGU I 267, la data che compare è 200 d.C. (sulla doppia redazione si rimanda a “Riccobono-Baviera-Ferrini, *Fontes*, pp. 328-330”).

³⁴ Citati, rispettivamente, come “Bruns, *Fontes*, p. 370 e Haenel, *Corpus legum*, p. 281; Mommsen, *Jahrb. des gem. Rechtes*, IV, pp. 398 ss., 1863 (*Jur. Schriften*, II, pp. 343-357)”.

re in Egitto»³⁵. Quelli citati sono: P.Amh., citato dall'autore come Bruns, *Fontes*, n. 164, sull'esistenza ab antiquo della *manumissio inter amicos*; «un papiro del 350», indicato come *P. Jouguet, P. Collinet, Arch. für Papyrusforschung, I, 2, pp. 293-312*, quale prova della persistenza, ancora nel 350 d.C., dell'istituto della *tutela mulierum*; e, infine, P.Lond. II, 217, BGU III 970 e P.Oxy. II 339 circa la possibilità di costituire più ipoteche sullo stesso bene sfruttando a pieno il valore della cosa ipotecata ai fini del credito.

3. I manuali in lingua italiana: anni 1926-1960

Sono quattordici i manuali italiani di diritto privato romano editi per la prima volta tra il 1926 e il 1960, per un totale di novantacinque volumi, comprendenti tutte le varie edizioni e le ristampe delle diverse opere. Tra queste, i manuali che si compongono di due o più volumi sono stati sempre conteggiati come un volume unico.

Gli autori dei manuali considerati sono in tutto undici: Emilio Albertario; Vincenzo Arangio-Ruiz; Emilio Betti; Biondo Biondi; Salvatore Di Marzo; Antonio Guarino; Giorgio La Pira; Cesare Sanfilippo; Gaetano Scherillo; Pasquale Voci³⁶. Tra questi, soltanto sei utilizzano espli-

³⁵ I papiri già citati sono: P.Giss. 40, ripreso con riferimento alla lettura di P.M. Meyer sulle caratteristiche dei *peregrini dediticii*, e P.Lips.Inv. 136, ripreso per due singolarità relative all'atto di emancipazione di una *filia*, allegato ad un ricorso ad un alto magistrato, scoperto da Ludwig Mitteis.

³⁶ I manuali considerati ai fini del presente studio sono stati: E. ALBERTARIO, *Corso di diritto romano*, Torino, 1941, 1945-1946, 1947, 1948; V. ARANGIO-RUIZ, (*Corso di Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1921-1923, 1927², 1934³, 1937⁴, 1941⁵, 1942⁶, 1943⁷, 1945⁸, 1947⁹, 1949¹⁰, 1951 (ristampa ed. 1949), 1952¹¹, 1954¹², 1956 (rist. ed. 1954), 1957¹³, 1960¹⁴); E. BETTI, (*Corso di istituzioni di diritto romano*, Padova, 1928-1931; ID., *Istituzioni di diritto romano, I, Parte generale e Diritti reali*, Padova, 1942; ID., *Istituzioni di diritto romano, I, Parte generale e Diritti reali*, Padova, 1947²; E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano, II.1, Il processo*, Padova, 1960²; B. BIONDI, *Corso di istituzioni di diritto romano*, Catania 1929-1930, 1933-1936², 1939², 1941 (ristampa ed. 1939), 1944 (ristampa ed. 1939); B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1946, 1952², 1956³, 1965⁴, 1972 (ristampa ed. 1965); S. DI MARZO, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1936, 1939², 1941³, 1942⁴, 1944 (rist. ed. 1942), 1946⁵; S. DI MARZO, *Manuale elementare di diritto romano*, Torino, 1954; G. LA PIRA, *Istituzioni di*

citamente i papiri come fonti per la trattazione, con grandi differenze nella quantità di fonti papiracee richiamate e nel modo di impiegarle, a volte anche tra un'edizione e l'altra di un medesimo manuale.

I mezzi e i tempi a disposizione hanno permesso di coprire, in questo caso, il 95% delle consultazioni, essendo stato possibile avere accesso al contenuto di ben ottantotto volumi, almeno uno per ciascun manuale italiano edito nel periodo 1926-1960.

Il primo studioso a cui rivolgere l'attenzione è Vincenzo Arangio-Ruiz che, tra i romanisti italiani, è certamente il più importante per il grande contributo dato al progresso della papirologia giuridica³⁷. Del

diritto romano, Firenze, 1948, 1952, 1956; A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli, 1957, 1963¹, 1966², 1970³, 1976⁴, 1981⁵, 1984⁶, 1988⁷, 1992⁸, 1994⁹, 1997¹⁰, 2001¹¹; C. SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto romano*, Soveria Mannelli, 1944, 1946², 1955³, 1960⁴, 1964⁵, 1977⁶, 1980⁷, 1982 (7° ed. riv.), 1989 (rist. ed. 1982), 1992⁸, 1996⁹, 2002¹⁰; G. SCHERILLO, *Lezioni di istituzioni di diritto romano*, Milano, 1947-1948, 1952, 1956 (rist. 1952); 1962²; P. VOCI, *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1948, 1954³, 1994⁴, 1996⁵, 2004⁶.

³⁷ Assai ampio è stato lo spazio concesso da Arangio-Ruiz (1884-1964) agli studi epigrafici e papirologici, procedendo egli nelle ricerche spinto dall'ideale del recupero delle "fonti extragiuridiche" come mezzo per guardare al c.d. "diritto vissuto", da confrontare col diritto dei testi precettivi per integrarlo (vd., ad esempio, quanto dichiarato in V. ARANGIO-RUIZ, *Diritto Romano e Papirologia giuridica*, in *Doxa* 1, 1948, pp. 97-116 e pp. 193-263). Il suo interesse per gli studi papirologici risale addirittura al periodo universitario, tanto che già nel 1906 pubblicò un saggio dal titolo *La successione testamentaria secondo i papiri greco-egizi* (Napoli, 1906), seguito dal contributo *L'origine del 'testamentum militis' e la sua posizione nel diritto classico*, in *BIDR* 18, 1906, pp. 157-194. Vincenzo Arangio-Ruiz fu, infatti, uno dei pochi studiosi italiani a raccogliere con vivace curiosità e grande dedizione l'invito rivolto da Vittorio Scialoja alla comunità romanistica di inizio XX secolo a rivolgere l'attenzione ai papiri d'Egitto, e tale interesse, congiunto con quello per i documenti epigrafici, non venne mai meno. Di Vincenzo Arangio-Ruiz sono stati fondamentali gli studi papirologici sugli ordinamenti provinciali e, più in generale, sui rapporti tra Roma e le zone periferiche dell'impero, con un'attenzione particolare proprio per il mondo egizio. Tra le opere più importanti di Arangio-Ruiz su questi temi, si possono citare: V. ARANGIO-RUIZ, *Osservazioni sul sistema della successione legittima nel diritto dei papiri*, in *Studi economici-giuridici dell'Università di Cagliari* V, 1913; ID., *Applicazioni del diritto giustiniano in Egitto*, in *Aegyptus* 1, 1920, pp. 21-36; ID., *Persone e famiglia nel diritto dei papiri*, Milano, 1930; ID., *L'applicazione del diritto romano in Egitto*, in *Egitto moderno e antico*, Milano, I.S.P.I., 1941, pp. 238-302; ID., *L'applicazione del diritto romano in*

suo manuale di *Istituzioni di diritto romano* si sono avute ben quattordici edizioni, dal 1921 al 1960, con diciannove successive ristampe dell'ultima edizione. In sede di consultazione dell'opera, l'edizione di riferimento è stata la prima che si è potuto reperire, ossia la tredicesima del 1957, della quale è stata constatata la sostanziale corrispondenza nei contenuti e nell'impaginazione (salvo modifiche di minor rilievo che

Egitto dopo la costituzione di Caracalla, in *Ann. Sem. Giur. Un. Catania* 1, 1947; ID., *Intorno agli ὄστωί dell'Egitto greco-romano*, in *Mélanges Fernand De Visscher*, III, Bruxelles, 1950, pp. 7-20; ID., *Les documents du droit romain*, in *Mus. Helveticum* 10, 1953, pp. 238-247. Inoltre, deve essere considerata anche la cospicua produzione scientifica legata all'edizione critica e al commento di documenti giuridici pervenuti attraverso il ritrovamento di papiri, alcuni anche di recente scoperta. Si vedano, *ex multis*, V. ARANGIO-RUIZ, *Il nuovo Gaio. Discussioni e revisioni*, in *BIDR* 42, 1935, pp. 571-624 [= in ID., *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di L. Bove, Napoli, 1974, pp. 110-139]; ID., *Les nouveaux fragments des Institutes de Gaius*, in *Al Qanoun wal Iqtisad* 4, 1934, pp. 65-86 [= in ID., *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1977, pp. 1-24]; ID., *PSI 1182. Frammenti di Gaio*, in *Papiri greci e Latini* 11, 1935, pp. 1-52; ID., *Il papiro della 'longissimi temporis praescriptio'*, in *Aegyptus* 21, 1941, pp. 261-264; ID., *Chirografi di soldati*, in *Studi in onore di Siro Solazzi*, Napoli, 1948, pp. 251-263; ID., *Il testamento di Antonio Silvano e il Senato consulto di Nerone*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, Milano, 1950, pp. 203-212; ID., *Frammenti papiracei di un'opera della giurisprudenza*, in *Festschrift Fritz Schulz*, II, Weimar, 1951, pp. 3-9; ID., *Una divisione di area edificatoria a Tébtunis (P.Univ. Stat. Milano N. 91 inv.)*, in *Eos* 48.3, 1956 (= *Symboliae Raphaeli Taubenschlag dedicatae* III), pp. 47-52; ID., *Frammenti di Ulpiano, L. 32 ad edictum, in una pergamena di provenienza egiziana*, in *Archivio Giuridico* 22, 1957, pp. 140-158; ID., *Di nuovo sul frammento di Ulpiano in PSI 1449 R*, in *BIDR* 63, 1960, pp. 281-293. Infine, monumentale fu il contributo di Arangio-Ruiz allo studio della prassi commerciale del mondo romano, curando il terzo volume antologico dei *Fontes iuris romani antejustiniani, Pars III: Negotia*, Firenze, 1943, già preceduto dai suoi celebri *Parerga 1-3*, in *Atti Acc. Pontan.* 60, 1940, pp. 8-24 ed in *Atti Acc. Pontan.* 61, 1942, pp. 250-327. Per ulteriori notizie biografiche e bibliografiche su Vincenzo Arangio-Ruiz, si rimanda a G. BROGGINI, *Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *ZSS (Rom. Ab.)* 81, 1964, pp. 503-508; G.G. ARCHI, *In memoriam Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *SDHI* 30, 1964, pp. 527-533; P. DE FRANCISCI, *Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *BIDR* 67, 1964, pp. VII-XIII; M. TALAMANCA, s.v. *Arangio-Ruiz, Vincenzo*, in *DBI* 34, 1988, pp. 158-162; O. MONTEVECCHI, *Bibliografia papirologica di Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *Aegyptus* 3, 1963, pp. 401-403; A. GUARINO-L. LABRUNA, *Scritti di V. Arangio-Ruiz*, in *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, I, Napoli, 1964, pp. VIII-XXVII; A. MANTELLO, s.v. *Arangio-Ruiz, Vincenzo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, 2013, pp. 91-94.

non interessano i dati relativi ai papiri menzionati nell'opera) non soltanto con l'edizione seguente e ultima del 1960, ma anche con tutte le edizioni dal 1945 in poi.

All'interno del manuale l'importante ruolo giocato dalla papirologia giuridica nello studio della materia e nell'elaborazione dell'opera si coglie già a partire dall'Introduzione. In un passaggio in cui si accenna ai rapporti tra il diritto romano e il diritto degli altri popoli del bacino del Mediterraneo, con riferimento alle profonde differenze tra Roma e le comunità locali, e alle inevitabili tensioni tra le une e le altre norme che si produssero sin dal III secolo, Arangio-Ruiz afferma che questa «sorda lotta» può essere osservata «passo a passo negli infiniti documenti della vita giuridica che i papiri greco-egizi ci pongono sott'occhio»³⁸. Tale affermazione è quindi lo spunto per aprire un'ampia nota, nella quale si mette in luce la rilevanza dello studio dei papiri per la piena conoscenza del diritto romano³⁹.

All'interno di questa nota, la prima del manuale, si richiamano anzitutto edizioni di papiri particolarmente rilevanti, tra le quali la raccolta *Grundzüge und Chrestomathie der Papyrskunde* a cura di Ludwig Mitteis e Ulrich Wilcken⁴⁰ e quella di Paul Martin Meyer, *Juristische Papyri: Erklärung von Urkunden zur Einführung in die Juristische Papyrskunde*⁴¹. Arangio-Ruiz, inoltre, non manca di ricordare l'edizione critica dei testi di numerosi documenti papiracei, pubblicati da lui stesso e Salvatore Riccobono, rispettivamente nei volumi III (*Negotia*) e I (*Leges*) dei *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*. Nello stesso punto, sono altresì indicate le importanti collezioni della Biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze e dell'Università statale di Milano, i cui cataloghi sono stati editi a cura di Gerolamo Vitelli, definito da Arangio-Ruiz un "pioniere" della papirologia. Infine, lo studioso dedica alcune righe alla celebrazione di alcuni romanisti italiani che si sono particolarmente distinti nello studio delle fonti papirologiche, ossia Vittorio Scialoja,

³⁸ V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1957¹³, p. 5.

³⁹ *Ibid.*, nt. 1.

⁴⁰ L. MITTEIS, U. WILCKEN, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyrskunde*, Leipzig, 1912.

⁴¹ P.M. MEYER, *Juristische Papyri: Erklärung von Urkunden zur Einführung in die Juristische Papyrskunde*, Berlin, 1920.

Roberto De Ruggiero, Giovanni Bortolucci, Pietro De Francisci, Gino Segré, Fulvio Maroi.

Nella quattordicesima edizione delle *Istituzioni*, i papiri che vengono citati direttamente sono in tutto diciannove⁴², tra i quali il maggiormente impiegato risulta essere il PSI XI 1182, edito dallo stesso Arangio-Ruiz, e corrispondente a Gai 3.153-154, 3.167-174 e 4.16-18. Il papiro è menzionato ben cinque volte: nell'Introduzione in via del tutto generica; con riferimento alla *legis actio per iudicis postulationem* e alla relativa *condictio*⁴³; in relazione alla procedura di *in iure cessio* che segue il modello delle *actiones in rem*⁴⁴; con riguardo al potere dei condomini di intervenire tempestivamente onde evitare la *mancipatio* o la *manumissio* indesiderata in caso di patrimonio indiviso⁴⁵; come fonte per la ricostruzione del formulario della *solutio per aes et libram*⁴⁶.

Il papiro al quale, invece, Arangio-Ruiz dedica maggiore attenzione in sede di commento è il P.Giss. 40, richiamato dallo studioso in sede di trattazione della *Constitutio Antoniniana*, con specifico riguardo all'esclusione di determinate categorie della popolazione dalla concessione della cittadinanza romana, in particolare dei *dediticii*. Il richiamo è compiuto in una corposa nota, che riporta il testo in greco di parte del documento, con tanto di integrazioni operate dall'editore Paul M.

⁴² Riportandoli nel modo nel quale vi fa rinvio Arangio-Ruiz, con ulteriore specificazione solo laddove necessario, i papiri sono: PSI XI 1182; P. Giss. 40; P.Cair.Masp. III 67432; P.Lips. II 136 (citato come «papiro pubblicato dal Mitteis pel giubileo Luhn, Lipsia 1912» e successivamente richiamato anche con rinvio a *Negotia*, n. 14); BGU I 267 (citato come «papiro di Berlino»); P.Stras. I 22; Trans. Amer. Philol. Assoc. 68, 357 (citato con rinvio a *Negotia* n. 101); P.Cair.Masp. III 67299 (indicato come «papiro del VI secolo»); BGU III 741; P.Mich. inv. 4730 (citato con rinvio al «papiro ripubblicato al n. 20 dei miei *Negotia*»); *Archaeologia* 54 (1895) pp. 433-438 e PSI VI 729 (citazione mediante rinvio a *FIRA*, III, 132 e 136); P.Lond. V 1729; P.Lond. V 1730; P.Lond. V 1736; P.Cair.Masp. III 67158; P.Lond. V 1703; P.Oxy. IX 1206 (citato con rinvio a *FIRA*, III, 16); Proc. Soc. bibl. arch. 26, p. 145 (con rinvio all'edizione in Mitteis, *Chrestomathie* n. 362 e in *Negotia* n. 11); P.Oxy. IX 1205.

⁴³ Il Papiro ha permesso di colmare un'importante lacuna del manoscritto Veronese nel punto relativo alla *legis actio per iudicis postulationem*. Vd. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni*, cit., p. 112.

⁴⁴ Vd. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni*, cit., p. 199, nt. 2.

⁴⁵ *Id.*, p. 227, nt. 1.

⁴⁶ *Id.*, p. 394, nt. 2.

Meyer. Nella nota, inoltre, si espongono e si discutono anche le interpretazioni del testo date da Segré e Wilhelm⁴⁷.

Gli altri papiri, in generale, sono per lo più richiamati in nota per offrire un esempio concreto degli istituti analizzati nel testo principale. Della fonte papirologica si può notare un costante studio diretto; tendenzialmente, infatti, del papiro citato si offre una sintesi del contenuto e, se rilevante, una descrizione della fattispecie. Il testo dei papiri non viene mai riportato, fatta eccezione per il P.Giss. 40 e per il caso del rescritto di Alessandro Severo e Caracalla, ricostruito in base a BGU I 267 e P.Stras. I 22, il quale contiene la disciplina generale della *praescriptio longi temporis*⁴⁸.

Andando poi a ritroso con le edizioni del manuale, una prima variazione significativa nell'impiego dei papiri si ha nella quarta edizione aggiornata e riveduta del 1937. Sebbene le menzioni risultino per lo più coincidenti con le edizioni successive e si trovi corrispondenza anche nei numeri di pagina e di nota, si deve rilevare una mancanza importante, ma certo comprensibile per ragioni cronologiche: sono assenti tutti i rimandi ai *FIRA*, in quanto essi furono poi pubblicati tra il 1941 e il 1943. A questa assenza si accompagna anche la mancata menzione di BGU III 741, in relazione al c.d. "pegno di Gordiano"; del papiro pubblicato al n. 20 dei *Negotia*, ossia il P.Mich. inv. 4703, con riferimento alla tutela giuridica in caso di *dotis dictio*; del P.Lond. V 1708, che nelle edizioni successive è richiamato per offrire un termine di confronto rispetto a una situazione di apparente comunione universale di beni testimoniata da un'altra serie di papiri; dei due papiri in *Negotia*, nn. 132 e 136, ossia *Archaeologia*, 54, pp. 433-438 e PSI VI 729, con riguardo a una tarda prassi relativa alla vendita delle *res mancipi*.

Del manuale di Arangio-Ruiz è stato anche possibile consultare sia la prima edizione, dal titolo *Corso di istituzioni di diritto romano*, suddivisa in due volumi e risalente agli anni 1921-1923, sia la seconda edizione del 1927, in un unico volume, la quale presenta già il titolo definitivo di *Istituzioni di diritto romano*, per procedere così a un confronto con le edizioni successive.

⁴⁷ *Id.*, p. 56, nt. 1.

⁴⁸ *Id.*, p. 209, nt. 2, dove si riporta il testo del rescritto in greco e in latino.

Già nella prima versione dell'opera è evidente l'importanza data alle fonti papiracee per l'elaborazione del manuale. Sebbene non ancora fornita di un ampio apparato critico con rinvio sistematico a fonti e dottrina (dopotutto, nella *Prefazione* alla seconda edizione, lo stesso autore descrive la versione dell'opera del 1921-1923 come «in sistemazione quanto mai provvisoria»⁴⁹, la prima edizione presenta un'Introduzione pressoché identica nei contenuti rispetto alle edizioni di molto successive, e ciò riguarda anche la prima ampia nota dedicata alla papirologia. All'interno del testo, poi, non si trovano le numerose menzioni di papiri che compariranno nelle edizioni successive – se ne contano infatti soltanto sette⁵⁰ – ma sono comunque presenti rinvii a scritti di papirologia giuridica di altri studiosi e salutari richiami generici ai documenti papiracei come fonti per determinati istituti⁵¹. Nella seconda edizione delle *Istituzioni*, invece, sono citati dieci papiri⁵², segnando l'inizio di una tendenza all'aumento e all'aggiornamento delle fonti di edizione in edizione.

Un secondo autore che si è rivelato particolarmente attento alla papirologia giuridica è Biondo Biondi, il cui manuale di *Istituzioni di diritto romano* ha avuto quattro edizioni e una ristampa⁵³. L'opera è stata dap-

⁴⁹ Vd. V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1927², p. VII.

⁵⁰ Nel primo Volume, dedicato ai diritti reali e d'obbligazione, si trova una menzione del P.Giss. 40 e una del P.Cair.Masp. III 67299, rispettivamente in V. ARANGIO-RUIZ, *Corso di istituzioni di diritto romano*, I, Napoli, 1921, p. 7, nt. 1 e p. 132, nt. 1. Nel secondo Volume, dedicato alla parte generale, ai diritti di famiglia e di successione, sono citati P.Lond. V 1729; P.Lond. V 1730; P.Lond. V 1736 e P.Cair.Masp. III 67158, in V. ARANGIO-RUIZ, *Corso di istituzioni di diritto romano*, II, Napoli, 1923, p. 217, nt. 1, e il BGU I 136, a p. 283, nt. 1.

⁵¹ Ad esempio, nella sezione dedicata ad enfiteusi e superficie, Arangio-Ruiz fa generica menzione dei papiri greco-egizi, definendoli «la più ricca e sicura fonte d'informazione» in materia. Vd. ARANGIO-RUIZ, *Corso*, I, cit., p. 129.

⁵² I papiri richiamati sono gli stessi della prima edizione, fatta eccezione per l'eliminazione del richiamo a B.G.U. n. 136 e l'aggiunta dei rinvii a P.Oxy. XVI 1876-81; P.Lips. II 136 (che si menziona in modo implicito richiamando «il papiro pubblicato dal Mitteis pel giubileo del prof Luhn, Lipsia 1912»); P. Strasb. I 22; P.Oxy. IX 1205.

⁵³ Nel corso della sua attività di ricerca, Biondo Biondi (1888-1966) ha sempre manifestato una particolare attenzione per la ricostruzione storica degli istituti mantenendo l'equilibrio tra l'utilità pratica del diritto romano e la loro dimensione storica, mirando a una costante storicizzazione delle categorie. Biondi fu particolarmente attento ai proble-

prima consultata nella sua quarta edizione del 1965, la quale ha poi costituito il riferimento per la raccolta dei dati sui papiri impiegati, anche attraverso il confronto con le altre versioni del manuale.

I papiri citati da Biondi nel 1965 sono trentacinque⁵⁴ e sono per lo più richiamati per offrire degli esempi specifici degli istituti trattati. Generalmente, però, dei papiri non si descrive precisamente il contenu-

mi relativi alla stratificazione degli ordinamenti (*ius civile, ius honorarium, ius gentium*) e ai rapporti del diritto giustiniano con la prassi provinciale. In merito a quest'ultimo aspetto, lo studioso si è sempre mostrato poco incline ad accettare l'influsso orientale e provinciale sullo sviluppo del diritto romano, considerando piuttosto il diritto giustiniano come il frutto di un'evoluzione di epoca classica. Per questo tipo di studi, Biondi fu noto per l'impiego vastissimo delle fonti e per l'ampiezza della trattazione, e si comprende quindi l'approccio aperto di Biondi alla papirologia giuridica, ritenuta una disciplina fondamentale per la cognizione di aspetti altrimenti non noti di taluni istituti, nonché del loro ruolo nella dimensione provinciale. Biondi, tuttavia, non fu un papirologo e di conseguenza non si dedicò mai al commento di fonti papiracee o, più in generale, di opere sulla papirologia giuridica. Per approfondimenti sul lavoro di Biondo Biondi e le sue posizioni antidogmatiche, si vedano C.A. MASCHI, *s.v. Biondi, Biondo*, in *DBI* 10, 1968, pp. 523-524; *Id.*, *Presentazione*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, Milano, 1965, pp. IX-XIV; A. GUARINO, *Ricordo di Biondo Biondi*, in *Labeo* 12, 1966, pp. 415-416; M. NARDOZZA, *s.v. Biondi, Biondo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna, 2013, pp. 260-261.

⁵⁴ I papiri menzionati da Biondi, riportati alla maniera dello studioso e con delle precisazioni laddove necessarie, sono: P.Col. VI 123 (= *Apokrimata* n. 12); P.Ryl. III 474 (del quale si ha menzione indiretta tramite riferimento al contributo di F. SCHULZ, *Die Ulpianfragmente des Pap. Ryl. 474 und die Interpolationenforschung*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 68, 1951, pp. 1 ss.); P.Oxy. XXII 2348; P.Oxy. II 237; P.Marini n. 89 e n. 86; BGU II 267; P. Strasb. I 22; P.Col. VII 181; BRUNS, *Fontes*, 1909⁷, 160-164; *FIRA*, III, 132 (= *Archaeologia* 54, 433); *FIRA*, III, 133 (= BGU III 887); *FIRA*, III, 135 (= BGU. I 316); *FIRA*, III, 136 (= PSI VI 729); *FIRA*, III, 138 (= Archives d'hist. du dr. Orient. 1, 261); *FIRA*, III, 140 (= P.Marini 122); *FIRA*, III, 142 (= SB III 7181); ChLA XII 521 (= P.Lips. II 136); P.Mich. inv. 508; P.Oxy. I 129 (del quale si ha menzione indiretta tramite riferimento al contributo di E. VOLTERRA, *Il Pap. Oxyrhinicus 129 e la L. 5 C. de spons. 5,1*, in *SDHI*, 1937, 135 ss.); P.Mich. inv. 4703 (menzionato indirettamente con riferimento allo studio di A. BERGER, *P. Mich. Inv. 4703 and dotis dictio in roman Law*, in *JJP*. 1, 1945, pp. 15 ss.); P.Oxy. IV 720; *FIRA*, III, 61 (= SB I 1010); BRUNS, *Fontes*, 1909⁷, 124; PSI IX 1027; P.Hamb. I 72-73; PSI XIII 1325 (richiamato come ««test. di Sabina Apollonaria del tempo di M. Aurelio e Commodus»»; *FIRA*, III, 50 (= BGU I 326); *FIRA*, III, 51 (= P.Oxy. VI 907); *FIRA*, III, 52 (P.Antinoë 1); *FIRA*, III, 58 (= P.Marini 74).

to, dando maggiore rilievo ai dettagli della disciplina di cui essi danno prova concreta. Il testo delle fonti, inoltre, non è mai riportato, fatta eccezione per P.Marini 89 e 86, richiamati in tema di *mancipatio* nel periodo tardoantico e, in particolare, per offrire un esempio dell'ambiguità terminologica sorta in relazione all'istituto nell'età più tarda⁵⁵.

Nel corso della trattazione, Biondi fa ampiamente rinvio a edizioni critiche di papiri a cura di altri studiosi, come per esempio i *FIRA*, dei quali molto spesso richiama il volume III curato da Vincenzo Arangio-Ruiz e dedicato ai *Negotia*, o anche i *Fontes iuris romani antiqui* di Carl Georg Bruns. Numerose, poi, sono le menzioni di studi dedicati all'analisi e al commento di papiri specifici o a trattazioni più generali che si fondano però sullo studio approfondito delle fonti papiracee, come molti lavori di Ludwig Mitteis, Rafał Taubenschlag e Vincenzo Arangio-Ruiz.

La consultazione della terza edizione del manuale, pubblicata nel 1956, presenta un'impaginazione non coincidente a quella dell'edizione successiva e un apparato critico strutturato con lievi diversità; nonostante questo, però, le menzioni di papiri e i rinvii a contributi di papirologia si sono rivelati perfettamente corrispondenti nella sostanza e nella quantità a quelli contenuti nella quarta edizione.

Delle *Istituzioni di diritto romano* di Biondi è stata consultata anche la prima edizione del 1946, dove i papiri citati sono in numero drasticamente inferiore: appena cinque, dei quali due sono richiamati in via mediata⁵⁶.

⁵⁵ Nel *Corpus Iuris Civilis*, infatti, la *mancipatio* scompare insieme alla relativa terminologia, sostituita da espressioni quali “*traditio*”, “*per traditionem accipere*”, “*actio evictionis*”. Vd. B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1965⁴, p. 257 e *ivi* nt. 56.

⁵⁶ Si tratta di P.Oxy. II 237; BGU I 267; P.Stras. I 22; P.Lips. II 136 (del quale si ha menzione indiretta tramite riferimento al contributo di P. DE FRANCISCI, *Il P. Lips. Inv. No 136 e un'opinione del Mitteis*, in *FI*. 38 (1913)); BGU IV 1113 (richiamato indirettamente tramite rinvio allo studio di S. SOLAZZI, *L'abdicatione tutelae e BGU 1113*, in *RIL* 48, 1915, 985 ss.). Questi papiri trovano poi tutti nuova menzione nelle edizioni successive, tranne BGU IV 1113 e il relativo studio di Solazzi. Il P.Lips. II 136, invece, nella terza e nella quarta edizione viene citato come ChLA XII 521 e manca il rinvio al relativo studio di De Francisci.

La generale impressione è che Biondi, pur non essendo un esperto papirologo, riconosca ampiamente l'importanza dei papiri come fonti per la conoscenza del diritto privato romano e acceda a essi in modo tendenzialmente mediato, attraverso gli studi e le edizioni critiche ad opera di altri. Tutto ciò parrebbe trovare conferma anche in un diverso manuale di Biondi, più risalente negli anni e intitolato *Corso di istituzioni di diritto romano*, la cui prima edizione, in due volumi, risale agli anni 1929-1930. L'opera ebbe anche una seconda edizione, in tre volumi, pubblicata tra il 1933 e il 1936, seguita da tre successive ristampe negli anni 1939, 1941 e 1944.

Del *Corso* si è potuto consultare solo la prima edizione, nella quale non sono presenti citazioni di singoli papiri; i papiri greco-egizi sono menzionati soltanto in via generale come fonti di nuove notizie e di conferme in merito a taluni istituti. Più di altri elementi, in questo manuale rileva la sezione dell'*Introduzione* dedicata a *Documenti e papiri*, dove l'autore esalta l'importanza della papirologia come scienza sussidiaria del Diritto romano, offrendo anche una panoramica sullo stato dei ritrovamenti, sul contenuto dei documenti e sulla loro datazione, oltre che sulle principali opere di introduzione alla papirologia giuridica⁵⁷.

Del manuale di *Istituzioni di diritto romano* di Pasquale Voci, invece, è stato possibile consultare tutte le sei edizioni pubblicate tra il 1948 e il 2004, e si è così potuto notare un progressivo aumento dei papiri citati.

Nella prima edizione del 1948, i papiri richiamati sono in tutto quattro, distribuiti in due distinti punti della trattazione: il P.Giss. 40 viene menzionato, tra parentesi, come fonte per il testo della *Constitutio Antoniniana*; manca un commento da parte dell'autore del manuale, ma alla relativa nota a piè di pagina si fa rinvio a degli studi dedicati *ex professo* alla *Constitutio*, tra i quali sono di interesse papirologico quelli di Paul M. Meyer, Ludwig Mitteis, Rafał Taubenschlag, Ernst Schönbauer, Wilhelm Schubart⁵⁸. Come fonte relativa alla *longi temporis praescriptio* si richiamano, poi, il BGU I 267 e il P.Stras. 22, senza commento. Inoltre, con riferimento ai requisiti di buona fede e

⁵⁷ Vd. B. BIONDI, *Corso di istituzioni di diritto romano*, I, Catania, 1929, pp. 43-45.

⁵⁸ Vd. P. VOCI, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1948, p. 89 e *ivi* nt. 6.

iusta causa della *praescriptio*, in nota si rimanda anche al testo del papiro pubblicato nella *Chrestomathie* di Ludwig Mitteis e nel primo volume dei *FIRA* a cura di Salvatore Riccobono.

Nella seconda e nella terza edizione i papiri citati sono gli stessi del 1948 e non si ravvisa un ampliamento nel loro utilizzo in termini qualitativi. A essi, comunque, si aggiunge un quinto papiro, il P.Ryl. III 474, corrispondente a D. 12.1.1.1 (Ulp., 26 *ad ed.*), impiegato come fonte documentale per riconoscere un valore essenziale all'elemento della *fides* per attribuire efficacia a certi negozi anche senza ricorrere alle forme della *stipulatio*.

È poi nella quarta edizione delle *Istituzioni* di Voci che si assiste non solo a un significativo aumento nel numero di papiri citati, ma anche all'inserimento, in taluni casi, di un più ampio commento da parte dell'autore del manuale, o comunque di una descrizione più precisa del contenuto, così da meglio giustificare il rinvio. Il contenuto dei riferimenti della quarta edizione risulta poi lo stesso anche nelle due successive edizioni dell'opera.

I papiri citati sono tredici⁵⁹. Al P.Giss. 40, presente sin dalla prima edizione, Voci dedica il commento più ampio, sottolineando l'importanza del suo ritrovamento e spiegando quale sia stata l'utilità specifica del testo rispetto allo stato precedente dei dati a disposizione della romanistica⁶⁰. Ci sono poi due papiri che trovano doppia menzione all'in-

⁵⁹ I papiri citati da Voci, riportati di seguito come all'interno del manuale e con delle specificazioni ove necessarie, sono: P.Giss. 40; *FIRA*, III, 318 (= Trans. Americ. Philol. Assoc., 68, 357); *FIRA*, III, 426 (= *Archaeologia* 54, 433); *FIRA*, III, 436 (= PSI VI 729); *FIRA*, III, 441 (= Archives d'hist. du dr. orient. 1, 261); "la donazione di Odoacre": *FIRA*, III, 313 (= P.Marini 82-83); PSI 6, 730; *FIRA*, III, 16 (= P.Oxy. IX 1206); *FIRA*, III, 136 (= PSI VI 729); *FIRA*, III, 184 (= P.Mon. I 1); *FIRA*, III, 186 (= P.Oxy. VIII 1121); *FIRA*, III, 151 (= BGU I 326); *FIRA*, III, 171 (= BGU I 361); *FIRA*, III, 175 (= P.Marini. 74.).

⁶⁰ Nel punto della trattazione dedicato alla *Constitutio Antoniniana*, Voci afferma che «non è nota l'estensione della norma» e, in nota, si specifica che in passato, nonostante le poche fonti a disposizione, si supposeva che l'estensione non fosse generale. Anche se il testo della legge non può essere letto per intero, l'ipotesi di una sua portata non generale venne comunque confermata «da un papiro egiziano scoperto nel 1902 e pubblicato nel 1910, Pap. Giessen 40: papiro che contiene quella che si suppone sia la traduzione greca della cost. originale di Caracalla». Vd. P. VOCI, *Istituzioni di diritto*

terno del manuale, ossia il *Trans. Americ. Philol. Assoc.* 68, 357, citato con rinvio all'edizione nel terzo volume dei *FIRA*⁶¹, e il PSI VI 730⁶².

L'utilizzo dei papiri da parte di Voci consiste, tendenzialmente, nel menzionarli come fonti per la disciplina generale, senza però mai riportarne il testo o descriverne il contenuto. Inoltre, a partire dalla quarta edizione in poi, quando il numero di papiri aumenta in modo significativo, le citazioni vengono per lo più fatte con rimando all'edizione del testo del papiro che se ne ha nei *FIRA*. Da ciò si può presupporre il fatto che Voci consultasse le fonti attraverso la loro edizione critica, avendone perciò una conoscenza mediata. Quasi del tutto assente, invece, è il rinvio a contributi di interesse papirologico di altri studiosi⁶³.

Una significativa presenza di papiri è stata riscontrata anche all'interno del manuale intitolato *Diritto privato romano: lezioni istituzionali*

romano, Milano, 1994⁴, p. 79, nt. 17 (o 1996⁵, p. 81, nt. 17, o anche 2006⁶, p. 81, nt. 17).

⁶¹ Citato entrambe le volte con riguardo all'introduzione da parte dell'imperatore Costantino della prescrizione quarantennale anche senza buona fede per usucapire, rispettivamente in VOCI, *Istituzioni*, cit., 1994⁴, p. 227, nt. 1 e p. 271, nt. 52 (o 1996⁵, p. 226, nt. 8 e p. 270, nt. 52, o anche 2006⁶, p. 226, nt. 8).

⁶² Al quale si fa rinvio in due note consecutive come fonte attestante il modo di costituzione della dote, anche solo simbolica. Vd. VOCI, *Istituzioni*, cit., 1994⁴, p. 521, ntt. 31-32 (o 1996⁵, p. 521, ntt. 31-32, o anche 2006⁶, p. 519, ntt. 31-32).

⁶³ Queste osservazioni trovano ulteriore conferma se si guarda all'opera generale di Pasquale Voci. Egli fu uno studioso preciso, metodico e profondo del diritto privato romano, attentissimo all'analisi puntuale di tutte le fonti a disposizione, così come ad una rigida selezione della dottrina consultata. Nonostante l'approccio per lo più dogmatico alla scienza del diritto romano, Voci era ben consapevole dell'importanza della dimensione storica nello studio della materia, tanto che nella *Prefazione* alla terza edizione del suo manuale di *Istituzioni di diritto romano* non manca di ricordare che gli istituti devono sempre essere colti tanto nella stasi quanto nel dinamismo della storia, e che per lo studio del diritto romano non si può prescindere dalla storia così come non si può procedere senza una solida struttura concettuale. Voci non fu papirologo egli stesso, ma risulta facile comprendere come, in virtù della sua particolare sensibilità per lo studio delle fonti e per il metodo di lavoro col quale esse erano apprezzate, i papiri siano stati oggetto di studio e di riflessione da parte di Voci, pur accedendo ad essi in via mediata. Cfr. R. BONINI, s.v. *Voci, Pasquale*, in *NNDI* 20, 1975, p. 1043; G. FINAZZI, s.v. *Voci, Pasquale*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna, 2013, pp. 2063-2064.

di diritto romano di Antonio Guarino, il quale presenta ben dodici edizioni, pubblicate tra il 1957 e il 2001.

Dell'opera sono state consultate la prima edizione del 1957 e la terza edizione riveduta del 1966; i dati così raccolti sono stati poi confrontati con la settima edizione del 1984 e con la dodicesima e ultima edizione del 2001.

I papiri impiegati nella prima edizione coincidono con quelli della terza edizione: sono in tutto sette⁶⁴, ai quali si aggiungono numerosi rimandi in nota a opere di studiosi quali, soprattutto, Taubenschlag e Arangio-Ruiz, nonché ad altra letteratura di commento dei papiri citati. L'utilizzo delle fonti papiracee da parte di Guarino è essenzialmente mediato e si valorizza soprattutto il modo in cui esse offrano un riscontro concreto dell'applicazione degli istituti giuridici esposti nella trattazione. In tutti i casi Guarino procede alla semplice menzione in nota del papiro; soltanto in pochi casi, infatti, commenta espressamente se nella fonte menzionata è possibile trovare un esempio concreto dell'istituto al quale si riferisce.

Sin dalle prime edizioni del suo manuale, Guarino, pur non essendo un papirologo, mostra comunque una certa sensibilità per la papirologia giuridica. Si tratta di un'attenzione che deriva da una completa conoscenza delle fonti romanistiche e dalla consapevolezza che i papiri costituiscono fonti preziose per lo studio degli istituti, da valorizzare anche attraverso un loro impiego indiretto. Questo tipo di approccio ai papiri come fonti resta costante nelle diverse edizioni del suo manuale di *Diritto privato romano*, le quali, se da un lato mostrano un aumento del numero di papiri menzionati, dall'altro mantengono inalterato il modo di impiegarli.

⁶⁴ P.Mich. inv. 508; BRUNS, *Fontes*, 1909⁷, 119 (= BGU I 326); PSI XIII 1325 (contenente il c.d. "testamento di Sabina Apollonara", citato con rinvio a G. SEGRÉ, *Tre papiri giuridici inediti*, in *St. Bonfante* 3 (1930), pp. 430-436); *FIRA*, III, 47-55 (dei quali sono papiri: n. 47 = *Études de papyrol.* 6,1; n. 50 = BGU I 326; n. 51 = P.Oxy. VI 907; n. 52 = *Stud. Z. Pal. U. PapK* 1,6); PSI XI 1182 (citazione indiretta attraverso il rimando a tutta la letteratura più rilevante in tema di condominio romano).

I papiri citati nel volume del 1984 sono in tutto dodici⁶⁵, dei quali pure si mette in evidenza il contenuto che confermerebbe la disciplina degli istituti trattati. In questa settima edizione del manuale, però, ci sono due casi nei quali si riporta anche il testo (o parte del testo) in latino del papiro menzionato: nel primo caso si tratta di PSI XI 1182, del quale si indica, in particolare, la corrispondenza con Gai 4.17a e Gai 4.17b-18; il secondo caso, invece, riguarda il P.Thead. 8 del 306 d.C., richiamato tramite riferimento a *FIRA*. 3, n. 149, relativo alla *locatio-conductio* di un gregge e di un armento. In entrambi i casi, Guarino impiega la citazione diretta del documento per metterne in evidenza una particolare clausola, nel primo caso relativa alla *legis actio per iudicis arbitrive postulationem* e alla *legis actio per conductionem*⁶⁶, a una particolare *clausula stipulationis* nel secondo⁶⁷. A differenza delle precedenti edizioni, inoltre, la maggior parte delle citazioni dei papiri è fatta attraverso il rinvio ai *FIRA*.

Oltre che nei manuali dei quattro studiosi di cui si è fin qui trattato, l'impiego di papiri, sebbene meno esteso, è stato riscontrato anche nei manuali di Emilio Betti e di Salvatore Di Marzo.

Il manuale di Emilio Betti, intitolato *Corso di Istituzioni di diritto romano* e diviso in due volumi, ha avuto una duplice edizione: nella prima, pubblicata tra il 1928 e il 1931, non sono presenti menzioni di

⁶⁵ PSI XI 1182; *FIRA*, III n. 149 (= P.Thead. 8); *FIRA*, III n. 47 (= Études de papyrol. 6, 1); *FIRA*, III n. 50 (= BGU I 326); *FIRA*, III n. 51 (= P.Oxy. VI 907); *FIRA*, III n. 52 (= Stud. z. Pal. U. PapK. 1, 6); P.Mich. inv. 508 (citazione indiretta attraverso il titolo di uno studio di S. SOLAZZI, *P. Mich. Inv. 508 e il matrimonio della «filia familias»* (1939)); P.Mich. inv. 4703 (citazione indiretta attraverso il titolo dello studio di A. BERGER, *Pap. Mich. Inv. 4703 and «dotis 33pecifi» in roman law*, in *JJP*. 1 (1945), pp. 1 ss.); *FIRA*, I 464 (= *rescr. Constantini de quadrag. Ann. praescr.*); P.Col. VII 181; P.Berol. 16976/16977 (citazione indiretta attraverso il titolo di due studi, uno di R. REGLER, *Ein Berliner Papyrus (inv. n. 1697/977). Über die «longi temporis praescriptio» und «exception non numeratae pecuniae»*, in *TR*. 20 (1952), pp. 330 ss., l'altro di E. SCHÖNBAUER, *Der juristischliterarische Papyrus der Wenger-Festschrift (P. Berl. Inv. 16976/16977)*, in *Anz. Wien. Akad. Wiss.* 1951); *FIRA*, III, 31 s. (= MITTEIS, *Dekansprogramm*, Lips. 1912, 2).

⁶⁶ Vd. A. GUARINO, *Diritto privato romano: lezioni istituzionali di diritto romano*, Napoli, 1984⁷, p. 187, ntt. 16.4-16.5.

⁶⁷ *Id.*, 337 nt. 30.4.2.

papiri, né dirette né indirette, presentandosi l'opera in uno stato ancora embrionale e chiaramente redatta a partire dagli appunti delle lezioni del corso universitario. I rinvii alle fonti sono pochi e quelli alla dottrina molto essenziali. Nella seconda edizione del manuale, invece, è possibile contare complessivamente cinque papiri⁶⁸, tutti nel primo volume, edito nel 1942, mentre nel secondo volume, pubblicato nel 1960, si trova la seconda menzione di un papiro già impiegato nel primo volume⁶⁹.

Nell'opera di Betti, il primo papiro menzionato è il P.Oxy. XVI 1876, che viene citato come fonte relativa al contenuto del *libellus conventionis* della *cognitio extra ordinem* e che mostra come la ragione da far valere in giudizio fosse presentata attraverso una narrativa piuttosto estesa. Gli altri papiri impiegati sono P.Oxy. XVI 1877; P.Oxy. XVI 1881 e BGU XVII 2745, richiamati in nota senza alcun commento, a supporto della seguente statuizione del testo principale:

la chiamata in giudizio, che ha il tenore di una dichiarazione comminatoria, mette il convenuto di fronte all'alternativa di riconoscer fondata la ragione fatta valere, soddisfacendo il diritto affermato, ovvero di difendersi assumendo su di sé il rischio del processo⁷⁰.

Nello stesso punto della trattazione, il P.Oxy. XVI 1881 è nuovamente citato in nota insieme ad altre fonti del *Corpus* giustiniano, in relazione all'obbligo del convenuto di assumersi l'obbligo di costituirsi in giudizio e di proseguire il contraddittorio fino all'esaurimento del processo⁷¹.

Oltre a tali documenti, all'interno del primo volume il P.Oxy. IX 1182 viene poi impiegato in modo mediato. Nel Capitolo dedicato allo *status familiae*, infatti, con specifico riferimento alla possibilità, sin dai tempi più antichi, di mantenere indiviso il patrimonio familiare tra i *fili familias* al momento della morte del *pater*, si trova un'ampia nota dedicata alla spiegazione del c.d. *consortium domesticum*. Betti informa che

⁶⁸ BGU XVIII 2745, 350; P.Oxy. XVI 1876, 349; P.Oxy., XVI 1877, 350; P.Oxy., XVI 1881, 350; PSI IX 1182 (menzione indiretta attraverso i titoli di vari studi dedicati *ex professo* alla fonte).

⁶⁹ Ossia PSI IX 1182.

⁷⁰ Vd. E. BETTI, *Corso di istituzioni di diritto romano*, I, 1942², p. 350, nt. 38.

⁷¹ *Ibid.*, nt. 39.

si ha notizia di questo tipo di comunione grazie a un «frammento di Gaio (non contenuto nella edizione veronese a noi nota), di recente scoperto in Egitto (Gai 3.154 a)»⁷² e se ne riporta il testo in latino. Lo studioso fa poi rinvio a tutta una serie di studi papirologici dedicati all'edizione critica e al commento del documento in questione, dai cui titoli si riesce a ricavare l'indicazione del papiro specifico⁷³.

Con riferimento, infine, al manuale di *Istituzioni di diritto romano* di Salvatore Di Marzo, si sono avute cinque edizioni tra il 1936 e il 1946, delle quali è stato possibile reperire soltanto l'ultima edizione, dove si fa menzione di tre papiri.

Come fonte di riferimento sulla prassi della c.d. *oratio principis in senatu habita* consolidatasi nel tardo principato e, in particolare, per avere dimostrazione dell'ormai «passività abituale dei senatori» (*sic*), si rinvia alla «chiusa della *Oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coërcendis*», così come edita nei *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, corrispondente a BGU II 611⁷⁴. Con riguardo, poi, alla *Constitutio Antoniniana*, si dà notizia dell'esistenza di «un testo greco, lacunoso e mutilo di questa costituzione [...] conservato nel papiro 40 della collezione di Giessen, che fu edito ed illustrato per la prima volta nel 1910 da P.M. Meyer»⁷⁵, e anche per questo papiro, in nota, si dà la corrispondenza con l'edizione nei *Fontes*. Infine, trattando della *bonorum possessio unde cognati*, si ricorda la relativa concessione fatta nel 119 d.C. dall'imperatore Adriano ai figli di militari nati durante il servizio del padre e si richiama la fonte diretta di cognizione del provvedimento, ossia la c.d. *Epistula Adriani de bonorum possessione*

⁷² Vd. BETTI, *Corso*, I, cit., p. 49.

⁷³ Gli studi richiamati sono: V. ARANGIO-RUIZ, *Frammenti di Gaio*, in *Pubblicazioni della Società italiana papiri greci e latini*, n. 1182, II, 1934, pp. 1 ss.; R. MONIER, *Les nouveaux fragments des institutes de Gaius et leur importance pour la connaissance du droit romain*, Paris, 1933; E. ALBERTARIO, *I nuovi frammenti di Gaio (PSI, XI, n. 1182)*, in *Studi della Univ. di Pavia per il XIV centenario delle Pandette*, Pavia, 1934; E. LEVY, *Neue Bruchstücke aus den Institutionen des Gaius*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 54, 1934, pp. 258 ss.; F. DE ZULUETA, *The new fragments of Gaius (PSI. 1182)*, in *JRS* 24, 1934, pp. 168 ss. Vd. BETTI, *Corso*, I, cit., p. 49, nt. 4.

⁷⁴ S. DI MARZO, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1946⁵, p. 8, nt. 2.

⁷⁵ *Id.*, p. 47, nt. 1.

liberis militum danda, contenuta in BGU I 140, per il quale anche si fa rinvio ai *FIRA*⁷⁶.

Guardando al quadro d'insieme dei papiri nei manuali di Istituzioni di diritto romano di cui si è data notizia in questa sezione, si possono considerare, in particolare, due aspetti. In primo luogo, se uno studioso fa impiego di papiri come fonti per la propria trattazione, lo fa sin dalla prima edizione, o quantomeno mostrando sin dall'inizio una sensibilità per la papirologia giuridica, manifestata anche solo attraverso il rinvio a contributi di altri studiosi. Inoltre, di edizione in edizione, l'utilizzo dei papiri presenta generalmente una tendenza positiva all'aumento del numero di fonti richiamate. In secondo luogo, osservando con più attenzione gli anni delle edizioni in cui il numero di papiri raggiunge il proprio valore assoluto, si deve notare che ciò avviene sempre a partire dalla metà degli anni Quaranta in poi.

Quest'ultimo è un dato molto significativo perché proprio tra il 1941 e il 1943 furono pubblicati in Italia i *Fontes Iuris Romani Antejustiniani in usum scholarum*, a cura di Vincenzo Arangio-Ruiz, Giovanni Baviera, Contardo Ferrini e Salvatore Riccobono⁷⁷. I *FIRA* costituiscono una preziosa raccolta di fonti pregiustiniane, redatta con il dichiarato intento di inserirvi le nuove fonti scoperte all'inizio del XX secolo, nel corso delle numerose campagne di scavo intraprese e grazie all'intensificarsi delle ricerche in materia⁷⁸.

In particolare, per quanto riguarda l'edizione di nuovi documenti papiracei e la riedizione di altri già noti, si deve guardare al terzo volume dei *FIRA*, dedicato ai *Negotia*, dove si trovano fonti contenenti disciplina ed esempi concreti di atti negoziali. Vincenzo Arangio-Ruiz, autore del terzo volume, nella *Praefatio*⁷⁹ dichiara apertamente di volersi porre in continuità con le pubblicazioni delle collezioni d'iscrizioni e papiri che ebbero luogo tra la fine del XIX e l'inizio del XX seco-

⁷⁶ *Id.*, p. 468, nt. 1.

⁷⁷ V. ARANGIO-RUIZ, G. BAVIERA, C. FERRINI, S. RICCOBONO, *Fontes Iuris Romani Antejustiniani in usum scholarum*, I-III, Firenze, 1941-1943.

⁷⁸ Vd. V. ARANGIO-RUIZ, G. BAVIERA, C. FERRINI, S. RICCOBONO, *Praefatio*, in *Fontes Iuris Romani Antejustiniani in usum scholarum*, I, Firenze, 1941, pp. V s.

⁷⁹ V. ARANGIO-RUIZ, *Praefatio*, in *Negotia, Fontes Iuris Romani Antejustiniani in usum scholarum*, III, Firenze, 1943, pp. IV ss.

lo⁸⁰, per contribuire così a sua volta allo studio degli atti negoziali, integrando i nuovi documenti provenienti soprattutto dalla Ravenna bizantina e dall'Oriente greco-romano.

Alla luce dei dati raccolti, quindi, si può supporre che l'utilizzo delle fonti papiracee nella manualistica italiana sia stato favorito proprio dai *FIRA*, i quali permisero l'accesso diretto ai documenti e l'agile consultazione del testo dei papiri, facilitando così la fruizione delle fonti anche a chi non era papirologo per formazione.

4. I manuali in lingua tedesca⁸¹

Si sono consultati trentacinque manuali di diritto privato romano pubblicati in lingua tedesca nel periodo compreso tra il 1860 e il 1960, tra i quali solo sedici contengono menzioni di papiri⁸².

⁸⁰ Nella Prefazione, Arangio-Ruiz fa esplicito richiamo alle opere di P.M. MEYER, *Juristischer Papyrusbericht*, VII, *ZSS (Röm. Ab.)* 52, 1932, pp. 356 ss., e di L. MITTEIS-U. WILCKEN, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, 2 voll., Leipzig-Berlin, 1912. Vd. V. ARANGIO-RUIZ, *Praefatio*, cit., p. V.

⁸¹ Si noti che i rimandi a letteratura papirologica rinvenuti nei singoli manuali oggetto di questa sezione sono stati mantenuti nel formato originale, non adattando la loro citazione ai criteri editoriali del contributo; allo stesso modo gli eventuali errori nelle titolature o nelle datazioni, se non altrimenti segnalati, sono da considerarsi riproduzioni dei riferimenti originali.

⁸² F.X. AFFOLTER, *Das Römische Institutionen-System, Sein Wesen Und Seine Geschichte*, Heidelberg, 1897; E. BÖCKING, *Römisches Privatrecht. Institutionen des römischen Civilrechts*, Bonn, 1862; C. CROME, *Grundzüge des römischen Privatrechts*, Bonn, 1914, 1822; H. DERNBURG, *System des römischen Rechts*, Berlin, 1902, 1911; F. ENDEMANN, *Römisches Privatrecht*, Berlin-Leipzig, 1925; M. GEBHARDT, *Römisches Recht*, Hannover, 1912; E. HEILFRON, *Römische Rechtsgeschichte und System des römischen Privatrechts*, Berlin, 1903, 1908; ID., *Römisches Recht*, Mannheim-Berlin-Leipzig, 1920; E. HÖLDER, *Institutionen des römischen Rechtes*, Tübingen, 1877, Freiburg, 1883, 1893; P. JÖRS, (W. Kunkel), *Römisches Privatrecht*, Berlin, 1927, 1935, 1949, 1987; M. KASER, *Das römische Privatrecht*, München, 1955-59, 1971-75; ID., *Römisches Privatrecht. Ein Studienbuch*, München, 1960, 1962, 1965, 1968, 1972, 1974, 1976, 1977, 1979, 1981, 1983, 1986, 1989, 1992, 2003, 2005, 2008, 2014, 2017, 2021; TH. KIPP, *Das römische Recht*, Berlin, 1930; H. KRELLER, *Römisches Recht II. Grundlehren des Gemeinen Rechts. Romanistische Einführung in das geltende Privatrecht (Rechts- und Staatswissenschaften)*, F. Bydlinki, H.R. Klecatsky, Alfred Ver-

Il *Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes* di Karl von Czyhlarz⁸³ contiene, nella sua terza edizione pubblicata nel 1895, la pri-

dross, 9), Wien, 1950; B. Kübler, *Lesebuch des römischen Rechts*, Leipzig, 1925; L. KUHLENBECK, *Die Entwicklungsgeschichte des römischen Rechts*, München, 1910-13; J.E. KUNTZE, *Institutionen und Geschichte des römischen Rechts*, Leipzig, 1869, 1979; R. LEONHARD, *Institutionen des römischen Rechts. Ein Lehrbuch*, Leipzig, 1894; TH. MAREZOLL, *Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes*, Leipzig, 1862- 1866; L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, Leipzig, 1908; G.F. PUCHTA, *System und Geschichte des römischen Privatrechts*, Leipzig, 1872, 1875, 1881, 1893; A. QUARITSCH, *Institutionen und Rechtsgeschichte: Compendium des römischen Privatrechts und Zivilprocesses*, Berlin, 1878, 1888, 1896, 1904; E. RABEL, *Grundzüge des römischen Privatrechts*, 1915; C. SALKOWSKI, *Grundzüge des Systems und der Geschichte des römischen Privatrechts*, Leipzig, 1883, 1892, 1902, 1907; K. SCHÄFFER, (J. Wiefels), *Römisches Recht. Rechtsgeschichte und Privatrecht*, Leipzig, 1929, 1933, Düsseldorf, 1950, 1956, 1957, 1964, 1968, 1979, 1983, 1986; E. SCHARR, *Römisches Privatrecht*, Zürich-Stuttgart, 1960; E. SEIDL, *Römisches Privatrecht*, Erlangen, 1949, Köln, 1963; H. SIBER, *Römisches Privatrecht*, Berlin, 1925-28; R. SOHM, *Institutionen des römischen Rechts*, Leipzig, 1884, 1886, 1888, 1889, 1894, 1896, 1899, 1901, 1903, 1905, 1908, 1911, 1917, 1919, 1923, 1928, 1930, 1949; H.F. VERING, *Geschichte und Institutionen des römischen Privatrechts*, Mainz, 1965, 1967, 1970; K. VON CZYHLARZ, *Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes*, Wien, 1889, 1893, 1895, 1899, 1902, 1905, 1908, 1911, 1914, 1918, 1919, 1920, 1924, 1933; F. VON SCHWIND, *Römisches Recht I. Geschichte, Rechtsgang, System des Privatrechts (Rechts- und Staatswissenschaften)*, F. Bydliński, H.R. Klecatsky, Alfred Verdross, 8), Wien, 1950; E. WEIB, *Institutionen des römischen Privatrechts: als Einführung in die Privatrechtsordnung der Gegenwart*, Prague, 1937; L. WENGER, *Institutionen des römischen Zivilprozessrechts*, München, 1925; R. WREDE, *Leitfaden der Institutionen des römischen Rechts*, Berlin, 1893, 1897. Sono state consultate anche due edizioni successive al 1860, rispettivamente la settima edizione del 1862 e l'ottava del 1866 del *Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes* di Theodor Marezoll, nonostante la prima edizione risalga al 1839, così come del manuale *System und Geschichte des römischen Privatrechts* di Georg Friedrich Puchta, di cui sono state consultate direttamente l'ottava, la nona e la decima (rispettivamente del 1875, 1881, 1893) nonostante la prima edizione risalga al 1841. Allo stesso modo, per quei manuali la cui prima edizione sia stata pubblicata nel periodo indicato ma le cui edizioni e ristampe successive abbiano ecceduto il limite temporale del 1960, queste ultime sono state prese comunque in considerazione.

⁸³ Karl von Czyhlarz (1833-1914) studiò Giurisprudenza a Praga, nella cui Università si laureò nel 1856 e dove conseguì l'abilitazione in diritto romano nel 1858, dopo un periodo di formazione a Berlino. Professore ordinario a Praga dal 1869, nel 1892 venne chiamato all'Università di Vienna dove rimase sino alla morte nel 1914. Con-

ma citazione papiracea tra quelle individuate. Si tratta di BGU I 267, citato nel testo come *Aegypt. Urk.: 267* (= *Aegyptische Urkunden aus den k. museen zu Berlin. Griechische Urkunden, Berlin 1892. fg.*). Il papiro viene menzionato con riferimento alla *longi temporis praescriptio* su *praedia provincialia* e *italica* e con riferimento alla distinzione dei termini temporali. Inoltre, esso viene citato quale testimonianza dell'originario utilizzo della residenza nella *civitas* come criterio, poi sostituito dalla residenza nella *provincia* da Giustiniano. La citazione di BGU I 267 rimane, invariata, sino alla diciassettesima edizione del manuale pubblicata nel 1920, mentre al momento della pubblicazione della diciottesima edizione del 1924 a essa si aggiungono le menzioni di altri nove papiri grazie all'approfondita curatela parte di Mariano San Nicolò (1887-1955), allievo di Leopold Wenger e fine esperto di papirologia. Questa edizione vede l'aggiunta dei riferimenti a: P.Giss. 40, contenente il testo della *constitutio Antoniniana*; P.Strass. 22, in riferimento al rescritto di Severo e Caracalla testimonianza più risalente della *longi temporis praescriptio*; P.Cair.Masp. 67299, sull'enfiteusi; P.Lond. 229, sull'*emptio-venditio*; P.Freib. II, sulla natura dell'*emptio-venditio* nel diritto greco-ellenistico; BGU I 326, sulle forme del testamento; P.Hauswaldt (citato indirettamente tramite "Parsch, *Vorbem. zu dem. P. Hauswaldt, S. 3* ff.*") ancora sulla natura dell'*emptio-venditio* nel diritto egizio; P.Amh. (citato come "Bruns, *Fontes*, n. 164"); Meyer, *Jur. Pap.* p. 222. A questa edizione ne è seguita un'ultima nel 1933, la diciannovesima, che non ha apportato alcuna modifica rilevante⁸⁴.

Un altro manuale che ha avuto una notevole diffusione è *Institutionen des römischen Rechts* di Rudolph Sohm, la cui prima edizione risa-

temporaneo di Friedrich Carl von Savigny, Theodor Mommsen e Vittorio Scialoja, lo stretto intreccio tra il diritto privato romano e il diritto pubblico portò von Czychlarz ad occuparsi anche di problemi di diritto costituzionale e di politica pratica sino alla nomina, nel 1895, a membro a vita della Herrenhaus austriaca. Per ulteriori notizie biografiche si veda Czychlarz, *Karl von* in *Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950*, I, Wien, 1957, p. 165; Czychlarz, *Karl Ritter v.* in *Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder*, I, 1, München-Wien 1974, pp. 229-230.

⁸⁴ «After the author's death Professor San Nicolò produced the eighteenth edition (1923), of which the nineteenth appears to be a reprint. It is thus necessarily itself out of date in some respects. For instance, the sixteenth edition of Sohm is cited throughout, not the seventeenth (Wenger's)», review by H.F. JOLOWICZ in *JRS*, 24, 1934, p. 109.

le al 1884⁸⁵. Sino alla tredicesima edizione del 1908 esso contiene esclusivamente riferimenti indiretti alle raccolte di papiri o, più sovente, a letteratura secondaria, che resteranno tali sino alla diciassettesima e ultima edizione pubblicata nel 1923, salvo integrazioni della letteratura a mano a mano pubblicata sui diversi temi⁸⁶. Menzioni dirette di alcuni papiri compaiono nella quattordicesima edizione, pubblicata nel 1911, dove si menziona P.Giss. 40, in seguito accompagnato da P.Strass. 2 nella diciassettesima e finale edizione nel 1923 curata da Ludwig Mitteis e Leopold Wenger (che ne hanno anche aggiornato la bibliografia di riferimento), e ristampata sino al 1949⁸⁷.

⁸⁵ Rudolph Sohm (1841-1917) studiò tra Rostock, Berlino e Heidelberg, laureandosi proprio a Rostock nel 1864, con una tesi in diritto romano sotto la guida di Georg Wilhelm Wetzell. Dopo essere passato per Monaco di Baviera, ottenne l'abilitazione in diritto tedesco e diritto commerciale presso l'Università di Gottinga dove insegnò fino a spostarsi a Friburgo, Strasburgo e infine a Lipsia nel 1887. Si occupò variamente di storia del diritto, diritto canonico, dogmatica giuridica e diritto romano. Per altre notizie biografiche si veda A. THIER, *Sohm, Gotthard Julius Rudolph* in *NDB*, 24, 2010, pp. 539-541; P. LANDAU, *Sohm, Rudolph* in *Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, München, 2001, pp. 587-590; K. KIENZLER, *Sohm, Rudolph* in *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon*, X, Herzberg 1995, pp. 743-745.

⁸⁶ Tali rimandi riguardano: in maniera generale, la *Berliner Sammlung* (BGU, citata come "*Aegyptische Urkunden aus den Kgl. Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*, 4 Bde., 1895 ff.") e, più in particolare, il funzionamento del catasto egiziano; il pegno, per il quale si cita anche letteratura avente ad oggetto papiri; il *veräußerungsprivileg*, sulla sua prima comparsa con i Tolomei e la sua probabile entrata tramite tale canale nel diritto fiscale romano; un rescritto dell'imperatore Gordiano del 239 d.C. (C. 8.26.1) che ha fatto rientrare il diritto di ritenzione in capo al creditore – nell'eventualità di altre pretese pendenti – tra gli effetti ordinari del pegno; l'esistenza, in Egitto, della rappresentanza diretta, tramite il caso del mercato schiavistico – principio valido per i Greci ma non per i Romani; il processo tardo-imperiale in ambito provinciale; la *longi temporis praescriptio*, con riferimento alla sua più antica testimonianza nel rescritto di Settimio Severo e Caracalla del 199 d.C.; la *donatio propter nuptias* e la sua essenzialità per la validità del matrimonio in Oriente; infine, la riforma semplificatrice sul regime dell'adozione messa in atto da parte da Giustiniano.

⁸⁷ È rilevante notare che l'esistenza di un rapporto personale con Ludwig Mitteis è già attestata nella quindicesima edizione del 1917, dove compare il riferimento al *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians* del giurista austriaco, lavoro che

Collegato al manuale di Sohm è quello di Ludwig Mitteis, intitolato *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, edito in un'unica edizione, più volte ristampata, nel 1908⁸⁸. Si tratta di un manuale che si discosta da quelli osservati sino ad ora per via della presenza della citazione diretta di ben centosettantotto papiri (dei quali solo cinquantadue indicati nell'indice delle fonti posto a fine volume)⁸⁹: un dato notevole considerando che a quel tempo i *Fontes iuris Romani antiqui* di C.G.

Sohm afferma di aver potuto consultare in anteprima per gentile concessione dello stesso Mitteis.

⁸⁸ Ludwig Mitteis (1859-1921) studiò Giurisprudenza a Vienna, dove si laureò nel 1881 e dove ottenne, nel 1884, l'abilitazione per diritto romano. Chiamato come professore di diritto civile all'Università di Praga nel 1887, tornò a Vienna (dove, nel 1895, successe a Adolf Exner, sotto la cui guida aveva iniziato il percorso accademico) e infine a Lipsia nel 1899, dove ebbe la cattedra di Antike Rechtsgeschichte. Pandettista di formazione, abbandonò gradualmente la prospettiva dogmatica in favore di quella storica, dedicando importanti studi, da un lato, al tema delle interpolazioni del Digesto e, dall'altro, al diritto greco e greco-italico, studi quest'ultimi che lo portarono verso la papirologia giuridica. Fondamentali l'opera *Reichsrecht und Volksrecht* del 1891, che inaugurò la cd. Scuola dell'Antike Rechtsgeschichte e, successivamente, il lavoro *Grundzüge und Chrestomathie der Papyrskunde* (2 voll., 1912), pubblicato insieme a Ulrich Wilcken. Tra i numerosi allievi che raccolse si possono ricordare: Paul Koschaker, Hans Kreller, Josef Partsch, Fritz Pringsheim, Ernst Rabel, Andreas Bertalan Schwarz, Rafael Taubenschlag, Egon Weiß e Leopold Wenger. Per ulteriori notizie biografiche si veda W. SELB, *Mitteis, Ludwig* in *NDB*, 17, 1994, pp. 576-577; ID., *Mitteis, Ludwig* in *Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950*, VI, Wien 1975, pp. 323-324; H.-A. RUPPRECHT, *Ludwig Mitteis (1859-1921)* in M. CAPASSO (a cura di) *Hermae. Scholars and Scholarship in Papyrology*, Pisa, 2007, pp. 67-70.

⁸⁹ I papiri citati direttamente sono P.Amh: II 31, II 32, I 36, 42, 43, 51, II 77, 90, 2, 92, 99. BGU: I 1, 8, 39, 69, 71, 84, 86, 90, 106, 114, 156, 159, 179, 237, 253, 260, 272, 300, 301, 326, II 372, 399, 427, 455, 520, 560, 578, 603, 619, 620, 622, 661, III 710, 747, 742, 813, 887, 891, 907, 908, 913, 919, 929, 976, 977, 979, 980, 989, 992, 998, 999, IV 1024. P.Br.Mus.: 229. P.Cattaoui: Recto VI. CPR: 1, 2, 3, 6 [=P.E.R. 1409], 8, 9, 31, 38, 133, 136, 156. P.E.R.: 1502, 1577 [Inv.]. P.Fay.: I 24, 26, 34, 95. P.Flor.: I 24, 25, 48, 75, 95. P.Gen.: I 16, 8, 10, 20, 22. P.Cair.Goodsp.: 6. P.Grenf.: I 2, 16, 25, 27, 31, 33, II 17, 70, 71. P.Heid.: 1278. P.Hib.: I 84a, 91, 94, 96. P.Leid.: C, N, O. P.Lips.: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 19, 27, 38, 64, 86. P.Lond.: II 158, 160, 178, 214, 216, 220, 314, 335, 470, III 880, 1157, 1164, 1203. P.Oxy.: I 1, 34, 36, 57, 95, 105, 133, 135, 136, 156, 158, II 272, 305, 381, III 489, 501, 502, 505, 528, 611, IV 705 [col. III], 712, 719, 721. P.Paris: 62. P.Petr.: I 16, III 24. P.Rein.: I 14, 15, 16, 22. P.Rev.: 34. P.Tor.: 4. P.Tebt.: I 5, 14, 24, 27, 53, 104, 105, 106, 107, 109, 2, 382, 2, 386.

Bruns erano disponibili solo nella sesta edizione del 1893, priva di gran parte delle fonti papiracee poi integrate nella settima edizione del 1909. Inoltre, si nota l'assenza di qualunque rimando a letteratura secondaria a suggerire che tutte le menzioni di papiri siano di prima mano e da ascrivere alla perizia papirologica dell'autore.

Anche il manuale *Grundzüge des römischen Privatrechts* di Carl Crome, pubblicato per la prima volta nel 1914, menziona, seppur indirettamente, alcune raccolte di papiri⁹⁰. Nella seconda edizione del 1922 compaiono riferimenti su quattro temi differenti: in generale, sul diritto delle province orientali dell'Impero⁹¹; sul regime di pubblicità immobiliare in Egitto⁹²; sul pegno⁹³; e infine sulla disciplina della cessione di crediti nella pratica giuridica attestata nei papiri⁹⁴.

Di poco successivo a quello di Crome è il manuale *Grundzüge des römischen Privatrechts* di uno dei numerosi allievi di Ludwig Mitteis,

⁹⁰ Carl Crome (1859-1931) studiò Giurisprudenza tra Bonn e Lipsia e fu per lunghi anni magistrato. Iniziò la carriera accademica nel 1895 come professore straordinario a Berlino e poi ordinario a Bonn. Giurista comparatista di formazione, si occupò soprattutto di rapporto tra diritto tedesco e diritto francese. Per ulteriori informazioni biografiche si veda H. HUBMANN, *Crome, Carl* in *NDB*, 3, 1957, pp. 421-422.

⁹¹ Si rimanda a "Mitteis, *Reichsrecht u. Volksrecht i. d. oestl. Provinzen des roem. Kaiserreichs* (1891); *Aus den griechischen Papyruskunden* (1900); Gradenwitz, *Einfuehrung in die Papyruskunde* (1900); Schubart, desgl. (1918); Wenger, *Papyrusforschung u. Rechtswissenschaft* (1903); Mitteis u. Wilcken, *Grundzuege u. Chrestomathie der Papyruskunde* (4 Bde. 1912); Meyer, *Jur. Papyri* (1920)".

⁹² Si citano "Mitteis, *Arch. f. Papyrusforsch.* I, 183 ff.; Eger, *Z. aegyptoschen Grundbuchwesen i. roem. Zeit* (1909); Lewald, *Beitr. z. Kenntnis d. roe.-aegypt. Grundbuchrechts* (1909); Mitteis, *Grundzuege der Papyruskunde II*, 90 ff. u. *Sitzungsber. d. Saechs. Ges. d. Wiss.* 1910, 62, 249; Rabel, *Ztschr. d. Sav.-Stift.* 32, 423 ff."

⁹³ Si citano "Frese, *a. d. graeko-aegyptischen Rechtsleben* (1909); Hitzig, *Griech. Pfandrecht* (1895); Rabel, *Ztschr. d. Sav.-Stift.* 28, 351 ff.; Manigk, *Festg. f. Gueterbock* (1910) 281; *Arch. f. Papyrusforschung* 6, 114; Partsch, *das*, 5, 497 ff.; Schwarz, *Hypoteke u. Hypallagma* (1911); Eger, *Z. aegyptoschen Grundbuchwesen* (1909); Mitteis, *Grundzuege der Papyruskunde II*, 129 ff.; Bruck, *Ztschr. d. Sav.-Stift.* 33, 551; Raape, *Verfall des griech. Pfandrechts* (1922); *Die Verfallklausel bei Pfand u. Sicherungsbereignung* (1913)".

⁹⁴ Si citano "Wenkohlerger, *Studi Fadda* (1906); Frese, *Graeko-aeg. Rechtsleben* 26; Mitteis, *Papyrusk.* 155".

Ernst Rabel⁹⁵, pubblicato per la prima volta nel 1915 all'interno della *Enzyklopädie der Rechtswissenschaft in systematischer Bearbeitung* e poi ristampato come volume indipendente nel 1955. Il manuale menziona trentaquattro papiri: P.Cattaoui [Recto] e BGU I 140 sulla nullità del matrimonio dei soldati; P.Amh. e P.Oxy. IX 1205, sulla *manumissio inter amicos*; P.Tebt. 326, sull'impossibilità per la madre di nominare un tutore testamentario; BGU IV 1113, sull'*abdicatio* da parte del tutore; P.Oxy. VII 1039, sulla mancanza di distinzione tra deposito improprio e prestito; BGU I 52, III 970, IV 1170, e P.Oxy. I 68, II 271, 272, sulla cessione del credito; P.Grenf. II 108, P.Oxy. I 144, P.Strass. 30, BGU IV 1058, 1106-1109, 1126, sulla responsabilità del trasportatore per nave; P.Oxy. II 270, relativamente all'indennizzo del garante nel pegno; P.Lips. 10, sul c.d. *pignus Gordianum*; P.Strass. 2, a proposito di un contratto di locazione egizio con salario per il servo del locatore; P.ER 1502 e BGU II 326, sul testamento; BGU II 361, P.Oxy. VI 907 e Bruns, *Fontes*, n. 123, su di un processo per l'apertura di un testamento; P.Giss. 40, P.Oxy. VIII 1114, IX 1201, P.Amh 72 e Bruns, *Fontes*, n. 124, sull'acquisizione di eredità e la *bonorum possessio* a essa legata.

Nel manuale *Institutionen des römischen Zivilprozessrechts* di Leopold Wenger⁹⁶, pubblicato in un'unica edizione nel 1925, si citano, in-

⁹⁵ Ernst Rabel (1874-1955) studiò Giurisprudenza a Vienna, dove si laureò sotto la guida di Ludwig Mitteis nel 1895. Nel 1899 seguì il Maestro a Lipsia e lì ottenne l'abilitazione per studi storici nel 1902. Come professore di diritto civile romano e tedesco (oltre che di diritto comparato), Rabel insegnò dunque a Lipsia (1904-06), Basilea (1906-10), Kiel (1910-11), Gottinga (1911-16), Monaco di Baviera (1916-26) e Berlino (1926-35). Precocemente pensionato nel 1935 per via delle sue origini ebraiche, si trasferì negli Stati Uniti per fare poi ritorno in Germania, finendo la sua carriera a Tubinga e, infine, a Berlino. I suoi studi più importanti furono dedicati al diritto comparato, ma si occupò anche di questioni di storia del diritto, in particolare di diritto (privato) romano, che ne influenzarono fortemente il metodo di comparazione. Per ulteriori notizie biografiche si veda H.J. WOLFF, *Ernst Rabel* in *ZSS*, 73, 1956, pp. XI-XXVIII; S. HOFER, *Rabel, Ernst* in *NDB*, 21, 2003, pp. 64-65; G. KEGEL, *Ernst Rabel* in S. GRUNDMANN, K. RIESENHUBER (a cura di), *Deutschsprachige Zivilrechtslehrer des 20. Jahrhunderts in Berichten ihrer Schüler*, München, 2007, pp. 16-29.

⁹⁶ Leopold Wenger (1874-1953) studiò Giurisprudenza a Graz, dove si laureò nel 1897 e dove conseguì l'abilitazione per diritto romano nel 1901. Alternando le sedi di Graz e Vienna, fu libero docente (1901), professore straordinario (1902) e ordinario (1904), trasferendosi in seguito a Heidelberg (1908-09) e, più stabilmente, a Monaco di

vece, trentasette papiri⁹⁷. La vocazione didattica di questo manuale rimane evidente nonostante sia dedicato esclusivamente al processo. In esso si osserva l'impostazione tipica della Scuola di Mitteis che riserva particolare attenzione alle fonti papiracee anche in lavori dalla chiara finalità didattica. Come termine di paragone è sufficiente osservare come in un manuale pressoché contemporaneo a quello di Wenger, il *Römisches Privatrecht* di Heinrich Siber, pubblicato in due volumi tra il 1925 e il 1928, contiene la menzione di soli sei papiri⁹⁸. Si tratta di: P.Giss. 40, sulla questione dei *peregrini dediticii* in relazione alla concessione della cittadinanza romana mediante la *constitutio Antoniniana*; P.Oxy. XV 1814; BGU X, 1919; P.Flor. 61, sui termini (quinquennale o decennale) della *longi temporis praescriptio*; Bruns, *Fontes*, 119 [= M.Chr. 364], per il *Testament des Longinus Castor*.

Baviera dove fondò il celebre *Seminar für Papyrusforschung* (oggi *Institut für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte*) e pubblicò i papiri bizantini della locale biblioteca. Nel 1935 ritornò, come professore ordinario, a Vienna restandovi sino a fine carriera. Fine papirologo e studioso del processo romano nel solco degli studi di Moriz Wlassak, ebbe tra gli allievi Mariano San Nicolò, Paul Koschaker e Artur Steinwenter. Per ulteriori notizie biografiche si veda A. STEINWENTER, *Leopold Wenger in Jahrbuch 1954, Bayerische Akademie der Wissenschaften*, pp. 157-162; W. KUNKEL, *Leopold Wenger in Juristen Zeitung*, 8, 23, 1953, pp. 741-742; B. BIONDI, *Leopold Wenger in Aegyptus*, 34, 1954, pp. 153-154; H. LÉVY-BRUHL, *Leopold Wenger in Revue historique de droit français et étranger*, 31, 1954, pp. 292-293.

⁹⁷ BGU: II 647, V Bd. P.Cair.: I 67024-67029, 67032 [=Meyer, *Jur. Pap.* 32], 67089 [=67294], 67295. P.Hal.: I 219-221. P.Lahun. P.Lond.: II 165. M.Chr.: 50, 53, 54, 59, 55 [=P.Lips. I 33], 56, 62, 87, 97, 99, 370, 372 [=Pap. Cattaoui=BGU I 114=Meyer, *Jur. Pap.* 22]. P.Monac.: 6. P.Oxy.: I 51, 52, XVI 1876, 1877, 1879, 1881. UPZ: I 54, 57.

⁹⁸ Heinrich Siber (1870-1951) studiò Giurisprudenza tra Zurigo, Monaco, Berlino e infine Lipsia, sede in cui si laureò nel 1893. Dopo alcuni anni in cui operò come giudice, ottenne l'abilitazione per diritto civile, sempre a Lipsia, nel 1899. Professore associato e poi ordinario di diritto civile romano e tedesco a Erlangen, rientrò a Lipsia nel 1911, dove rimase sino al pensionamento nel 1935. Nel secondo dopoguerra riprese ad insegnare diritto romano sino alla nomina a professore onorario. Civilista dogmatico di formazione, si fece progressivamente influenzare dalla Scuola di Ludwig Mitteis. Per ulteriori notizie biografiche si veda G. DULCKEIT, *Heinrich Siber in Gnomon*, 24, 1952, pp. 173-175; M. AVENARIUS, *Siber, Heinrich Bethmann in NDB*, 24, 2010, pp. 303-305.

Allo stesso modo, il manuale *Das römische Recht* di Theodor Kipp⁹⁹, pubblicato nel 1930, menziona solo sette papiri (più ulteriori rimandi indiretti a letteratura secondaria)¹⁰⁰. In esso l'autore cita direttamente P.Giss. 40, relativamente all'interpretazione di Mommsen e Bickermann e alla natura di aggiunta al testo della *constitutio* del frammento contenuto nel papiro; l'intero vol. V della BGU, sul trattamento dei *peregrini dediticii*; P.Oxy. XVII (intero volume della raccolta); P.Oxy. I 56, IV 720, sulla nomina testamentaria del tutore; P.Oxy. XII 1467, su una speciale concessione di libertà della donna da parte del tutore; e Bruns, *Fontes*, 119 [= M.Chrest. 364 per il testamento di Longino Castore].

Il manuale *Römisches Privatrecht* di Paul Jörs¹⁰¹ possiede una storia editoriale peculiare. La prima edizione, pubblicata nel 1927, compare nella *Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft* con il titolo *Geschichte und System des römischen Privatrechts* in un volume – *Römisches Recht* – che raccoglie anche *Abriss des Römischen Zivilprozess-*

⁹⁹ Theodor Kipp (1862-1931) studiò Giurisprudenza tra Lipsia, Erlangen e Göttinga, sotto la guida di Rudolf von Jhering e Bernhard Windscheid. A Göttinga si laureò nel 1883 mentre conseguì a Lipsia, nel 1887, l'abilitazione in diritto romano. Insegnò diritto romano, diritto tedesco e diritto civile come professore associato ad Halle e, come professore ordinario, a Kiel, Erlangen e infine a Berlino, dove rimase dal 1901 al 1930. Per ulteriori informazioni biografiche si veda H. DÖLLE, *Theodor Kipp Zu seinem 100. Geburtstag in Juristen Zeitung*, 17, 7, 1962, pp. 225-227.

I rimandi indiretti individuati, quattro, sono: “Kuebler, SZS. 31 (1910), 184 ff. per il diritto greco-egizio in tema di *tutela impuberum*; Wenger, *Die Stellvertretung im Rechte der Papyri*, 1906; Berger, *Die Strafklauseln in den Papyruskunden*, 1911; *Die Zession im Rechte der graeco-aegyptischen Papyri*, 1906”.

¹⁰⁰ Si citano “Kuebler, SZS. 31 (1910), 184 ff. per il diritto greco-egizio in tema di *tutela impuberum*; Wenger, *Die Stellvertretung im Rechte der Papyri*, 1906; Berger, *Die Strafklauseln in den Papyruskunden*, 1911”.

¹⁰¹ Paul Jörs (1856-1925) studiò prima Storia e poi Giurisprudenza tra Bonn e Lipsia, laureandosi a Bonn nel 1882 con una tesi sulla legislazione matrimoniale augustea. Nominato professore ordinario a Kiel nel 1886, insegnò successivamente a Giessen, Breslavia e Vienna, distinguendosi per i suoi dedicati alla dimensione storica del diritto romano, piuttosto che a quella dogmatica, con particolare attenzione alle fonti epigrafiche e papirologiche. Per ulteriori informazioni biografiche si vedano E. SCHÖNBAUER, *Paul Jörs in ZSS (Röm. Ab.)* 46-1, 1926, pp. IX-XV; W. KUNKEL, *Jörs, Paul in NDB* 10, 1974, pp. 464 s.

rechts di Leopold Wenger (sintesi del già citato manuale). Questa prima edizione è una pubblicazione postuma, le cui bozze, terminate da Jörs *in vitam* nel 1925, sono state solo organizzate da Ernst Schönbauer e Wolfgang Kunkel. È solo con la seconda edizione, pubblicata nel 1935, che la curatela di Wolfgang Kunkel (1902-1981) viene esplicitata in ragione dei profondi rimaneggiamenti che includono anche il titolo, cambiato in *Römisches Privatrecht*. Questa edizione, così come la successiva, del 1949, contiene la menzione di quaranta papiri¹⁰². Infine, nel 1987 viene pubblicata una quarta edizione, prodotto di una ulteriore rielaborazione di Heinrich Honsell, Theo Mayer-Maly e Walter Selb, che ne cambiano il titolo in *Römisches Recht*. Questo rimaneggiamento, che conserva comunque l'impostazione di Wolfgang Kunkel, ha comportato, da un lato, l'eliminazione dal volume dell'*Abriss des Römischen Zivilprozessrechts* di Leopold Wenger e, dall'altro, l'integrazione dei riferimenti alle fonti citate (con l'utilizzo dei *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*): i papiri citati in questa edizione sono quarantadue¹⁰³.

¹⁰² Si citano BGU: I 114 [=P.Cattaoui=M.Chrest. 372], 267 [=Bruns, *Fontes* I, 87], 326 [=Meyer, *Jur. Pap.* n. 25], V 1210, VII 1655, 1695, 1696, 741 [=M.Chrest. 244], 887, 316 [=M.Chrest. 271], 378 [=M.Chrest., 60]; P.Oxy.: I 136, II 237, X 1254, XV 1814, XII 1423; P.Giss. 40 [=Meyer, *Jur. Pap.* n. 27]; P.Lond.: 113, 229 [=Meyer, *Jur. Pap.* 37= P.Wessely], 1044; P.Strass.: 10, 22 [=M.Chrest. 374], 30, 43; Meyer, *Jur. Pap.*: 8 [=P.Amh.], 9 [=P.Lips.Inv. 136], 14, 22, 26; P.Paris 69 III [=M.Chrest. 41]; P.Lips.: 10 [=M.Chrest. 189]; P.Cair.Masp. 67097; P. Monac. 14; PSI: VI 729, IX 1027, X 1101; P.Hamb. 73. In maniera indiretta si rimanda a P.Hib. 31 ("Kunkel, ZSSSt. 51, 259 ff."), P.Berol. 7124 II 1 ("Studi d. Scuola Papirol. II 80ff."), e il testamento di Sabinia Apollinaria ("Studi Bonfante III 430 ff.").

¹⁰³ BGU: I 114 [=M.Chrest. 372], 267 [=Bruns, *Fontes* 87=FIRA I 84=M.Chrest. 169], 326 [=Meyer, *Jur. Pap.* 25= Bruns, *Fontes* 119=FIRA III 50], III 741, IV 1113 [=FIRA III 31], V 1210; VII 1655, 1695; Bruns, *Fontes*: 78 [=BGU III 628], 88 [=P.Amh. II 63], 92 [=P.Amh. II 27]; FIRA: III 101, 146, 149, 151 [=P.Oxy. XIV 1626], 154, 155, 156; Meyer, *Jur. Pap.*: 8 [=FIRA III 11=M.Chrest. 362], 9, 14, 26 [=FIRA III 60], 37 [=FIRA III 132], 93; M.Chrest.: 316; P.Giss. 40 [=Meyer, *Jur. Pap.* 27= FIRA III 61]; P.Lips. 10, 31; P.Lond.: 113 [=FIRA III 148], 1912; P.Oxy.: I 136, II 237, IX 1201, 1205, XII 1523, XVII 2103; P.Ryl. III 474; P.Stras. I 22 [=FIRA I 85]; PSI: IX 1027, X 1101, XI 1182, XIV 1449.

Il manuale *Institutionen des römischen Privatrechts: als Einführung in die Privatrechtsordnung der Gegenwart* di Egon Weiß¹⁰⁴ viene pubblicato per la prima volta nel 1937, ad integrazione del precedente *Grundzüge der Römischen Rechtsgeschichte* del 1936. La seconda edizione, pubblicata nel 1949, contiene la menzione di quattordici papiri in una maniera che non lascia dubbi circa la competenza dell'autore, filologo classico di formazione. Si tratta di: P.Lond. II, 470, sull'incertezza della possibilità della donna sotto tutela di accettare pagamenti; P.Oxy. IV 720, su un esempio, datato 247 d.C., dell'applicazione della *lex Iulia et Titia* relativa alla *tutela mulierum*, e ancora, sulla qualità di *iustus* del *tutor* nominato dall'autorità (con P.Oxy. XII 1466; Bruns, *Fontes*, 196); P.Oxy. II 237, in quanto contenente l'editto del prefetto d'Egitto Mezio Rufo in cui *ktésis* (*possessio*) e *krésis* (*usus fructus*) sono poste una a fianco dell'altra e, ancora, a testimonianza dell'esistenza di una procedura in Egitto simile al *mutuum*, ma di natura penale, che obbligava il debitore a depositare la somma richiesta dal creditore¹⁰⁵; P.Tebt. III 1, 780, sull'esistenza del principio *superficies solo cedit* già nel diritto egizio precristiano; P.Oxy. I 144 e VI 11, a proposito di *vis maior*, sostenendo l'utilizzo della versione greca *zeoù biá* nei papiri; P.Hal. 1, sul parallelismo tra diritto greco e diritto romano sull'*iniuria*; P.Oxy. IX

¹⁰⁴ Egon Weiß (1880-1953) studiò Giurisprudenza a Praga sotto la guida di Ivo Pfaff e lì si laureò nel 1905, dopo aver trascorso un periodo di studio a Lipsia che gli fece conoscere Ludwig Mitteis e la sua Scuola. Per lungo tempo affiancò alla vita dell'accademico quella di magistrato, sino alla nomina a membro del Consiglio di Stato cecoslovacco nel 1918 e a professore associato dal 1919 (ordinario dal 1933) presso l'Università di Praga. Ricoprì questo ruolo sino alla rimozione nel 1938 per via delle sue origini ebraiche. Espulso successivamente dalla Cecoslovacchia in quanto tedesco nel 1945, dall'anno successivo insegnò all'Università di Innsbruck sino alla morte. Filologo di vocazione, mantenne tale interesse nello svolgimento degli studi giuridici, mettendo a frutto l'ispirazione ricevuta dalla Scuola di Mitteis e occupandosi in maniera particolare di diritto greco antico e delle sue relazioni con il diritto romano. Per ulteriori informazioni biografiche si veda F. SCHWIND, *Egon Weiß (1880-1953)* in *SDHI*, 19, 1953, pp. 449-451; R. TAUBENSCHLAG, *In memoriam Egon Weiß* in *The Journal of Juristic Papyrology*, 7-8, 1953-1954, pp. 25-28; W. DOSKOCIL, *Egon Weiß. Ein Gedenken zu seinem 90. Geburtstag in Bohemia*, 11, 1970, pp. 418-432.

¹⁰⁵ Si rimanda a "Collinet, *L'édit du préfet d'Égypte Valerius Eudaemon (P. Oxyr. II, 237, Col. VIII, Z. 7 ff.) Atti del IV. Congr. Internaz. di Papirologia Firenze 1935 (1936) 89 ff.*".

1206, intorno all'adozione; P.Cattaoui (Recto Col. I) sul matrimonio dei soldati; P.ER 1502 e P.Oxy. VI 907, su di un decreto dell'imperatore Alessandro Severo riguardante la possibilità di testimoniare e nominare un erede in greco; M.Chrest. 319 [= P.Tebt. II 308], contenente il testamento del vescovo Abraham von Hermonthes.

A queste menzioni dirette si aggiungono otto rimandi a letteratura papirologica, sia di carattere generale¹⁰⁶ sia su argomenti più specifici: sulla condizione giuridica degli schiavi nel diritto dei papiri¹⁰⁷; sulla manomissione del servo comune¹⁰⁸; sulla tutela e i diversi limiti d'età a essa riferiti e indicati nei papiri¹⁰⁹; sulla comproprietà¹¹⁰; sull'esistenza di attestazioni della coesistenza di rapporti obbligatori su di uno stesso bene immobile¹¹¹; sull'enfiteusi¹¹²; sulle forme di fidanzamento reperibili anche nei papiri¹¹³.

Agli anni Quaranta del Novecento risale il manuale *Römisches Privatrecht* di Erwin Seidl, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1949¹¹⁴. Pur trattandosi di un manuale di estensione contenuta, contiene

¹⁰⁶ I richiami più generali riguardano Wegner, *Canon in den roemischen Rechtsquellen und in den Papyri*; Wiener Sitzungsberichte, Phil.-historische Klasse, 220, 2, 1942, 26; Seidl, *Bizantinische zeitschr.* 1937, 587; Taubenschlag, *Ztschr. Savigny-Stiftung L* 1930, 167 ff.

¹⁰⁷ Si rimanda a "Taubenschlag, *Ztschr. Savigny-Stiftung L* 1930, 161 ff."

¹⁰⁸ Si rimanda a "Pfäff, *Zur Lehre vom favor libertatis*, 1894, 23; Mitteis, *Arch. für Papyrusforschung* III 254; Koschaker, *Abhandlungen der Leipziger Akademie* 42, 1; *Ueber einige griechische Rechtsurkunden* 1931, 47 ff.". Più in generale poi, "Weiß, *Arch. für Papyrusforschung* IV 353; Arangio-Ruiz, *Persona e famiglia nel diritto dei papiri*, 1930, 8; Seidl, *Muenchner Kritische Vierteljahresschrift* XXV 1932, 307".

¹⁰⁹ Si rimanda a "Taubenschlag, *Ennomos elikia nel diritto dei papiri*, *Aegyptus* XIII 1932, 140 ff."

¹¹⁰ Si rimanda a "Weiß, *Arch. für Papyrusforschung* IV 1908, 330 ff."

¹¹¹ Si rimanda a "Weiß, *Arch. für Papyrusforschung* IV 1908, 543; Taubenschlag, *Geschichte der Rezeption* 1929, 414".

¹¹² Si rimanda a "Comfort, *Emphyteusis among the papyri*, *Aegyptus* 1937, 3-24".

¹¹³ Si rimanda a "Taubenschlag, *Geschichte der Rezeption des Roem. Priv.-R. in Aegypten* 1929, 422".

¹¹⁴ Erwin Seidl (1905-1987) studiò Giurisprudenza a Monaco, sotto la guida di Leopold Wenger, con cui si laureò nel 1929, coltivando allo stesso tempo l'interesse per l'egittologia (a cui venne introdotto da Wilhelm Spiegelberg) e per le lingue antiche. Abilitatosi nel 1932, insegnò a Greifswald ed Erlangen sino ad essere chiamato

la citazione di ventiquattro papiri¹¹⁵, che calano tuttavia a diciannove nella seconda edizione del 1963¹¹⁶.

I due manuali di Fritz von Schwind e Hans Kreller, pubblicati negli anni Cinquanta del Novecento sono tra loro collegati: sono due volumi, l'VIII e il IX, della collana *Rechts- und Staatswissenschaften* (curata da F. Bydliniski, H.R. Klecatsky, A. Verdross) di cui compongono la sezione dedicata al diritto romano. Il volume *Geschichte, Rechtsgang, System des Privatrechts* di Fritz von Schwind del 1950¹¹⁷ contiene la citazione di cinque papiri e due rimandi indiretti a letteratura secondaria¹¹⁸, mentre il volume *Grundlehren des Gemeinen Rechts. Romanisti-*

alla cattedra di diritto romano e civile di Colonia nel 1958 (dove fondò anche il locale *Institut für Römisches Recht*). Grande esperto di storia giuridica egizia, tolemaica e romano-egizia, terminò la carriera come professore onorario ad Innsbruck. Per ulteriori informazioni biografiche si vedano A. KRÄNZLEIN, *In memoriam Erwin Seidl (1905–1987)* in *ZSS*, 106, 1989, pp. 766-773; M. AVENARIUS, *Seidl, Erwin* in *NDB*, 24, 2010, pp. 182-183.

¹¹⁵ BGU: I 114, VI 1260; P.Col.Inv.: 181, 182; P.Dura 5; P.Flor. 73; Meyer, *Jur. Pap.*: 25, 42; P.Mil.Vogl.: 25; M.Chrest.: II 189, II 203, 249; P.Monac. 8; P.Oxy. II 269; P.Warr. 10; UPZ: II 161, II 162; Beredter Bauer; O. Berl. 1121; P.BM 10525; P.Cair.Masp. 65739; P.Gardiner; P.Mich.Inv. 4526; P.Tor. 2021.

¹¹⁶ P.Ant.: 14-19, 22; P.Berl. 9010; BGU: I 114, V 1210; P.BM: 10524; P.Dura 12; P.Flor. 73; Meyer, *Jur. Pap.* 42; P.Mil.Vogl. 25; M.Chrest.: II 80, 189, 249; P.Oxy.: II 269, III 653 [=M.Chrest. 90]; SB 8246; P.Tebt.: I 27, III 81; P.Tor. 2021; P.Warr. 10.

¹¹⁷ Fritz von Schwind (1913-2013) studiò Giurisprudenza tra Monaco di Baviera (dove fu allievo di Leopold Wenger) e Vienna, luogo in cui si laureò nel 1936. Abilitatosi in diritto romano a Giessen nel 1939, vi insegnò sino al 1949 quando divenne prima professore straordinario di diritto romano e civile a Vienna e poi, dal 1955, professore ordinario di diritto civile e internazionale privato. Per ulteriori informazioni biografiche si veda H. MAYER, H. OFNER, *In memoriam Fritz Schwind (1913–2013)* in *Online-Zeitung der Universität Wien*, 2013 (<https://medienportal.univie.ac.at/uniview/uni-intern/detailansicht/artikel/in-memoriam-fritz-schwind-1913-2013/#:~:text=Fritz%20Schwind%2C%20der%20am%2017,1936%20an%20der%20Universit%C3%A4t%20Wien>).

¹¹⁸ P. Oxy.: II 237, XVII 2103; PSI IX 1182; P.Giss. 40; M.Chrest. 211. Per quanto riguarda i rimandi alla letteratura secondaria, nel capitolo introduttivo dedicato alle fonti compaiono rimandi generali a CPR, BGU, PSI, P.Freib., P.Giss., P.Lille, P.Lips., P.Lond., P.Mich., P.Monac., P. Oslo, P.Par., P.Strass., P.Oxy., P. Tebt., P.Thead., P. Eleph., P. Hib., P. Fay. A questi seguono i rimandi alle principali riviste papirologiche: “*Archiv für Papyrusforschung*”, “*Aegyptus*”, “*Chronique d’Egypte*” e “*Journal of Juri-*

sche Einführung in das geltende Privatrecht di Hans Kreller¹¹⁹, anch'esso del 1950, contiene la citazione di un solo papiro e un unico generico rimando a letteratura papirologica¹²⁰.

Il manuale più significativo per l'esame delle menzioni di papiri è senza dubbio *Das römische Privatrecht* di Max Kaser¹²¹, la cui prima edizione venne pubblicata in due volumi tra il 1955 e il 1959. Sebbene

stic Papyrology”, accompagnate da “Mitteis-Wilcken, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde* (1912), P. M. Meyer, *Juristische Papyri* (1918), Modica, *Papirologia* (1923), Preisendanz, *Papyrusfunde und Papyrusforschung* (1933), W. Peremans u. J. Vergote, *Papyrologisch Handboek* (1942), Taubenschlag, *The law of greco-roman Egypt in the light of the papyri 332 B.C.-640 A.D.* (1. Bd. 1944, 2. Bd. 1948)”. Più nello specifico, si citano, a proposito della *constitutio Antoniniana*, “Wenger, *Arch. Pap.* 14 (1941), 195; Taubenschlag, *The law of Greco-roman Egypt in the light of the papyri 352 B. C. - 640 A. D.* (1944), 28 f.; Bell, *P. Giess. 40 and the Constitutio Antoniniana, reply to A. Segre*, *Journ. Eg. Arch.* 27 (1942), 39 H; Heichelheim, *The text of the Constitutio Antoniniana and the three other decrees of the Emperor Caracalla contained in Pap. Gissensis 40*, *Journ. Eg. Arch.* 26 (1940), 10 ff; [et altera]”; invece, a proposito del matrimonio dei soldati, si cita “Kreller, *Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund der graeco-ägyptischen Papyrusurkunden* (1919), 24, Anm. 6”.

¹¹⁹ Hans Kreller (1887-1958) studiò Giurisprudenza tra Grenoble, Berlino, Friburgo in Bresgovia e Lipsia, luogo quest'ultimo dove studiò sotto la guida di Ludwig Mitteis e dove si laureò nel 1915. A Lipsia ottenne anche, nel 1921, l'abilitazione in diritto romano. Fu professore associato di diritto romano, civile e commerciale a Tubinga e Münster, tornando poi a Tubinga quale successore di Max Rümelin. Terminò la carriera a Vienna, quale successore di Leopold Wenger. Per ulteriori informazioni biografiche si vedano M. KASER, *Hans Kreller †* in *ZSS*, 75, 1958, pp. XV-XXIII; H. HAUSMANINGER, *Kreller, Hans* in *NDB*, 13, 1982, pp. 2-3.

¹²⁰ P. Oxy. II 237. Nel paragrafo dedicato a *Gesetzgebung und Wissenschaft seit 1880*, l'autore menziona i *Techniker der romanistischen Wissenschaft und Papyrologie e Einführung in die Papyruskunde* di Otto Gradenwitz.

¹²¹ Max Kaser (1906-1997) studiò Giurisprudenza a Graz sotto la guida di Ivo Pfaff, Gustav Hanausek e Artur Steinwenter (trascorrendo un periodo a Monaco di Baviera presso Leopold Wenger) e si laureò nel 1929. Ottenuta l'abilitazione in diritto romano nel 1931 dopo un periodo come assistente a Giessen, Kaser si trasferì a Münster per sostituire Hans Kreller e lì divenne, nel 1933, professore ordinario di diritto romano e civile. Nel 1959, infine, si trasferì ad Amburgo, dove rimase sino al pensionamento nel 1971. Per ulteriori informazioni biografiche si vedano T. GIARO, *Max Kaser (1906-1997)* in *Rechtshistorisches Journal*, 16, 1997, pp. 231-357; D. MEDICUS, *Max Kaser* in *Jahrbuch 1997, Bayerische Akademie der Wissenschaften*, pp. 270-275; R. KNÜTEL, *Max Käser (21.4.1906-13.1.1997)* in *ZSS*, 115-1, 1998, pp. XV-XLVIII.

l'approfondimento sia significativamente maggiore rispetto al resto dei manuali, l'impianto sistematico fa comunque rientrare quest'opera nella selezione a cui la presente ricerca è dedicata. Questa edizione menziona centoquarantatré papiri – cinquantasei nel primo volume e ottantasette nel secondo – oltre a numerosi rimandi a letteratura secondaria, di cui sette nel primo volume e cinquantacinque nel secondo. La seconda edizione, pubblicata tra il 1971 e il 1975, cita un numero ancora più elevato di papiri: duecentonovantasette, di cui novantotto nel primo volume e altre centonovantanove nel secondo.

A quest'opera monumentale, Kaser affiancò un altro lavoro, una sintesi di ancora più chiara matrice didattica esclusivamente dedicata al diritto privato romano, il manuale *Römisches Privatrecht. Ein Studienbuch*. La prima edizione venne pubblicata nel 1960 senza alcuna menzione di papiri: la prima citazione diretta di un papiro appare nella seconda edizione del 1962 – P.Giss. 40 – seguita dalla seconda nella diciannovesima edizione del 2008 – P.Lips.Inv. 136 (menzionato come FIRA III, S. 31) sino ad arrivare a una terza nella ventesima edizione del 2014; il numero di tre citazioni papiracee dirette rimane sino alla presente edizione del 2021, la ventiduesima.

In conclusione, il manuale di *Römisches Privatrecht* di Erwin Scharr, pubblicato in unica edizione nel 1960, menziona solo un papiro, BGU I 267.

5. I manuali in lingua francese

I manuali di diritto privato romano in lingua francese, editi per la prima volta tra il 1860 e il 1960, sono in tutto trentadue, per un totale di centoventinove volumi, i quali comprendono le varie edizioni di una medesima opera e le eventuali ristampe¹²². I rispettivi autori sono in

¹²² Come per il caso dei manuali in lingua italiana, le opere costituite da due o più volumi sono state considerate nel conteggio come un unico volume. Inoltre, si segnala che le prime edizioni dei manuali di Jean-Jacques-Eugène Lagrange e Joseph-Louis-Elzéar Ortolan esulano dall'ambito cronologico della ricerca, essendo risalenti ai primi anni Quaranta dell'Ottocento. Tuttavia, in considerazione delle plurime edizioni e ri-

tutto trentatré e si tratta di Amédée Bellan; Calixte Accarias; Charles Appleton; Fernand Bernard; Auguste Bouchè-Leclercq; Georges Bry; Paul Collinet; Georges Cornil; Edouard Cuq; Joseph Declareuil; Charles Demangeat; Fernand De Visscher; François Dumont; René Foignet; André Giffard; Paul-Frédéric Girard; Paul-Louis Huvelin; Jean-Jacques-Eugène Lagrange; Louis-Étienne-Alexandre Lariche; Gaston May; Charles Maynz; Raymond Monier; Joseph-Louis-Elzéar Ortolan; Henri-Emmanuel-Didier Phailé; Ernest-Valentin Perrot; Eugène Petit; Jules Léon Rambaud; Prosper Rambaud; Albert Salivas; Polynice Alfred Henri Van Wetter; Théodule Vaquette; Michel Villey; Albert Wilhelm: tra di loro, soltanto cinque fanno impiego di papiri nel proprio manuale, con grandi differenze nella quantità di documenti papiracei richiamati e nella qualità del loro utilizzo¹²³.

stampe di tali opere, le quali giungono fino alla fine del XIX secolo, si è ritenuto opportuno procedere ugualmente alla loro consultazione.

¹²³ I manuali in lingua francese presi in considerazione per la ricerca sono stati: C. ACCARIAS, *Précis de droit romain, contenant, avec l'exposé des principes généraux, le texte, la traduction et l'explication des Institutes de Justinien*, Paris, 1869-1871, 1874², 1879-1883³, 1886-1891⁴; C. APPLETON, *Résumé du cours de droit romain*, Paris, 1884; F. BERNARD, *Première et Seconde Année de droit romain*, Paris, 1901, 1906², 1908³; A. BOUCHE-LECLERCQ, *Manuel des institutions romaines*, Paris, 1886, 1931²; G. BRY, *Principes de droit romain*, Paris, 1892, 1896², 1907⁴, 1911⁵, 1927-1930⁶; P. COLLINET-A. GIFFARD, *Précis de droit romain*, Paris, 1926-1927, 1928-1929², 1930³; G. CORNIL, *Droit romain*, Paris, 1921; E. CUQ, *Manuel des institutions juridiques des romains*, Paris, 1917, 1928²; J. DECLAREUIL, *Rome et l'organisation du droit*, 1924; C. DEMANGEAT, *Cours élémentaire de droit romain*, Paris, 1866², 1876³; F. DE VISSCHER, *Études de droit romain public et privé*; ID., *Nouvelles Études de droit romain public et privé*, Milano 1949; ID., *Études de droit romain public et privé. Troisième série*, Milano 1966; F. DUMONT, *Manuel de droit romain*, Paris, 1947; R. FOIGNET, *Manuel élémentaire de droit romain, à l'usage des étudiants en droit de première et deuxième années, suivi d'un résumé en tableaux synoptiques et d'un recueil méthodique des principales questions d'examen*, Paris, 1908, 1910², 1913³, 1916⁴, 1920⁶, 1925⁸, 1928⁹, 1931¹⁰, 1940¹¹; A. GIFFARD, *Précis de droit romain*, Paris, 1931, 1934², 1938³, 1951-1954⁴; P.-F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris, 1896, 1898², 1901³, 1906⁴, 1911⁵, 1918⁶, 1924⁷, 1929⁸; P.-L. HUVELIN, *Cours élémentaire de droit romain*, Paris, 1927-1929; J.-J.-E. LAGRANGE, *Manuel de droit romain ou Explication des Institutes de Justinien*, 1841-1842⁴, 1848⁵, 1853⁶, 1857⁷, 1861⁸, 1863⁹, 1865¹⁰, 1866¹¹, 1869¹², 1873¹³; L.-É.-A. LARICHE, *Explication méthodique des « Institutes » de Justinien*, Paris, 1878-1880; G. MAY, *Éléments de droit romain, à l'usage des étudiants des Facultés de droit*,

I tempi e i mezzi a disposizione per la ricerca hanno permesso di reperire e consultare il 76% dei volumi in lingua francese interessati dall'indagine, consentendo di prendere visione di almeno un'edizione per ogni singolo manuale di ciascun autore, con l'unica eccezione rappresentata dai *Principes de droit romain* di Georges Bry che non è stato possibile reperire. I dati così raccolti offrono, dunque, una visione d'insieme pressoché completa della manualistica francese del periodo interessato.

La prima opera alla quale rivolgere attenzione, per la vastità del numero di papiri utilizzati e per la puntualità del loro impiego, è il *Manuel des institutions juridiques des romains* di Edouard Cuq, studioso di eccellente talento e grande indipendenza di pensiero, sempre attento a condurre uno studio profondo delle fonti antiche¹²⁴. Il suo manuale con-

Paris, 1889-1890, 1892², 1894³, 1896⁴, 1901⁵, 1904⁶, 1907⁷, 1909⁸, 1918⁹, 1919¹⁰, 1920¹¹, 1922¹², 1925¹³, 1931¹⁴; C. MAYNZ, *Cours de droit romain*, Paris, 1870-1874; R. MONIER, *Manuel élémentaire de droit romain*, 1935-1936, 1938-1940², 1941-1944³, 1943-1948⁴, 1945 (vol. I)⁵, 1947 (vol. I)⁶, 1954 (vol. II)⁵; J.-L.-E. ORTOLAN, *Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien*, Paris, 1827, 1840², 1844³, 1847⁴, 1851⁵, 1857⁶, 1863⁷, 1870⁸, 1875⁹, 1876¹⁰, 1880¹¹, 1883-1884¹³; H.-E. D. PHAILE, *Cours élémentaire de droit romain*, Paris, 1878, 1881², 1887³, 1895⁴; E.-V. PERROT, *Précis élémentaire de droit romain*, Paris, 1927, 1937; E. PETIT, *Traité élémentaire de droit romain*, Paris, 1892, 1903⁴, 1906⁵, 1909⁶, 1920⁸; P. RAMBAUD, *Explication élémentaire du droit romain, pour la préparation aux examens de licence et de doctorat*, Paris, 1893; A. SALIVAS, A. BELLAN, *Elements de droit romain*, Paris, 1884-1897; P.A.H. VAN WETTER, *Cours élémentaire de droit romain*, Paris, 1871-1872; T. VAQUETTE, *Cours résumé de droit romain*, Paris, 1884; M. VILLEY, *Le droit romain*, Paris, 1946; A. WILHELM, *Le droit romain résumé en tableaux synoptiques*, Paris, 1876, 1878², 1882³⁻⁴⁻⁵, 1887⁶, 1889⁷.

¹²⁴ Calixte Accarias (1831-1903) ebbe a dire del più giovane collega Édouard Cuq (1850-1934) che egli aveva «bien compris que dans un cours de droit romain, les données épigraphiques précises ne font que compléter et éclairer les textes juridiques». Un'affermazione valida tanto per le iscrizioni epigrafiche quanto per i papiri; entrambi i tipi di fonti, infatti, furono oggetto di numerosi studi *ex professo* da parte di Cuq, particolarmente interessato all'approfondimento dei diritti antichi ed orientali. Con specifico riferimento alla papirologia giuridica, si possono ricordare l'importante monografia E. CUQ, *Notes d'épigraphie et de papyrologie juridiques*, Paris, 1908 e altri numerosi contributi, tra i quali si segnalano E. CUQ, *Etudes sur les contrats de l'époque de la première dynastie babylonienne*, in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger* 34, 1910, pp. 423-478; ID., *Les papyrus grecs de l'époque byzantine du Musée*

ta due edizioni, la prima del 1917 e la seconda del 1924, che è stata anche la versione di riferimento per la consultazione dell'opera e la raccolta dei dati.

I papiri richiamati all'interno del manuale di Cuq sono innumerevoli, almeno centodieci¹²⁵, ai quali si aggiungono rinvii generici ai docu-

du Caire, in *Revue de Philologie* 25, 1911, pp. 351-35; ID., *Un nouveau document sur l'Apokèryxis (extrait des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. XXXIX)*, Paris, 1913, seguito dal saggio *Un second papyrus byzantin sur l'apokèryxis*, in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres* 61.5, 1917, pp. 354-369; ID., *La condition juridique de la Coelé-Syrie au temps de Ptolémée V Épiphanè*, Paris, 1927. Per ulteriori notizie biografiche e bibliografiche, si vedano, in particolare, il necrologio firmato da P. COLLINET, *M. Édouard Cuq (1850-1934)*, in *Revue historique de droit français et étranger* 14.1, 1935, pp. 153-168 e la voce di P. DUCRET, s.v. *Cuq, Édouard-Ulysse-François-Léon*, in *Dictionnaire historique des juristes français (XII^e-XX^e siècle)*, Paris, 2007, p. 225.

¹²⁵ I papiri impiegati nell'opera, riportati così come citati dallo stesso Edouard Cuq, sono: P.Giss. I 40; P.Cair.Masp. II 67031; P.Cair.Masp. II 67032; P.Oxy. IV 720; P.Giss. dell'anno 249 (non viene indicato il numero identificativo del papiro); P.Berlin 232; P.Berlin 19; P.Lond. IV 1432; P.Louvre 17 (dell'anno 153/154); «papiro pubblicato da Jouguet e Collinet in *Archiv für Papyrusforschung*, I, 1900, p. 293»; P. Berlin 611; P. Berlin 267; P.Amh. II 70; MITTEIS, *Chrest.*, 362 e Girard, *Textes*, 849; P.Freib. 10; P.Oxy. IX 1205; P.Oxy. VIII 1114; P.Lond. II 483, 6; P.Cair.Masp. II 67096, 4; P.Cair.Masp. II 67101, 3; P.Cair.Masp. 67298, 16, 29, 35; P.Cair.Masp. 67151, 123, 127, 145; P.Cair.Masp. 67096D; «un papyrus latin d'Égypte, du III^e siècle» in GIRARD, *Textes*, 828; P.Oxy. X 1273, 38; P.Oxy. X 1273; P.Cair.Masp. II 67310; P.Oxy. II 237; P.Oxy. III 497; P.Flor. 93; P.Lond. V 1708; P.Cair.Masp. 67006, 73; P.Cair.Masp. 67310, 5; P.Münc. 9, 50; P.Münc. 11, 17; P.Lips. I 28; P.Oxy. IX 1206; P.Berlin 1113; P.Oxy. X 1277 (dell'anno 255); P.Oxy. 1273, 2 (dell'anno 260); P.Lond. II 470; P.Cair.Masp. 67023; GIRARD, *Textes*, 457; P.Oxy. VIII 1020; P.Oxy. I 88; P.Lond. II 191; P.Oxy. II 237; P. Berlin 1073; P.Oxy. IX 1264; P.Berlin 326; GIRARD, *Textes*, 852; WILCKEN, *Hermes* XIX, p. 419; P.Louvre 230; P.Berlin 267; P.Stras. I 22; Borghesi III 128; P.Giss. 48; Arch. Pap. V 418; P.Marini 120, 1.44 (al quale ci si riferisce come «un papyrus de Ravenne de 572»); P.Münc. 16; P.Oxy. IV 721 (dell'anno 13/14); P.Amh. 68; P.Lond. III 1157 (dell'anno 246); P.Oxy., I 14; P. Amh. 1.21; P.Lond., 8; P. Amh., 1.22; P.Cair.Masp. 67298; P. Lond. II 323; P.Oxy. VI 905; «papyrus d'El-Fayoum de l'an 235»; papiro di Firenze dell'anno 514, pubblicato da G. Ferrari, *Tre papiri inediti greco-egizi dell'età bizantina*, 1908; P.Cair.Masp. 67095; P.Oxy. II 136, ll. 38-39; P.Oxy. III 144; papiro di Halle, contenente gli estratti di una legge d'Alessandria d'Egitto del III sec. d.C.; P.Berlin IV 1056, ll. 17; P.Berlin IV 1057; P.Berlin IV 1145; P.Berlin IV 1147, l. 17; P.Oxy., III 507, l. 18; P.Oxy. III 506, l. 45; P.Lond. inv. 2017;

menti papiracei *tout court*¹²⁶ o a studi di interesse papirologico. Le fonti sono sempre utilizzate in modo puntuale e a integrazione della trattazione. Le citazioni servono a offrire un esempio concreto dell'istituto analizzato¹²⁷, in alcuni casi anche descrivendo estesamente la specifica fattispecie da essi testimoniata¹²⁸, oppure per creare dei parallelismi tra il diritto romano e la prassi provinciale, mettendo in evidenza similitudini e differenze. La menzione del singolo papiro, quindi, si trasforma spesso nell'occasione per aprire un breve approfondimento in nota dedicato al diritto di epoca più tarda nelle province orientali, in particolare nella provincia d'Egitto¹²⁹.

P.Berlin 853; P.Oxy. 506; P.Berlin 736; P.Berlin 837; P.Amh. 151; P.Oxy. II 237; P.Oxy. 339; P.Lond. II 217; P.Berlin 970; GIRARD, *Textes*, 815; P.Oxy. II 260 (dell'anno 59); P.Berlin 891 (dell'anno 144); P.Oxy. XV 217; P.Oxy. XVII 2103; "un papiro di Philadelphia contenente un regolamento amministrativo dell'età di Augusto per l'applicazione delle leggi caducarie"; P.Jandana IV 62; P.Cair.Masp. 67097.

¹²⁶ Per un esempio di questo tipo di menzioni, si consideri, *ex multis*, E. CUQ, *Manuel des institutions juridiques des romains*, 1924², p. 11, nt. 2, nella quale si afferma che il dogma dell'evoluzione lenta e graduale del diritto romano dalle origini sino a Giustiniano è stata messa in discussione dai risultati della ricerca sulle interpolazioni nel Digesto e, in particolare, dalla pubblicazione di papiri greco-egiziani. Oppure, ancora, a p. 14, nt. 1, con riferimento all'istituzione di senati municipali nell'Egitto del III sec. d.C., si dice che, sebbene essa sia conosciuta da lungo tempo, è da sempre ricondotta a una causa inesatta, ossia l'editto di Caracalla, mentre «les papyrus prouvent que l'innovation est de dix ans antérieure à cet édit».

¹²⁷ Ad esempio, CUQ, *Manuel*, cit., p. 96, nt. 7, come fonti documentali contenenti testimonianze di *manumissiones inter amicos*, richiama il papiro edito in MITTEIS, *Chrest.*, 362; GIRARD, *Textes*, 849; il P.Freib. 10, ed il P.Oxy. IX 1205. Ancora, *ibidem*, p. 448, nt. 4, si afferma che i papiri greco-egizi offrono numerosi esempi di deposito irregolare risalenti al II sec. d.C. e si richiamano, in particolare, P.Lond. II 298; P.Berlin, 702; P.Vienne 29, 303; P.Oxy. I 71.

¹²⁸ Un caso in particolare si ha nel punto in cui si tratta dell'emancipazione fiduciaria di una *filia familias*. La fonte richiamata è "un papyrus latin d'Egypte, du IIIe siècle" e se ne menziona l'edizione nei *Textes* di Girard, si procede poi alla descrizione puntuale del contenuto e si sottolinea la duplice particolarità dell'atto: invece di una triplice *mancipatio* appare evidente che se si tratta di figlie femmine ne basta una sola. Inoltre, risulta che la remancipazione al padre avviene dopo la seconda *mancipatio*, e non dopo la terza come di consueto.

¹²⁹ Si consideri, ad esempio, CUQ, *Manuel*, cit., p. 152, nt. 9, dove, con riguardo alle forme dell'atto di *emancipatio*, si crea una comparazione tra il diritto romano e il diritto

Dei papiri si dà sempre contezza del contenuto, se ne indica l'anno e, quando rilevanti, si riportano anche clausole o termini specifici in greco e latino in essi ricorrenti¹³⁰. In molti casi si fa richiamo a più papiri, i quali, considerati insieme, permettono la ricostruzione puntuale e variamente testimoniata della disciplina di un singolo istituto¹³¹.

In tutta l'opera di Cuq si coglie la sua perizia di papirologo. I papiri, infatti, sono sempre richiamati direttamente, senza rinvii a edizioni critiche o a studi di altri, cosa che lascia supporre un'analisi attenta delle fonti condotta in prima persona. Inoltre, in più punti della trattazione, Cuq fa considerazioni esplicite e generali sull'importanza dei papiri per

greco, e si afferma che nelle province elleniche fu mantenuto l'uso della c.d. *abdicio*, sconosciuta ai romani (consistente nella diretta esclusione di un figlio dalla famiglia da parte del *pater familias*); di tale istituto si ebbe poi una regolamentazione con Giustiniano, come testimoniato dal citato P.Cair.Masp. I 67096. Un altro esempio interessante è dato da CUQ, *Manuel*, cit., p. 198, nt. 9, dove si richiama anzitutto il P.Lips. I 28 (= MITTEIS, *Chrest.*, 363) come fonte per una particolare procedura di *adrogatio* vigente in Egitto nell'età del Dominato, la quale consisteva nell'accordo tra adottante e adottato, in cui il primo s'impegnava formalmente a trattare il secondo come un figlio. Si trattava di una prassi ammessa dalle consuetudini locali e alla quale si riconosceva valore giuridico sulla base dell'aggiunta di una specifica *stipulatio poenis*.

¹³⁰ In CUQ, *Manuel*, cit., p. 116, nt. 5, in tema di persone giuridiche nel tardo impero romano, si informa che nei papiri la persona giuridica viene indicata con una specifica espressione in greco, ossia: "τὸ δίκαιον τῆς ἀγίας ἐκκλησίας/κοινωνίας", e fa quindi seguito l'indicazione di una serie di papiri specifici nei quali ricorre tale espressione: P.Lond. II 483, 6; P.Cair.Masp. I 67096, 4; P.Cair.Masp. I 67101, 3; P.Cair.Masp. III 67298.

¹³¹ Un caso emblematico è rappresentato dal punto della trattazione dedicato all'istituto dell'enfiteusi e, più specificamente, alla vendita enfiteutica. Alle pagine 359-360 del *Manuel* si menzionano, in nota, numerosissimi papiri per la ricostruzione della disciplina. A pagina 359, nt. 2, si ha, anzitutto, un richiamo generico ai papiri quali testimonianze dell'esistenza di una vendita enfiteutica. Alla successiva nt. 3 si cita il P.Oxy. IV 721 dell'anno 13 (o 14) d.C., il P.Amh. 68 dell'età di Domiziano e il P.Lond. III 1157 del 246 come esempi concreti di questo tipo di negozio. Alla nt. 4, per avere degli esempi di canoni annui fissi, si rimanda a P.Oxy. I 14, contenente un contratto che prevede un canone di dodici dracme, a P.Amh. 68, l. 21, e a P.Lond. III 1157, l. 8. Alla nt. 8, infine, il P.Amh. 68, l. 22 è richiamato per avere riscontro sugli obblighi dell'acquirente.

lo studio del diritto romano, e dà notizia dei nuovi studi condotti sulle fonti¹³².

Un secondo autore di lingua francese che si è rivelato particolarmente attento all'impiego delle fonti papiracee è Paul-Frédéric Girard, il cui manuale s'intitola *Manuel élémentaire de droit romain*. L'opera ha avuto otto edizioni, la prima nel 1896 e l'ultima nel 1929, seguite anche da numerose ristampe¹³³.

La presenza di papiri in questo manuale, o quantomeno di una considerazione in senso lato della papirologia giuridica a sussidio dello studio del diritto privato romano, si registra sin dalle prime edizioni dell'opera. Nella prima edizione del 1896, infatti, sebbene non siano presenti citazioni dirette di papiri, vi sono saltuari rinvii alla seconda edizione dei *Textes de droit romain* dello stesso Girard¹³⁴ per avere l'esempio concreto di certi atti negoziali. Inoltre, nella sezione iniziale dedicata alla *Bibliographie Générale*, si dà notizia della presenza di

¹³² Si veda, ad esempio, la sezione dell'Introduzione dedicata agli atti giuridici in generale, in cui si dice ch'essi sono la più preziosa fonte pervenutaci per la comprensione dell'esatta applicazione del diritto e, tra le varie tipologie di documenti a noi pervenuti, i papiri sono messi in particolare rilievo. Vd. CUQ, *Manuel*, cit., p. 67.

¹³³ Il manuale di Paul-Frédéric Girard (1852-1926) suscitò grande interesse da parte degli studiosi europei, i quali gli riconobbero un particolare valore scientifico non solo per la completezza della trattazione, ma anche e soprattutto per il ricchissimo apparato critico con rimandi puntuali a fonti e dottrina. Giunto alla quarta edizione ed avendo anche ricevuto il premio *Königswarter* dell'*Académie des sciences morales et politiques*, il *Manuel élémentaire de droit romain* di Girard suscitò ancor più attenzione e fu oggetto di tre traduzioni: una in italiano, una in tedesco e un'altra in inglese, che ne permisero la maggior diffusione nella romanistica di inizio Novecento. L'edizione tedesca del *Manuel* fu curata da Robert von Mayr e pubblicata come P.-F. GIRARD, *Geschichte und System des römischen Rechtes. (Manuel élémentaire de droit romain)*, Berlin, 1909. L'edizione italiana, invece, fu curata da Carlo Longo, il quale dichiara, nella Prefazione all'edizione tradotta, di aver anche potuto intervenire per l'aggiornamento e per l'ampliamento ulteriore dell'apparato critico grazie a indicazioni dategli dallo stesso Girard. La traduzione in italiano venne quindi pubblicata come P.-F. GIRARD, *Manuale elementare di diritto romano*, Milano, 1909. La traduzione in inglese, invece, è una traduzione parziale dell'opera che riguarda la prima parte del manuale, dedicata alla storia del diritto romano e delle sue istituzioni. La traduzione si è avuta a cura di A.H.F. Lefroy e J.H. Cameron ed è stata pubblicata come P.-F. GIRARD, *A Short History of Roman Law*, Toronto, 1906.

¹³⁴ P.-F. GIRARD, *Textes de droit romain*, Paris, 1895².

numerosi e importanti documenti per il diritto romano tra i papiri greci di Berlino, Vienna, Londra e Parigi¹³⁵.

Queste osservazioni nella *Bibliographie Générale* continuano a essere presenti anche nelle edizioni successive del manuale, fino all'ultima e ottava edizione del 1929, con continui aggiornamenti mediante il richiamo di altre fondamentali collezioni man mano pubblicate. Nella quarta edizione del 1906 si aggiorna il rinvio alla collezione del Museo di Berlino con la menzione dei nuovi volumi: il III, edito nel 1903 e il IV del 1904. Si aggiungono poi la collezione dell'arciduca Ranieri a Vienna (*Corpus Papyrorum Raineri*, I, *Griechische Texte herausgegeben von C. Wessely*, I, *Rechtssurkunden*, unter Mitwirkung von L. Mitteis, 1895 = CPR); la collezione del British Museum (*Greek Papyri in the British Museum, catalogue with texts*, edited by F.G. Kenyon, I, 1893 = P.Lond.); i Papiri d'Ossirinco (*The Oxyrhynchos papyri edited with translations and notes*, by B.P. Grenfell and A.S. Hunt, I, 1898; II, 1899; III, 1903; IV, 1904 = P.Oxy.); i papiri della collezione di Firenze (*Papiri Greco-Egizi pubblicati dalla R. Accademia dei Lincei*, I, *Papiri fiorentini per cura di Girolamo Vitelli*, fasc. 1, 1905 = P.Flor.)¹³⁶. La rassegna è completata nella quinta edizione del *Manuel* del 1929 con il richiamo anche alle collezioni di Lipsia (*Griechische Urkunde der Papyrussammlung, zu Leipzig*, hrsg. v. L. Mitteis, 1906 = P.Lips.); di Strasburgo (*Griechische Papyrus d. Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg*, hrsg. v. F. Preissigke, I, 1.2, 1906-1907 = P.Stras.); di Giessen (*Griechische Papyri in Museum zu Giessen*, I, 1, hrsg. v. E. Kornemann und O. Eger; I, 2, v. Paul M. Meyer, 1910 = P.Giss.) e di Amburgo (*Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Stadtbibliothek*, hrsg. v. Paul M. Meyer, I, 1911 = P.Hamb.)¹³⁷.

Oltre alla prima edizione del *Manuel*, è stata consultata anche la terza del 1901, che lo stesso Girard, nella Prefazione, dichiara corrispon-

¹³⁵ In particolare, si sottolinea l'importanza della collezione berlinese, pubblicata come *Aegyptische Urkunde aus den koeniglichen Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*, I, 1892-1895, e II, Lief. 1-5, 1894-1895. Vd. P.-F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris, 1896, p. IX.

¹³⁶ Vd. P.-F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris, 1906⁴, p. XI.

¹³⁷ Vd. P.-F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris, 1911⁵, p. XI.

dente nei contenuti alla seconda edizione, fatta eccezione per qualche *addenda* di precisazione o correzione.

Nella terza edizione del *Manuel* appaiono le prime citazioni dirette di papiri: se ne contano sette¹³⁸, tutte inserite per offrire un esempio concreto di applicazione di un determinato istituto nell'età più tarda e nelle province. L'impiego dei documenti si limita, in questa versione dell'opera, a un richiamo puntuale della fonte, senza ulteriori commenti.

Il numero di fonti papirologiche utilizzate aumenta considerevolmente a partire dalla quarta edizione del manuale, dove i papiri citati sono in tutto ventisei¹³⁹, per incrementare poi ulteriormente nelle edizioni successive. Nella quinta edizione del *Manuel*, edita nel 1911¹⁴⁰, i papiri citati diventano, infatti, trentasette, poiché alle stesse fonti già impiegate nell'edizione precedente si aggiungono i documenti delle collezioni di Lipsia, Strasburgo, Giessen e Amburgo, tutte pubblicate tra il 1906 e il 1911. Infine, nell'ottava e ultima edizione del 1929, i papiri citati sono quaranta¹⁴¹, e si tratta anche della versione di principale riferimento ai fini della raccolta dei dati per questa ricerca.

¹³⁸ BGU I 114; GIRARD, *Textes*, 1895², 784 (= BRUNS, *Fontes*, 1893⁶, 280-282) e 787 (= BGU I 1892); CPR I 12 (dell'anno 330); BGU I 226 (dell'anno 99); BGU II 578 (dell'anno 189); BGU III 614 (dell'anno 217).

¹³⁹ BGU I 114; P.Cattaoui (in Arch. f. Pap. 3, 1906, p. 66); P.Oxy. II 237; P.Lond. I 470; P.Oxy. IV 720; GIRARD, *Textes*, 1903³, 187-188 (= BGU I 267); P.Flor. I 1905, nn. 24-25; CPR I 12; BGU II 446; P.Lond. II 211; P.Oxy. III 105; BGU I 300; P.Oxy. I 136; GIRARD, *Textes*, 1903³, 771 (= BGU I 326); P.Marini 75; P.Oxy. I 106; P.Oxy. I 107; BGU I 361; GIRARD, *Textes*, 1903³, 775 (= BRUNS, *Fontes*, 1893⁶, 280-282); BGU I 226; P.Oxy. II 161; P.Oxy. I 97; BGU I 136; GIRARD, *Textes*, 1903³, 838 (= BRUNS, *Fontes*, 1893⁶, 280-282); BGU I 228; BGU III 578; BGU III 614.

¹⁴⁰ Si segnala che in questa edizione è stata aggiunta la *Table alphabétique des textes cités*, nella quale si trova una sezione specificamente dedicata a "*Inscriptions et papyrus*" da cui si ricava l'elenco esatto dei papiri impiegati ed i corrispondenti luoghi nel testo in cui essi sono richiamati. Vd. P. F. GIRARD, *Manuel des institutions des romains*, Paris, 1911⁵, pp. 1134 s.

¹⁴¹ I papiri menzionati nell'ottava edizione, riportati così come citati dallo stesso Girard, sono: P.Cair.Masp. I 67032; GIRARD, *Textes*, 1923⁵, 205 (= BGU I 140); GIRARD, *Textes*, 1923⁵, 898 (= CPR I 18); GIRARD, *Textes*, 1923⁵, 177 ss. (= P. Oxy. II 237); P.Giss. 40; GIRARD, *Textes*, 1923⁵, 854 (= Jur.Pap. 8); P.Oxy. IX 1205; P.Cair.Masp. I 67001; P.Cair.Masp. II 67124; GIRARD, *Textes*, 1923⁵, 194 (= BGU I 140); BGU I 114; P.Cattaoui (= MITTEIS, *Chrestomathie*, 372); P.Oxy. II 237; "papyrus

L'utilizzo dei papiri da parte di Girard denota una notevole padronanza di questo tipo di fonti. Le menzioni sono sempre puntuali; si tratta di richiami tesi a fornire degli esempi concreti per gli istituti trattati o per instaurare un confronto con particolari prassi provinciali che differiscono dalla regola generale. Il rinvio al papiro è solitamente sintetico: il contenuto del documento non viene riportato estesamente ma in funzione dell'istituto di cui si sta trattando, ossia mettendo in rilievo la regola piuttosto che la fattispecie. Generalmente, si dà conto del tipo di atto contenuto nel papiro ed è indicato l'anno al quale il documento risale. Della maggior parte dei papiri citati, inoltre, si riporta anche la corrispondenza all'interno della più recente edizione dei *Textes* dello stesso Girard.

Paul-Frédéric Girard, infatti, fu l'autore di una delle più note raccolte di fonti del XX secolo per lo studio del diritto romano: i *Textes de droit romain*, i quali ebbero sette riedizioni tra il 1890 e il 1967.

All'epoca della prima edizione dei *Textes*, esistevano già delle precedenti raccolte di fonti, per esempio i *Fontes iuris romani antiqui* di Carl Georg Bruns¹⁴², e alcune edizioni di frammenti avevano già avuto notevole diffusione e godevano di grande rilevanza¹⁴³. L'intento di Gi-

Nicole" (in *Arch. f. Pap.* 3, 1905, p. 373); P.Oxy. IX 1206; P.Lond. II 470; P.Oxy. IV 720; P.Oxy. V 888; P.Prag. I 14; BGU II 267; P.Stras. I 22; P.Flor. I 24; P.Flor. I 25; P.Lond. III 1164; P.Marini 73; P.Oxy. I 136; P.Berol. inv. 7124 = ChLA X 412 (con rinvio alla pubblicazione di SEYMOUR DE RICCI, *Comptes rendus de l'Ac. des Inscr.*, 1914, pp. 524-533); GIRARD, *Textes*, 1923⁵, 805 (= BGU III 326); GIRARD, *Textes*, 1923⁵, 815 (= BRUNS, *Fontes*, 1893⁶, n. 123); Pardessus, *Diplomata*, 1, 136-141; P.Marini I 75; P.Oxy. I 106; P.Oxy. I 107; P.Fay. 10; GIRARD, *Textes*, 1923⁵, 811 (= P.Oxy. VIII 1114); GIRARD, *Textes*, 1923⁵, 813 (= P.Giss. 40); BGU III 361; P.Oxy. IX 1201; GIRARD, *Textes*, 1923⁵, 814; P.Lips. I 33.

¹⁴² La cui prima edizione risale al 1860, C.G. BRUNS, *Fontes iuris romani antiqui*, Tübingen, 1860, e alla quale fecero seguito altre sei edizioni: Freiburg, 1871²; Freiburg, 1876³; Freiburg, 1879⁴; Freiburg, 1887⁵; Freiburg, 1893⁶ e Tübingen, 1909⁷ (la sesta curata da Theodor Mommsen e Otto Gradenwitz, e la settima aggiornata a cura solo di quest'ultimo).

¹⁴³ Nella *Préface*, Girard fa esplicito riferimento a P. KRÜGER, W. STUEMUND, *Gai institutiones ad codicis veronensis apographum studemundianum novis curis auctum in usum scholarum*, Berlin, 1877; all'edizione dei *Fragmenta Vaticana* del 1890 curata da Theodor Mommsen e a quella delle *Ulpiani liber singularis regularum* del 1978 a cura di Paul Krüger.

rard era quello di creare una nuova raccolta di fonti aggiornata sulla base di tutte quelle che l'avevano preceduta, così da offrire un nuovo strumento di lavoro agli studiosi francesi e non solo. Nella Prefazione alla prima edizione dei *Textes*, Girard dice chiaramente che vuole «faire pénétrer dans un cercle plus large le resultat de l'oeuvre critique» già operata sulle fonti dai suoi predecessori e, così facendo, ha intenzione «d'attirer de nouveaux lecteurs aux ouvrages de première main. C'est dans cette pensée de propagande scientifique et d'incitation aux recherches individuelles»¹⁴⁴.

I *Textes* hanno poi ricevuto aggiornamenti costanti nel corso degli anni, come testimoniato dalle Prefazioni delle edizioni successive. Con specifico riferimento ai papiri inseriti nella raccolta, Girard opera già delle integrazioni nella terza edizione¹⁴⁵, grazie a nuove scoperte e recenti pubblicazioni. In particolare, segnala l'aggiornamento di quello che lui definisce “il frammento di Oxford *de societate*”, ossia P.Oxy. I 107, di recente scoperta e pubblicazione¹⁴⁶, e del “papiro di Londra del 166”, ossia P.Lond. II 334, oggetto di revisione in un'edizione del 1898¹⁴⁷. Nella quarta edizione dei *Textes* del 1913¹⁴⁸, Girard afferma di aver potuto ampliare la prima parte della raccolta, dedicata alle leggi, e la terza parte, relativa agli atti negoziali, grazie al «grand ouvrage d'ensemble publié en 1911 par MM. Wilcken et Mitteis»¹⁴⁹. Inoltre, tra la quarta e la quinta edizione dei *Textes*, Girard interviene sulla sua raccolta di fonti operando una selezione più rigorosa dei papiri in essa compresi, eliminando tutti quei testi di provenienza orientale ed egizia-

¹⁴⁴ P.-F. GIRARD, *Préface*, in *Textes de droit romain*, Paris, 1890, p. II.

¹⁴⁵ ID., *Textes de droit romain*, Paris, 1903³.

¹⁴⁶ Scoperto da B. P. Grenfell e A. S. Hunt nel 1897, fu pubblicato per la prima volta in B.P. GRENFELL, A. S. HUNT, *The Oxyrynchus Papyri*, I, London, 1998, p. 174.

¹⁴⁷ La prima edizione del papiro si ebbe nel *Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years 1888-1893*, London, British Museum, 1894, pp. 433-434, poi ripubblicato nella definitiva versione in F.G. KENYON *et al.*, *Greek Papyri in the British Museum*, II, London, 1898, pp. 211-212, No. 334 (e pl. 68).

¹⁴⁸ P.-F. GIRARD, *Textes de droit romain*, Paris, 1913⁴.

¹⁴⁹ ID., *Préface de la quatrième édition*, in *Textes de droit romain*, Paris, 1913⁴, p. VII, facendo riferimento alla monumentale opera di L. MITTEIS, U. WILCKEN, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, 2 voll., Leipzig-Berlin, 1912.

na che erano testimonianze di prassi e particolarità locali, e quindi non romane.

In considerazione di un'opera come i *Textes* e delle parole dello stesso Girard nelle Prefazioni alle varie edizioni, è chiaro che lo studioso francese abbia avuto un accesso diretto alle fonti e ne abbia curato un'attenta analisi critica. È pur vero, però, che Girard non manca mai di fare riferimento e di tributare meriti alle edizioni dei testi dei papiri che altri hanno proposto ben prima che lui pubblicasse la versione aggiornata dei *Textes*. Da ciò si può comprendere che Girard non fu certo un papirologo nel senso proprio del termine, ma questo non gli impedì di accedere alle fonti e di offrire a sua volta una propria interpretazione dei contenuti. Il lavoro ai *Textes*, inoltre, garantì a Girard una conoscenza vastissima delle fonti del diritto romano e gli permise di seguire passo dopo passo le nuove scoperte scientifiche legate all'intensa opera di reperimento, scoperta e riscoperta delle fonti papirologiche ed epigrafiche in atto al principio del XX secolo.

Il fatto che i *Textes* offrirono un'edizione del contenuto di numerosissimi papiri pare in parte giustificare la scelta di Girard di non riportare i medesimi testi, neanche parzialmente, all'interno del suo *Manuel des institutions des romains*, preferendo piuttosto fare un rinvio diretto ai *Textes* o ad altre edizioni critiche. L'unica eccezione a tale impostazione è costituita, nel *Manuel*, dal BGU I 326, contenente un testamento egiziano che risale al 189 d.C. e che fu fatto redigere dal soldato C. Longino Castore: del papiro, infatti, è parzialmente riportato il testo in latino¹⁵⁰. Inoltre, anche del P.Giss. 40, che ha contribuito alla miglior circoscrizione della portata della *Constitutio Antoniniana*, si riporta in greco lo specifico passaggio che permette di chiarire la posizione dei *dediticii*¹⁵¹. Sull'impiego del P.Giss. 40 si può anche osservare la particolare attenzione dedicatagli: Girard ne fa un ampio commento, anche con rinvii a – e osservazioni su – studi di Ludwig Mitteis e Rafał Taubenschlag¹⁵².

¹⁵⁰ Vd. P.-F. GIRARD, *Manuel des institutions des romains*, II, Paris, 1929⁸, p. 880, nt. 3.

¹⁵¹ Vd. P.-F. GIRARD, *Manuel*, I, cit., p. 128, nt. 4.

¹⁵² *Ibid.*

Nel *Manuel* di Girard il punto di vista generalmente adottato quando si citano fonti papirologiche pare essere quello diacronico-evolutivo. I papiri appartenenti per lo più all'epoca più tarda sono utilizzati per mettere in evidenza gli sviluppi avuti da un determinato istituto, soprattutto nella prassi provinciale. E questo a differenza di quanto messo in luce per il manuale di Edouard Cuq, nel quale sembra prevalere una tendenza alla comparazione tra Roma e la realtà provinciale, con approfondimenti specificamente dedicati a quest'ultima.

Un altro manuale in lingua francese in cui è stata rintracciata una discreta presenza di papiri è il *Manuel élémentaire de droit romain* di Raymond Monier. L'opera, divisa in due parti, tra il 1935 e il 1954 ha avuto sei edizioni per il primo volume dedicato all'introduzione storica, al diritto delle persone, ai diritti reali e alle successioni, e cinque edizioni per il secondo volume dedicato alle obbligazioni. Del manuale è stato possibile consultare la prima edizione degli anni 1935-1936 e l'ultima edizione di entrambi i volumi del manuale, nella ristampa unitaria del 1977.

Nella prima edizione trovano impiego dodici diversi papiri, otto nel primo volume e quattro nel secondo¹⁵³; essi sono sempre utilizzati in modo puntuale, allo scopo di offrire un esempio concreto della disciplina discussa nel testo principale, ma non sono mai accompagnati da un commento ampio da parte dell'autore. Monier, infatti, preferisce generalmente menzionare il papiro di riferimento e fare eventuale rinvio alla dottrina che si è occupata *ex professo* della fonte o del problema interpretativo in questione. Ciò è evidente soprattutto con riferimento ai due papiri maggiormente utilizzati nei due volumi, ossia il P.Giss. 40 e il PSI XI 1182. Tra i due, il P.Giss. 40 è anche il papiro al quale Monier dedica più attenzione, di conseguenza all'ampio spazio dedicato al commento del contenuto e della portata della *Constitutio Antoniniana*, per le cui disposizioni il papiro di Giessen, nonostante le sue lacune, costituisce una delle fonti documentali più importanti. Oltre a fare rin-

¹⁵³ Nel Volume I: P.Oxy. XVI pp. 1876-1879; P.Berol. 2745; P.Cair.Masp. I 67001; P.Cair.Masp. II 67121; P.Giss. 40; P.Lips. inv. 136; PSI I 1182; P.Heidelb. 1272. Nel Volume II: PSI I 1182; SB 5315; P.Lips. inv. 136; PSI I 55; P.Oxy. XVII 2103.

vio a specifiche edizioni e commentari del papiro¹⁵⁴, in una nota a piè di pagina si riporta anche il testo del documento, ripreso dall'edizione nei *Textes* di Girard. Anche il PSI I 1182 è più volte citato all'interno della prima edizione del *Manuel*, ma sorprende il fatto che la fonte, fatta eccezione per un singolo caso, non sia mai menzionata in modo diretto, quanto piuttosto facendo rinvio a contributi di commento e alle edizioni critiche sia di altri studiosi, sia dello stesso Monier¹⁵⁵.

Nella quarta edizione del manuale, invece, i papiri citati sono in tutto ventidue: diciotto nel primo volume e quattro nel secondo¹⁵⁶. Rispet-

¹⁵⁴ P. MEYER, *Griechische Papyri im Museum des oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen*, I, 2, Giessen, 1910; ID., *Griechische Papyri im Museum des oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen*, III, Giessen, 1912; ID., *Juristische Papyri: Erklärung von Urkunden zur Einführung in die Juristische Papyruskunde*, Berlin, 1920, n. 1; E. BICKERMANN, *Das Edikt des Kaisers Caracalla in P. Giessen*, Berlin, 1926.

¹⁵⁵ Vd. R. MONIER, *Manuel élémentaire de droit romain*, 1935-1936, I, p. 441, nt. 1, dove, a supporto dell'affermazione che i Romani avevano originariamente concepito la proprietà come una proprietà integrale, viene citato il contributo dello stesso R. MONIER, *Les nouveaux fragments des Institutes de Gaius*, (*P.S.I.*, n°1182), 1933, 24-25. Lo stesso contributo è nuovamente menzionato anche in MONIER, *Manuel*, cit., I, p. 443, nt. 1, con riferimento all'antica società romana e a quella che Gaio pare descrivere come una forma associativa ben differente da quella del contratto consensuale di società. In MONIER, *Manuel*, cit., I, p. 542, nt. 5, si rinvia anche a V. ARANGIO-RUIZ, *P.S.I. n°1182, Frammenti di Gaio*, Firenze, 1933, in relazione alla primitiva forma di società determinata dallo stato di comunione dei beni in cui si trovavano i fratelli eredi del defunto, come attestato – come si dice nel testo – dal «fragment des Institutes de Gaius récemment découvert». In MONIER, *Manuel*, cit., II, p. 24 si osserva che grazie al «nouveau fragment de Gaius, découvert en 1933» è stato provato che la *sponsio* era espressamente sanzionata nella legge delle XII Tavole e, *ibid.*, nt. 2, si fa rinvio ai contributi di E. LEVY, *Neue Bruchstücke aus den institutionen des Gaius*, in *ZSS (Röm. Ab.)*, 1934, 289 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, Il nuovo Gaio, in *BIDR* 42 (1934), pp. 571 ss.

¹⁵⁶ Nel Volume I si richiamano: il P.Hamb. I 18; P.Ryl. III 474 (citato mediante rinvio a F. DE ZULUETA, *A fourth century latin juristic fragment*, *P. Ryl. III, 474, Actes du Ve congrès de papyrologie*, Oxford, 1937); P.Oxy. XVII 2103; PSI IX 1182 (citato mediante rinvio a V. ARANGIO-RUIZ, *Pubblicazioni della società italiana*, t. XI, n°1182, *Frammenti di Gaio*, e al proprio studio: R. MONIER, *Les nouveaux fragments des Institutes de Gaius* (*P.S.I.*, n°1182), 1933); P.Mich. inv. 1320; P.Oxy. XVI 1876; P.Oxy. XVIII 2130 (attraverso la menzione del relativo studio di A. BOYÉ, *P. Oxy. XVIII, 2130 (A. 267 ap. J.-C.), l'editio opinionis et l'appel en matière de charges liturgiques*, in *Studi Bonfante*, IV, pp. 182-202); GIRARD, *Textes*, 1937⁶, 854; P.Cair.Masp. I 6700; P.Cair.Masp. I 67121; P.Giss. 40; P.Oxy. 1205; P.Cair.Masp. I 67096; P.Lips. II 136;

to alla prima edizione, si nota un incremento notevole di rinvii alla dottrina papirologica, con puntuale citazione di studi su singoli documenti, edizioni critiche, monografie che si basano sullo studio di un complesso più o meno ampio di papiri¹⁵⁷. Come in precedenza, l'impiego delle fonti è tendenzialmente legato alla volontà di fornire un esempio concreto dell'istituto trattato, così da offrire un riscontro sulla disciplina generale. Si può supporre una fruizione diretta dei testi dei papiri citati e un loro studio autonomo da parte di Monier attraverso le varie edizioni critiche del documento, anche se i molti contributi di papirologia a cui si fa costante rinvio, molto spesso in concomitanza con la citazione di un papiro in particolare, lascia presumere che lo studio dei testi sia stato per lo più mediato¹⁵⁸.

Anche il manuale di Paul-Louis Huvelin, intitolato *Cours élémentaire de droit romain*, presenta alcune citazioni dirette di papiri nel corso della trattazione. Il manuale ha avuto un'unica edizione negli anni

PSI 1027; Pap. de Ravenne, n°120 (A. 572); Pap. Rav. N°84; Pap. Rav. N° 108; Pap. Rav. N°86. Nel Volume II, invece, sono citati: P.Lond. VII 2017; GIRARD, *Textes*, 1937⁶, 829; P.Princ. III 144; PSI 55. In questa seconda parte del manuale, inoltre, si menzionano nuovamente anche il P.Oxy. XVII 2103 e PSI 1182.

¹⁵⁷ A titolo di esempio, *ex multis* all'interno dell'opera, si consideri R. MONIER, *Manuel élémentaire de droit romain*, I, Aalen, 1977⁶, p. 107, dove, trattando del valore della consuetudine nel tardo Impero romano, si osserva innanzitutto che «de nombreux papyrus découverts en Egypte nous renseignent sur la vie juridique de cette région de l'Empire romain». Alla relativa nt. 3 si richiama, quindi, tutta una serie di studi di papirologia e pubblicazioni di papiri, quali: P. M. MEYER, *Juristischer Papyrusbericht VII*, ZSS (Röm. Ab.), 1932, pp. 356 ss.; A. J. BOVÉ, *Le droit romain et les papyrus d'Egypte*, in *Egypte contemporaine* XX (1929); L. WENGER, *Il diritto dei papiri nell'età di Giustiniano (Conferenze)*, 1931; P. COLLINET, *La papyrologie et l'histoire du droit*, in *Münchener Beiträge zur Papyrysforschung und antiken Rechtsgeschichte*, IX, pp. 186-232.

¹⁵⁸ Non si deve sottovalutare il fatto che Raymond Monier (1900-1956) si fosse formato, negli anni del dottorato, sotto l'egida di Paul Collinet (1869-1938), un romanista innovativo e appassionato che più di altri valorizzava la papirologia come tecnica d'investigazione della realtà giuridica romana. Monier, dunque, pur non essendo egli un esperto papirologo, deve aver imparato a fruire di questo tipo di fonti dal maestro e a ricorrere alla relativa dottrina per un approccio critico consapevole. Vd. J.-J. CLERE, s.v. *Monier, Raymond*, in *Dictionnaire historique des juristes français (XII^e-XX^e siècle)*, Paris, 2007, p. 462. Cfr. J.-L. HALPERIN, s.v. *Collinet, Paul*, in *Dictionnaire historique des juristes français (XII^e-XX^e siècle)*, Paris, 2007, p. 317.

1927-1929, pubblicata *post mortem* a cura di Raymond Monier. Il manuale è suddiviso in due volumi, il primo dedicato a processo, persone, diritti reali, e successioni, e il secondo alle obbligazioni, nei quali sono menzionati in tutto sette papiri¹⁵⁹.

Tra i papiri impiegati, soltanto tre sono citati puntualmente, ossia il P.Stras. I 22¹⁶⁰, il PSI 55¹⁶¹ e il P.Oxy. XVII 1927¹⁶². Due papiri, invece, sono richiamati mediante la generica descrizione del contenuto e l'indicazione della collezione alla quale appartengono: si tratta di «un papyrus gréco-egyptien», che si dice contenere il contenuto di una costituzione di Adriano del 119 d.C. che conferisce ai figli naturali di un soldato il diritto di accedere alla *bonorum possessio unde cognati*¹⁶³, e di «un papyrus d'Egypte» oggi conservato presso il museo di Berlino, contenente la più antica attestazione della *longi temporis praescriptio*¹⁶⁴. Altri due papiri, invece, sono menzionati con rinvio alle rispettive pubblicazioni, l'uno in quanto prova l'esistenza della tutela muliebre ancora nel 350 d.C. e indicato come «un papyrus de 350, publié dans l'Archiv für Papyrusforschung par MM. Collinet et Jouguet»¹⁶⁵, l'altro in tema di *obligationes litteris contractae*, con specifico riferimento ai

¹⁵⁹ Nel Volume I sono menzionati: “un papyrus gréco-egyptien” che si dice contenere una costituzione di Adriano del 119; “un papyrus de 350, publié dans l'Archiv für Papyrusforschung par MM. Collinet et Jouguet”; un papiro d'Egitto oggi conservato presso il museo di Berlino, richiamato genericamente in tema di *longi temporis praescriptio*; P.Stras. I 22. Nel Volume II si citano: L. MITTEIS, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, II, 1912, pp. 116-117; PSI 55; P.Oxy. XVII 1927.

¹⁶⁰ Citato come fonte di riscontro per il requisito della buona fede nella *longi temporis praescriptio*, vd. P.-L. HUVELIN, *Cours élémentaire de droit romain*, I, Paris, 1927-1929, p. 518.

¹⁶¹ Impiegato in tema di obbligazioni sinallagmatiche, come fonte per l'espressione “ανώνυμα συναλλάγματα”, vd. P.-L. HUVELIN, *Cours élémentaire de droit romain*, II, Paris, 1929, p. 105, nt. 4.

¹⁶² Richiamato con specifico riferimento all'*actio tributoria* e segnalando le lacune al frammento Gai 4.72, Vd. HUVELIN, *Cours*, II, cit., p. 147, nt. 1.

¹⁶³ Vd. HUVELIN, *Cours*, I, cit., p. 277.

¹⁶⁴ Vd. HUVELIN, *Cours*, II, cit., p. 69.

¹⁶⁵ HUVELIN, *Cours*, I, cit., p. 359.

contratti stipulati in forma scritta del diritto greco e al quale si rinvia indicando la pubblicazione nella *Chrestomathie* di Ludwig Mitteis¹⁶⁶.

Nonostante le differenze nel modo di rinviare a tali fonti, i papiri sono accomunati nelle modalità del loro utilizzo. Essi, infatti, sono sempre citati per dare un riscontro concreto dell'applicazione di un certo istituto.

L'impiego delle fonti papirologiche è stato rilevato anche nella consultazione di due differenti edizioni del *Précis de droit romain*. Di questo compendio, suddiviso in due tomi, esistono tre edizioni a cura di Paul Collinet e André Giffard, pubblicate tra il 1926 e il 1930, e una versione a cura del solo André Giffard che ha visto quattro edizioni del tomo I e tre del tomo II negli anni tra il 1931 e il 1954. Tra tutte queste edizioni, è stato possibile consultare la seconda edizione riveduta e ampliata del 1928-1929 e la successiva edizione del 1930 a cura di Collinet e Giffard, la quarta edizione del tomo I e la terza edizione del tomo II dell'edizione curata dal solo Giffard.

Il *Précis*, a prescindere dall'edizione considerata, si caratterizza per la schematicità dell'esposizione, ma la trattazione risulta comunque supportata da un lineare apparato critico, con rimandi essenziali alle fonti e ai manuali di lingua francese più importanti, in particolare rinviando alle opere di Cuq e Girard.

Nell'edizione del 1930, corrispondente nei contenuti a quella del 1928-1929, si trova menzione di due diversi papiri: nel tomo I, con riguardo alla tutela onoraria, si fa rinvio a un papiro dell'anno 247, dando il riferimento nei *Textes* di Girard¹⁶⁷; nel tomo II, con specifico riferimento all'espressione "ἀνώνομα συναλλάγματα", si richiama il documento in cui è possibile averne riscontro, ossia P.S.I. n°55¹⁶⁸. Nella quarta edizione del tomo I a cura di Giffard, pubblicata nel 1954, trova spazio la citazione di tre papiri: BGU I 267 e P.Stras. I 22, entrambi indicati come fonti per la disciplina della *longi temporis praescriptio*¹⁶⁹,

¹⁶⁶ Ossia L. MITTEIS, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, II, 1912, 116 s. Vd. HUVELIN, *Cours*, II, cit., p. 69.

¹⁶⁷ Il papiro in questione è il P.Oxy. IV 720. Vd. P. COLLINET, A. GIFFARD, *Précis de Droit Romain*, I, Parigi, 1928-1929², p. 251, nt. 2.

¹⁶⁸ Vd. COLLINET-GIFFARD, *Précis*, II, cit., p. 74, nt. 1.

¹⁶⁹ Vd. A. GIFFARD, *Précis de Droit Romain*, II, Parigi, 1954⁴, p. 382, nt. 1.

e P.S.I., n° 1182, contenente «les nouveaux fragments des Institutes de Gaius», i quali permettono di ricostruire l'istituto dell'*antiquum consortium*¹⁷⁰. Nella terza edizione del tomo II, edita nel 1951, si fa invece una menzione relativa a un «papyrus de Ravenne de l'an 453» in tema di negozi fondati sulla *fiducia*¹⁷¹. Nei due tomi a cura di Giffard, inoltre, ci sono numerosi rinvii ai *Textes* di Girard, molti dei quali costituiscono un rinvio a fonti papiracee; si tratta di un dato che testimonia una volta ancora l'importanza dei *Textes* per la fruizione del contenuto dei papiri da parte della dottrina e che lascia intendere il fatto che Giffard non fosse un esperto papirologo, ma che fosse sensibile e attento alla materia papirologica.

Infine, si riporta anche quanto emerso dalla consultazione del *Traité élémentaire de droit romain* di Eugène Petit, consultato nella sua quarta edizione rivista e ampliata del 1903, e nella sua sesta edizione del 1909. Nelle due edizioni è presente un'unica e medesima menzione di un papiro: la fonte è indicata come «un papyrus de la bibliothèque de Berlin» (ossia il BGU I 267, non specificato da Petit) e si danno notizie sul suo contenuto, specificando che si tratta di un rescritto dell'imperatore Caracalla del 199 d.C., il quale costituisce la più antica attestazione riguardante l'istituto della *longi temporis praescriptio*¹⁷².

Per la Francia sono stati presi in considerazione anche due volumi di Fernand De Visscher che, pur non essendo dei veri e propri manuali, contengono dei contributi che si possono considerare affini e complementari a una trattazione manualistica.

¹⁷⁰ Vd. *id.*, p. 491, nt. 2. Inoltre, a p. 527, Giffard inserisce una sezione intitolata “*Les nouveaux fragments des Institutes de Gaius (PSI N° 1182)*” e si tratta di qualche riga esplicativa sull'allora recente ritrovamento del papiro in questione. Una sezione simile è contenuta anche in A. GIFFARD, *Précis de Droit Romain*, II, Parigi, 1951³, pp. 371-375, nella quale Giffard non solo informa del recente ritrovamento del PSI 1182, ma procede anche ad una ricostruzione del testo di Gai 3.154 sulla base dei nuovi frammenti, accompagnata da una traduzione in francese.

¹⁷¹ Vd. A. GIFFARD, *Précis de Droit Romain*, II, Parigi, 1951³, p. 354, nt. 2.

¹⁷² Vd. E. PETIT, *Traité élémentaire de droit romain*, Parigi, 1903⁴, p. 222, nt. 2. Data la corrispondenza riscontrata con la sesta edizione, la medesima unica citazione si presume presente anche nella quinta edizione del *Traité* del 1906.

Il primo volume consultato è *Nouvelles études de droit romain public et privé*, nel quale sono menzionati otto papiri¹⁷³; il secondo è *Études de droit romain public et privé. Troisième série*, nel quale sono impiegati diciannove papiri¹⁷⁴. L'utilizzo di queste fonti è sempre puntuale e a supporto di affermazioni di dettaglio relative agli istituti affrontati nella trattazione principale. Spesso si rinvia all'edizione critica del documento nei *FIRA* e in molti casi si cita anche dottrina specialistica che si è occupata *ex professo* del papiro menzionato. L'impressione generale è quindi quella che De Visscher abbia voluto valorizzare questo tipo di fonti dopo averne avuto una conoscenza mediata.

6. Conclusioni

Giunti a conclusione delle indagini individuali pare opportuno svolgere alcune osservazioni che possano collegare i dati raccolti ed evidenziare tendenze, elementi costanti o diversità tra le tre aree linguistiche osservate lungo l'intervallo temporale oggetto d'esame.

Innanzitutto, considerando tutti i manuali presi in considerazione (che ammontano a un totale di novantatré), la prima menzione di un papiro individuata è datata al 1895. Si tratta di BGU I 267, che compare nella terza edizione del *Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes* di Karl von Czychlarz, indicato con riferimento alla raccolta originale del 1892¹⁷⁵. Le citazioni di papiri si fanno più frequenti solo a partire dal principio del Novecento, a riprova che «se il secolo decimonono è stato il secolo della epigrafia, il ventesimo è chiamato ad esser quello della papirologia»¹⁷⁶. Indice di ciò sono lo sviluppo e l'evoluzione delle

¹⁷³ Jur.Pa. I 28 (= SB I 5231); Jur.Pa. I 36; Jur.Pa. I 37 (*FIRA*, III, n. 132); P.Mich. inv. 2922 (*FIRA*, III, n. 30); P.Oxy. II 237; P.Oxy. IV 720 (= *FIRA*, III, n. 24); P.Oxy. XII 1184; P.Tebt. 5.

¹⁷⁴ P.Cair.Masp. I 67032; P.Corn. XIII 22, P.Corn. XLV 13; P.Grenf. II 76; P.Oxy. VI 905; il P.Oxy. VII 1040; P.Oxy. IX 1206; P.Oxy. XIV 1711; P.Oxy. XIV 171; Wess. Stud. IX, p. 241; P.Giss. 46; P.Hamb. I 21; il P.Lips. I 38; P.Oxy. I 136; P.Oxy. I 136; P.Oxy. I 138; il P.Oxy. VI 913; il P.Oxy. XIII 1626; P.Oxy. XIII 1695.

¹⁷⁵ Cfr. pp. 38-39.

¹⁷⁶ Così ebbe a scrivere Roberto De Ruggiero riportando le parole pronunciate da Ludwig Mitteis in occasione di un celebre congresso di storici antichi tenutosi ad Halle.

raccolte di fonti che progressivamente vengono integrate con le nuove scoperte papirologiche¹⁷⁷, che in questa sede interessa notare esclusivamente tramite il *medium* dei manuali, mostrando quale utilizzo venga in essi fatto di queste raccolte. Appaiono opportune, a riguardo, due considerazioni.

In primo luogo, si nota come l'esistenza di queste raccolte e il loro grado di aggiornamento siano essenziali per gli autori dei singoli manuali, i quali molto spesso, quando non si tratti di esperti papirologi, fanno riferimento a questi materiali piuttosto che ai cataloghi delle specifiche collezioni, suggerendo una conoscenza delle fonti papiracee per lo più mediata. Allo stesso tempo, si nota come la pubblicazione di un'edizione aggiornata di una raccolta in un momento intermedio tra due edizioni di uno stesso manuale determinò molto spesso una variazione notevole, sia in termini di qualità che di quantità, nelle menzioni dei papiri. È il caso, per esempio, del passaggio dalla sesta alla settima edizione dei *Fontes* di Bruns, la prima del 1893, la seconda del 1909¹⁷⁸: se la prima appare molto spesso in combinazione con la terza edizione dei *Textes* di Girard del 1895, è solo con la seconda che i *Fontes* iniziano a essere utilizzati definitivamente come fonte di informazioni e dati. Nei manuali di lingua tedesca questo avvenne a scapito della raccolta francese che, seppur sempre presente negli elenchi dei lavori consultati

Cfr. R. DE RUGGIERO, *Il diritto romano e la papirologia* in *BIDR*, 14, 1901, pp. 57-79 (58); si tratta di un concetto poi ribadito nella relazione tenuta dinanzi alla Società degli amici del ginnasio classico" a Vienna nel 1917, pubblicata come L. MITTEIS, *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium. Vortrag in Verein der Freunde des humanistischen Gymnasiums Wien*, XVIII, Wien/Leipzig, 1918, pp. 55-76, ora riprodotta integralmente, con a fronte la traduzione in lingua portoghese, in ID., *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium História do direito antigo e estudo romanístico do direito* in *Interpretatio Prudentium*, 4, 1, 2019, pp. 215-255. Si veda, a riguardo, T. BEGGIO, *Apresentação* in *Interpretatio Prudentium*, cit., pp. 193-214.

¹⁷⁷ Si tratta di P.-F. GIRARD, *Textes de droit romain*, cit.; C.G. BRUNS, *Fontes Iuris Romani Antiqui*, cit.; e, in parte, S. RICCOBONO, G. BAVIERA, C. FERRINI, G. FURLANI, V. ARANGIO-RUIZ, *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, cit.; oppure di quelle raccolte dedicate esclusivamente alle fonti papiracee, come L. MITTEIS, U. WILCKEN, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, cit. e P.M. MEYER, *Juristische Papyri: Erklärung von Urkunden zur Einführung in die Juristische Papyruskunde*, cit.

¹⁷⁸ Cfr. *supra* n. 143.

posti all'inizio di ogni manuale, non viene pressoché più utilizzata come riferimento per le citazioni di papiri nel testo.

In secondo luogo, si nota una differenza nell'utilizzo delle raccolte in base al contesto linguistico di riferimento. Le tre principali raccolte citate (*Fontes*, *Textes*, *FIRA*) corrispondono, non casualmente, alle tre differenti aree linguistiche oggetto di questa ricerca e potrebbe quindi apparire scontato sottolineare come, a partire soprattutto dagli anni Venti, ciascun manuale abbia iniziato a utilizzare in maniera prevalente la raccolta (o le raccolte) della propria lingua di riferimento. Le numerose riedizioni dei *Textes* di Girard, infatti, furono utilizzate sempre più esclusivamente nei manuali francesi, mentre per quelli italiani furono i *FIRA* ad assumere il ruolo di riferimento principale per i giusromanisti – in particolar modo dopo la pubblicazione, nel 1943, del terzo volume, curato da Vincenzo Arangio-Ruiz e dedicato ai *Negotia*. Un discorso in parte diverso vale, invece, per il contesto di lingua tedesca. Se i *Fontes* di Bruns, nella loro settima e ultima edizione, rimasero costantemente in uso, la pubblicazione dei *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde* curati da Ludwig Mitteis e Ulrich Wilcken nel 1912 e i *Juristische Papyri* di Paul M. Meyer nel 1920 moltiplicarono le opere di riferimento consentendo agli autori tedeschi di non dover ricorrere ad altre raccolte¹⁷⁹.

Per concludere anche queste sintetiche considerazioni, infine, è sembrato utile mettere in relazione i dati raccolti per i tre contesti linguistici comparandoli in uno stesso grafico nel quale si è considerato il periodo a partire dalla prima citazione rinvenuta di un papiro sino al 1960, indicando per ogni decennio quanti manuali contenenti citazioni di papiri o letteratura a essi relativa siano comparsi¹⁸⁰. Si intende mo-

¹⁷⁹ Si noti, ad esempio, che pressoché mai viene fatto riferimento ai *FIRA* in un manuale tedesco; un'eccezione è rappresentata dal manuale *Römisches Recht* di Paul Jörs, nella sua quarta edizione del 1987, curata da H. Honsell, Th. Mayer-Maly e W. Selb, su cui cfr. pp. 45-46.

¹⁸⁰ Non si sono quindi considerate, in questo grafico, quelle riedizioni o ristampe pubblicate in data successiva al 1960 che pure sono state considerate nelle sezioni dedicate ai singoli manuali: per i decenni successivi a quello 1950-1960, infatti, i risultati sarebbero stati falsati, dal momento che non sarebbero stati inclusi i manuali pubblicati per la prima volta dopo il 1960. Sempre al fine di consentire una corretta lettura del grafico, si noti che sono state contate come coincidenti le eventuali riedizioni di uno

strare, per ogni decennio, l'ampiezza della scelta che aveva chi volesse fruire di un manuale di diritto romano (tra quelli qui considerati); quale fosse, in altri termini, l'offerta di manuali con riferimenti papirologici, pubblicati o aggiornati, disponibile in ogni decennio¹⁸¹.

stesso manuale comparse all'interno del medesimo decennio: se è pur vero che una riedizione pubblicata anche solo a due anni di distanza dalla precedente può aver comportato una variazione nelle fonti citate, è altrettanto vero che il manuale, considerato come strumento di lavoro, rimane pur sempre lo stesso.


¹⁸¹ Per il decennio 1890-1899 si trovano disponibili le versioni aggiornate di: C. FERRINI, *Diritto romano*; K. VON CZYHLARZ, *Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes*; P.-F., GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*.

Per il decennio 1900-1909: G. PACCHIONI, *Corso di diritto romano*; K. VON CZYHLARZ, *Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes*; L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*; R. SOHM, *Institutionen des römischen rechts*; P.-F., GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*; E. PETIT, *Traité élémentaire de droit romain*; F. BERNARD, *Première et Seconde Années de droit romain*.

Per il decennio 1910-1919: P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*; G. PACCHIONI, *Corso di diritto romano*; K. VON CZYHLARZ, *Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes*; R. SOHM, *Institutionen des römischen rechts*; E. RABEL, *Grundzüge des römischen Privatrechts*; P.-F., GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*; E. CUQ, *Manuel des institutions juridiques des romains*.

Per il decennio 1920-1929: P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*; ID., *Corso di diritto romano*; S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*; G. PACCHIONI, *Corso di diritto romano*; V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*; B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*; K. VON CZYHLARZ, *Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes*; R. SOHM, *Institutionen des römischen rechts*; H. SIBER, *Römisches Privatrecht*; C. CROME, *Grundzüge des römischen Privatrechts*; L. WENGER, *Institutionen des römischen Zivilprozessrechts*; G. CORNIL, *Droit romain*; J. DECLAREUIL, *Rome et l'organisation de droit*; P.I. HUVELIN, *Cours élémentaire de droit romain*; E. CUQ, *Manuel des institutions juridiques des romains*; P. COLLINET, A.E. GIFFARD, *Précis de droit romain*; P.-F., GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*.

Per il decennio 1930-1939: P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*; ID., *Corso di diritto romano*; S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*; G. PACCHIONI, *Corso di diritto romano*; V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*; B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*; K. VON CZYHLARZ, *Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes*; R. SOHM, *Institutionen des römischen rechts*; P. JÖRS, *Römisches Privatrecht*; TH. KIPP, *Das römische Recht*; P. COLLINET, A.E. GIFFARD, *Précis de droit romain*; P.-F., GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*; R. MONIER, *Manuel élémentaire de droit romain*.



Occorre tuttavia segnalare, seppur in modo assai rapido, un profilo che non emerge dal grafico di comparazione e che solo parzialmente si può intendere dalle notazioni contenute nel testo. Il contesto di lingua tedesco, infatti, come notato con riferimento alle raccolte di fonti, si distingue dagli altri per la maggiore attenzione dedicata ai papiri. Le ragioni di questa peculiarità sono da individuarsi nella connessione con il dibattito generatosi attorno alla necessità di rinnovamento del metodo

Per il decennio 1940-1949: S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*; V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*; B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*; E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano*; P. VOCI, *Istituzioni di diritto romano*; S. DI MARZO, *Istituzioni di diritto romano*; R. SOHM, *Institutionen des römischen rechts*; P. JÖRS, *Römisches Privatrecht*; E. WEIB, *Institutionen des römischen Privatrechts: als Einführung in die Privatrechtsordnung der Gegenwart*; E. SEIDL, *Römisches Privatrecht*; P.-F., GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*; R. MONIER, *Manuel élémentaire de droit romain*; F. DE VISSCHER, *Études de droit romain public et privé*.

Per il decennio 1950-1960: V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*; B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*; E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano*; A. GUARINO, *Istituzioni di diritto romano*; F. VON SCHWIND, (8) *Römisches Recht I. Geschichte, Rechtsgang, System des Privatrechts*; H. KRELLER, (9) *Römisches Recht II. Grundlehren des gemeinen Rechts. Romanistische Einführung in das geltende Privatrecht*; M. KASER, *Das römische Privatrecht*; ID., *Römisches Privatrecht. Ein Studienbuch*; E. SEIDL, *Römisches Privatrecht*; E. RABEL, *Grundzüge des römischen Privatrechts*; E. SCHARR, *Römisches Privatrecht*; P. COLLINET, A.E. GIFFARD, *Précis de droit romain*; P.-F., GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*; R. MONIER, *Manuel élémentaire de droit romain*.

d'indagine della giusromanistica, in risposta alla crisi della Pandettistica di origine ottocentesca. Se è pur vero che la prima reazione critica al metodo dogmatico di impianto pandettistico si concretizzò con l'affermazione della *Interpolationenkritik* già a partire dagli anni Ottanta del XIX secolo, fu soprattutto con le successive correnti metodologiche che venne rivoluzionato l'approccio alle fonti giuridiche e alla loro interpretazione¹⁸². In particolare, si può notare chiaramente la dipendenza tra l'integrazione dei papiri nelle opere manualistiche e le correnti di studi che si richiamavano, da un lato, alla *antike Rechtsgeschichte* fondata ufficialmente da Leopold Wenger nel 1904 e, dall'altro, allo studio dei diritti dell'antichità in chiave comparata, com'è per il caso dei fautori della cosiddetta *vergleichende Rechtsgeschichte*¹⁸³. Non a caso tra tutti i manuali contenenti menzioni di papiri che sono stati analizzati quelli più sensibili a questi dati sono quelli riconducibili a tali correnti, indicativamente divisibili in tre generazioni.

¹⁸² Sulla *Interpolationenkritik* si vedano F.J. ANDRÉS SANTOS, *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *Revista de estudios histórico-jurídicos*, 33 (2011), pp. 65-120; M. VARVARO, *La storia del 'Vocabularium iurisprudentiae Romanae'. Il progetto del vocabolario e la nascita dell'interpolazionismo* in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 7 (2017), pp. 251-336; Gradenwitz, *Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica*, hrsg. M. Avenarius, C. Baldus, F. Lamberti, M. Varvaro, Mohr Siebeck, Tübingen 2018.

¹⁸³ Si vedano a riguardo E. HÖBENREICH, *À propos "Antike Rechtsgeschichte": Einige Bemerkungen zur Polemik zwischen Ludwig Mitteis und Leopold Wenger* in *ZSS, Rom. Abt.*, 109 (1992), pp. 552-555; L. ATZERI, *La 'storia del diritto antico' e una lettera inedita di Paul Koschaker* in *IAH*, 2 (2010), pp. 191-222; M. VARVARO, *La antike Rechtsgeschichte, la Interpolationenforschung e una lettera inedita di Koschaker a Riccobono* in *AUPA*, LIV (2010-2011), pp. 301-315; da ultimo, T. BEGGIO, *"Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium": la tensione tra dogmatica e storicizzazione nel pensiero di Ludwig Mitteis*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marka Petraka*, Zagreb, 2024, in corso di pubblicazione. Per una discussione più ampia, invece, che coinvolga anche le altre correnti come la *vergleichende Rechtsgeschichte* si vedano, tra gli altri, ID., *Paul Koschaker (1879-1951): rediscovering the Roman Foundations of European Legal Tradition*, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2018 e *Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, hrsg. von T. Beggio u. A. Grebieniow, Mohr Siebeck, Tübingen 2020.

Tra gli studiosi incontrati, Ludwig Mitteis (n. 1859) e Paul Jörs (n. 1856) appartengono a quella prima generazione che aprì nuove tendenze di ricerca e cominciò a discostarsi dai metodi dei suoi predecessori, con il primo che, a partire dal suo arrivo all'Università di Lipsia nel 1899, iniziò a formare e influenzare innumerevoli giovani studiosi che andarono a comporre le fila della seconda generazione composta anche dagli autori di molti dei manuali presi in considerazione. Si tratta di (parzialmente) Heinrich Siber (n. 1870), ma soprattutto di Ernst Rabel (n. 1874), Leopold Wenger (n. 1874), Egon Weiß (n. 1880) e, sul finire, Hans Kreller (n. 1887), che sostituirà proprio Wenger a Vienna. Se Lipsia fu un'importante sede per la corrente della *antike Rechtsgeschichte*, altrettanto furono Vienna e Monaco di Baviera, entrambe molto legate a Leopold Wenger, alla cui scuola si formarono, tra gli studiosi nominati nelle pagine precedenti, Mariano San Nicolò (n. 1887), curatore delle ultime due edizioni del *Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes* di Karl von Czychlarz, (indirettamente) Wolfgang Kunkel (n. 1902) – formatosi tra Francoforte e Berlino, curatore dei lavori di Paul Jörs e fondatore, nel 1956, dello stesso *Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte* di Monaco di Baviera – Erwin Seidl (n. 1905), Max Kaser (n. 1906) e Fritz von Schwind (n. 1913)¹⁸⁴.

Bibliografia

Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden:

- *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*, Berlin, I, 1895.
- *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*, Berlin, II, 1898.
- *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*, Berlin, III, 1903.
- *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*, Berlin, IV, 1912.

¹⁸⁴ Per considerazioni più approfondite di quelle qui appena accennate, si veda *infra* il contributo di Tommaso Beggio in questo volume.

- SCHUBART, W. (a cura di), *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden, V, Der Gnomon des Idios Logos, Erster Teil*, Berlin, 1919.
 - SCHUBART, W., KÜHN, E. (a cura di), *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden, VI, Papyri und Ostraka der Ptolemäerzeit*, Berlin, 1922.
 - VIERECK, P., ZUCKER, F. (a cura di), *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden, VII, Papyri, Ostraka und Wachstafeln aus Philadelphia im Fayûm*, Berlin, 1926.
 - SCHUBART, W., SCHÄFER, D. (a cura di), *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden. VIII, Spätptolemäische Papyri aus amtlichen Büros des Herakleopolites*, Berlin, 1933.
 - KORTENBEUTEL, H. (a cura di), *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden. IX, Steuerlisten römischer Zeit aus Theadelphia*, Berlin, 1937.
 - MÜLLER, W. (a cura di), *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden. X, Papyrusurkunden aus ptolemäischer Zeit*, Berlin, 1970.
 - MAEHLER, H. (a cura di), *Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden. XI, Urkunden römischer Zeit*, ptt. I-II, Berlin, 1966-1968.
- ALONSO, J.L., BABUSIAUX, U., §8. *Papyrologische und epigraphische Quellen. Teil 1: Papyrologische Quellen*, in U. BABUSIAUX, CH. BALDUS et al. (a cura di), *Handbuch des Römischen Privatrechts*, I, Tübingen, 2023, pp. 222-318.
- ANDRÉS SANTOS, F.J., *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *Revista de estudios histórico-jurídicos*, 33, 2011, pp. 65-120.
- ARANGIO-RUIZ, V., *La successione testamentaria secondo i papiri greco-egizi*, Napoli, 1906.
- *Diritto Romano e Papirologia giuridica*, in *Doxa*, 1, 1948, pp. 97-116 e pp. 193-263.
 - *L'origine del 'testamentum militis' e la sua posizione nel diritto classico*, in *BIDR*, 18, 1906, pp. 157-194.
 - *Osservazioni sul sistema della successione legittima nel diritto dei papiri*, in *Studi economici-giuridici dell'Università di Cagliari*, V, 1913.

- *Applicazioni del diritto giustiniano in Egitto*, in *Aegyptus*, 1, 1920, pp. 21-36.
 - *Persone e famiglia nel diritto dei papiri*, Milano, 1930.
 - *L'applicazione del diritto romano in Egitto*, in *Egitto moderno e antico*, Milano, I.S.P.I. (?), 1941, pp. 238-302.
 - *L'applicazione del diritto romano in Egitto dopo la costituzione di Caracalla*, in *Ann. Sem. Giur. Un. Catania*, 1, 1947.
 - *Intorno agli ὄστοι dell'Egitto greco-romano*, in *Mélanges Fernand De Vischer*, III, Bruxelles, 1950, pp. 7-20.
 - *Les documents du droit romain*, in *Mus. Helveticum*, 10, 1953, pp. 238-247.
 - *Il nuovo Gaio. Discussioni e revisioni*, in *BIDR*, 42, 1935, pp. 571-624, ora in V. ARANGIO-RUIZ, *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di L. BOVE, Napoli, 1974, pp. 110-139.
 - *Les nouveaux fragments des Institutes de Gaius*, in *Al Qanoun wal Iqtisad*, 4, 1934, pp. 65-86, ora in V. ARANGIO-RUIZ, *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1977, pp. 1-24.
 - *PSI 1182. Frammenti di Gaio*, in *Papiri greci e Latini*, 11, 1935, pp. 1-52.
 - *Parerga 1-3*, in *Atti Acc. Pontan.*, 60, 1940, pp. 8-24.
 - *Il papiro della 'longissimi temporis praescriptio'*, in *Aegyptus*, 21, 1941, pp. 261-264.
 - *Parerga 1-3*, in *Atti Acc. Pontan.*, 61, 1942, pp. 250-327.
 - *Chirografi di soldati*, in *Studi in onore di Siro Solazzi*, Napoli, 1948, pp. 251-263.
 - *Il testamento di Antonio Silvano e il Senato consulto di Nerone*, in *Studi in onore di Emilio Albertario*, Milano, 1950, pp. 203-212.
 - *Frammenti papiracei di un'opera della giurisprudenza*, in *Festschrift Fritz Schulz*, II, Weimar, 1951, pp. 3-9.
 - *Una divisione di area edificatoria a Tébtunis (P.Univ. Stat. Milano N. 91 inv.)*, in *Eos*, 48.3, 1956 (= *Symboliae Raphaeli Taubenschlag dedicatae* III), pp. 47-52.
 - *Frammenti di Ulpiano, L. 32 ad edictum*, in *una pergamena di provenienza egiziana*, in *Arch. Giur.*, 22, 1957, pp. 140-158.
 - *Di nuovo sul frammento di Ulpiano in PSI 1449 R*, in *BIDR*, 63, 1960, pp. 281-293.
- ARANGIO-RUIZ, V., BAVIERA, G., FERRINI, C., RICCOBONO, S., *Fontes Iuris Romani Antejustiniani in usum scholarum*, I-III, Firenze, 1941-1943.
- ARCHI, G.G., *In memoriam Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *SDHI*, 30, 1964, pp. 527-533.

- ASTONE, F., *Giovanni Pacchioni*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna, 2013, pp. 1475-1476.
- ATZERI, L., *La 'storia del diritto antico' e una lettera inedita di Paul Koschaker*, in *IAH*, 2, 2010, pp. 191-222.
- *Diritto romano dal deserto. Percorsi editoriali di papiri giuridici nella prima metà del Novecento*, Torino, 2020.
- AVENARIUS, M., *Seidl, Erwin*, in *Neue Deutsche Biographie*, XXIV, München, 2010, pp. 182-183.
- AVENARIUS, M., BALDUS, C., LAMBERTI, F., VARVARO, M., (a cura di), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica*, Tübingen, 2018.
- BEGGIO, T., *Paul Koschaker (1879-1951): rediscovering the Roman Foundations of European Legal Tradition*, Heidelberg, 2018.
- *Apresentação*, in *Intepretatio Prudentium*, 4.1, 2019, pp. 193-214.
- “*Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium*”: *la tensione tra dogmatica e storicizzazione nel pensiero di Ludwig Mitteis*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marka Petraka*, Zagreb, 2024, in corso di pubblicazione.
- BEGGIO, T., GREBIENIOW, A. (a cura di), *Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, Tübingen, 2020.
- BICKERMANN, E., *Das Edikt des Kaisers Caracalla in P.Giessen*, Berlin, 1926.
- BIONDI, B., *Leopold Wenger*, in *Aegyptus*, 34, 1954, pp. 153-154.
- BONFANTE, P., *Silvio Perozzi*, in *BIDR*, 38, 1930, pp. 285-287.
- BONINI, R., *Voci, Pasquale*, in *NNDI*, 20, 1975, p. 1043.
- BRUNS, C.G., *Fontes iuris romani antiqui*, Tübingen, 1860 (1871², 1876³, Freiburg im Breisgau-Tübingen, 1879-1881⁴, Freiburg im Breisgau, 1887⁵, 1893⁶, Tübingen, 1909⁷).
- CAPOGROSSI COLOGNESI, L., *Pietro Bonfante*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna, 2013, pp. 292-295.
- CASAVOLA, F.P., *Ferrini, Contardo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna, 2013, pp. 856-857.
- CLERE, J.-J., *Monier, Raymond*, in *Dictionnaire historique des juristes français (XII^e-XX^e siècle)*, Paris, 2007, p. 462.
- COLLINET, P., *M. Édouard Cuq (1850-1934)*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 14.1, 1935, pp. 153-168.
- CUQ, E., *Notes d'épigraphie et de papyrologie juridiques*, Paris, 1908.

- *Etudes sur les contrats de l'époque de la première dynastie babylonienne*, in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, 34, 1910, pp. 423-478.
- *Les papyrus grecs de l'époque byzantine du Musée du Caire*, in *Revue de Philologie*, 25, 1911, pp. 351-35.
- *Un nouveau document sur l'Apokèryxis (extrait des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. XXXIX)*, Paris, 1913.
- *Un second papyrus byzantin sur l'apokèryxis*, in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 61.5, 1917, pp. 354-369.
- *La condition juridique de la Coelé-Syrie au temps de Ptolémée V Épiphane*, Paris, 1927.
- DE FRANCISCI, P., *Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *BIDR*, 67, 1964, pp. VII-XIII.
- DE RUGGIERO, R., *Il diritto romano e la papirologia* in *BIDR*, 14, 1901, pp. 57-79.
- DE SIMONE, M., *Francis de Zulueta, i 'dioscuri di Oxford' e l'edizione dei papiri di Ossirinco*, in *IAH*, 14, 2022, pp. 145-152
- DOMINGO, R., *Contardo Ferrini (1859-1902)*, in O. CONDORELLI, R. DOMINGO (a cura di), *Law and the Christian Tradition in Italy*, London-New York, 2021, pp. 362-375.
- DOSKOCIL, W., *Egon Weiß. Ein Gedenken zu seinem 90. Geburtstag*, in *Bohemia*, 11, 1970, pp. 418-432.
- DUCRET, P., *Cuq, Édouard-Ulysse-François-Léon*, in *Dictionnaire historique des juristes français (XII^e-XX^e siècle)*, Paris, 2007, p. 225.
- DULCKEIT, G., *Heinrich Siber*, in *Gnomon*, 24, 1952, pp. 173-175.
- FAGIOLI VERCELLONE, G., *Ferrini, Contardo*, in *DBI*, 47, 1997, pp. 187-191.
- FINAZZI, G., *Voci, Pasquale*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna, 2013, pp. 2063-2064.
- GIARO, T., *Max Kaser (1906-1997)*, in *Rechtshistorisches Journal*, 16, 1997, pp. 231-357.
- GIRARD, P.-F., *Textes de droit romain*, Paris, 1890 (1895², 1903³, 1913⁴, 1923⁵).
- *A Short History of Roman Law*, a cura di A.H.F. LEFROY, J.H. CAMERON, Toronto, 1906.
- *Geschichte und System des römischen Rechtes. (Manuel élémentaire de droit romain)*, a cura di R. VON MAYR, Berlin, 1909.
- *Manuale elementare di diritto romano*, a cura di C. LONGO, Milano, 1909.
- GRENFELL, B.P., *The present position of papyrology*, in *The Bulletin of the John Rylands Library*, 6, 1921, pp. 142-162.

- GRENFELL, B.P., HUNT, A.S. (a cura di), *The Oxyrhynchos papyri edited with translations and notes, Part I*, London, 1898.
- *The Oxyrhynchos papyri edited with translations and notes, Part II*, London, 1899.
 - *The Oxyrhynchos papyri edited with translations and notes, Part III*, London, 1903.
 - *The Oxyrhynchos papyri edited with translations and notes, Part IV*, London, 1904.
 - *The Oxyrhynchos papyri edited with translations and notes, Part XV*, London, 1922.
 - *The Oxyrhynchos papyri edited with translations and notes, Part XVII*, London, 1927.
- GRENFELL, B.P., HUNT, A.S., *Excavations at Oxyrhynchus (1896-1907)*, in A.K. BOWMAN *et al.* (a cura di), *Oxyrhynchus. A City and its Texts (Graeco-Roman Memoirs 93)*, London, 2007, pp. 345-368.
- GUARINO, A., LABRUNA, L., *Scritti di V. Arangio-Ruiz*, in *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, I, Napoli, 1964, pp. VIII-XXVII.
- HALPERIN, J.-J., *Collinet, Paul*, in *Dictionnaire historique des juristes français (XII^e-XX^e siècle)*, Paris, 2007, p. 317.
- HAUSMANINGER, H., *Kreller, Hans*, in *Neue Deutsche Biographie*, XIII, München, 1982, pp. 2-3.
- HEILFRON, E., *Römische Rechtsgeschichte und System des römischen Privatrechts*, Berlin, 1903 (1908²).
- *Römisches Recht*, Mannheim-Berlin-Leipzig, 1920.
- HOFER, S., *Rabel, Ernst*, in *Neue Deutsche Biographie*, XXI, München, 2003, pp. 64-65.
- HÖBENREICH, E., *À propos "Antike Rechtsgeschichte": Einige Bemerkungen zur Polemik zwischen Ludwig Mitteis und Leopold Wenger*, in *ZSS*, 109, 1992, pp. 552-555.
- HÖLDER, E., *Institutionen des römischen Rechtes*, Tübingen, 1877 (Freiburg, 1883²; 1893³).
- HUBMANN, H., *Crome, Carl*, in *Neue Deutsche Biographie*, III, München, 1957, pp. 421-422.
- JOHNSON, M., MARTIN, V., HUNT, A.S. (a cura di), *Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library, Manchester, II, Documents of the Ptolemaic and Roman Periods*, Manchester, 1915.
- JÖRS, P., KUNKEL, W., *Römisches Privatrecht*, Berlin, 1927 (1935²; 1949³; 1987⁴).
- KASER, M., *Hans Kreller †*, in *ZSS*, 75, 1958, pp. XV-XXIII.

- KENYON, F.G. (a cura di), *Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with Texts*, I-II, London, 1893-1898.
- KEGEL, G., *Ernst Rabel*, in V.S. GRUNDMANN, K. RIESENHUBER DE GRUYTER (a cura di), *Deutschsprachige Zivilrechtslehrer des 20. Jahrhunderts in Berichten ihrer Schüler*, München, 2007, pp. 16-29.
- KIENZLER, K., *Sohm, Rudolph*, in *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon*, X, Herzberg, 1995, pp. 743-745.
- KNÜTEL, R., *Max Käser (21.4.1906-13.1.1997)*, in *ZSS*, 115, 1998, pp. XV-XLVIII.
- KORNEMANN, E., EGER, O. (a cura di), *Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen*, Bd. I, H. 1, 3, Giessen, 1910-1912.
- KRÄNZLEIN, A., *In memoriam Erwin Seidl (1905-1987)*, in *ZSS*, 106, 1989, pp. 766-773.
- KUNKEL, W., *Jörs, Paul*, in *Neue Deutsche Biographie*, X, München, 1974, pp. 464-465.
- *Leopold Wenger*, in *Juristen Zeitung*, VIII, 23, 1953, pp. 741-742.
- LANDAU, P., *Sohm, Rudolph*, in M. STOLLEIS (a cura di), *Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, München, 2001, pp. 587-590.
- LÉVY-BRUHL, H., *Leopold Wenger*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 31, 1954, pp. 292-293.
- MANTELLO, A., s.v. *Arangio-Ruiz, Vincenzo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, 2013, pp. 91-94.
- MASI, A., *Silvio Perozzi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna, 2013, pp. 1543-1546.
- MAYER, H., OFNER, H., *In memoriam Fritz Schwind (1913-2013)*, *Online-Zeitung der Universität Wien*, 24. April 2013 (online).
- MASPERO, J. (a cura di), *Papyrus grecs d'époque byzantine, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire*, I-III, al-Qāhira (Le Caire), 1911-1916.
- MEDICUS, D., *Max Kaser*, in *Jahrbuch 1998*, Bayerische Akademie der Wissenschaften, s.p.
- MEYER, P.M. (a cura di), *Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen*, Bd. I, H. 2, Giessen, 1910.
- *Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Stadtbibliothek*, Bd. I, H. 1-2, Leipzig, 1911.
- *Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek*, Bd. I, H. 3, Leipzig, 1924.

- *Griechische Texte aus Aegypten. I, Papyri des Neutestamentlichen Seminars der Universität Berlin; II, Ostraka der Sammlung Deissmann*, Berlin, 1916.
- *Griechische Papyri im Museum des oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen*, I, 2, Giessen, 1910.
- *Griechische Papyri im Museum des oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen*, III, Giessen, 1912.
- *Juristische Papyri: Erklärung von Urkunden zur Einführung in die Juristische Papyruskunde*, Berlin, 1920.
- MITTEIS, L. (a cura di), *Griechische Urkunde der Papyrussammlung, zu Lepizig*, Leipzig, 1906.
- *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium. Vortrag*, in *Veren der Freunde des humanistischen Gymnasiums Wien*, Hf. 18, Wien-Leipzig, 1918, pp. 55-76.
- *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium. História do direito antigo e estudo romanístico do direito*, in *Intepretatio Prudentium*, 4.1, 2019, pp. 215-255.
- MITTEIS, L., WILCKEN, U., *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, I-IV, Leipzig, 1912.
- MONTEVECCHI, O., *Bibliografia papirologica di Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *Aegyptus*, 3, 1963, pp. 401-403.
- PETRICIOLI, M., *Archeologia e 'mare nostrum'. Le missioni archeologiche nella politica mediterranea dell'Italia. 1898-1943*, Roma, 1990.
- PREISENDANZ, K., *Papyrusfunde und Papyrusforschung*, Leipzig, 1933.
- PREISSIGKE, F. (a cura di), *Griechische Papyrus der kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg*, I-II, Strasbourg, 1912-1920.
- RABEL, E., *Pietro Bonfante †*, in *ZSS*, 53, 1933, pp. 647-649.
- ROBERTS, C.H., TURNER, E.G. (a cura di), *Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library, Manchester, IV, Documents of the Ptolemaic, Roman and Byzantine Periods*, Manchester, 1954.
- RUPPRECHT, H.-A., *Ludwig Mitteis (1859-1921)*, in M. CAPASSO (a cura di), *Hermae. Scholars and Scholarship in Papyrology*, Pisa, 2007, pp. 67-70.
- SCHÖNBAUER, E., *Paul Jörs*, in *ZSS*, 46, 1926, pp. IX-XV.
- SCHUBART, W. (a cura di), *Papyri Graecae Berolinenses*, Berlin, 1911.
- VON SCHWIND, F., *Egon Weiß (1880-1953)*, in *SDHI*, 19, 1953, pp. 449-451.
- SELB, W., *Mitteis, Ludwig*, in *Neue Deutsche Biographie*, XVII, München, 1994, pp. 576-577.
- STEINWENTER, A., *Leopold Wenger*, in *Jahrbuch 1954*, Bayerische Akademie der Wissenschaften, s.p.

- TALAMANCA, M., *Arangio-Ruiz, Vincenzo*, in *DBI*, XXXIV, 1988, pp. 158-162.
- TAUBENSCHLAG, R., *In memoriam Egon Weiß*, in *The Journal of Juristic Papyrology*, 7-8, 1953-1954, pp. 25-28.
- THIER, A., *Sohm, Gotthard Julius Rudolph*, in *Neue Deutsche Biographie*, XXIV, München, 2010, pp. 539-541.
- TURNER, E.G., *The Graeco-Roman Branch of the Egypt Exploration Society*, in A.K. BOWMAN *et al.* (a cura di), *Oxyrhynchus. A City and its Texts (Graeco-Roman Memoirs 93)*, London, 2007, pp. 17-27.
- VARVARO, M., *La antike Rechtsgeschichte, la Interpolationenforschung e una lettera inedita di Koschaker a Riccobono*, in *AUPA*, 54, 2010-2011, pp. 301-315.
- *La storia del 'Vocabularium iurisprudentiae Romanae'. 1. Il progetto del vocabolario e la nascita dell'interpolazionismo*, in *QLSD*, 7, 2017, pp. 251-336.
- VITELLI, G. (a cura di), *Papiri Greco-Egizi pubblicati dalla R. Accademia dei Lincei*, I, Nn. 1-105, *Papiri fiorentini. Documenti pubblici e privati dell'età romana e bizantina*, Firenze, 1905.
- VITELLI, G., NORSA, M. (a cura di), *Papiri greci e latini. (Pubblicazioni della Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto)*, I-XI, Firenze, 1935.
- VOLTERRA, E., *Pietro Bonfante*, in *Genus* II, 3/4, 1937, pp. 371-378.
- WESSELY, C. (a cura di), *Corpus Papyrorum Raineri*, I, *Griechische Texte*, Bd. I, *Rechtsurkunden*, Wien, 1895.
- WOLFF, H.J., *Ernst Rabel*, in *ZSS*, 73, 1956, pp. XI-XXVIII.
- Czyhlarz, *Karl Ritter v.*, in F. SEIBT, H. LEMBERG, H. SLAPNICKA (a cura di), *Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder*, I.1, München-Wien, 1974, pp. 229-230.
- Czyhlarz, *Karl von*, in *Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950*, I, Wien, 1957, p. 165.

ALLA “SCUOLA DI LUDWIG MITTEIS”:
GLI STUDI PAPIROLOGICI
E I NUOVI ORIZZONTI METODOLOGICI
DELLA ROMANISTICA DI INIZIO NOVECENTO

Tommaso Beggio

SOMMARIO: 1. *L’Umbruch metodologico negli studi romanistici tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento: alcune premesse.* 2. *Wilcken e Mitteis: l’incontro e la collaborazione a Leipzig.* 3. *Mitteis e le nuove generazioni di studiosi formati alla sua “Scuola”.* 4. *Considerazioni conclusive: nuovi orizzonti per il diritto pubblico e il diritto criminale romano?*

1. L’Umbruch metodologico negli studi romanistici tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento: alcune premesse

Sul finire dell’Ottocento, le cattedre di diritto romano dell’allora Impero Austro-Ungarico erano per lo più occupate, o sarebbero state ottenute in quel torno di tempo, da studiosi appartenenti a generazioni cresciute a stretto contatto con i metodi della Pandettistica ancora imperante fino quasi all’entrata in vigore del BGB, avvenuta il primo gennaio del 1900; ciononostante, tali studiosi riuscirono a distinguersi per le novità che essi riuscirono a introdurre a livello metodologico nelle ricerche romanistiche, nonché, soprattutto, per la loro apertura, al tempo pionieristica, verso lo studio delle fonti epigrafiche e papirologiche. Questi romanisti, seppur ancora e inevitabilmente legati alle ricerche inerenti ai testi contenuti nella compilazione giustiniana, e, più in particolare, nel Digesto, per primi diedero nuova importanza a filoni di indagine e fonti che, sino ad allora, erano stati prerogativa dell’interesse dei soli filologi e storici puri. Nel fare ciò, essi aprirono orizzonti fino a quel momento sconosciuti alla romanistica, partecipando da protagonisti a quell’*Umbruch* – in primo luogo a livello metodologico – che coinvolse gli studi del diritto romano quanto meno dall’inizio del ven-

tesimo secolo in poi, sancito ormai il definitivo tramonto dell'approccio alle ricerche romanistiche dei pandettisti e messa ormai seriamente in discussione la necessità di legare suddette ricerche alla "costruzione" di un diritto per il presente. Sebbene gli studiosi in questione, nati e cresciuti (quanto meno accademicamente) nelle aree al tempo dominate dall'Impero Austro-Ungarico, non fossero stati gli unici interpreti di questo momento di travaglio, cambiamento e, al contempo, fioritura di nuovi indirizzi metodologici, molti di loro giocarono comunque un ruolo di primo piano, talora di avanguardia a dir poco, che avrebbe nel giro di breve tempo influenzato la romanistica mondiale. Questi romanisti (e, più in generale, storici del diritto) erano tutti più o meno direttamente legati a una figura di incredibile ascendente e spessore, in grado di catalizzare intorno a sé molte delle migliori menti del tempo in ambito storico-giuridico: si intende fare riferimento alla persona di Ludwig Mitteis¹.

¹ Ludwig Mitteis (Laibach am Krein, 1859-Leipzig, 1921) fu, sul finire dell'Ottocento, la maggiore personalità nell'ambito degli studi romanistici dell'Impero Austro-Ungarico insieme all'amico Moriz Wlassak (Brno, 1854-Wien, 1939), il quale si distinse, in particolar modo, per i propri studi sul processo romano. Entrambi insegnarono presso l'Università di Vienna, seppur in periodi diversi: Mitteis, che aveva ottenuto la propria *Habilitation* presso tale università nel 1885, vi era poi stato chiamato quale *ordentlicher Professor* nel 1895, salvo accettare la chiamata a Lipsia nel 1899; Wlassak, invece, dopo aver ottenuto la *venia legendi* in Diritto romano presso l'università della capitale austriaca nel 1879 grazie alla pubblicazione della sua *Habilitationsschrift*, ritornò a Vienna da Strasburgo (ove trascorse nove semestri accademici) nel 1900. Su Mitteis, vd. M. WLASSAK, *Ludwig Mitteis. Ein Nachruf*, in *Almanach der Wiener Akademie*, Wien, 1922, pp. 29-63; J. PARTSCH, *Ludwig Mitteis. 1859-1921 †*, in *ZSS*, 43, 1922, pp. V-XXXI; E. WEIB, *Erinnerung an Ludwig Mitteis* (Vortrag v. 24. Januar 1922 i. d. Deutschen Ges. f. Altertumskunde i. Prag), Leipzig, 1922; L. WENGER, *Ludwig Mitteis und sein Werk*, Wien-Leipzig, 1923; W. SELB, *Mitteis Ludwig*, in *Österreichisches Biographisches Lexicon 1815-1950*, VI, Wien, 1975, pp. 323-324; ID., *Mitteis, Ludwig*, in *NDB*, XXVII, Berlin, 1994, pp. 576-577; E. HÖBENREICH, *À propos „Antike Rechtsgeschichte“: Einige Bemerkungen zur Polemik zwischen Ludwig Mitteis und Leopold Wenger*, in *ZSS*, 109, 1992, pp. 547-562; R. ZIMMERMANN, *»In der Schule von Ludwig Mitteis«: Ernst Rabels rechtshistorische Ursprünge*, in *RabelsZeitschrift*, 65, 2001 [Heft 1], pp. 1-38; R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“ zur Mitteis-Schule – Römisches Recht und Rechtsvergleichung bei Ludwig Mitteis (1859-1921)*, in *ZEuP*, 30, 2022 [Heft 1], pp. 108-141; T. BEGGIO, *„Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium“: la tensione tra dogmatica e storicizzazione nel pensiero e*

Complice il periodo nel quale essi si trovarono a lavorare, che venne caratterizzato dalle significative scoperte di nuove fonti, in generale, e testimonianze papiracee, in particolare, organizzate in importanti collezioni e raccolte, tali da stimolare un forte fermento scientifico e culturale, nonché la nascita della papirologia moderna, molti storici del diritto e romanisti formatisi presso le università dell’Impero Austro-Ungarico entrarono in contatto con Mitteis (e, spesso, anche con Wlassak), il quale si distinse ben presto per la incontestabile capacità di dare rilievo allo studio dei papiri in ambito storico-giuridico, come mai era stato fatto prima di allora.

Non è un caso, d’altro canto, che in quel periodo anche la scelta circa i nomi da chiamare in cattedra tra i giovani studiosi appartenenti alle generazioni successive a quella di Mitteis da parte delle varie università dell’Impero seguisse spesso il criterio delle opere da essi pubblicate in materia di ricerche sui papiri e su fonti legate ad altri diritti dell’antichità, tra i quali i cosiddetti *Keilschriftrechte*, secondo la denominazione coniata da Paul Koschaker². Basti qui menzionare, a titolo di esempio,

nell’opera di Ludwig Mitteis, in Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marka Petraka, Zagabria, 2024, in corso di stampa, ove ulteriori riferimenti bibliografici.

Per quanto riguarda Moriz Wlassak, per una prima panoramica a livello biografico, nonché ulteriore letteratura in merito, mi permetto di rinviare a T. BEGGIO, *A obra centenária. Moriz Wlassak, Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer, in Interpretatio Prudentium, 2.2, 2017, pp. 17-38.*

² Paul Koschaker (Klagenfurt, 1879-Basel, 1951) può essere pacificamente considerato uno dei padri e iniziatori dello studio dei diritti cuneiformi, al di là dell’aver egli stesso coniato il termine – *Keilschriftrecht(e)* – che racchiude in sé tutte le ricerche giuridiche inerenti a tali diritti dell’antichità. Lo studioso austriaco utilizzò per la prima volta in forma aggettivale tale terminologia a una conferenza di storici e storici del diritto a Oslo, nel 1928, parlando di *Rechtsgeschichte im Bereiche der keilschriftlichen Rechtsquellen*: il testo della sua relazione venne poi pubblicato in P. KOSCHAKER, *Forschungen und Ergebnisse in den keilschriftlichen Rechtsquellen*, in *ZSS*, 40, 1929, pp. 188-201. Il riferimento ai diritti cuneiformi, anche in forma sostantivata, venne poi a seguire da lui stesso costantemente ripreso e ripetuto, anche nella formulazione in lingua inglese, apparsa per la seguente voce enciclopedica: ID., *Cuneiform Law*, in *Encyclopedia of the Social Sciences*, 9, New York, 1933, pp. 211-219. Su Koschaker studioso dei diritti cuneiformi, vd. M. MÜLLER, *Paul Koschaker. Zum 100. Geburtstag des Begründers der Keilschriftrechtsgeschichte*, in *Altorientalische Forschungen*, 9, 1982, pp. 271-284, nonché, per un quadro più ampio sulla sua figura, le sue ricerche e la sua

l'interessante alternarsi di studiosi alla cattedra di Diritto romano presso la prestigiosa Università di Praga negli anni che andarono dal 1895 sino al 1914: in occasione della prima delle due date venne chiamato lo stesso Mitteis, al quale subentrò nel 1899 Ivo Pfaff, a sua volta distintosi presso quella sede universitaria per le ricerche sui papiri³. Quando giunse, infine, il momento di sostituire lo studioso nel 1909, a seguito della sua chiamata sul finire dell'anno precedente a Graz, ove finalmente Pfaff ottenne l'ordinariato, tre furono i nomi designati tra i quali individuare il successore: Koschaker, Partsch e Rabel⁴, ovverosia tre romanisti all'epoca ancora giovani e distintisi già allora per le loro ricerche sui papiri, nonché per quelle in chiave storico-comparatistica sui

impostazione metodologica, T. BEGGIO, *Paul Koschaker (1879-1951). Reinventing the Foundations of European Legal Tradition*, Heidelberg, 2018 (2ª edizione inalterata), pp. 37 e *passim*.

³ Su Pfaff (Hermannstadt, 1864-Graz, 1925), vd. G. WESENER, *Pfaff, Ivo*, in *Österreichisches Biographisches Lexicon 1815-1950*, VIII, Wien, 1983, pp. 23-24; E. BERGER, *Pfaff, Ivo*, in *NDB*, XX, Berlin, 2001, pp. 295-296.

⁴ Su Koschaker, mi permetto di rinviare nuovamente a T. BEGGIO, *Paul Koschaker (1879-1951)*, cit. Per quel che concerne Josef Aloys August Partsch (Breslau, 1882-Genf, 1925), vd. O. LENEL, *Josef Partsch †*, in *ZSS*, 45, 1925, pp. VII-XII; R. MEYER-PRITZL, *Der Rechtshistoriker und Pionier der modernen Rechtsvergleichung Josef Partsch*, in *ZEuP*, 7.1, 1999, pp. 47-74; ID., *Partsch, Josef Aloys August (1882-1925)*, in *NDB*, XX, Berlin, 2001, pp. 78 ss.; CH. BALDUS, *Josef Partsch*, in R. DOMINGO (ed.), *Juristas Universales. Vol. IV. Juristas del siglo XX. De Kelsen a Rawls*, Madrid-Barcelona, 2004, pp. 76-80. Su Ernst Rabel (Wien, 1874-Zürich, 1955), vd. G. KEGEL, *Ernst Rabel (1874-1955). Vorkämpfer des Weltkaufrechts*, in H. HEINRICHS *et al.* (a cura di), *Deutsche Juristen jüdischer Herkunft*, München, 1993, pp. 571-594; R. ZIMMERMANN, „*In der Schule von Ludwig Mitteis*“, cit., pp. 19 ss.; S. HOFER, *Rabel, Ernst*, in *NDB*, XXI, Berlin, 2003, pp. 64 ss.; D.J. GERBER, *Sculpting the Agenda of Comparative Law: Ernst Rabel and the Facade of Language*, in A. RILES (a cura di), *Rethinking the Masters of Comparative Law*, Oxford-Portland, 2001, pp. 190-208. Si veda inoltre, in merito alla fondazione del *Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht*: R.-U. KUNZE, *Ernst Rabel und das Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht 1926-1945*, Göttingen, 2004, e cfr. anche, circa il ruolo determinante giocato da Josef Partsch nella creazione di tale istituto, R. ZIMMERMANN, *op. cit.*, pp. 20 ss. Su entrambi gli studiosi, inoltre, i permetto di rimandare anche, da ultimo, a T. BEGGIO, *Paul Koschaker: il diritto tra storia e comparazione (considerazioni in tema di ‚vergleichende Rechtsgeschichte‘)*, in *LR*, 11, 2022, pp. 332-359, nonché R. MEYER-PRITZL, *Von der ‚Pandektenstube‘*, cit., pp. 133 ss.

diritti dell'antichità. A spuntarla per la cattedra presso l'Università di Praga fu, infine, Koschaker, che ivi rimase fino al 1914⁵.

Questo è solo uno tra i possibili esempi che ci raccontano di un gruppo di studiosi tra loro fortemente legati, talvolta anche da rapporti di amicizia, i quali non formavano certo un "circolo" chiuso all'interno dei confini dell'Impero Asburgico, ma senz'altro si tenevano in stretto contatto e avevano tra loro forti scambi scientifici e talora comuni interessi di studio; nel caso dei più giovani, inoltre, essi erano stati influenzati nelle loro ricerche dalle opere di Mitteis, il quale fu per la gran parte di loro un vero e proprio maestro, e di Wlassak, il quale, a differenza del primo, non fu in grado di creare una vera scuola attorno a sé, essenzialmente per ragioni di asperità caratteriali, e non anche perché i suoi scritti sul processo non fossero stati in grado di ispirare, e anche significativamente, gli studiosi più giovani⁶. Resta fermo il fatto che, complice l'entusiasmo per le ricerche papirologiche stimulate dalle scoperte

⁵ Merita di essere menzionato, altresì, il fatto che Koschaker, chiamato nel 1914 presso l'Università di nuova fondazione di Frankfurt am Main, caldeggiò e si adoperò per far arrivare al suo posto il più giovane collega Mariano San Nicolò (Rovereto, 1887-München, 1955), il quale si era formato con Leopold Wenger (Obervellach, 1874-Obervellach, 1953) e lo stesso Koschaker e si era a sua volta distinto quale studioso dei diritti dell'Antichità e della papirologia giuridica. La cattedra della sede di Praga rimase vacante a causa della guerra mondiale tra il 1914 e il 1918, quando infine essa venne assegnata, per l'appunto, a San Nicolò.

⁶ Anche in questo caso, basti citare l'esempio dell'influenza e aiuto di Wlassak nei confronti di Koschaker, allorché quest'ultimo dovette scrivere la propria *Habilitationschrift* sul tema della *translatio iudicii*: cfr. P. KOSCHAKER, *Translatio iudicii. Eine Studie zum römischen Zivilprozeß*, Graz, 1905. Wlassak scrisse uno dei due *Gutachten* sul lavoro di Koschaker e il suo giudizio fu estremamente positivo; da quel momento in poi, tra i due studiosi nacque una profonda e duratura amicizia, che portò Koschaker a farsi promotore, nel 1939, della proposta di nominare il collega quale *korrespondierendes Mitglied* della *Preußische Akademie der Wissenschaften* di Berlino della quale egli era membro (l'altro nome proposto da Koschaker fu quello di Salvatore Riccobono sr.: vd. ABBAW: PAW II-III, 222, foll. 1-4, 8 e 11. Cfr. inoltre M. VARVARO, *La 'antike Rechtsgeschichte', la 'Interpolationenforschung' e una lettera inedita di Koschaker a Riccobono*, in *AUPA*, 54, 2010-2011, pp. 303-315, e, in particolare, p. 311 e nt. 32, ove è possibile trovare anche bibliografia su Riccobono). Wlassak morì, tuttavia, prima che la votazione sulla proposta avesse luogo. Vd. T. BEGGIO, *Paul Koschaker (1879-1951)*, cit., pp. 36 ss.

(allora) abbondanti, e apparentemente destinate a non esaurirsi in tempi brevi, di nuovi reperti, un'opera su tutte avesse segnato un punto di svolta per la romanistica dell'epoca, indicando un panorama metodologico allora pionieristico e al contempo affascinante e capace di aprire spazio a nuovi orizzonti di indagine: si intende fare riferimento al lavoro di Mitteis *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätromischen Rechtsentwicklung*, apparso nel 1891. Quest'opera fu da subito ammirata dai suoi allievi, nonché dagli altri studiosi a lui coevi⁷, in quanto vero e proprio *bahnbrechendes Werk*⁸,

⁷ Basti qui richiamare, a titolo di esempio, le recensioni estremamente positive di due insigni colleghi, i quali colsero l'occasione per sottolineare il merito forse maggiore dell'opera di Mitteis, ovvero sia l'aver messo in discussione quella visione monolitica del diritto romano che aveva dominato sino a quel periodo la romanistica e, in particolare modo, la Pandettistica, mentre egli era riuscito a offrire un'immagine sfaccettata di tale realtà giuridica, tanto dal punto di vista della diversità tra centro (Roma) e periferie (le realtà provinciali), quanto da quello della prospettiva della sua evoluzione storica: vd. P.-F. GIRARD, *Compte rendu de L. MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätromischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1891, in *Revue critique d'histoire et de littérature*, 35, 1893, pp. 27-29; P. KRÜGER, *Rezension zu L. MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätromischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1891, in *Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, 16, 1893, pp. 31-38. Sul punto si rinvia anche al contributo di Filippo Bonin in questo stesso volume, ove ulteriori osservazioni in merito, nonché bibliografia su Girard (Guingamp, 1852-Caen, 1926) e Krüger (Berlin, 1840-Bonn, 1926).

⁸ L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätromischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1891. Il lavoro di Mitteis venne espressamente definito un «bahnbrechendes Werk» da L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953, p. 27. Sul successo e l'eccezionale apprezzamento ottenuto dall'opera di Mitteis, anche da studiosi già da tempo assai affermati, come per esempio Theodor Mommsen, vd. R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., pp. 108 ss., nonché, ivi, nota 5, per una discussione circa alcune considerazioni svolte in tempi più recenti dalla dottrina su questo scritto di Mitteis. Alla letteratura citata da Meyer-Pritzl, con riferimento a lavori che, per oggetto di studio, si sono dovuti confrontare con l'opera di Mitteis, vanno aggiunti quanto meno i seguenti scritti: M. AMELOTI, *Reichsrecht*,

che aveva «Epoche gemacht». Così si esprimeva ancora Koschaker a tale proposito, infatti, nel 1947⁹:

Mitteis' Buch hat Epoche gemacht und der Romanistik neue Orientierungen gegeben. Er würde Begründer der juristischen Papyrskunde, und unter dem Einfluß der von ihm inaugurierten Studien wandten die Romanisten ihr Interesse über das römische Recht hinaus auch anderen antiken Rechte zu, die bisher, sofern sie überhaupt behauptet wurden, Domäne der Philologen, Theologen und Historiker gewesen waren [...].

Quest'opera dalla portata allora dirompente in un solo colpo mise in luce, da un lato, l'importanza di tutte le fonti per lo studio del diritto romano, incluse quelle epigrafiche e, soprattutto, nell'ottica della ricerca condotta da Mitteis, quelle papirologiche; dall'altro lato, essa scardinò definitivamente l'idea di una ricostruzione plastica e monolitica dell'esperienza giuridica romana, ponendo in rilievo, viceversa, il suo

Volksrecht, Provinzialrecht. Vecchi problemi e nuovi documenti, in *SDHI*, 45, 1999, pp. 211-232 (ora in *Id.*, *Altri scritti giuridici*, a cura di M. PAVESE, Torino, 2014, pp. 105 ss.); H.J. WOLFF, H.-A. RUPPRECHT, *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens*, I, München, 2002; M. MODRZEJEWSKI, *Loi et coutume dans l'Égypte grecque et romaine*, Varsavia, 2014; J.G. KEENAN, J.G. MANNING, U. YIFTACH-FIRANKO, *Law and legal practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest*, Cambridge, 2014; cfr. altresì, per un cenno in proposito, J.L. ALONSO, *Juristic Papirology and Roman Law*, in P.J. DU PLESSIS, C. ANDO, K. TUORI (a cura di), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford, 2016, pp. 55-69. Desta una certa sorpresa, in ogni caso, il fatto che talune istanze già avanzate o in parte analizzate da Mitteis (pur con alcuni limiti che si possono ad oggi, dopo ben oltre un secolo dalla pubblicazione della sua opera, intravedere) e legate alle ricerche storico-giuridiche nelle province dell'Impero romano siano state assai di recente presentate come del tutto innovative, anche sotto il profilo metodologico, nella *Introduction* a un volume da poco apparso sul tema del diritto nelle (e delle) province romane, la quale pare trascurare quanto scritto in materia a partire dalla fine dell'Ottocento in poi: si intende fare riferimento a K. CZAJKOWSKI, B. ECKHARDT (a cura di), in collaboration with M. STROTHMANN, *Law in the Roman Provinces*, Oxford, 2020, pp. 1-18.

⁹ P. KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht*, München-Berlin, 1947¹, p. 299. Si vedano anche le parole di apprezzamento di un altro gigante della romanistica quale Rudolf von Jhering (Aurich, 1818-Göttingen, 1892), il quale scrisse nel gennaio del 1892 una lettera a Mitteis per complimentarsi per la sua opera. Sul punto, vd. R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., p. 122.

complesso manifestarsi sia rispetto al suo divenire storico, sia con riferimento alle realtà provinciali, sottolineando al contempo la necessità di adottare un approccio innovativo nel campo delle ricerche, di stampo storico-comparatistico. Ludwig Mitteis, per tal via, riuscì nell'impresa di ergersi a vera guida per le nuove giovani generazioni di romanisti, le quali stavano allora cercando una strada per uscire dall'*impasse* causata dall'inevitabile decadenza della Pandettistica, al punto che lo stesso Wlassak scrisse che egli aveva raccolto l'eredità di Mommsen quale «Führer und Organisator der juristischen Romanistik»¹⁰. Così come lo stesso Mommsen, dunque, era stato il *princeps* dell'epigrafia (la cui epoca fu l'Ottocento), altrettanto Mitteis, ancora una volta nelle parole dell'amico Wlassak, «fühlte in sich den Beruf, auf papyrologischem Gebiet Bahnbrecher und Führer zu werden»¹¹ e il Novecento, anche grazie alle opere di questo studioso, si sarebbe perciò distinto quale secolo della papirologia¹². E non a caso, fu proprio Mommsen, la cui opera aveva senz'altro e profondamente ispirato anche gli studi e gli scritti

¹⁰ Le parole di Wlassak si trovano nell'*Antrag* per la scelta di Mitteis quale *Ehrenmitglied* all'estero della *Philosophisch-Historische Klasse der Kaiserlichen-Akademie der Wissenschaften* di Vienna, presentato il giorno 11 maggio del 1916 e sottoscritto dal solo Wlassak: vd. G. OBERKOFLER, *Die Vertreter des Römischen Rechts mit deutscher Unterrichtssprache an der Karls-Universität in Prag*, 1991, pp. 130 s., nonché R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., p. 109. Cfr. anche le parole dedicate in tempi a noi assai più vicini a Mitteis, definito quale decano della romanistica del suo tempo e contestualmente un innovatore, da J. LIEBRECHT, *Die junge Rechtsgeschichte. Kategorienwandel in der rechtshistorischen Germanistik der Zwischenkriegszeit*, Tübingen, 2018, p. 107.

¹¹ M. WLASSAK, „*Neue Freie Presse*“ *Abendblatt*, Nr. 20622, 26. Januar 1922, p. 3.

¹² Così si era pronunciato lo stesso Mitteis al Congresso storico di Halle del 5 aprile del 1900, secondo le parole riportate da R. DE RUGGIERO, *Il diritto romano e la papirologia*, in *BIDR*, 14, 1901, p. 58: «Se il secolo decimonono è stato il secolo della epigrafia, il ventesimo è chiamato ad esser quello della papirologia». Sul punto, vd. anche M. ROLANDI, *La papirologia giuridica in Italia dagli albori alla seconda guerra mondiale*, in *Aegyptus*, 92, 2012, pp. 181-198, nonché J.L. ALONSO, *op. cit.*, p. 55, il quale, in realtà, attribuisce le parole riportate da De Ruggiero non a Mitteis, ma proprio a Mommsen, salvo puntualizzare successivamente che sulla paternità di tale nota affermazione sussistono alcuni dubbi tra gli studiosi.

di Mitteis¹³, a definire quest'ultimo, in una lettera inviatagli nel 1902, «princeps papyrologorum»¹⁴. L'affermazione del grande studioso, la quale da sola già sarebbe bastata a descrivere i meriti di Mitteis in questo ambito di studi, necessita ad ogni modo di una precisazione: pare più opportuno, infatti, parlare di Mitteis quale principe della papirologia giuridica, poiché altrimenti si rischierebbe di fare un torto a un allievo dello stesso Mommsen, che della papirologia in quanto tale può essere considerato il vero padre, ovverosia Ulrich Wilcken, il quale, per di più, si trovò a lavorare fianco a fianco con Mitteis, a partire da quando quest'ultimo arrivò a Lipsia nel 1899¹⁵.

¹³ L'influenza di Mommsen sulle ricerche di Mitteis e sul metodo da quest'ultimo adottato per condurle è testimoniata chiaramente dalle parole di J. PARTSCH, *Ludwig Mitteis*, cit., pp. XXIV s., il quale, tuttavia, fa riferimento in particolar modo a un'altra opera del suo maestro, la quale avrebbe risentito in modo significativo dell'influsso di Mommsen, più che di quello della Pandettistica ormai in declino, ovverosia: L. MITTEIS, *Römisches Recht bis auf die Zeit Diokletians*, I, Leipzig, 1908. Si veda, in ogni caso, quanto scritto anche da R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., pp. 121 s., ove si fa riferimento anche alle parole di Wlassak, che pure individuava in Mommsen il *Vorbild* al quale si era ispirato Mitteis.

¹⁴ Lettera di Mommsen a Mitteis del 14 dicembre del 1902, sulla quale vd. ora R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., p. 131. Anche Paul Koschaker, come anticipato *supra*, p. 91, definì Mitteis, che egli annoverava tra i propri maestri, quale fondatore della papirologia giuridica: vd. P. KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht*, cit., p. 299. Ad onor del vero, sarebbe giusto menzionare tra i padri di questa branca di studi anche un altro nome, insieme a quello Mitteis, ovverosia quello di Otto Gradenwitz (Breslau, 1860-Berlin, 1935), sul quale vd. O. GRADENWITZ, *Selbstdarstellung*, in H. PLANITZ (a cura di), *Die Rechtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen*, Leipzig, 1929, pp. 41-88; P. KOSCHAKER, *Otto Gradenwitz †*, in *ZSS*, 56, 1936, pp. IX-XII; M. KASER, *Gradenwitz, Otto*, in *NDB*, VI, 1964, pp. 702-703; CH. BALDUS, *Eigenwillig und differenziert: eine Lanze für Otto Gradenwitz*, in P. SPIEB, CH. HATTENHAUER, M. HETTINGER (a cura di), *Homo heidelbergensis. Festschrift für Klaus-Peter Schroeder zum 70. Geburtstag*, Neustadt an der Weinstraße, 2017, pp. 295-304.

¹⁵ Su Wilcken (Stettin, 1862-Baden-Baden, 1944), vd. TH. KRUSE, *Erkenntnis aus den kleinsten Einzelteilen. Der Althistoriker Ulrich Wilcken und die Papyrologie in Deutschland*, in A.M. BAERTSCHI, C.G. KING (a cura di), *Die Entwicklung der Altertumswissenschaften an Akademie und Universität in Berlin des 19. Jahrhunderts*, Berlin-New York, 2009, pp. 503-527; R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., pp. 122 ss.

2. *Wilcken e Mitteis: l'incontro e la collaborazione a Leipzig*

Mitteis aveva iniziato a lavorare sui papiri sin da prima della pubblicazione della sua nota opera del 1891 e all'epoca in cui si trovava a Praga fecondi erano stati gli scambi in ambito papirologico con storici e archeologi, come, per esempio, Heinrich Swoboda¹⁶ e Julius Jung¹⁷, anch'essi allievi di Theodor Mommsen, proprio come Ulrich Wilcken¹⁸. Fu l'incontro e la collaborazione con quest'ultimo presso l'Università di Lipsia, tuttavia, a imprimere un ulteriore slancio alle ricerche papirologiche di Mitteis, al punto da far dire al suo allievo Partsch che il maestro si era distinto quale «unbestrittene erste Autorität der Welt für die juristische Behandlung der griechischen Papyros»¹⁹. Il compito che pareva profilarsi dinanzi a Mitteis al tempo dell'arrivo in Sassonia sembrava ricalcare, ancora una volta, l'esempio offerto dal grande progetto mommseniano di raccolta di tutte le iscrizioni latine, il *Corpus Inscriptionum Latinarum*, ma questa volta l'opera avrebbe dovuto interessare le fonti papiracee. La ricerca sui diritti antichi, unitamente a un più approfondito studio del diritto romano, con particolare riguardo alle sue manifestazioni nelle realtà provinciali, non poteva infatti prescindere dalla possibilità di collezionare e analizzare con estrema acribia tutte le fonti a disposizione, secondo il metodo «einer strikt quellenbasierten Antikenforschung»²⁰. Grazie al loro lavoro congiunto, Wilcken e Mit-

¹⁶ Heinrich Swoboda (Wien, 1856-Prag, 1926) si spostò a Praga nel 1891, quando venne ivi chiamato quale *Extraordinarius für Alte Geschichte*. Su questo studioso, vd. M. PESDITSCHKEK, *Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950*, 14, Wien, 2015, pp. 85-86.

¹⁷ Su Julius Jung (Imst, 1851-Prag, 1910), *ordentlicher Professor für Alte geschichte* a Praga a partire dal 1884, vd. H. SWOBODA, *Julius Jung*, in *Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft*. 40. Jahrgang, 155, 1911 = *Biographisches Jahrbuch für Altertumskunde*, 34, 1911, pp. 171-185.

¹⁸ Cfr. R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., pp. 122 ss. e 131 ss. Nel 1885 Wilcken fu spinto da Mommsen allo studio della raccolta di papiri conservata presso il *Neues Museum* di Berlino e di lì nacque la sua *Dissertation: U. WILCKEN, Observationes ad historiam Aegypti provinciae Romanae et papyris Graecis Berolinensibus ineditis*, Berlin, 1885.

¹⁹ J. PARTSCH, *Ludwig Mitteis*, cit., p. XVIII.

²⁰ R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., p. 123.

teis, una volta in Germania anche quest’ultimo, furono in grado di realizzare una *Papyrussammlung*, che rappresentò la prima opera di tal genere in lingua tedesca e apparve nel 1912: *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*²¹. Dei due volumi pubblicati, il primo, ovverosia quello relativo alla parte più strettamente storica, venne curato da Wilcken, mentre il secondo, legato alle questioni più squisitamente giuridiche, fu realizzato da Mitteis. I due studiosi riuscirono così a offrire un prezioso *Handbuch* utile non solo per gli studi papirologici, ma anche per le analisi e le ricerche sulla storia e le istituzioni dell’Egitto dal tempo di Alessandro Magno e sino alla conquista araba²². Come i due autori avevano avuto modo di dichiarare chiaramente nell’introduzione alla loro opera, oggetto della ricerca sarebbero state solamente «die griechisch oder lateinisch geschriebenen Papyrusurkunden», con esclusione, pertanto, di quei documenti che contenessero soltanto testi “letterari”, i quali «sind ihrem Inhalt der griechischen oder römischen Literaturgeschichte zuzuweisen»²³.

Tra il 1899 e il 1912, anno della pubblicazione di *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, il clima per gli studi papirologici in generale fu estremamente positivo presso l’Università di Lipsia: il *Begründer der Papyrusswissenschaft*²⁴ Wilcken e il padre (o uno dei due padri, volendo riconoscere tale ruolo anche a Gradenwitz) della papirologia giuridica avevano potuto collaborare e, al contempo, influenzare le più giovani generazioni di studiosi, che di lì a poco si sarebbero dedicati tanto a studi specifici sui documenti papiracei, quanto a realizzare

²¹ L. MITTEIS, U. WILCKEN, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde* (Bd. 1: *Historischer Teil. Erste Hälfte: Grundzüge. Zweite Hälfte: Chrestomathie von Ulrich Wilcken*; Bd. 2: *Juristischer Teil. Erste Hälfte: Grundzüge. Zweite Hälfte: Chrestomathie von Ludwig Mitteis*), Leipzig-Berlin, 1912, di seguito così citata in questo lavoro: *GCP*.

²² TH. KRUSE, *Erkenntnis aus den kleinsten Einzelteilen. Der Althistoriker Ulrich Wilcken*, cit., p. 509.

²³ *GCP*, cit., I, p. XI.

²⁴ F. OERTEL, *Ulrich Wilcken, 1862-1944*, in M.E. KAMP, F.H. STAMM (a cura di), *Bonner Gelehrte. Beiträge zur Geschichte der Wissenschaften in Bonn. Geschichtswissenschaften (150 Jahre Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, 1818-1968)*, Bonn, 1968, p. 333. Cfr. anche TH. KRUSE, *Erkenntnis aus den kleinsten Einzelteilen. Der Althistoriker Ulrich Wilcken*, cit., p. 503.

essi stessi raccolte di questi ultimi, come nel caso di Partsch, il quale proprio insieme a Wilcken curò l'edizione dei papiri di Freiburg im Breisgau, la quale vide la luce nel 1927, dopo la morte prematura del romanista.

Per parafrasare quanto scritto in tempi abbastanza recenti da Thomas Kruse, in quel periodo particolarmente fecondo, nonché fortunato in ragione delle scoperte costanti e abbondanti tanto di iscrizioni, quanto di papiri, a Lipsia si incontrarono due personalità eccezionali – Mitteis e Wilcken – in un momento eccezionale, il che permise agli studi di papirologia in senso ampio di proliferare, da un lato, e alle ricerche romanistiche, dall'altro, di allargare i propri orizzonti, dando vita a correnti di studio e metodologiche pionieristiche e innovative, sulla scorta dell'esempio del maestro sloveno²⁵. Quest'ultimo, per di più, all'epoca della collaborazione con Wilcken per la stesura dei *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, ancora non aveva iniziato a manifestare quello scetticismo che caratterizzò la sua posizione appena pochi anni dopo, nel 1917, allorché, in un suo noto scritto assai critico nei confronti delle posizioni metodologiche della *Antike Rechtsgeschichte* propuginate dall'allievo Leopold Wenger, si espresse in toni poco ottimistici circa il futuro degli studi papirologici, dal momento che egli profeticamente considerava pressoché inverosimile che le scoperte di

²⁵ Vero è che l'eccezionalità del momento, in forza anche dell'ampiezza delle scoperte di documenti papiracei, aveva permesso a molti altri studiosi di dedicarsi con notevole successo allo studio di tali fonti e di ampliare lo spettro delle rispettive ricerche, senza che, tuttavia, fossero emerse altre "scuole" comparabili a quella di Lipsia, sia sotto il profilo dell'interesse per le ricerche sui papiri, sia per l'impatto a livello di innovazioni metodologiche nell'ambito degli studi romanistici (sulla c.d. "Scuola di Ludwig Mitteis", però, vd. *infra*, § 3). A tal riguardo è solo a titolo di esempio, vale la pena menzionare ancora una volta il nome di Moriz Wlassak, il quale, nelle ampie e differenti indagini sul processo romano (privato e criminale) condotte nel corso degli anni, non aveva trascurato lo studio dei papiri. Dopo la pubblicazione di M. WLASSAK, *Zum römischen Provinzialprozeß*, Wien, 1919, fu proprio Mitteis a esprimersi con parole di elogio nei confronti dell'amico e collega per la sua capacità di trattare i documenti papiracei: vd. L. MITTEIS, *Rez. zu Wlassak, Moritz, Zum römischen Provinzialprozeß. Sitz.-Berichte der Akademie der Wissenschaften in Wien. Bd. 190, 4. Abt. – Wien 1919*, in *ZSS*, 20, 1919, pp. 360-364.

nuovi papiri potessero procedere al ritmo dei decenni precedenti per molto tempo ancora²⁶.

I due studiosi, ognuno dalla propria prospettiva e nell'ambito del proprio campo del sapere, furono in grado di dare un'impronta metodologica innovativa allo studio dei papiri.

Wilcken, infatti, non si era limitato ad aspetti di ricostruzione dei testi e a questioni puramente filologiche, i quali, per quanto ovviamente essenziali, non sarebbero bastati a suo avviso a cogliere appieno il valore dei documenti studiati, il cui significato doveva essere compreso, pertanto, entro il loro contesto storico, politico, e sociale. Egli esprimeva queste sue convinzioni anche nell'introduzione a *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*:

Nichts wäre aber verderblicher, als wenn dieses neue Material zugunsten einer selbständigen ›Papyruswissenschaft‹ isoliert würde. Vielmehr ist die Hauptaufgabe der Papyrusforschung darin zu sehen, dass sie auf der soliden Basis eines gemeinsamen Unterbaues die neuen Materialien in die verschiedenen historisch arbeitenden Wissenschaften hinüberlei-

²⁶ Vd. L. MITTEIS, *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium. Vortrag, gehalten im Verein der Freunde des humanistischen Gymnasiums am 3. Juni 1917*, in *Mitteilungen des Vereins der Freunde des humanistischen Gymnasiums Wien*, 18. Heft, Wien-Leipzig, 1918, pp. 56-76, e, in particolare, pp. 69 s. In questo suo scritto, frutto di una relazione tenuta presso il *Gymnasium* viennese nel quale Mitteis stesso aveva studiato, egli criticò con toni aspri l'idea di una *Antike Rechtsgeschichte*, come proposta dall'allievo Wenger nella sua *Antrittsvorlesung* viennese del 1904, quando ottenne la cattedra proprio nell'università della capitale austriaca. Su Wenger, vd. G. WESENER, *Römisches Recht und Naturrecht*, in H. WIESFLECKER (a cura di), *Geschichte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz 9, Teil 1*, Graz, 1978, pp. 79-85; G. THÜR, *Leopold Wenger: Ein Leben für die Antike Rechtsgeschichte*, in ID. (a cura di), *Gedächtnis des 50. Todesjahres Leopold Wengers (= Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl., 741.)*, Wien, 2006, pp. 1-4; E. HÖBENREICH, *Der „Königsgedanke“*, in G. THÜR (a cura di), *Gedächtnis des 50. Todesjahres Leopold Wengers*, cit., pp. 17-32 (= EAD., in *BIDR*, 42-43 [103-104], 2000-2001, pp. 213-222). Per la polemica tra Mitteis e Wenger sulla *Antike Rechtsgeschichte*, vd. EAD., *À propos „Antike Rechtsgeschichte“*, cit., pp. 547-562; L. ATZERI, *La 'storia del diritto antico' e una lettera inedita di Paul Koschaker*, in *IAH*, 2, 2010, pp. 191-222; M. VARVARO, *La 'antike Rechtsgeschichte', la 'Interpolationenforschung' e una lettera inedita di Koschaker a Riccobono*, cit., pp. 303-315; T. BEGGIO, *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium*, cit.

tet, um die neuen Einzeltatsachen wieder in die großen Zusammenhänge zu bringen, aus denen sie einst hervorgegangen sind²⁷.

Per di più, Wilcken auspicava che gli studi storici, in questo fortemente rinvigoriti dalle recenti scoperte papiracee (nonché, si può aggiungere, epigrafiche), concentrassero i loro sforzi verso una ricostruzione della storia – anche in termini di *Kulturgeschichte* – dell'intero bacino mediterraneo, senza isolare le esperienze dei singoli popoli, ma, piuttosto, ponendole a raffronto tra di loro e in dialogo, come egli aveva chiarito nella sua *Antrittsvorlesung* del 1906 presso l'Università di Lipsia²⁸. La sua idea di *Altertumsgeschichte* trovava senz'altro un modello esemplare nella storia greca, ma anche quest'ultima, pur non potendone disconoscere la sua importanza, andava comunque studiata *im Rahmen der Altertumsgeschichte*, come si evince chiaramente dal titolo di uno dei lavori più significativi dell'autorevole studioso²⁹. Contestualmente, nella stessa lettura della *Gedächtnisrede* che Wilcken pronunciò in memoria del maestro Eduard Meyer, diventato nel corso del tempo anche suo amico, alla *Preußische Akademie der Wissenschaften* nel 1931, egli ebbe modo di ribadire le linee guida del suo pensiero in merito allo studio della storia antica poco sopra menzionate³⁰. Ciononostante, Wilcken non trascurò mai di sottolineare il ruolo di assoluta centralità della storia greca e di quella romana, anche nell'ottica di un più ampio studio, come precedentemente messo in luce, di una *Altertumsgeschichte* capace di leggere le connessioni tra tutte le esperienze storiche del Mediterraneo e del Vicino Oriente. Una posizione, quella dello studioso di Stettino, che parrebbe riecheggiare, per certi versi, quella di Wenger,

²⁷ *GCP*, cit., I, p. XIV.

²⁸ TH. KRUSE, *Erkenntnis aus den kleinsten Einzelteilen. Der Althistoriker Ulrich Wilcken*, cit., pp. 511 s.

²⁹ Si intende fare riferimento a U. WILCKEN, *Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte*, München-Berlin, 1924.

³⁰ U. WILCKEN, *Gedächtnisrede auf Eduard Meyer*, Berlin, 1931. Su Eduard Meyer (Hamburg, 1855-Berlin, 1930), eminente storico, egittologo e studioso della storia del Vicino Oriente, vd. W. OTTO, *Eduard Meyer und sein Werk*, in *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*, 85, 1931, pp. 1-24; W.M. CALDER III, A. DEMANDT (a cura di), *Eduard Meyer. Leben und Leistung eines Universalhistorikers* (= *Mnemosyne*. Supplementband 112), Leiden, 1990.

che si rivolgeva invece agli studi storico-giuridici: anche quest'ultimo, infatti, pur riconoscendo il ruolo preminente del diritto romano sugli altri diritti dell'Antichità, con la sua *Antike Rechtsgeschichte* intendeva propugnare l'idea di uno studio in prospettiva comparatistica di tutti i diritti antichi, molto più affine alla visione universalistica di Josef Kohler e alla sua concezione di una *Universalrechtsgeschichte*, che non all'approccio di Mitteis³¹. Quanto a quest'ultimo, invece, la sua impostazione metodologica si era sempre contraddistinta, sin dagli esordi della sua esperienza accademica, in quanto impregnata degli insegnamenti della Pandettistica austriaca, come veicolati, in particolar modo, da Joseph Unger e Adolf Exner, ma, al contempo, essa si era dimostrata aperta tanto a ulteriori contaminazioni, quanto al desiderio e al tentativo di superare lo stesso metodo pandettistico³². Merita di essere sottolinea-

³¹ Sull'impostazione metodologica proposta da Wenger per lo studio dei diritti dell'Antichità, vd. *supra*, nt. 26, nonché T. BEGGIO, *Tra 'Rechtsdogmatik' e 'vergleichende Rechtsgeschichte'*. *Questioni di metodo e studio del diritto romano nell'opera di Paul Koschaker*, in T. BEGGIO, A. GREBIENIOW (a cura di), *Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, Tübingen, 2020, pp. 13-73. Su Josef Kohler (Offenburg, 1849-Charlottenburg, 1919), vd. G. SPENDEL, *Josef Kohler. Bild eines Universaljuristen*, Heidelberg, 1983; ID., *Josef Kohler (1848-1919)*, in *ZSS (GA)*, 113, 1996, pp. 434-451; G. HAMZA, *Comparative Law and Antiquity*, Budapest, 1991, pp. 36 ss.; F. GASCÓ INCHAUSTI, *Kohler, Josef*, in R. DOMINGO (a cura di), *Juristas Universales. Vol. III. De Savigny a Kelsen*, Barcelona-Madrid, 2004, pp. 567-571; G. PFEIFER, *Keilschriftrechte und historische Rechtsvergleichung – methodengeschichtliche Bemerkungen am Beispiel der Eviktionsgarantie in Bürgerschaftsform*, in A. SCHMIDT-RECLA, E. SCHUMANN, F. THEISEN (a cura di), *Sachsen im Spiegel des Rechts, Ius Commune Propriumque*, Köln-Weimar-Wien, 2001, pp. 11-37 e, in particolare, pp. 13 s. (ove ulteriore bibliografia), laddove Pfeifer spiega che: «Kohlers erklärtes Ziel war eine Universalrechtsgeschichte der Menschheit, zu welcher die Rechtsvergleichung die Grundlage bietet»; L. ATZERI, *La 'storia del diritto antico'*, cit., pp. 197 s. e ntt. 1-3, in particolare.

³² Circa la formazione di Mitteis, in merito alla quale in queste pagine ci si limita ad alcuni cenni essenziali, utili alla miglior comprensione delle questioni ivi discusse, si veda l'accurata ricostruzione di E. HÖBENREICH, *À propos „Antike Rechtsgeschichte“*, cit., pp. 548 ss., nonché R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., pp. 113 ss. Su Exner (Prag, 1841-Kufstein, 1894) e sui rapporti tra quest'ultimo e il suo maestro Joseph Unger (Wien, 1828-Wien, 1913), vd. L. MITTEIS, *Erinnerungen an Adolf Exner (Vortrag i. d. Vollversammlung der Wiener juristischen Gesellschaft am 1. Dec. 1894)*, Wien, 1894; R. ZIMMERMANN, *Heutiges Recht, Römisches Recht und heu-*

to sin da subito, tuttavia, come ebbe modo di fare, tra i tanti, anche Franz Wieacker nel suo *Nachruf* per la morte di Andreas Bertalan Schwarz³³, che la Pandettistica austriaca sentiva un legame meno pressante «an die positiven Aufgaben der Pandektenwissenschaft», rispetto a quella tedesca (in ragione dell'esistenza nell'Impero austriaco di un codice civile, l'ABGB, sin dal 1812), e fu così possibile l'emergere di una *Wiener Richtung* interessata anche a questioni etnologico-sociologiche ed empiriche: fu in tale contesto che furono gettate le basi che avrebbero permesso, nel corso del tempo, l'emergere di nuove correnti di studio sui diritti dell'antichità e della stessa *Papyrusforschung*. Ad ogni modo, in un primo momento fu forte sul giovane Mitteis l'influenza di Exner, ma non tanto sotto il profilo degli indirizzi di ricerca da quest'ultimo proposti, poiché essi erano orientati per lo più allo studio

tiges Römisches Recht, in R. ZIMMERMANN, R. KNÜTEL, J.P. MEINCKE (a cura di), *Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik*, Heidelberg, 1999, pp. 1-39; ID., „In der Schule von Ludwig Mitteis“, cit., pp. 8 ss., ove ulteriore bibliografia. Cfr., inoltre, su Unger: F.-S. MEISSEL, *Joseph Unger. Der Jurist als „politischer Professor“*, in M.G. ASH, J. EHMER (a cura di), *Universität – Politik – Gesellschaft*, Wien, 2015, pp. 209-216.

³³ F. WIEACKER, *Andreas Bertalan Schwarz †*, in *ZSS*, 71, 1954, pp. 591 s. Su Wieacker (Stargard, 1908-Göttingen, 1994), ma senza alcuna pretesa di esaustività, in considerazione della sterminata bibliografia esistente su questo studioso e sulle sue opere, vd. O. BEHREND, *Franz Wieacker 5.8.1908-17.2.1994*, in *ZSS*, 112, 1995, pp. XIII-XLII; O. BEHREND, E. SCHUMANN (a cura di), *Franz Wieacker. Historiker des modernen Privatrechts*, Göttingen, 2010; J.G. WOLF, *Franz Wieacker (5. August 1908-17. Februar 1994)*, in S. GRUNDMANN (a cura di), *Deutschsprachige Zivilrechtslehrer des 20. Jahrhunderts in Berichten ihrer Schüler. Eine Ideengeschichte in Einzeldarstellungen*, 1, Berlin, 2007, pp. 73-86; V. WINCKLER, *Der Kampf gegen die Rechtswissenschaft. Franz Wieackers „Privatrechtsgeschichte der Neuzeit“ und die deutsche Rechtswissenschaft des 20. Jahrhunderts*, Hamburg, 2014, nonché il recente V. ERKILÄ, *The Conceptual Change of Conscience: Franz Wieacker and German Legal Historiography 1933-1968*, Tübingen, 2019. Su Schwarz (Budapest, 1886-Freiburg im Breisgau, 1953), vd. G. KISCH, *Erinnerung an Bertalan Schwarz. Ein Briefwechsel 1938-1953*, in *Festschrift für Herbert Kraus. »Recht im Dienste der Menschenwürde«* (hrsg. vom Göttinger Arbeitskreis), Würzburg, 1964, pp. 167-189; G. HAMZA, *Das Muster der Internationalität des römischen Rechts: Der Lebenslauf von Andreas Bartholomeus Schwarz*, in *Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 23, 1981, pp. 451-456; ID., *András Bertalan Schwarz (1886-1953)*, in *Journal on European History of Law*, 3.1, 2012, pp. 58-61.

delle fondamenta della *Dogmengeschichte* a partire dal diritto romano classico, al fine di comprendere quanto fosse penetrato nelle codificazioni moderne e quanto potesse ancora rappresentare un fattore significativo della vita giuridica contemporanea³⁴. A segnare più profondamente Mitteis – e, con lui, anche l’amico Wlassak – furono i dialoghi e i momenti di confronto costanti con il maestro, Exner, nella sua cosiddetta *Pandektenstube*, ove, in un’atmosfera rilassata e piacevole, il giovane allievo ebbe l’opportunità di apprezzare la acuta e brillante *Denkweise* del più anziano giurista.

Furono anche altri eminenti studiosi dell’epoca, che ancora si trovavano a insegnare a Vienna, o comunque dalla prestigiosa università della capitale dell’Impero erano passati, a lasciare un segno significativo su Mitteis e a far crescere in lui l’interesse verso le realtà giuridiche delle province dell’impero romano, come nel caso, per esempio, di Heinrich Brunner, nei confronti del quale gli studi di Mitteis sul concetto di *Volksrecht*, così attentamente analizzato e utilizzato anche nel titolo della sua opera del 1891, erano profondamente debitori³⁵.

In ragione delle molte “contaminazioni” relative sia agli interessi per i temi di studio, sia al metodo da applicare alla ricerca, non fu difficile per Mitteis allontanarsi dall’approccio tipico dei pandettisti, eccessivamente orientato verso la ricerca di concetti astratti, e in tal senso “dogmatizzante”, preferendo egli viceversa uno studio che partisse dalla ricerca e analisi sui e dei casi giuridici concreti, proprio della corrente che è stata ribattezzata *realistische Rechtswissenschaft*, che si basava su di una *historisch-kritische Methode*³⁶, e che aveva a sua volta contribuito significativamente alla formazione del giovane studioso.

³⁴ Vd. A. EXNER, *Die praktische Aufgabe der romanistischen Rechtswissenschaft in Staaten mit codifiziertem Privatrecht*, Zürich, 1869, in particolare pp. 14 ss.; cfr. inoltre R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., pp. 113 ss.

³⁵ *Ibid.* Su Heinrich Brunner (Wels-Oberösterreich, 1840-Bad Kissingen, 1915), vd. J. LIEBRECHT, *Brunners Wissenschaft. Heinrich Brunner (1840-1915) im Spiegel seiner Rechtsgeschichte*, Frankfurt a.M., 2014; ID., *Europäische Privatrechtsgeschichte bei Heinrich Brunner*, in *ZEuP*, 23, 2015, pp. 569-581.

³⁶ E. HÖBENREICH, *À propos „Antike Rechtsgeschichte“*, cit., pp. 556 s.; M. VARVARO, *La ‘antike Rechtsgeschichte’*, cit., p. 307.

L'impostazione dogmatica restava comunque imprescindibile per l'approccio metodologico adottato da Mitteis, ma risultava arricchita dalla sensibilità storica che lo aveva portato ad aprirsi alle indagini relative a nuove fonti e documenti e, di conseguenza, a studiare le peculiarità delle realtà provinciali dell'antica Roma. Egli credeva anche nella necessità di condurre, con la dovuta attenzione e cautela, un'analisi di tipo comparatistico tra l'esperienza dell'antica Roma e altre realtà dell'Antichità, limitando nei fatti questo confronto, però e per lo più, a un'altra significativa esperienza soltanto, e cioè quella greca. A tutto ciò si univa un'intima e profonda convinzione, che ritroviamo ribadita anche nel testo che egli diede alle stampe nel 1917, in risposta alle proposte metodologiche di Wenger, ovverosia *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium*³⁷, circa l'indiscussa primazia del diritto romano su ogni altro diritto antico e, nell'ambito delle ricerche romanistiche, del sistema del diritto privato su quello pubblico³⁸ (su questi due aspetti, peraltro, le istanze metodologiche di Mitteis si differenziavano in modo significativo da quelle esposte da Wenger nel suo programma per una *Antike Rechtsgeschichte*).

A riprova di quanto detto, basti citare il lavoro *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*³⁹, opera nella quale Mitteis si allontanava dall'impostazione del tradizionale *Lehrbuch* di tipo pandettistico,

³⁷ L. MITTEIS, *Antike Rechtsgeschichte*, cit., p. 68.

³⁸ Tale affermazione, peraltro, non può essere adeguatamente affrontata senza prima cercare di analizzare la questione circa l'esistenza di una distinzione tra diritto privato e diritto pubblico in Roma antica, distinzione che, personalmente, ritengo inconsistente, sia se si guarda alla realtà giuridica romana in quanto tale, sia qualora si volesse soltanto insistere sulla primazia del diritto "privato" romano su quello pubblico e criminale nell'ambito della recezione del diritto romano nell'alveo della cosiddetta tradizione giuridica occidentale. Tale ultima questione, inoltre, meriterebbe di essere oggi riaffrontata criticamente, anche attraverso l'impiego di un metodo (genuinamente) storico-comparatistico e non improntato a mere retroproiezioni storiche, che spesso si risolvono in analisi e interpretazioni anacronistiche e puramente dogmatizzanti.

³⁹ L. MITTEIS, *Römisches Recht bis auf die Zeit Diokletians*, cit. Su questo lavoro, nonché sulle parole spese in proposito da Partsch, ad avviso del quale Mitteis nel realizzarlo avrebbe preso a esempio non tanto i maestri della Pandettistica, quanto Theodor Mommsen, vd. J. PARTSCH, *Ludwig Mitteis*, cit., pp. XXIV s., nonché E. HÖBENREICH, *À propos „Antike Rechtsgeschichte“*, cit., p. 550; R. MEYER-PRITZL, *Von der „Pandektenstube“*, cit., pp. 120 ss.

attraverso l’adozione di un approccio storico-critico, sebbene egli, al contempo, non rinnegasse la necessità di una ricerca che tenesse conto del sistema giuridico (di diritto privato) nel suo complesso. Sistematica, sensibilità storica, comparazione giuridica, raffinata esegesi delle fonti, anche in chiave di critica testuale, e attenzione per i singoli casi e le singole istituzioni si fondevano insieme a forgiare così un metodo del tutto innovativo per quegli anni: quello di Mitteis non era un mero “sincretismo” metodologico, bensì un vero e proprio nuovo indirizzo applicato alla ricerca romanistica.

A corollario di tutto ciò, già nella *Einleitung* alla sua opera *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians* egli esponeva chiaramente la sentita necessità di superare i dogmi dell’unità giuridica nel mondo romano – come d’altro canto aveva già iniziato a fare con il suo *Reichsrecht und Volksrecht* nel 1891 e, per tale sua pionieristica impostazione, aveva sin da subito ricevuto profondi apprezzamenti, come le recensioni al lavoro di Girard e Krüger testimoniano⁴⁰. Era assolutamente importante e necessario, secondo lo studioso, indagare le realtà locali e il diritto consuetudinario, nonché abbracciare – da romanisti – campi del sapere sino a quel tempo lasciati in mano soltanto agli storici puri e ai filologi, rimarcando ed enfatizzando in questo modo il pensiero di Theodor Mommsen, la cui opera, non a caso, aveva profondamente influenzato Mitteis. Come scrisse Wlassak: «Herangebildet ist Mitteis zum Geschichtschreiber in der allerbesten Schule, an den Musterarbeiten von Theodor Mommsen»⁴¹.

Mitteis metteva anche in guardia da ogni tentativo di ricostruzione arbitraria, influenzata dall’intento di voler individuare, se non addirittura “fondare” *ex novo*, concettualizzazioni e teorie giuridiche generali, di ampia portata, con il rischio che queste ultime venissero “calate” dall’alto sulle fonti e sui diritti dell’antichità. A suo avviso, piuttosto, la comprensione in chiave storico-comparatistica delle influenze reciproche tra diritto romano e diritti locali, ed ellenistici in particolare, avreb-

⁴⁰ P.-F. GIRARD, *Compte rendu*, cit., pp. 27 ss.; P. KRÜGER, Rezension zu L. MITTEIS, cit., pp. 31 ss., sulle quali vd. *supra*, nt. 7.

⁴¹ M. WLASSAK, *Almanach für das Jahr 1922 der Akademie der Wissenschaften in Wien*, 72, 1923, p. 235. Rabel definiva il suo maestro Mitteis quale «Verherer von Theodor Mommsen»: vd. E. RABEL, *In der Schule*, cit., p. 158.

be potuto rappresentare senza dubbio un passaggio fondamentale nell'ambito dello studio dei diritti antichi, ma tale operazione avrebbe dovuto essere condotta con estrema cautela e, soprattutto, procedendo per singoli problemi e istituti giuridici. Solo in un secondo momento, e sempre che tale ulteriore operazione si rivelasse fattibile, si sarebbe potuto procedere all'individuazione delle *Grundlagen* alla base delle specifiche soluzioni e regole giuridiche adottate nei diversi ordinamenti e sistemi e presso le società prese in considerazione in un determinato periodo storico⁴².

Egli non era affatto interessato, in ogni caso, a una ricostruzione dei sistemi giuridici dell'antichità fine a se stessa e, al contempo, metteva in guardia i giuristi da qualsiasi tentazione di rifugiarsi nella mera storia; il metodo storico-critico e comparato che Mitteis adottava serviva, piuttosto, a mettere a confronto altri diritti antichi con quello romano, per risolvere questioni attinenti principalmente, se non soltanto, a quest'ultimo, e per poter di qui partire al fine di affrontare in chiave sistematica problemi di storia del diritto privato⁴³. Mitteis rappresentava, dunque, una figura di congiunzione tra lo studio puramente dogmatico e quello meramente storicizzante del diritto romano – avendo a suo tempo egli accolto anche le istanze della ricerca interpolazionistica, di fronte alla quale si era dimostrato tutt'altro che insensibile, per quanto ne censurasse le manifestazioni più estreme⁴⁴. Sebbene, pertanto, egli non

⁴² L. MITTEIS, *Römisches Recht bis auf die Zeit Diokletians*, cit., pp. 1 ss., 8 ss., e 13 in particolare: «Jede Bearbeitung des hier angeregten Themas muss sich, wie bereits ausgesprochen wurde, auf das Einzelne beschränken. Je mehr das bunte Bild der Völkervermischung im römischen Reich den Zug der Ideen anregt, desto mehr ist es geboten, sich vor grossen historischen Perspektiven zu hüten, welche vorläufig aller Wahrscheinlichkeit nach schief ausfallen würden».

⁴³ E. HÖBENREICH, *À propos „Antike Rechtsgeschichte“*, cit., 557.

⁴⁴ Mitteis, anzi, ebbe un ruolo di rilievo anche nel campo della ricerca interpolazionistica, essendo stato lui a dare vita al progetto per la realizzazione dell'*Index Interpolationum*. Vd. E. LEVY, E. RABEL (a cura di), *Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur. Editionem a Ludovico Mitties inchoatam ab aliis viris doctis perfectam*, I-IV, Weimar, 1929-1935. Per una panoramica puntuale sull'interpolazionismo e le sue stagioni, vd. F.J. ANDRÉS SANTOS, *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *REHJ*, 32, 2011, pp. 65-120; M. MIGLIETTA, G. SANTUCCI (a cura di), *Problemi e prospettive della*

cedesse a radicalizzazioni né verso un astorico dogmatismo, né verso la pura *Historisierung* del diritto romano, è innegabile che sul suo pensiero si riverberassero ancora gli effetti della formazione un tempo ricevuta, che potevano essere colti, in realtà, anche sotto il profilo degli insegnamenti universitari da lui stesso impartiti, come dimostra il fatto che il corso preferito da Mitteis rimanesse, ancora dopo il 1900, l’insegnamento *Grundlehren der Pandekten als romanistische Einführung in das heutige bürgerliche Recht*⁴⁵.

La ricchezza dell’approccio dello studioso, che non si limitava, pertanto e come detto, né alle sole questioni dogmatiche o, viceversa, a quelle storico-interpolazionistiche o, ancora, di comparazione storico-giuridica, ma cercava invece di contemperare tutte queste diverse esigenze metodologiche, non aveva comunque fatto venir meno un fondamentale principio guida alla base delle sue ricerche, che consisteva nel valorizzare il ruolo preminente del diritto romano rispetto a tutte le altre esperienze giuridiche del passato, tale da renderlo in tal senso diverso da queste ultime. Tale suo ruolo derivava essenzialmente dal fatto che solo tale diritto potesse svolgere, quale sua *Hauptfunktion*, il compito di rappresentare il fondamento, anche per il futuro, di un sistema assoluto e armonico di diritto privato, e a questa idea di fondo era legata, inevi-

*critica testuale. Atti del ‘Seminario internazionale di diritto romano’ e della ‘Presentazione’ del terzo volume dei ‘Iustiniani Digesta seu Pandectae’. Digesti o Pandette dell’imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani, Trento, 2011; D. MANTOVANI, A. PADOA SCHIOPPA (a cura di), Interpretare il Digesto. Storia e metodi, Pavia, 2014; M. VARVARO, La storia del ‘Vocabularium iurisprudentiae romanae’. I. Il progetto del vocabolario e la nascita dell’interpolazionismo, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 7, 2017, pp. 251-335; M. AVENARIUS, CH. BALDUS, F. LAMBERTI, M. VARVARO (a cura di), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica*, Tübingen, 2018; T. BEGGIO, *Un commento alla proposta di riforma degli studi romanistici di Paul Koschaker in un documento inedito di Ulrich von Lübtow*, in *Index*, 46, 2018, pp. 589-622.*

⁴⁵ E. HÖBENREICH, *À propos „Antike Rechtsgeschichte“*, cit., p. 550. A questo corso si aggiungeva, secondo il racconto di Koschaker, il quale aveva assistito personalmente alle lezioni di Mitteis, la *Pandektenexegese*: vd. P. KOSCHAKER, *Selbstdarstellung*, in N. GRASS (a cura di), *Österreichische Geschichtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen*, II, Innsbruck, 1951, pp. 109 s.

tabilmente, la altrettanto indiscutibile – ad avviso di Mitteis – maggior rilevanza di questo ramo del diritto romano su quello pubblico⁴⁶.

3. *Mitteis e le nuove generazioni di studiosi formatesi alla sua “Scuola”*

Non è possibile, in questa sede, dare conto approfonditamente di tutte le varie esperienze vissute dagli studiosi, più e meno giovani, che nei primi vent’anni del Novecento entrarono in contatto con Mitteis a Lipsia e permisero il fiorire della sua cosiddetta “Scuola”⁴⁷. Pare essenziale, tuttavia, cercare di mettere in luce il modo in cui più generazioni di storici del diritto, romanisti e, più in generale, giusantichisti, vennero influenzati dalla personalità dell’insigne studioso e furono in grado di dare alla luce molte, fondamentali opere per lo studio delle rispettive materie, servendosi assai spesso nelle loro ricerche, proprio sulla scorta dell’esempio di Mitteis, delle fonti che quest’ultimo aveva così significativamente valorizzato nei suoi lavori, ovverosia le iscrizioni epigrafiche e, soprattutto, i papiri.

Ad attrarre gli studiosi a Lipsia e alla corte di Mitteis, in ogni caso, non era solo il richiamo che originava dal prestigio delle opere di quest’ultimo, e in particolare da quella fondamentale apparsa nel 1891, bensì contribuiva in modo significativo il suo talento nell’insegnamento, capace di far giungere nella città sassone un numero per l’epoca quasi impensabile di persone desiderose di assistere alle sue lezioni.

Fu così, pertanto, che nel corso dei primi vent’anni del Novecento, intorno alla sua figura, si raccolse parte dei più eminenti giovani studiosi di storia del diritto, diritto romano e diritti dell’antichità, affascinati dalla personalità di questo maestro e dal suo carisma⁴⁸, nonché dagli

⁴⁶ L. MITTEIS, *Antike Rechtsgeschichte*, cit., p. 71. Cfr. E. HÖBENREICH, *À propos „Antike Rechtsgeschichte“*, cit., p. 555.

⁴⁷ Di questi temi mi sono già occupato più diffusamente nei seguenti lavori, ai quali mi permetto di rinviare: T. BEGGIO, *Paul Koschaker (1879-1951)*, cit., pp. 45 ss., 54 ss., e *passim*; ID., *Tra ‘Rechtsdogmatik’ e ‘vergleichende Rechtsgeschichte’*, cit., pp. 13 ss.; ID., *Paul Koschaker: il diritto tra storia e comparazione*, cit., pp. 332 ss.

⁴⁸ Di queste doti di Mitteis, da ricondurre, per l’appunto, all’animo austriaco dello studioso, racconta nella sua autobiografia P. KOSCHAKER, *Selbstdarstellung*, cit., p. 110;

indirizzi di ricerca che egli stesso, con i propri scritti, aveva aperto alla romanistica e giusantichistica del tempo. Chi non aveva avuto l'occasione di ascoltarlo e seguirlo già negli anni in cui egli insegnava a Praga, prima, e a Vienna, poi, cercava il modo per potersi avvicinare allo studioso ora a Lipsia. Lo stesso Wenger, non appena terminati i suoi studi universitari, decise di trascorrere ivi tre semestri, tra il 1899 e il 1901, per seguire le lezioni di Mitteis, il quale fu in grado di far crescere ancor di più nel giovane allievo la passione per la papirologia. Del grande talento nel tenere lezione, delle doti oratorie e del sarcasmo di Mitteis – che sarebbe stato un tratto tipico del suo animo austriaco – raccontava nella sua autobiografia anche Koschaker, il quale era stato mandato proprio a Lipsia dal suo primo maestro, Gustav Hanausek, affinché ivi egli potesse individuare insieme a Mitteis il tema da trattare nella sua *Habilitationsschrift*⁴⁹.

Un'ulteriore testimonianza del talento e del fascino esercitato sui più giovani studiosi dal maestro di Lubiana la si ritrova anche nel memoriale di Rafał Taubenschlag, conservato presso l'archivio dell'Accademia Polacca delle Scienze (*Polska Akademia Nauk – PAN*)⁵⁰. Un paragrafo

anche lo stesso Wenger, d'altro canto, riconosceva nelle caratteristiche personali dell'uomo i tratti tipici della “österreichische Seele”: vd. L. WENGER, *Ludwig Mitteis*, cit., pp. 3 s.

⁴⁹ P. KOSCHAKER, *Selbstdarstellung*, cit., p. 110.

⁵⁰ Su Taubenschlag (Przemyśl, 1881-Warszawa, 1958), vd. H. KUPISZEWSKI, *Rafał Taubenschlag – hystorik prawa (1881-1958)*, in *Czasopismo – Prawno – Historyczne*, 38, 1986, pp. 111-155; T. GIARO, ‘Provisionally dead’. *Roman law and juristic papirology in interwar Poland*, in P. BUONGIORNO, A. GALLO, L. MECCELLA (a cura di), *Segmenti della ricerca antichistica e giusantichistica negli Anni Trenta*, Napoli, 2022, pp. 667 ss. e, in particolare, su Taubenschlag, pp. 672 ss. Il documento di Taubenschlag menzionato in queste pagine reca in originale il seguente titolo: *Pamiętnik z lat 1881-1947* (segnatura: Archiwum PAN, mps. sygn. III-98, j.a. 64.).

Colgo l'occasione per ringraziare sentitamente il collega e amico, Professor Maciej Jońca, il quale, con eccezionale cortesia, ha tradotto dal polacco le pagine del memoriale di Taubenschlag relative al periodo da quest'ultimo trascorso a Lipsia. Senza l'aiuto del collega, per ragioni linguistiche, il contenuto del documento d'archivio non sarebbe stato per me accessibile e per questo desidero qui ribadire la mia profonda gratitudine nei suoi confronti. Si ringrazia al contempo la *Polska Akademia Nauk* di Varsavia, la quale mi ha messo a disposizione nel febbraio del 2023 l'intero *Nachlass* di Taubenschlag, del quale il memoriale citato in questo lavoro fa parte.

di questo documento è dedicato al periodo trascorso dallo studioso a Lipsia ed esso conferma le impressioni e le valutazioni che anche altri allievi dello stesso Mitteis avevano formulato sia circa il loro maestro e la sua personalità, sia in merito all'insegnamento del diritto presso tale prestigiosa Università tedesca. Taubenschlag scriveva, infatti, che Lipsia era il centro dell'insegnamento giuridico in Germania all'epoca e, quando lui vi arrivò, Mitteis viveva in una splendida villa elegantemente arredata al numero 9 della *Hillerstraße*. Ivi Taubenschlag gli fece visita il pomeriggio (da lui definito "memorabile") del 4 novembre del 1903⁵¹: fu in quell'occasione che egli apprese che il noto studioso teneva anche dei seminari di papirologia, ai quali accorrevano numerosi studenti stranieri desiderosi di assistere alle sue lezioni. Da quel momento, Taubenschlag iniziò a frequentare costantemente i corsi tenuti da Mitteis e, come ebbe a scrivere egli stesso, questo gli diede l'opportunità di assistere a lezioni davvero uniche, nelle quali il diritto romano era presentato in modo vivido, interessante, spesso spiegato facendo ricorso a esempi illuminanti; il parlare di Mitteis era poi caratterizzato da uno spiccato umorismo ed egli non risparmiava critiche argute e ironiche ai lavori di altri suoi colleghi romanisti⁵². Al seminario di papirologia Taubenschlag ebbe modo di conoscere più approfonditamente Ernst Rabel ed Egon Weiß⁵³, ma anche molti altri più e meno giovani studiosi frequentavano assiduamente tali lezioni. Verso la fine di quell'anno Taubenschlag, per ragioni legate alla sua carriera universitaria (per la

⁵¹ Nel memoriale non viene indicato l'anno preciso al quale Taubenschlag fa riferimento, ma poche righe più sotto si legge che Mitteis aveva allora 44 anni. Poiché quest'ultimo era nato il 17 marzo del 1859, se ne deduce che l'anno in questione deve essere stato il 1903.

⁵² A quanto pare, Mitteis ebbe a esprimersi in questo modo in merito alla *Römische Rechtsgeschichte* di Voigt: «In seinem Buche ist vieles Gute und Neue, aber das Neue ist nicht gut und das Gute ist nicht neu». Il lavoro oggetto delle critiche di Mitteis è M. VOIGT, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig, 1892; II, Stuttgart, 1899. Con riferimento alle doti oratorie, al sarcasmo e al talento dimostrato da Mitteis nel tener lezione, si veda anche quanto scritto da P. KOSCHAKER, *Selbstdarstellung*, cit., p. 110, nonché *supra*, p. 107.

⁵³ Su Weiß (Brünn, 1880-Innsbruck, 1953), vd. S. VON BOLLA, *Egon Weiß †*, in *ZSS*, 70, 1953, pp. 518-521; R. TAUBENSCHLAG, *Egon Weiß*, in *IVRA*, 4, 1953, pp. 553-557.

verità problematica e resa ancor più difficile in ragione delle sue origini ebraiche)⁵⁴, si recò nuovamente da Mitteis, perché desiderava dedicarsi agli studi papirologici, e ottenne il consiglio di occuparsi del processo tolemaico. Taubenschlag iniziò così a lavorare incessantemente al tema e il risultato finale fu un lavoro che, dopo essere stato letto criticamente da Mitteis per ben due volte nell’arco di circa un anno, venne proprio da quest’ultimo indirizzato alla rivista *Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete*, ove finalmente apparve nel 1908⁵⁵.

La vicenda di Taubenschlag appare simile a quelle narrate da tanti altri studiosi (più o meno) suoi coetanei, i quali non sempre o non da subito si erano interessati alle ricerche sui papiri, ma a queste ultime si avvicinarono proprio grazie a Mitteis; si tratta, pertanto, di vivide testimonianze circa il ruolo concretamente giocato da quest’ultimo nel contribuire in modo decisivo a far interessare alla papirologia giuridica svariati futuri eminenti romanisti e giusantichisti in un significativo arco di tempo, durato all’incirca trent’anni, che andò dalla pubblicazione della sua opera *Reichsrecht und Volksrecht* nel 1891 alla data della sua morte, avvenuta nel 1921.

⁵⁴ Taubenschlag verrà chiamato quale professore straordinario presso l’Università Jagellonica di Cracovia nel 1919 e otterrà il ruolo di ordinario presso quell’ateneo soltanto nel 1921. Vd. T. GIARO, ‘Provisionally dead’, cit., pp. 674 ss.; W. WOŁODKIEWICZ, *Insegnamento e ricerche di diritto romano in Polonia fra le due guerre (1918-1939)*, in *Diritto@Storia*: <https://www.dirittoestoria.it/memorie/quarta.htm>.

⁵⁵ R. TAUBENSCHLAG, *Die ptolemäischen Schiedsrichter und ihre Bedeutung für die Rezeption des griechischen Rechts in Ägypten*, in *Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete*, 4, 1908, pp. 1-46. Taubenschlag racconta al contempo un ulteriore aneddoto: quando egli incontrò Mitteis per chiedere un consiglio circa un argomento sul quale lavorare per una pubblicazione, aveva già in mente, in realtà, un tema e, più precisamente, egli avrebbe voluto scrivere una storia del diritto greco-romano in Egitto. Il più anziano studioso rispose a tale idea con un applauso, chiedendo quanto tempo avesse a disposizione Taubenschlag per scrivere tale opera. Quando questi rispose che avrebbe voluto concludere il suo lavoro entro due o tre anni e Mitteis replicò che sarebbe stato già un successo se gli fosse riuscito di completare un’opera del genere in quarant’anni. Taubenschlag, nel suo memoriale, conclude questo aneddoto affermando che Mitteis aveva pienamente ragione. Il noto lavoro di Taubenschlag sul diritto greco-romano in Egitto vide la luce, in effetti, proprio nel 1944, cioè quarant’anni dopo quell’incontro con Mitteis: vd. R. TAUBENSCHLAG, *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri (332 B.C.-640 A.D.)*, New York, 1944.

La personalità magnetica e carismatica del grande studioso, i suoi metodi rigorosi e al contempo innovativi, il talento unico nel saper comunicare con i più giovani colleghi e nel riuscire a farli interessare a nuovi àmbiti di ricerca, unitamente alla capacità di offrire nuovi terreni da esplorare alla romanistica (e non solo) del tempo, bisognosa di trovare una nuova strada, dopo la fine dell'era della Pandettistica e a fronte della radicalizzazione dell'interpolazionismo, fecero e fanno pertanto di Ludwig Mitteis una delle personalità più importanti nell'àmbito degli studi del diritto romano e dei diritti dell'antichità, e la sua fama e la sua influenza si spinsero ben al di là dei confini dell'Impero Austro-Ungarico e della Germania. In questo senso, e anche in ragione del suo luogo di nascita, prima, e dei suoi legami con l'Università di Vienna, poi, Mitteis ha rappresentato un faro per generazioni di studiosi facenti parte di quell'area geografica, culturale, e in parte linguistica, che siamo soliti identificare con la Mitteleuropa. Un esempio lampante in tal senso ci viene offerto dal debito scientifico che molti studiosi di origine polacca ebbero nei confronti di Mitteis, i quali da quest'ultimo ispirati volsero il loro interesse e talento verso gli studi papirologici, dando vita a eccellenti scuole⁵⁶. Di Taubenschlag si è già detto, anche se vale forse la pena aggiungere anche un altro particolare, e cioè che egli nel 1923 diede alle stampe un lavoro il cui richiamo all'opera di Mitteis è evidente sin a partire dal titolo stesso: *Das römische Privatrecht bis zur Zeit Diokletians*. In questo suo lavoro, lo studioso riprendeva l'idea del maestro, che consisteva nell'osservare diacronicamente lo sviluppo del diritto privato (o, meglio, di una serie di istituti del diritto privato romano) alla luce delle influenze provinciali e, soprattutto, provenienti dalle aree greco-ellenistiche ed egiziane. Tale opera di Taubenschlag, che recuperava l'idea – che in tempi successivi andò tutt'altro che esente da critiche ad opera di parte della dottrina – dell'età di Diocleziano come ultimo periodo di “resistenza” del diritto romano “imperiale” a fronte dei diritti locali, che avrebbero poi definitivamente soppiantato il primo nelle realtà orientali dell'impero, non aveva, tuttavia, né la profondità dei lavori di Mitteis che l'avevano ispirata, né, soprattutto, quel caratte-

⁵⁶ Sul tema degli studi papirologici, con particolare attenzione agli avvenimenti successivi al 1918, allorquando ebbe luogo la riunificazione dello Stato polacco, vd. ora la approfondita analisi di T. GIARO, *'Provisionally dead'*, cit., pp. 667 ss.

re di assoluta innovatività che uno scritto come *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des Kaiserreichs* aveva inevitabilmente avuto trent'anni prima.

Come detto, tuttavia, Taubenschlag non fu certo l'unico studioso di origine polacca a interessarsi allo studio dei papiri, e a farlo, in particolar modo, grazie agli insegnamenti di Mitteis. Zygmunt Lisowski, che aveva contribuito alla fondazione dell'Università di Poznań nel 1918-1919 e ivi era stato chiamato prima quale professore straordinario, nel 1919, infine come ordinario, a partire dal 1921, aveva trascorso l'anno accademico 1906-1907 a Lipsia, anche lui guidato da Mitteis, al fine di potersi specializzare e dedicare proprio allo studio dei papiri con il maestro sloveno⁵⁷. Non a caso, prima della sua abilitazione Lisowski diede alle stampe due lavori, e cioè *Z papirologii greckiej. Wyniki badań*, apparso nel 1911, e a seguire la monografia *Studia nad sposobami nabycia własności w rzymskim Egipcie* (“Studi sui modi di acquisto della proprietà nell'Egitto romano”), pubblicata nel 1913. In quest'ultima opera, in particolar modo, i riferimenti al “maestro” Ludwig Mitteis da parte di Lisowski sono ben presenti e lasciano chiaramente intendere quanto il primo avesse influenzato gli studi del più giovane allievo.

Le ricerche papirologiche di Taubenschlag, Lisowski, nonché altri studiosi loro contemporanei, non tutti necessariamente legati alla cosiddetta “Scuola di Ludwig Mitteis” (si pensi, per esempio, al caso di Adolf Berger, il quale pure si interessò intensamente alla papirologia giuridica prima tra il 1910 e il 1925, poi di nuovo a partire dal 1946, allorquando Taubenschlag iniziò a coinvolgerlo nella collaborazione con *The Journal of Juristic Papyrology*, da questi fondato nel 1946, quando si trovava a New York)⁵⁸, permisero a seguire quella “gemmatizzazione” che ha contribuito nel tempo allo sviluppo di assai importanti

⁵⁷ Desidero ringraziare sentitamente il Professor Wojciech Dajczak dell'Università di Poznań per avermi suggerito di analizzare i lavori di Lisowski menzionati in queste pagine e per i preziosi suggerimenti generosamente offertimi in merito agli stessi.

⁵⁸ T. GIARO, *'Provisionally dead'*, cit., pp. 687. Su Berger (1882-1962), vd. ID., *op. cit.*, pp. 686 ss.; P. BUONGIORNO, *Collaboratori ebrei di Salvatore Riccobono*, in A. GALLO, M. COLOMBA PERCHINUNNO, M. DIONIGI, P. BUONGIORNO (a cura di), *Ordinamento giuridico, mondo universitario e scienza antichistica di fronte alla legislazione razziale (1938-1945)*, Palermo, 2022, pp. 159-197.

scuole e correnti di ricerca in ambito papirologico nell'accademia polacca.

La centralità della figura di Mitteis per gli studi e gli insegnamenti con riferimento alla papirologia giuridica è stata, pertanto, di tutta evidenza e ha rappresentato una fonte di ispirazione per decenni, grazie alla sua portata innovativa e al metodo impiegato per la prima volta nelle ricerche sui papiri. Al contempo, non si può dimenticare il contributo dello studioso in relazione alla creazione e sviluppo della comparazione storico-giuridica in senso moderno. Imprescindibile per il modo stesso di Mitteis di concepire la ricerca romanistica, che non poteva più essere ancorata a un'idea monolitica del diritto romano e di quest'ultimo doveva scandagliare, viceversa, lo sviluppo in chiave diacronica, senza trascurare al contempo il confronto con altri diritti dell'antichità, la comparazione storico-giuridica era per lo studioso un prezioso *Hilfsmittel*, e cioè un metodo, e non una materia, come affermarono dopo di lui anche molti suoi allievi, portando avanti così un'interpretazione che, sebbene non unanimemente accettata in dottrina, è a mio avviso pienamente condivisibile⁵⁹.

Mitteis, come già in precedenza sottolineato, nelle sue diverse opere cercò sempre e fu di fatto in grado, per il suo tempo, di coniugare metodo storico e approccio dogmatico grazie all'impiego della *historisch-kritische Methode* e della *vergleichende Methode*, al punto da aver ispirato la corrente della cosiddetta *vergleichende Rechtsgeschichte*, i cui principali interpreti, tra i molti studiosi che pure applicarono il metodo storico-comparato ai loro studi, furono senz'altro Ernst Rabel e Josef

⁵⁹ Per ulteriori riferimenti, mi permetto di rimandare a T. BEGGIO, *Paul Koschaker: il diritto tra storia e comparazione*, cit., pp. 332 ss. Con riferimento alla concezione del metodo comparato quale *Hilfsmittel*, si veda anche la definizione, ripresa dal pensiero di Mitteis, che si può leggere in P. KOSCHAKER, *Forschungen und Ergebnisse*, cit., p. 197, nt. 1. Una diversa prospettiva, rispetto a quella di Mitteis e dei fautori della *vergleichende Rechtsgeschichte*, secondo la quale la comparazione sarebbe da intendersi come una materia a sé stante e non solo un *Hilfsmittel*, è quella fatta propria da A. WATSON, *Legal Transplants. An Approach to Comparative Law*, Athens-London, 1993, p. 1 ss. Il dibattito tra comparazione da intendersi quale metodo o quale vera e propria autonoma branca del diritto viene affrontato anche in E. GENZMER, *Zum Verhältnis von Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung: Eine Vortragsskizze*, in *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, 41.3, 1955, pp. 326-347.

Partsch⁶⁰. Furono proprio questi ultimi, molto più di altri loro colleghi del tempo che pure aderirono alle istanze metodologiche della *vergleichende Rechtsgeschichte* (tra i quali, per esempio, è opportuno menzionare i nomi di Koschaker e Schwarz), a ripensare la comparazione storico-giuridica in chiave moderna, in particolar modo dopo la fine del primo conflitto mondiale, ritenendo necessario porre a fondamento della stessa lo studio del diritto romano⁶¹.

Questo nuovo metodo da applicare alle ricerche romanistiche e, più in generale, storico-giuridiche e civilistiche, si presentava come uno strumento attraverso il quale compiere una comparazione che si sarebbe dovuta svolgere sia in chiave sincronica, rispetto ai diritti del passato (analizzati, a loro volta, nella loro evoluzione storica), sia in chiave diacronica (allargando contemporaneamente la visuale, però, a più ordinamenti del presente).

In questo senso, allora, è facile comprendere come la *vergleichende Rechtsgeschichte*, così concepita, presupponesse studi, ricerche e com-

⁶⁰ Per maggiori informazioni circa la nascita della corrente di studi ribattezzata *vergleichende Rechtsgeschichte*, nonché su Rabel, Partsch, e gli altri studiosi che aderirono a questa impostazione metodologica, vd. T. BEGGIO, *Paul Koschaker: il diritto tra storia e comparazione*, cit., pp. 332 ss., ove ulteriore bibliografia. Giova ribadire, ad ogni modo, che con il nome *vergleichende Rechtsgeschichte* si intende fare riferimento a quella impostazione metodologica che nacque nei primi vent'anni circa del Novecento, e che trovò terreno fertile nel clima scientifico e culturale che venne creandosi attorno alla cattedra di Diritto romano di Mitteis a Lipsia; del metodo storico-comparato, tuttavia, i vari studiosi, tanto all'epoca, quanto nei decenni successivi, offrirono interpretazioni e declinazioni talora anche abbastanza diverse tra loro (cfr. ancora ID., *op. cit.*, pp. 348 ss.). Come già anticipato, Rabel, Partsch e gli altri fautori di questa corrente di studi furono fermi sostenitori dell'idea che la *vergleichende Rechtsgeschichte* fosse una storia del diritto caratterizzata dall'impiego della *vergleichende Methode* e che non si potesse pensare, pertanto, a un'autonoma branca del diritto da chiamare diritto comparato, poiché per loro la comparazione era e restava un metodo e non poteva essere considerata una materia di studio a sé stante.

⁶¹ Per i numerosi riferimenti biografici e scientifici su Ernst Rabel e Josef Aloys August Partsch, mi permetto di rinviare ancora una volta a T. BEGGIO, *Tra 'Rechtsdogmatik' e 'vergleichende Rechtsgeschichte'*, cit., p. 52, e ntt. 112 e 113, laddove, peraltro, vengono menzionati anche altri studiosi che contribuirono allo sviluppo della *vergleichende Rechtsgeschichte*. Cfr. altresì quanto scritto *supra*, nt. 4.

petenze vastissimi, tali da permettere all'interprete di padroneggiare fonti in più lingue e appartenenti a diversi periodi della storia del diritto.

Il cuore della proposta metodologica di Rabel e Partsch consisteva, per l'appunto, nell'analizzare un istituto partendo dai diritti antichi e comparandoli tra loro, riconoscendo naturalmente il ruolo centrale del diritto romano tra questi ultimi; anzi, lo studio delle esperienze dell'antichità, in primo luogo greche ed ellenistiche, e di svariate tipologie di fonti, tra le quali i papiri, sarebbe dovuto servire, essenzialmente e laddove possibile, a permettere una miglior comprensione del diritto romano stesso. Solo dopo aver compiuto tale vasto lavoro sulle fonti antiche, si sarebbe potuto proseguire con l'analisi dell'istituto attraverso i secoli e sino ai diritti moderni⁶².

Secondo le parole di Rabel, grazie alla comparazione si sarebbe ottenuto un importante ausilio alla ricostruzione dei diritti dell'antichità, a fronte di una trasmissione spesso lacunosa e frammentaria delle relative testimonianze⁶³.

A ciò Partsch aggiungeva, in un'opera del 1920, il cui titolo rimandava al notissimo *Beruf* di Savigny, che tramite l'applicazione di un tale metodo agli studi di storia del diritto sarebbe stato possibile indivi-

⁶² Questo è quanto si può apprendere da E. RABEL, *Die Haftung des Verkäufers wegen Mangels im Rechte. Erster Teil: Geschichtliche Studien über den Haftungserfolg*, Leipzig, 1902, in particolare *Vorwort* e pp. 1 ss. Lo studioso aveva influenzato in modo davvero significativo gli studi di Koschaker, al quale era legato, peraltro, da un rapporto di amicizia. Cfr. P. KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht*, cit., pp. 344 ss. Come è risaputo, gli interessi e le ricerche di Rabel si aprirono poi nel tempo anche a tentativi di uniformazione del diritto privato moderno a livello internazionale, soprattutto in tema di compravendita. Cfr. ancora T. BEGGIO, *Tra 'Rechtsdogmatik' e 'vergleichende Rechtsgeschichte'*, cit., p. 53, nt. 115, nonché T. UTERMARK, *Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung bei Ernst Rabel*, Frankfurt am Main, 2005.

⁶³ E. RABEL, *Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung*, in *Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozeßrecht*, 13, 1924, pp. 279-301, ora in ID., *Gesammelte Aufsätze*, III, a cura di H.G. LESER, Tübingen, 1967, pp. 1-21. Cfr., inoltre, E. ZITELMANN, *Aufgaben und Bedeutung der Rechtsvergleichung*, in *Deutsche Juristen-Zeitung*, 5, 1900, pp. 329-331; P. KOSCHAKER, *Was vermag die vergleichende Rechtswissenschaft zur Indogermanenfrage beizusteuern?*, in H. ARNTZ (a cura di), *Germanen und Indogermanen. Volkstum, Sprache, Heimat, Kultur. Festschrift für H. Hirt*, Heidelberg, 1936, pp. 135-153; J. PARTSCH, *Vom Beruf des römischen Rechts in der heutigen Universität*, Bonn, 1920, pp. 44.

duare «die Parallelen in der Rechtsentwicklung» e le *Denkformen* sottostanti ai problemi giuridici che, nel corso della storia e in mutati contesti sociali, avevano dato luogo a soluzioni a volte tra loro anche assai diverse⁶⁴.

Sarebbe divenuto così possibile, attraverso l'impiego della *vergleichende Methode*, analizzare le continuità nella trasformazione del fenomeno giuridico, cercando di coglierne storicamente le origini e i principi fondanti. Si trattava, senza dubbio, di una visione improntata a un approccio sistematico-dogmatico alla realtà giuridica, nonché a una certa dose di razionalità e ottimismo, che spingeva i suoi fautori a ritenere di poter trovare con frequenza, attraverso le loro ricerche, regole e principi giuridici costanti, tanto in riferimento alle esperienze antiche, quanto agli ordinamenti moderni.

Appare evidente che l'elaborazione delle proposte metodologiche alla base della *vergleichende Rechtsgeschichte* avesse rappresentato un forte passo in avanti rispetto alle istanze di Mitteis, il quale, pur fiducioso nelle potenzialità del metodo comparato, ne temeva un abuso che portasse infine l'osservatore a individuare similitudini e connessioni anche laddove queste non esistessero o, peggio ancora, a colmare le lacune del diritto romano attraverso forzature interpretative. Al contempo Mitteis non censurava, ma nemmeno si sentiva di incoraggiare, gli studi di quei giovani allievi che si dedicavano con particolare interesse ai cosiddetti diritti cuneiformi, interessanti e talora utili, a suo avviso, a cogliere un *Rechtsdenken* comune sotteso a istituti giuridici adottati da popoli dell'antichità diversi tra loro, ma non certo decisivi rispetto all'obiettivo di una migliore comprensione dell'evoluzione delle regole giuridiche del diritto romano e del perché – e per quale via – esse abbiano rappresentato le fondamenta di molti sistemi moderni⁶⁵.

Infine, e non sorprendentemente, lo sforzo di Mitteis fu sempre rivolto, come già si è anticipato, allo studio del diritto privato romano, al punto che ancora nel 1917, nel suo intervento *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium*⁶⁶, egli sentì l'esigenza di difendere

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Si veda in tal senso quanto raccontato da Koschaker in P. KOSCHAKER, *Selbstdarstellung*, cit., pp. 110 ss.

⁶⁶ L. MITTEIS, *Antike Rechtsgeschichte*, cit., p. 68.

la primazia del sistema del diritto privato romano su quello pubblico, in aperta polemica con le istanze metodologiche esposte dal suo allievo Wenger nel suo programma per una *Antike Rechtsgeschichte*.

A me pare evidente, tuttavia, che la strada tracciata da Mitteis, con le sue ricerche e il suo metodo, nonché con l'attenzione prestata a fonti quali quelle epigrafiche e, soprattutto, papirologiche, avesse inevitabilmente aperto una breccia favorevole anche agli studi sul diritto pubblico e criminale romano.

4. Considerazioni conclusive: nuovi orizzonti per il diritto pubblico e il diritto criminale romano?

Le innovazioni introdotte negli studi romanistici da Mitteis e le istanze metodologiche da lui stesso avanzate, o che grazie alle sue ricerche furono sviluppate da quegli studiosi che con lui si formarono, permettono di confermare, a mio avviso, e nonostante le convinzioni dello studioso di Lubiana, proprio l'importanza degli studi sul diritto pubblico e criminale romano. Il metodo storico-comparato, più precisamente, se non declinato secondo un esasperato dogmatismo modernizzante e attualizzante e non piegato al desiderio di ritrovare forzatamente una "continuità" storico-giuridica tra l'antica Roma e i sistemi giuridici dei nostri giorni, può essere applicato con successo ai due campi del diritto romano sopra menzionati (pur sapendo di dover partire dal presupposto secondo il quale il diritto romano non conosceva quella distinzione tra diritto privato e diritto pubblico secondo il modo in cui noi oggi la intendiamo e che siamo viceversa soliti applicare ai diversi ambiti giuridici)⁶⁷.

A riprova del fatto che gli orizzonti metodologici aperti da Mitteis e dalla sua "Scuola" avrebbero potuto essere (maggiormente) propizi anche agli studi di diritto pubblico e diritto criminale romano si possono citare due esempi, senz'altro degni ancora oggi di attenzione e, anzi, di

⁶⁷ Mi permetto di rinviare, sul punto, alle considerazioni da me espresse in T. BEGGIO, *Introduzione*, in T. BEGGIO, F. BONIN, M. MIGLIETTA (a cura di), *Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma: Atti del convegno internazionale, Trento, 5 e 6 giugno 2019*, Bari, 2023, pp. 11-14.

essere ripresi in considerazione, per quanto non noti quanto altre opere dei loro autori. Si intende fare riferimento a due lavori, uno mai definitivamente pubblicato, l'altro sì, ad opera rispettivamente di Wenger e Taubenschlag, allievi dello stesso Mitteis, come già si è avuto modo di vedere. Il primo dei due, che dagli insegnamenti del maestro si era già allontanato, allorquando decise di proporre la sua idea per una *Antike Rechtsgeschichte*⁶⁸, aveva sempre dimostrato di non ritenere – e a ragione – il diritto criminale romano meno importante di quello privato. Di tale convinzione Wenger diede ulteriore testimonianza anche nel suo monumentale lavoro *Die Quellen des römischen Rechts*, apparso nel 1953⁶⁹: in questo senso, le fonti epigrafiche e papirologiche avevano contribuito ad ampliare le conoscenze della materia nel suo complesso (e non del solo diritto privato) e a capirne meglio il funzionamento, permettendo così alla dottrina di compiere significativi passi in avanti.

Wenger tenne nell'anno accademico 1901/1902 un corso di *Römisches Strafrecht* presso l'Università di Graz, ove allora si trovava a insegnare, ma soprattutto lavorò a un *Handbuch der gesamten römischen Rechtsgeschichte*, il cui quinto capitolo era dedicato per l'appunto allo *Strafrecht* di Roma antica⁷⁰. Quest'opera di Wenger non vide poi effet-

⁶⁸ Per una più approfondita analisi in merito alle istanze metodologiche e alle ricerche di Wenger, vd. T. BEGGIO, *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium*, cit.

⁶⁹ L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, cit., pp. 32 ss. Merita di essere citato l'incipit del *Vorwort* dell'opera di Wenger, dal quale si evince ancora una volta che il desiderio di realizzare tale lavoro era stato ispirato dall'opera Ludwig Mitteis (oltre che da Theodor Mommsen): «Eine römische Rechtsgeschichte zu schreiben, stand seit meinem ersten Kolleg, das ich unter diesem Titel 1902 an der Universität Graz zu halten hatte, als Aufgabe vor mir. Der Geschichte des öffentlichen Rechts der Römer einen größeren Raum neben dem Privatrecht zu verschaffen und damit Mommsens Werk auch den Juristen wieder näher zu bringen, schien mir von je erwünscht. Dazu trat, aus Mitteis' Problemstellung „Reichsrecht und Volksrecht“ und den reichen Papyrusfunden erwachsen, der Gedanke, die römische zu einer antiken Rechtsgeschichte darstellend zu erweitern, eine Auffassung, die in vielen Enunziationen immer wieder vorgetragen, nicht ohne Widerstand strenger Romanistik sich weiter zu verbreiten begann».

⁷⁰ Vd. su questo testo di Wenger E. HÖBENREICH, *Leopold Wenger und das Studium des römischen Strafrechts*, in *BIDR*, 31-32, 1989-1990, pp. 377-460. Il lavoro di Wen-

tivamente la luce e la parte sul diritto criminale è stata pubblicata per la prima volta sul volume del *Bullettino dell'Istituto di Diritto romano* apparso nell'anno 1989/1990 ad opera di Evelyn Höbenreich⁷¹. Lo studio di quest'ambito del diritto romano rappresentava un passo verso la concreta realizzazione del programma della *Antike Rechtsgeschichte* di Wenger, secondo il quale le ricerche romanistiche e giusantichistiche avrebbero dovuto prestare la medesima attenzione tanto al diritto pubblico (e criminale), quanto a quello privato, in contrasto, pertanto, con quanto era stato lapidariamente affermato da Mitteis nel suo scritto del 1917, *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium*.

Non a caso Wenger, in un articolo apparso nel 1907, relativo al ruolo dell'insegnamento del diritto pubblico romano all'università⁷², aveva dedicato parole di ammirazione ed elogio a Mommsen, definito il "größte[n]r Rechtshistoriker" di sempre: tra i suoi meriti, per l'appunto, spiccava quello di aver aperto la strada allo studio del diritto pubblico e criminale dell'antica Roma. Cionondimeno, Wenger in questo suo scritto non mancava di sottolineare i limiti dello *Strafrecht* mommseniano⁷³: egli sottoponeva a critica l'impostazione di alcune parti del lavoro di Mommsen, con riferimento, soprattutto, a quei passaggi caratterizzati da un taglio eccessivamente storico-filologico e che, in quanto tali, risultavano di minor interesse per i giuristi. Sorprendentemente, ma nemmeno troppo, Wenger non apprezzava "l'eccesso di storia" all'interno dello *Strafrecht*, unitamente ad alcuni aspetti della sistematica adottata dal suo autore, e per questo, pur desiderando seguirne l'esempio, egli avrebbe voluto realizzare un nuovo lavoro in tema di diritto criminale, cercando di riprendere il sistema proposto da Mommsen, ma modificandolo laddove necessario e adottando un'impostazione comparatistica di stampo diacronico, per valorizzare l'evoluzione tanto del

ger avrebbe dovuto poi far parte del *Handbuch der Rechtsgeschichte des Altertums*, ma non venne terminato.

⁷¹ E. HÖBENREICH, *Leopold Wenger und das Studium*, cit., pp. 377 ss. e, in particolare, 408 ss.

⁷² L. WENGER, *Theodor Mommsen*, in *Die Stellung des öffentlichen römischen Rechts*, Wien, 1907, p. 28, sul quale cfr. E. HÖBENREICH, *Leopold Wenger und das Studium des römischen Strafrechts*, cit., pp. 380 ss.

⁷³ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899.

diritto criminale sostanziale, quanto degli aspetti legati allo *Strafprozessrecht*⁷⁴.

Al di là delle sorti dell’opera di Wenger in tema di diritto criminale, quanto qui preme sottolineare è la presa di posizione meritoria dello studioso, ad avviso di chi scrive, in favore delle ricerche di diritto romano (e diritti dell’antichità) in ambito pubblicistico e criminalistico.

L’altra opera alla quale si faceva riferimento in apertura di questo paragrafo è stata invece pubblicata nel 1916 da Taubenschlag: si tratta di *Das Strafrecht im Rechte der Papyri*, lavoro monografico recensito

⁷⁴ È fin troppo noto che alcune parti dello *Strafrecht* di Mommsen risentano dell’impostazione data al lavoro dal suo autore, il quale desiderava far rientrare il quadro della repressione criminale romana entro un sistema ordinato, la cui concezione era a sua volta ispirata, alla base, dalle teorie sullo Stato di diritto liberale ottocentesche. Ciò non diminuisce, ovviamente, il valore dell’opera di Mommsen, che ha realmente aperto la strada, soprattutto se confrontata con alcuni lavori in materia a essa precedenti (vd., a titolo di esempio, G. GEIB, *Geschichte des römischen Criminalprozesses*, Leipzig, 1842), agli studi di diritto criminale apparsi successivamente, non foss’altro che per il fatto che questi ultimi non potessero non confrontarsi con quanto scritto da Mommsen in questo suo monumentale lavoro. Per una analisi dello *Strafrecht* mommseniano, vd. C. FERRINI, *Recensione a Mommsen, Römisches Strafrecht*, in *Arch. Giur.*, 5, 1900, pp. 377 ss.; H.F. HITZIG, *Zum römischen Strafrecht (Römisches Strafrecht von Theodor Mommsen)*, in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, 13, 1900, pp. 182 ss.; J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Mommsen’s Roman Criminal Law*, in *The English Historical Review*, XVI, Issue LXII, 1901, pp. 219 ss. (lo stesso autore, successivamente, in aperta polemica con l’impostazione sistematica alla base dello *Strafrecht* mommseniano, pubblicherà il noto J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, I-II, Oxford, 1912); G.G. ARCHI, *Gli studi di diritto penale da Ferrini a noi. Considerazioni e punti di vista critici*, in *Riv. Int. Dir. Ant.*, 4, 1950, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, III, Milano, 1981, pp. 1395 ss.; E. HÖBENREICH, *Leopold Wenger und das Studium des römischen Strafrechts*, cit., pp. 377 ss.; T. MASIELLO, *Mommsen e il diritto penale romano*, Bari, 1997; C. MASI DORIA, *Il gigante e i pigmei: Mommsen e il diritto penale romano. Appunti per una rilettura del “Römisches Strafrecht”*, in I. FARGNOLI, S. REBENICH (a cura di), *Theodor Mommsen und die Bedeutung des römischen Rechts*, Berlin, 2013, pp. 93-119, ove ulteriore bibliografia. Sul tema degli studi in materia di diritto e processo criminale romano tra Ottocento e inizio del Novecento si veda, altresì, l’approfondita e acuta analisi di F. ARCARIA, *Costituzione e processo nella trattatistica di Diritto romano dell’Ottocento e del primo Novecento*, Napoli, 2017, pp. 167 ss.

dallo stesso Wenger⁷⁵. Lo scritto si presentava come assolutamente innovativo, perché trattava di diritto criminale nel diritto dei papiri, senza fare cenni diretti al diritto criminale romano, e perché presentava per la prima volta una ricca casistica di questioni giuscriminalistiche attraverso lo studio delle fonti papirologiche. Proprio il suo carattere non sistematico fu oggetto, tuttavia, di velata critica da parte di Wenger: far emergere i diversi casi e dedicarsi prevalentemente a «Detailforschungen» aveva senz'altro il pregio di dare il giusto rilievo alle fonti, per la prima volta accuratamente raccolte insieme e distribuite per argomento; ciononostante, sebbene «(d)er Verfasser hat es nicht etwa an Versuchen zu juristisch-dogmatischer Einordnung und Beleuchtung der Quellenergebnisse fehlen lassen», un approccio maggiormente sistematico avrebbe giovato all'esposizione, agli occhi di Wenger. Questi, tuttavia, metteva in luce

(w)ie schwer es ist, auf Grund antiker Strafrechtskasuistik ein System des Strafrechts zu schreiben und die allgemein grundlegenden Fragen etwa in dem Ausmaß zu behandeln, wie die moderne Kriminalistik das tut, dafür darf an das Römische Strafrecht Mommsens selbst erinnert werden⁷⁶.

Il problema nel trattare il diritto criminale romano consisteva proprio nel voler adottare la moderna sistematica per leggere un fenomeno che entro una siffatta concettualizzazione il più delle volte mal si sarebbe collocato, ma a tale difficoltà si sarebbe potuto far fronte, ad avviso di Wenger, evitando un «Hereinragen moderner Begriffe in eine ihnen fernstehende Quellenwelt» e facendo ricorso, viceversa (e correttamente), «einer mehr rechtsvergleichenden Darstellung». Credo che in questa sua recensione lo studioso austriaco riesca davvero a rendere appieno il senso della comparazione storico-giuridica e a farne comprendere l'utilità – meglio, l'importanza – anche per gli studi di diritto criminale romano (e non necessariamente solo romano). D'altro canto, il merito

⁷⁵ R. TAUBENSCHLAG, *Das Strafrecht im Rechte der Papyri*, Leipzig, 1916, sul quale vd. la recensione di L. WENGER, *Rez. zu Das Strafrecht im Rechte der Papyri von Dr. Rafael Taubenschlag, Privatdozenten des Römischen Rechts an der Universität Krakau. Leipzig und Berlin, B.G. Teubner 1916*, in *ZSS*, 37, 1916, pp. 337-342.

⁷⁶ ID., *Rez. zu Das Strafrecht im Rechte der Papyri*, cit., p. 338.

di Taubenschlag, altrimenti metodologicamente meno raffinato di altri colleghi che come lui si erano formati alla “Scuola” di Mitteis⁷⁷, non era di poco conto: egli aveva, per la prima volta, raccolto e cercato di interpretare tutte le fonti papiracee inerenti al diritto criminale, offrendo così una panoramica della vastità del materiale a disposizione, che permise di aprire la strada a nuove ricerche in ambito giuscriminalistico – e che ancora oggi lascia spazi per ulteriori indagini⁷⁸. Nel compiere questa ricerca, per di più, anche Taubenschlag non aveva trascurato l’analisi degli aspetti concernenti la procedura, fondamentali al fine di poter comprendere realmente e appieno un “diritto processuale” quale quello romano.

Tanto l’opera di Wenger, quanto quella di Taubenschlag, rappresentano a mio avviso importanti esempi di come il metodo e l’approccio proposti da Mitteis avessero offerto gli strumenti per condurre gli studi del diritto romano ben oltre l’ambito privatistico, e, al contempo, per rivolgere maggiori attenzioni agli aspetti processualistici di tale diritto⁷⁹.

⁷⁷ In questo senso, e con riferimento più generale all’opera di Taubenschlag, e non in modo puntuale al lavoro citato in questa pagina, vd. T. GIARO, *‘Provisionally dead’*, cit., pp. 676 s., ove l’autore riporta anche le posizioni critiche di altri studiosi rispetto a taluni scritti di Taubenschlag: in particolare, vd. H.J. WOLFF, H.-A. RUPPRECHT, *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens*, cit., p. 13. Amelotti faceva correttamente notare, tuttavia, che Taubenschlag era stato un esponente della cosiddetta “prima fase” della papirologia giuridica e, di conseguenza, si può ora aggiungere, le sue opere devono essere contestualizzate rispetto al tempo in cui esse vennero scritte e le critiche che alle stesse vengono rivolte non possono non tener conto di tale aspetto. Cfr. M. AMELOTI, *Scritti giuridici*, Torino, 1996, p. 1025.

⁷⁸ Per citare un esempio, ci si può richiamare a Pap. HGV SB 1 4639 = Pap. Berol. 11532, databile al 209 d.C. e relativo al rilascio di *Nigeras*, figlio di Papirio, che aveva scontato una pena ai lavori forzati nelle miniere di alabastro per cinque anni, pena alla quale era stato condannato dal prefetto d’Egitto Claudio Giuliano. Taubenschlag ha avuto senz’altro il merito di individuare e interpretare correttamente questa fonte, mettendone così a disposizione il testo a quanti si siano interessati allo studio del tema delle condanne ai lavori forzati nelle miniere nell’antichità, ma egli non si è spinto oltre a una assai succinta descrizione del contenuto del papiro in questione nel suo R. TAUBENSCHLAG, *Das Strafrecht*, cit., p. 107; cfr. T. BEGGIO, *Contributo allo studio della ‘servitus poenae’*, Bari, 2020, pp. 68 s.

⁷⁹ Interessanti le osservazioni che si possono leggere in tema di processo criminale romano e ruolo delle fonti papirologiche in A. BANFI, *Qualche considerazione su mo-*

Credo, inoltre, che sia fondamentale aggiungere un'ulteriore osservazione proprio in relazione a quest'ultimo aspetto: il magistero di Mitteis contribuì senz'altro a favorire negli studiosi che con lui si formarono anche una spiccata sensibilità per gli aspetti procedurali del diritto romano, come evidenziato in precedenza; non è possibile scordare, tuttavia, che molti di questi giovani romanisti e giusantichisti, e soprattutto coloro che si erano formati nell'Impero Austro-Ungarico a cavaliere tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, entrarono in contatto non solo con Mitteis, bensì anche con quel suo collega e amico, il quale ancora più significativamente rivoluzionò gli studi sul processo romano, ovverosia Moriz Wlassak⁸⁰. Anche questo studioso, a sua volta, fece

delli processuali e mondo antico, in T. BEGGIO, F. BONIN, M. MIGLIETTA (a cura di), *Crimini e pene*, cit., pp. 198 s.: «Non è pensabile una ricostruzione attendibile di un sistema processuale che si fondi unicamente sulle fonti normative: la procedura penale non è solo scritta nelle regole ma vive ed evolve là dove essa è applicata. A maggior ragione, dunque, se si vuole incardinare l'analisi della procedura nella viva realtà storico-sociale, occorre tentare di ricostruire almeno in parte la prassi, al di là del dettato normativo. Per far ciò è necessario ampliare l'esame delle fonti al di là di quelle giuridiche e direi anche al di là di quelle storico-letterarie, che già in larga parte sono state arate. Fermo restando ogni caveat sulla natura 'locale' della documentazione e sulla non automatica estendibilità di quanto se ne può ricavare riguardo la generalità dell'Impero, ciò significherebbe esplorare la cospicua mole della documentazione papiracea dell'Egitto romano. Un compito non facile per la vastità dei materiali, per le difficoltà filologiche ed esegetiche e soprattutto per la crisi che ha investito la papirologia giuridica, a dire il vero non solo in Italia. Un'opera di questo genere sarebbe certamente meritoria e innovativa, poiché le ricerche più recenti che hanno esaminato i papiri sotto la lente del sistema penale si sono occupate quasi esclusivamente del problema dell'esercizio della violenza da parte dei pubblici funzionari e non, che io sappia, di aspetti di procedura, tema sul quale poco ci si è mossi dall'opera di Taubenschlag». Il valore dello studio dei papiri per le ricerche in ambito criminalistico è stato dimostrato di recente anche dal lavoro di A.Z. BRYEN, *Violence in Roman Egypt. A Study in Legal Interpretation*, Philadelphia, 2013.

⁸⁰ L'opera complessiva di Wlassak in tema di processo ha rappresentato e ancora rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per le ricerche romanistiche ed essa ha spaziato dal processo privato, a quello provinciale, passando per l'ambito criminalistico. Proprio con riferimento a quest'ultimo, ritengo sia opportuno riconoscere i giusti meriti al lavoro dell'autore in tema di *litis contestatio* (o assenza della stessa) nel processo criminale romano: M. WLASSAK, *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, Wien, 1917. Non solo quest'opera offre una lettura in gran parte convincente.

te rispetto alla questione sul fronte processualcriminalistico, lettura che, a quanto mi risulta, ancora oggi non è stata superata, bensì e tutt'al più opportunamente corretta nei punti in cui essa presentava alcuni limiti interpretativi forse dettati da una adesione in parte eccessiva al metodo interpolazionistico da parte del suo autore. Quel che più conta, però, è il fatto che questo scritto, per la prima volta e in modo netto, abbia offerto argomenti difficilmente controvertibili in favore del definitivo superamento dell'idea mommseniana del processo criminale romano quale “geschärfter Zivilprozess”, riconoscendo a tale forma di processo, viceversa, quell'autonomia che gli è propria. Solo per tal via, d'altra parte, è possibile analizzare le peculiarità del processo criminale e, più in generale, del sistema repressivo romano, elemento che, nella sua recensione a Wlassak, Philipp Lotmar (Frankfurt a.M., 1850-Bern, 1922) era riuscito a cogliere soltanto in parte. Vd. PH. LOTMAR, *Die Litiscontestatio in römischen Akkusationsprozess*, in *SZfS* (Revue Pénale Suisse), 31, 1918, pp. 249-279.

È in virtù di questa felice e fondamentale intuizione di Wlassak che mi sono permesso, in un mio precedente scritto, di dedicare parole positive all'opera di questo studioso apparsa nel 1917, dal momento che essa rappresenta, a mio avviso, un vero e proprio punto di rottura e un passo in avanti nel campo degli studi sul diritto criminale romano (punto di rottura precedentemente appena abbozzato dal lavoro di Strachan-Davidson). Vd. T. BEGGIO, *A Obra centenária*, cit., pp. 17 ss. Per questa ragione, non mi trova d'accordo il rilievo critico rivolto al mio scritto da I. FARGNOLI, *Philipp Lotmar e la litis contestatio nel processo criminale*, in EAD. (a cura di), «*Heimat di tutti i giuristi*»: *il contributo di Philipp Lotmar al diritto romano*, Roma, 2021, pp. 97 ss., e, in particolare, pp. 117 s. Il mio giudizio dello scritto di Wlassak, espresso «in termini entusiastici» secondo Fagnoli e da questa per l'appunto criticato, in realtà non deriva tanto dal fatto che questo studioso abbia scritto un'opera priva di aspetti dei quali si può discutere e che si possono magari condividere solo in parte, quanto dall'essere egli stato in grado, per primo, di dare al processo criminale romano il posto che gli spetta, merito che, a mio avviso, non può essere sottovalutato. Anche sul mio presunto fraintendimento del senso della recensione dell'opera di Wlassak ad opera di Koschaker, che io stesso avevo menzionato nel mio lavoro, mi sento di dissentire. In tal proposito, infatti, avevo affermato: «Nella sua recensione ad *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, egli [Koschaker] mostra di aderire in modo pressoché totale sia alla nuova teoria elaborata da Wlassak in tema di *litis contestatio*, sia all'interpretazione di quest'ultimo in merito all'inesistenza di una *Streitbefestigung* nel processo criminale. Al contempo Koschaker critica in modo netto, sebbene con toni pacati, la presa di posizione scientifica e metodologica di Lotmar nei confronti di Wlassak, mettendo in risalto quanto il primo, di fatto, non fosse riuscito a cogliere il cuore della questione posta nell'opera recensita. Al di là dei toni assai favorevoli di Koschaker rispetto al lavoro discusso, due considerazioni dell'autore si impongono all'attenzione del lettore, rispetto alle altre: da un lato, egli esprime apprezzamento per il modo di procedere di Wlassak rispetto alle fonti; l'approccio costruttivo che quest'ultimo impiega nella sua critica

uso delle fonti papiracee nelle proprie opere, meritando in tal senso il plauso dello stesso Mitteis⁸¹. In questo senso, dunque, si può comprendere quanto l'ambiente culturale, scientifico e accademico dell'Austria di quel periodo avesse rappresentato un terreno eccezionalmente fecondo per lo sviluppo delle correnti metodologiche e di quegli àmbiti della ricerca romanistica e giusantichistica che si sarebbero poi imposti nei primi decenni del Ventesimo secolo.

In conclusione, tornano alla mente le parole di Giovanni Pugliese, il quale, in un suo noto lavoro del 1941⁸², sottolineava la necessità che le

testuale gli permette infatti non solo di individuare eventuali interpolazioni, ma anche, e soprattutto, di ricostruirne le ragioni storiche e giuridiche. Dall'altro, Koschaker apprezza, come uno dei risultati significativi di *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, il fatto che in tale opera venga tracciata l'evoluzione storica ed emergano nuovi punti di vista in merito alla *litis contestatio* nel periodo postclassico. Le due recensioni citate, ad opera di Lotmar e di Koschaker, rappresentarono, come detto, due reazioni opposte rispetto all'opera di Wlassak, e rimasero anche, per lungo tempo, i due unici scritti che ne discussero in modo approfondito i contenuti». Come si può leggere, nelle mie pagine mi sono limitato a constatare il fatto le reazioni di Lotmar e Koschaker al lavoro di Wlassak fossero state di segno opposto, poiché mentre l'uno, Lotmar, criticò in modo netto lo scritto recensito, l'altro, Koschaker, ne apprezzò e descrisse i meriti, senza che questo significasse, tuttavia, non riconoscere che qualcosa di interessante e in parte condivisibile potesse esservi anche nelle posizioni espresse da Lotmar. Vd. P. KOSCHAKER, *Rez. zu M. Wlassak, Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, in *ZSS*, 40, 1919, pp. 364-370.

⁸¹ L. MITTEIS, *Rez. zu Wlassak, Moritz, Zum römischen Provinzialprozeß*, cit., pp. 360-364, ove, alla p. 360, Mitteis scrive in merito all'uso delle fonti papirologiche da parte del collega: «Der Papyrologe insbesondere wird mit Befriedigung sehen, daß diese neueste Forschung Wlassaks zum gutem Teil auf Benutzung des ägyptischen Urkundenmaterials beruht, ja nach der eigenen Angabe des Verfassers (S. 3) durch diese veranlaßt ist; er mag auch ersehen, wieviel mit diesem Stoff anzufangen ist, wenn man ihn – und das kann man gerade hier an einem glänzenden Beispiel lernen – nicht isoliert, sondern in vollen, wohlwogenen Zusammenhang mit den sonstigen Rechtsquellen durchforscht».

⁸² Si tratta di G. PUGLIESE, *Diritto romano e scienza del diritto*, in *Annali dell'Università di Macerata*, 15, 1941, pp. 5-48, ora in ID., *Scritti giuridici scelti. III. Diritto romano*, Napoli, 1985, pp. 161-204 (dal quale si cita in queste pagine). Lo studioso italiano, in questo suo scritto, commentava e prendeva posizione criticamente in merito alla proposta di Koschaker relativa alla necessità di una *Aktualisierung* degli studi e dell'insegnamento del diritto romano, al fine di poter fronteggiare la crisi da quest'ultimo affrontata nella Germania degli anni Trenta: vd. P. KOSCHAKER, *Die Krise des römischen*

ricerche romanistiche si spingessero a indagare ogni àmbito e branca di tale diritto dell'antichità, ivi compreso il diritto criminale, perché solo in tal modo si sarebbe potuta cogliere appieno l'essenza del diritto romano nel suo complesso, sottolineando al contempo la stretta connessione e le ricadute reciproche tra i diversi campi del giuridico, in un diritto in cui ancora non si concepiva la dicotomia tra pubblico e privato nei termini nei quali siamo abituati a intenderla noi oggi⁸³. Il fenomeno giuridico romano, pertanto, andava colto nella sua interezza e nelle sue diverse sfaccettature.

In questo senso, seguendo le riflessioni dello stesso Pugliese e, in parte, quelle più risalenti di Wenger, ritorna la domanda, già avanzata in apertura di questo paragrafo, circa l'opportunità di applicare un approccio di stampo storico-comparatistico, fondato sul metodo comparato sia in chiave sincronica, sia diacronica, sull'esempio della *vergleichende Rechtsgeschichte*, alle ricerche in tema di diritto criminale romano. Un tale metodo applicato allo studio di tale branca del diritto potrebbe forse aiutare a superare le tensioni tra dogmatismo attualizzante e pura storicizzazione che pure si avvertono anche nelle indagini relative a tale campo giuridico dell'antica Roma; al contempo, una reale comparazione diacronica rappresenterebbe lo strumento per analizzare il diritto criminale romano nella sua evoluzione attraverso i secoli, evitando così il rischio di offrirne un'immagine statica e cristallizzata, rispondente più a moderne esigenze sistematiche, che alle effettive risultanze delle fonti. La comparazione in chiave sincronica, viceversa, aprirebbe a un confronto con altri diritti antichi, per vagliare se effettivamente talune soluzioni e regole, in un dato periodo storico, potessero dirsi comuni a diverse civiltà e popolazioni e, in tal caso, se e quali influenze reciproche potessero esservi state.

Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft, in *Schriften der Akademie für Deutsches Recht*, Gruppe römisches Recht und fremde Rechte, n. 1, München-Berlin, 1938. Su quest'opera di Koschaker e sullo scritto di Pugliese del 1941, cfr. T. BEGGIO, *Paul Koschaker (1879-1951)*, cit., pp. 173 ss.

⁸³ Cfr. G. PUGLIESE, *Diritto romano e scienza del diritto*, cit., pp. 165 ss.

Si tratterebbe, insomma, di intraprendere uno studio della storia del diritto e del processo criminale romano⁸⁴.

Tale studio, al contempo, permetterebbe di aprire lo sguardo anche a quanto sia stato recepito, reinterpretato o anche solo preso in considerazione per poi essere “respinto” (in quanto obsoleto e non più conforme allo spirito dei tempi) del diritto e processo criminale dell’antica Roma nell’esperienza giuridica occidentale⁸⁵.

È bene sottolineare che non si intende affermare la necessità di ricercare forzatamente la riproposizione di regole e istituti antichi nelle esperienze moderne, secondo un fuorviante mito della continuità storico-giuridica. Lo studio storico-comparato del diritto criminale romano potrebbe condurre, però, a individuare le istanze sociali, le categorie del diritto e le *Denkformen*, le quali, secondo l’insegnamento di Partsch⁸⁶,

⁸⁴ Cfr. T. BEGGIO, *Introduzione*, in T. BEGGIO, F. BONIN, M. MIGLIETTA (a cura di), *Crimini e pene*, cit., pp. 11 ss.

⁸⁵ Importanti considerazioni in tema di “vitalità” del diritto criminale romano si trovano in L. GAROFALO, *Concetti e vitalità del diritto penale romano*, in *Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, IV, Napoli, 2001, pp. 73-106, ora anche in ID., *‘Crimina’ e ‘delicta’. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, Napoli, 2019, pp. 1-30. In realtà, già subito dopo la comparsa dello *Strafrecht* di Mommsen era stato proposto un “recupero” del diritto criminale romano da E. FERRI, *La riabilitazione del diritto penale romano*, in ID., *Studi sulla criminalità ed altri saggi*, Torino, 1901, pp. 413 ss. Ad ogni modo, credo sia doveroso sottolineare il grande valore dei testi giurisprudenziali romani, unitamente a quello delle *constitutiones principum*, anche nell’ambito del diritto e processo criminale, nel quale i giureconsulti, in età imperiale, con la loro attività interpretativa, furono in grado di giungere a individuare tacitamente alcuni principi o concetti fondamentali in tema di repressione criminale, i quali stanno alla base della cultura giuridica occidentale. In realtà, questa considerazione relativa all’età imperiale può essere estesa, *mutatis mutandis*, tanto al periodo storico precedente, quanto a quello ad essa successivo, tenendo in considerazione, tuttavia, la diversa “gerarchia” delle fonti di produzione del diritto e il fatto che i giuristi romani, in tema di diritto e processo criminale, solo nell’età imperiale, e in particolar modo al tempo degli Antonini e, soprattutto, dei Severi, hanno potuto svolgere un ruolo da protagonisti nella creazione e interpretazione delle regole giuridiche. Su quest’ultimo aspetto, in particolare, vd. F. BOTTA, *Opere giurisprudenziali “de publicis iudiciis” e cognitio extra ordinem criminale*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano, 2008, pp. 281 ss.

⁸⁶ J. PARTSCH, *Vom Beruf*, cit., p. 44. Va precisato, tuttavia, come le osservazioni svolte da Partsch, nonché da Rabel, in tema di *vergleichende Rechtsgeschichte*, fossero

sottostanno ai diversi problemi giuridici, pur dando inevitabilmente vita, nel corso della storia e nei mutati contesti sociali, a soluzioni concrete alle volte anche assai diverse tra loro. Appare di tutta evidenza, infatti, che le differenze tra i moderni sistemi repressivi e quello dell’antica Roma siano enormi; ciò non significa, tuttavia, che dietro alle risposte concrete offerte oggi dai singoli ordinamenti giuridici non si celino istanze già conosciute ai Romani: dietro a questa discontinuità, dunque, possono essere presenti categorie, forme di *Rechtsdenken* e modelli di ragionamento giuridico, la cui concreta realizzazione varia al variare delle condizioni storico-politiche e sociali e delle manifestazioni del potere punitivo nel corso del tempo.

In conclusione, uno studio della storia del diritto e del processo criminale romano così concepito potrebbe offrire la possibilità di cogliere lo svolgersi del fenomeno repressivo di Roma antica nel corso dei secoli, da un lato, mentre, dall’altro, permetterebbe di comprendere quali regole, ragionamenti, concetti siano stati recepiti, oppure presi a esempio e rielaborati, o anche semplicemente usati al fine di “forgiare” o legittimare categorie e idee del tutto nuove (e lontane dalla, se non del tutto estranee alla, realtà giuridica romana), entrando essi in tal modo, tuttavia, pur sempre a far parte di quel patrimonio e di quella tradizione giuridica che caratterizza e accomuna l’esperienza europea e, in termini più ampi, occidentale.

Bibliografia

- ALONSO, J.L., *Juristic Papirology and Roman Law*, in P.J. DU PLESSIS, C. ANDO, K. TUORI (a cura di), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford, 2016, pp. 55-69.
- AMELOTTI, M., *Reichsrecht, Volksrecht, Provinzialrecht. Vecchi problemi e nuovi documenti*, in *SDHI*, 45, 1999, pp. 211-232 (ora in M. AMELOTTI, *Altri scritti giuridici*, a cura di M. PAVESE, Torino, 2014, pp. 105 ss.).
- AMELOTTI, M., *Scritti giuridici*, Torino, 1996.

sempre riferite allo studio del diritto privato e non anche a quello del diritto pubblico e criminale, come proposto invece in queste pagine.

- ANDRÉS SANTOS, F.J., *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *REHJ*, 32, 2011, pp. 65-120.
- ARCARIA, F., *Costituzione e processo nella trattatistica di Diritto romano dell'Ottocento e del primo Novecento*, Napoli, 2017.
- ARCHI, G.G., *Gli studi di diritto penale da Ferrini a noi. Considerazioni e punti di vista critici*, in *Riv. Int. Dir. Ant.*, 4, 1950, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, III, Milano, 1981, pp. 1395 ss.
- ATZERI, L., *La 'storia del diritto antico' e una lettera inedita di Paul Koschaker*, in *IAH*, 2, 2010, pp. 191-222.
- AVENARIUS, M., BALDUS, CH., LAMBERTI, F., VARVARO, M. (a cura di), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica*, Tübingen, 2018.
- BALDUS, CH., *Josef Partsch*, in R. DOMINGO (a cura di), *Juristas Universales. Vol. IV. Juristas del siglo XX. De Kelsen a Rawls*, Madrid-Barcelona, 2004, pp. 76-80.
- *Eigenwillig und differenziert: eine Lanze für Otto Gradenwitz*, in P. SPIEB, CH. HATTENHAUER, M. HETTINGER (a cura di), *Homo heidelbergensis. Festschrift für Klaus-Peter Schroeder zum 70. Geburtstag*, Neustadt an der Weinstraße, 2017, pp. 295-304.
- BANFI, A., *Qualche considerazione su modelli processuali e mondo antico*, in T. BEGGIO, F. BONIN, M. MIGLIETTA (a cura di), *Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma: Atti del convegno internazionale, Trento, 5 e 6 giugno 2019*, Bari, 2023, pp. 181-202.
- BEGGIO, T., *A obra centenária. Moriz Wlassak, Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, in *Interpretatio Prudentium*, 2.2, 2017 (ma 2018), pp. 17-38.
- *Paul Koschaker (1879-1951). Reinventing the Foundations of European Legal Tradition*, Heidelberg, 2018 (2ª edizione inalterata).
- *Un commento alla proposta di riforma degli studi romanistici di Paul Koschaker in un documento inedito di Ulrich von Lübtow*, in *Index*, 46, 2018, pp. 589-622.
- *Contributo allo studio della 'servitus poenae'*, Bari, 2020.
- *Tra 'Rechtsdogmatik' e 'vergleichende Rechtsgeschichte'. Questioni di metodo e studio del diritto romano nell'opera di Paul Koschaker*, in T. BEGGIO, A. GREBIENIOW (a cura di), *Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, Tübingen, 2020, pp. 13-73.

- Paul Koschaker: *il diritto tra storia e comparazione (considerazioni in tema di ‚vergleichende Rechtsgeschichte‘)*, in *LR*, 11, 2022, pp. 332-359.
- *Introduzione*, in T. BEGGIO, F. BONIN, M. MIGLIETTA (a cura di), *Crimini e pene nell’evoluzione politico-istituzionale dell’antica Roma: Atti del convegno internazionale, Trento, 5 e 6 giugno 2019*, Bari, 2023, pp. 11-14.
- “*Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium*”: *la tensione tra dogmatica e storicizzazione nel pensiero di Ludwig Mitteis*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marka Petraka, Zagabria, 2024*, in corso di stampa.
- BEHREND, O., *Franz Wieacker 5.8.1908-17.2.1994*, in *ZSS*, 112, 1995, pp. XIII-XLII.
- BEHREND, O., SCHUMANN, E. (a cura di), *Franz Wieacker. Historiker des modernen Privatrechts*, Göttingen, 2010.
- BERGER, E., *Pfaff, Ivo*, in *NDB*, XX, Berlin, 2001, pp. 295-296.
- VON BOLLA, S., *Egon Weiß †*, in *ZSS*, 70, 1953, pp. 518-521.
- BOTTA, F., *Opere giurisprudenziali “de publicis iudiciis” e cognitio extra ordinem criminale*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano, 2008, pp. 281-322.
- BRYEN, A.Z., *Violence in Roman Egypt. A Study in Legal Interpretation*, Philadelphia, 2013.
- BUONGIORNO, P., *Collaboratori ebrei di Salvatore Riccobono*, in A. GALLO, M. COLOMBA PERCHINUNNO, M. DIONIGI, P. BUONGIORNO (a cura di), *Ordinamento giuridico, mondo universitario e scienza antichistica di fronte alla legislazione razziale (1938-1945)*, Palermo, 2022, pp. 159-197.
- CALDER III, W.M., DEMANDT, A. (a cura di), *Eduard Meyer. Leben und Leistung eines Universalhistorikers (= Mnemosyne. Supplementband 112)*, Leiden, 1990.
- CZAJKOWSKI, K., ECKHARDT, B. (a cura di), in collaboration with M. STROTHMANN, *Law in the Roman Provinces*, Oxford, 2020.
- DE RUGGIERO, R., *Il diritto romano e la papirologia* in *BIDR*, 14, 1901, pp. 56-79.
- ERKKILÄ, V., *The Conceptual Change of Conscience: Franz Wieacker and German Legal Historiography 1933-1968*, Tübingen, 2019.
- EXNER, A., *Die praktische Aufgabe der romanistischen Rechtswissenschaft in Staaten mit codificirtem Privatrecht*, Zürich, 1869.
- FARGNOLI, I., *Philipp Lotmar e la litis contestatio nel processo criminale*, in EAD. (a cura di), «*Heimat di tutti i giuristi*»: *il contributo di Philipp Lotmar al diritto romano*, Roma, 2021, pp. 97-119.

- FERRI, E., *La riabilitazione del diritto penale romano*, in ID., *Studi sulla criminalità ed altri saggi*, Torino, 1901, pp. 413-415.
- FERRINI, C., *Recensione a Mommsen, Römisches Strafrecht*, in *Archivio Giuridico*, 5, 1900, pp. 377 ss.
- GAROFALO, L., *Concetti e vitalità del diritto penale romano*, in *Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, IV, Napoli, 2001, pp. 73-106, ora anche in ID., *'Crimina' e 'delicta'. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, Napoli, 2019, pp. 1-30.
- GASCÓ INCHAUSTI, F., *Kohler, Josef*, in R. DOMINGO (a cura di), *Juristas Universales. Vol. III. De Savigny a Kelsen*, Barcelona-Madrid, 2004, pp. 567-571.
- GEIB, G., *Geschichte des römischen Criminalprozesses*, Leipzig, 1842.
- GENZMER, E., *Zum Verhältnis von Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung: Eine Vortragsskizze*, in *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, 41.3, 1955, pp. 326-347.
- GERBER, D.J., *Sculpting the Agenda of Comparative Law: Ernst Rabel and the Facade of Language*, in A. RILES (a cura di), *Rethinking the Masters of Comparative Law*, Oxford-Portland, 2001, pp. 190-208.
- GIARO, T., *'Provisionally dead'. Roman law and juristic papirology in inter-war Poland*, in P. BUONGIORNO, A. GALLO, L. MECELLA (a cura di), *Segmenti della ricerca antichistica e giusantichistica negli Anni Trenta*, Napoli, 2022, pp. 667-721.
- GIRARD, P.-F., *Compte rendu de L. MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätrömischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1891, in *Revue critique d'histoire et de littérature*, 35, 1893, pp. 27-29.
- GRADENWITZ, O., *Selbstdarstellung*, in H. PLANITZ (a cura di), *Die Rechtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen*, Leipzig, 1929, pp. 41-88.
- HAMZA, G., *Das Muster der Internationalität des römischen Rechts: Der Lebenslauf von Andreas Bartholomeus Schwarz*, in *Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 23, 1981, pp. 451-456.
- *Comparative Law and Antiquity*, Budapest, 1991.
- *András Bertalan Schwarz (1886-1953)*, in *Journal on European History of Law*, 3.1, 2012, pp. 58-61.
- HITZIG, H.F., *Zum römischen Strafrecht (Römisches Strafrecht von Theodor Mommsen)*, in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, 13, 1900, pp. 182-229.

- HÖBENREICH, E., *Leopold Wenger und das Studium des römischen Strafrechts*, in *BIDR*, 31-32, 1989-1990, pp. 377-460.
- *À propos „Antike Rechtsgeschichte“: Einige Bemerkungen zur Polemik zwischen Ludwig Mitteis und Leopold Wenger*, in *ZSS*, 109, 1992, pp. 547-562.
- *Der „Königsgedanke“*, in G. THÜR (a cura di), *Gedächtnis des 50. Todesjahres Leopold Wengers cit.*, pp. 17-32 (= E. HÖBENREICH, in *BIDR*, 42-43 [103-104], 2000-2001, pp. 213-222).
- HOFER, S., *Rabel, Ernst*, in *NDB*, XXI, Berlin, 2003, pp. 64-65.
- KASER, M., *Gradenwitz, Otto*, in *NDB*, VI, 1964, pp. 702-703.
- KEENAN, J.G., MANNING, J.G., YIFTACH-FIRANKO, U., *Law and legal practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest*, Cambridge, 2014.
- KEGEL, G., *Ernst Rabel (1874-1955). Vorkämpfer des Weltkaufrechts*, in H. HEINRICHS *et al.* (a cura di), *Deutsche Juristen jüdischer Herkunft*, München, 1993, pp. 571-594.
- KISCH, G., *Erinnerung an Bertalan Schwarz. Ein Briefwechsel 1938-1953*, in *Festschrift für Herbert Kraus. »Recht im Dienste der Menschenwürde«*, Würzburg, 1964, pp. 167-189.
- KOSCHAKER, P., *Translatio iudicii. Eine Studie zum römischen Zivilprozeß*, Graz, 1905.
- *Rez. zu M. Wlassak, Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, in *ZSS*, 40, 1919, pp. 364-370.
- *Forschungen und Ergebnisse in den keilschriftlichen Rechtsquellen*, in *ZSS*, 40, 1929, pp. 188-201.
- *Cuneiform Law*, in *Encyclopedia of the Social Sciences*, 9, New York, 1933, pp. 211-219.
- *Was vermag die vergleichende Rechtswissenschaft zur Indogermanenfrage beizusteuern?*, in H. ARNTZ (a cura di), *Germanen und Indogermanen. Volkstum, Sprache, Heimat, Kultur. Festschrift für H. Hirt*, Heidelberg, 1936, pp. 135-153.
- *Otto Gradenwitz †*, in *ZSS*, 56, 1936, pp. IX-XII.
- *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*, in *Schriften der Akademie für Deutsches Recht*, Gruppe römisches Recht und fremde Rechte, n. 1, München-Berlin, 1938.
- *Europa und das römische Recht*, München-Berlin, 1947¹.
- *Selbstdarstellung*, in N. GRASS (a cura di), *Österreichische Geschichtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen*, II, Innsbruck, 1951, pp. 105-125.

- KRÜGER, P., Rezension zu L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätrömischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1891, in *Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, 16, 1893, pp. 31-38.
- KRUSE, TH., *Erkenntnis aus den kleinsten Einzelteilen. Der Althistoriker Ulrich Wilcken und die Papyrologie in Deutschland*, in A.M. BAERTSCHI, C.G. KING (a cura di), *Die Entwicklung der Altertumswissenschaften an Akademie und Universität im Berlin des 19. Jahrhunderts*, Berlin-New York, 2009, pp. 503-527.
- KUNZE, R.-U., *Ernst Rabel und das Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht 1926-1945*, Göttingen, 2004.
- KUPISZEWSKI, H., *Rafał Taubenschlag – hystorik prawa (1881-1958)*, in *Czasopismo – Prawno – Historyczne*, 38, 1986, pp. 111-155.
- LENEL, O., *Josef Partsch †*, in *ZSS*, 45, 1925, pp. VII-XII.
- LEVY, E., RABEL, E. (a cura di), *Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur. Editionem a Ludovico Mitties inchoatam ab aliis viris doctis perfectam*, I-IV, Weimar, 1929-1935.
- LIEBRECHT, J., *Brunners Wissenschaft. Heinrich Brunner (1840-1915) im Spiegel seiner Rechtsgeschichte*, Frankfurt a.M., 2014.
- *Europäische Privatrechtsgeschichte bei Heinrich Brunner*, in *ZEuP*, 23, 2015, pp. 569-581.
- *Die junge Rechtsgeschichte. Kategorienwandel in der rechtshistorischen Germanistik der Zwischenkriegszeit*, Tübingen, 2018.
- LOTMAR, PH., *Die Litiskontestation im römischen Akkusationsprozess*, in *SZfS* (Revue Pénale Suisse), 31, 1918, pp. 249-279.
- MANTOVANI, D., PADOA SCHIOPPA, A. (a cura di), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia, 2014.
- MASI DORIA, C., *Il gigante e i pigmei: Mommsen e il diritto penale romano. Appunti per una rilettura del "Römisches Strafrecht"*, in I. FARGNOLI, S. REBENICH (a cura di), *Theodor Mommsen und die Bedeutung des römischen Rechts*, Berlin, 2013, pp. 93-119.
- MASIELLO, T., *Mommsen e il diritto penale romano*, Bari, 1997.
- MEISSEL, F.-S., *Joseph Unger. Der Jurist als „politischer Professor“*, in M.G. ASH, J. EHMER (a cura di), *Universität – Politik – Gesellschaft*, Wien, 2015, pp. 209-216.
- MEYER-PRITZL, R., *Der Rechtshistoriker und Pionier der modernen Rechtsvergleichung Josef Partsch*, in *ZEuP*, 7.1, 1999, pp. 47-74.

- *Partsch, Josef Aloys August (1882-1925)*, in *NDB*, XX, Berlin, 2001, pp. 78-79.
- *Von der „Pandektenstube“ zur Mitteis-Schule – Römisches Recht und Rechtsvergleichung bei Ludwig Mitteis (1859-1921)*, in *ZEuP*, 30.1, 2022, pp. 108-141.
- MIGLIETTA, M., SANTUCCI, G. (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' e della 'Presentazione' del terzo volume dei 'Iustiniani Digesta seu Pandectae'. Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani*, Trento, 2011.
- MITTEIS, L., *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntniss des griechischen Rechts und der spätrömischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1891.
- *Erinnerungen an Adolf Exner (Vortrag i. d. Vollversammlung der Wiener juristischen Gesellschaft am 1. Dec. 1894)*, Wien, 1894.
- *Römisches Recht bis auf die Zeit Diokletians*, I, Leipzig, 1908.
- *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium. Vortrag, gehalten im Verein der Freunde des humanistischen Gymnasiums am 3. Juni 1917*, in *Mitteilungen des Vereins der Freunde des humanistischen Gymnasiums Wien*, 18. Heft, Wien-Leipzig, 1918, pp. 56-76.
- *Rez. zu Wlassak, Moritz, Zum römischen Provinzialprozeß. Sitz.-Berichte der Akademie der Wissenschaften in Wien. Bd. 190, 4. Abt. – Wien 1919*, in *ZSS*, 20, 1919, pp. 360-364.
- MITTEIS, L., WILCKEN, U., *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, (Bd. 1: *Historischer Teil. Erste Hälfte: Grundzüge. Zweite Hälfte: Chrestomathie von Ulrich Wilcken*; Bd. 2: *Juristischer Teil. Erste Hälfte: Grundzüge. Zweite Hälfte: Chrestomathie von Ludwig Mitteis*), Leipzig-Berlin, 1912.
- MODRZEJEWSKI, M., *Loi et coutume dans l'Égypte grecque et romaine*, Varsavia, 2014.
- MOMMSEN, TH., *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899.
- MÜLLER, M., *Paul Koschaker. Zum 100. Geburtstag des Begründers der Keilschriftrechtsgeschichte*, in *Altorientalische Forschungen*, 9, 1982, pp. 271-284.
- OBERKOFER, G., *Die Vertreter des Römischen Rechts mit deutscher Unterrichtssprache an der Karls-Universität in Prag*, 1991.
- OERTEL, F., *Ulrich Wilcken, 1862-1944*, in M.E. KAMP, F.H. STAMM (a cura di), *Bonner Gelehrte. Beiträge zur Geschichte der Wissenschaften in Bonn*.

- Geschichtswissenschaften* (150 Jahre Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, 1818-1968), Bonn, 1968.
- OTTO, W., *Eduard Meyer und sein Werk*, in *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*, 85, 1931, pp. 1-24.
- PARTSCH, J., *Ludwig Mitteis. 1859-1921* †, in *ZSS*, 43, 1922, pp. V-XXXI.
- *Vom Beruf des römischen Rechts in der heutigen Universität*, Bonn, 1920.
- PESDITSCHKEK, M., v. „*Heinrich Swoboda*“, in *Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950*, XIV, Wien, 2015, pp. 85-86.
- PFEIFER, G., *Keilschriftrechte und historische Rechtsvergleichung – methodengeschichtliche Bemerkungen am Beispiel der Eviktionsgarantie in Bürgschaftsform*, in A. SCHMIDT-RECLA, E. SCHUMANN, F. THEISEN (a cura di), *Sachsen im Spiegel des Rechts, Ius Commune Propriumque*, Köln-Weimar-Wien, 2001, pp. 11-37.
- PUGLIESE, G., *Diritto romano e scienza del diritto*, in *Annali dell'Università di Macerata*, 15, 1941, pp. 5-48, ora in ID., *Scritti giuridici scelti. III. Diritto romano*, Napoli, 1985, pp. 161-204.
- RABEL, E., *Die Haftung des Verkäufers wegen Mangels im Rechte. Erster Teil: Geschichtliche Studien über den Haftungserfolg*, Leipzig, 1902.
- *Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung*, in *Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozeßrecht*, 13, 1924, pp. 279-301, ora in ID., *Gesammelte Aufsätze*, III, a cura di H.G. LESER, Tübingen, 1967, pp. 1-21.
- ROLANDI, M., *La papirologia giuridica in Italia dagli albori alla Seconda guerra mondiale*, in *Aegyptus*, 92, 2012, pp. 181-198.
- SELB, W., *Mitteis Ludwig*, in *Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950*, VI, Wien, 1975, pp. 323-324.
- *Mitteis, Ludwig*, in *NDB*, XVII, Berlin, 1994, pp. 576-577.
- SPENDEL, G., *Josef Kohler. Bild eines Universaljuristen*, Heidelberg, 1983.
- *Josef Kohler (1848-1919)*, in *ZSS* (GA), 113, 1996, pp. 434-451.
- STRACHAN-DAVIDSON, J.L., *Mommsen's Roman Criminal Law*, in *The English Historical Review*, XVI, Issue LXII, 1901, pp. 219-291.
- *Problems of the Roman Criminal Law*, I-II, Oxford, 1912.
- SWOBODA, H., *Julius Jung*, in *Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft*. 40. Jahrgang, 155, 1911 = *Biographisches Jahrbuch für Altertumskunde*, 34, 1911, pp. 171-185.
- TAUBENSCHLAG, R., *Die ptolemäischen Schiedsrichter und ihre Bedeutung für die Rezeption des griechischen Rechts in Ägypten*, in *Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete*, 4, 1908, pp. 1-46.
- *Das Strafrecht im Rechte der Papyri*, Leipzig, 1916.

- *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri (332 B.C.-640 A.D.)*, New York, 1944.
- Egon Weiß, in *IVRA*, 4, 1953, pp. 553-557.
- THÜR, G., *Leopold Wenger: Ein Leben für die Antike Rechtsgeschichte*, in ID. (a cura di), *Gedächtnis des 50. Todesjahres Leopold Wengers (= Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl., 741.)*, Wien, 2006, pp. 1-4.
- UTERMARK, T., *Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung bei Ernst Rabel*, Frankfurt am Main, 2005.
- VARVARO, M., *La 'antike Rechtsgeschichte', la 'Interpolationenforschung' e una lettera inedita di Koschaker a Riccobono*, in *AUPA*, 54, 2010-2011, pp. 303-315.
- *La storia del 'Vocabularium iurisprudentiae romanae'. I. Il progetto del vocabolario e la nascita dell'interpolazionismo*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 7, 2017, pp. 251-335.
- VOIGT, M., *Römische Rechtsgeschichte*, I., Leipzig, 1892; II., Stuttgart, 1899.
- WATSON, A., *Legal Transplants. An Approach to Comparative Law*, Athens-London, 1993.
- WEIß, E., *Erinnerung an Ludwig Mitteis* (Vortrag v. 24. Januar 1922 i. d. Deutschen Ges. f. Altertumskunde i. Prag), Leipzig, 1922.
- WENGER, L., *Theodor Mommsen*, in *Die Stellung des öffentlichen römischen Rechts*, Wien, 1907.
- *Rez. zu R. Taubenschlag, Das Strafrecht im Rechte der Papyri von Dr. Rafael Taubenschlag, Privatdozenten des Römischen Rechts an der Universität Krakau. Leipzig und Berlin, B.G. Teubner 1916*, in *ZSS*, 37, 1916, pp. 337-342.
- *Ludwig Mitteis und sein Werk*, Wien-Leipzig, 1923.
- *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953.
- G. WESENER, *Römisches Recht und Naturrecht*, in H. WIESFLECKER (a cura di), *Geschichte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz* 9, Teil 1, Graz, 1978, pp. 79-85.
- Pfaff, Ivo, in *Österreichisches Biographisches Lexicon 1815-1950*, VIII, Wien, 1983, pp. 23-24.
- WIEACKER, F., *Andreas Bertalan Schwarz †*, in *ZSS*, 71, 1954, pp. 591-592.
- WILCKEN, U., *Observationes ad historiam Aegypti provinciae Romanae e papyris Graecis Berolinensibus ineditis*, Berlin, 1885.
- *Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte*, München-Berlin, 1924.
- *Gedächtnisrede auf Eduard Meyer*, Berlin, 1931.

- WINCKLER, V., *Der Kampf gegen die Rechtswissenschaft. Franz Wieackers „Privatrechtsgeschichte der Neuzeit“ und die deutsche Rechtswissenschaft des 20. Jahrhunderts*, Hamburg, 2014.
- WLASSAK, M., *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, Wien, 1917.
- *Zum römischen Provinzialprozeß*, Wien, 1919.
 - *Ludwig Mitteis. Ein Nachruf*, in *Almanach der Wiener Akademie*, Wien, 1922, pp. 29-63.
 - „*Neue Freie Presse*“ *Abendblatt*, Nr. 20622, 26. Januar 1922, p. 3.
 - *Almanach für das Jahr 1922 der Akademie der Wissenschaften in Wien*, 72, 1923, p. 235.
- WOLF, J.G., *Franz Wieacker (5. August 1908 - 17. Februar 1994)*, in S. GRUNDMANN (a cura di), *Deutschsprachige Zivilrechtslehrer des 20. Jahrhunderts in Berichten ihrer Schüler. Eine Ideengeschichte in Einzeldarstellungen*, 1, Berlin, 2007, pp. 73-86.
- WOLFF, H.J., RUPPRECHT, H.-A., *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens*, I, München, 2002.
- WOŁODKIEWICZ, W., *Insegnamento e ricerche di diritto romano in Polonia fra le due guerre (1918-1939)*, in *Diritto@Storia*: <https://www.dirittoestoria.it/memorie/quarta.htm>
- ZIMMERMANN, R., *Heutiges Recht, Römisches Recht und heutiges Römisches Recht*, in R. ZIMMERMANN, R. KNÜTEL, J.P. MEINCKE (a cura di), *Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik*, Heidelberg, 1999, pp. 1-39.
- »*In der Schule von Ludwig Mitteis*«: *Ernst Rabels rechtshistorische Ursprünge*, in *Rabels Zeitschrift*, 65, 2001 [Heft 1], pp. 1-38.
- ZITELMANN, E., *Aufgaben und Bedeutung der Rechtsvergleichung*, in *Deutsche Juristen-Zeitung*, 5, 1900, pp. 329-331.

SUL RUOLO E IL VALORE DELLE FONTI PAPIRACEE NELLA CORRISPONDENZA GIRARD-KRÜGER (1889-1914)

Filippo Bonin

SOMMARIO: 1. *La romanistica francese in dialogo con la Germania: tra Pandettistica e Histoire du droit.* 2. *Paul-Frédéric Girard e la sua corrispondenza con Paul Krüger.* 3. *Ruolo e valore delle fonti papiracee.* 4. *Osservazioni conclusive: gli allievi di Girard a Bonn e l'interruzione della corrispondenza.*

1. *La romanistica francese in dialogo con la Germania: tra Pandettistica e Histoire du droit*

In una fase cruciale e particolarmente critica del periodo della cosiddetta inimicizia ereditaria¹, quella compresa tra la battaglia di Sedan

* Desidero rivolgere i più sentiti ringraziamenti al Prof. Christian Baldus per avermi coinvolto nella realizzazione del progetto *Sammeln im Prestigewettbewerb: Heidelberger Papyrusbestände im internationalen Methodenbruch der Rechtsromanistik 1860-1960*. Esso per me non solo ha rappresentato una opportunità scientifica, ma sinceramente mi ha anche emozionato, in quanto mi ha permesso di tornare a fare ricerca a Heidelberg a dieci anni esatti dal mio primo *Forschungsaufenthalt* ivi trascorso da dottorando nell'estate del 2012, nonché di sviluppare tematiche vicine alla mia storia personale di cittadino francese per più di sei anni residente in Germania e a quella del ramo paterno della mia famiglia. A questo proposito, in considerazione del peso che la Prima guerra mondiale ebbe nell'interruzione dei rapporti tra la romanistica francese e tedesca (cfr. *infra* § 4), la mente va, soprattutto, alla morte sul campo di mio trisnonno Joseph Bonin, appartenente al novantanovesimo reggimento di fanteria dell'esercito francese, occorsa per mano del nemico il giorno 17 settembre 1915 a Somme Suippe (Marne). Il presente contributo costituisce il frutto di alcune riflessioni svolte sul tema oggetto della comunicazione da me tenuta il giorno 5 luglio 2022 a Heidelberg, in occasione del seminario illustrativo dei primi risultati della ricerca.

¹ L'espressione *Deutsch-französische Erbfeindschaft*, che sta a indicare la tradizionale ostilità franco-tedesca, divenne popolare in Germania durante la Guerra franco-prussiana. Sul punto si veda CH. BLOCH, *Vom Erbfeind zum Partner: Die deutsch-*

e lo scoppio della Prima guerra mondiale, i romanisti francesi seppero instaurare significativi rapporti di collaborazione e di scambio scientifico con i colleghi tedeschi. La corrispondenza tra Paul-Frédéric Girard (1852-1926) e Paul Krüger (1840-1926), iniziata nell'anno 1889 e terminata nel 1914, ne costituisce un fulgido e istruttivo esempio.

Il presente contributo mira a individuare la natura e i caratteri di questa rete di rapporti, soprattutto con riguardo al metodo di studio del diritto romano e, in particolare, a stabilire quale fosse il valore e il ruolo delle fonti papiracee all'interno della corrispondenza in questione. A tal fine risulta opportuno, per non dire doveroso, muovere da un inquadramento delle istanze metodologiche della romanistica francese nel corso dell'Ottocento. Invero, fatta eccezione per qualche raro cenno presente nei manuali di fondamenti del diritto europeo, il tema non è stato oggetto di approfondimenti e trattazioni specifiche. Solitamente ci si limita a constatare che nel corso del XIX secolo in Francia dominò la Scuola dell'Esegesi², almeno fino al cosiddetto *renversement* di François Génay (1861-1959) del 1899 e all'inizio della "libera ricerca scien-

françaises Beziehungen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg, in *Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte*, 10, 1981, pp. 363 ss.

² Sulla Scuola dell'Esegesi, anch'essa ancora in attesa, come ha evidenziato giustamente P. CARONI, *La solitudine dello storico del diritto*, Milano, 2009, p. 179 nt. 72, tanto di una ricostruzione complessiva degli orientamenti, quanto di una valutazione critica dei suoi risultati, resta fondamentale, a mio avviso, J. BONNECASE, *L'École de l'Exégèse en droit civil. Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d'après la profession de foi de ses plus illustres représentants*, Paris, 1919, ma si vedano anche R. ORESTANO, *Sulla didattica giuridica in Italia tra il XIX e il XX secolo*, in ID., *Azione. Diritti soggettivi. Persone giuridiche. Scienza del diritto e storia*, Bologna, 1978, pp. 275 ss.; P. REMY, *Le rôle de l'exégèse dans l'enseignement du droit au XIXe siècle*, in *Annales d'histoire des Facultés de droit*, 2, 1985, pp. 91 ss.; ID., *Éloge de l'exégèse*, in *Droits* 1, 1985, pp. 115 ss.; B. BOUCKAERT, *De exegetische school. Een kritische Studie van de rechtsbronnen interpretatieleer bij de 19de eeuwse commentatoren van de Code Civil*, Antwerpen, 1981; H. KOOIKER, *Lex scripta abrogata. De derde renaissance van het Romeinse recht. Een onderzoek naar de doorwerking van het oude recht na de invoering van civielrechtelijke codificaties in het begin van de negentiende eeuw, Deel I: De uitwendige ontwikkeling*, Nijmegen, 1996, pp. 254 ss.; W. BRAUNEDER, *Privatrechtsfortbildung durch Juristenrecht in Exegetik und Pandektistik in Österreich*, in *Znr*, 5, 1983, pp. 22 ss.; G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, 2000, pp. 134 s.

tifica”³. Se ciò, da un lato, è certamente vero, dall’altro non si può non rilevare come il quadro fosse altamente più complesso e come, soprattutto con riguardo alla storia del diritto, approcci diversi fossero già sorti. In particolare, come è stato posto bene in rilievo in altri Paesi⁴, quanto all’*Histoire du droit* e al metodo di studio del diritto romano nelle Università francesi nel corso dell’Ottocento, nonché ai rapporti con la scienza giuridica tedesca, è possibile individuare almeno quattro fasi, scandite da avvenimenti storici e politici altamente significativi.

In una prima fase (1800-1815), dopo il decreto che nel 1793 aveva sancito la fine delle facoltà di diritto nelle 34 università francesi, che corrispondevano alle rispettive corti d’appello, in buona sostanza in Francia si studiava solamente il Code Napoléon, mentre, come è noto, in Germania Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) muoveva i primi passi dopo il fallimento dell’ALR⁵.

Tra il Congresso di Vienna, che in Germania provoca una considerevole frammentazione politica, la quale in parte determina la vittoria di Savigny su Anton Friedrich Justus Thibaut (1772-1840)⁶, e l’instaurazione della cosiddetta monarchia di luglio in Francia nel 1830, il Romanticismo si diffonde a ovest del Reno e in Francia si inizia a guardare alla Germania. In particolare, è significativo che nel 1819 venga isti-

³ Su François Géný si vedano P. GROSSI, *Ripensare Géný*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 20, 1991, pp. 29 ss., ora anche in ID., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998, pp. 157 ss.; P. COSTA, *L’interpretazione della legge: François Géný e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 20, 1991, pp. 367 ss., nonché, più di recente, CH. BALDUS, *Les lectures de François Géný: la doctrine française et l’Ecole des Pandectes*, in O. CACHARD, F.-X. LICARI, F. LORMANT (a cura di), *La pensée de François Géný*, Paris, 2013, pp. 37 ss.

⁴ Il riferimento è a J. GAUDEMET, *Tendances et méthodes en droit romain*, in *Revue philosophique de la France et de l’étranger*, 145, 1955, pp. 140 ss.; ID., *Écoles historiques du droit en France et en Allemagne au XIXe siècle*, in *Revue d’histoire des Facultés de droit et de la science juridique*, 19, 1998, pp. 87 ss.

⁵ Cfr. J. GAUDEMET, *Écoles historiques du droit en France*, cit., pp. 88 ss.

⁶ Si veda in questo senso e in maniera condivisibile L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tradizione romanistica nel diritto europeo. II. Dalla crisi dello ius commune alle codificazioni moderne. Lezioni*², Torino, 2010, p. 162. Per un’analisi del celebre scontro tra i due studiosi si rinvia in questa sede a H. HATTENHAUER, *Thibaut und Savigny: Ihre programmatischen Schriften*², München, 2002.

tuita una cattedra di storia del diritto a Parigi e che essa venga soppressa già nel 1822, per poi essere nuovamente ripristinata nel 1828⁷. Soprattutto, sempre nel 1819 vede la luce il cosiddetto gruppo della *Thémis*, rivista fondata a Parigi dal pupillo francese di Savigny, Athanase Jourdan (1791-1826)⁸. Essa contribuisce all'entrata non tanto del metodo, quanto della vocazione storica e dello spirito della Scuola storica⁹ nelle facoltà francesi, nonché alla comparsa nel 1827 di un'opera fondamentale, che sarà più volte ripresa in età successiva, ossia la *Explication historique des institutes de Justinien* di Joseph Ortolan (1802-1873)¹⁰.

In una terza fase, che si estende dal 1830 al 1870, ossia dall'instaurazione della monarchia di luglio alla battaglia di Sedan, nonostante il predominio della Scuola dell'Esegesi, Parigi, ma soprattutto Strasburgo, città dalla spiccata vocazione di terra di confine, si impongono come canali attraverso i quali, grazie all'opera di Charles Aubry (1803-1882) e Charles-Frédéric Rau (1803-1877), il pensiero di Savigny si

⁷ Cfr. J. GAUDEMET, *Écoles historiques du droit en France*, cit., pp. 100 s.

⁸ J. BONNECASE, *La Thémis (1819-1831): son fondateur, Athanase Jourdan*, Paris, 1914; ID., *L'École de l'Exégèse en droit civil. Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d'après la profession de foi de ses plus illustres représentants*², Paris, 1924, pp. 18 ss.; J. GAUDEMET, *L'interprétation du Code civil en France depuis 1804*, Paris-Basel, 1935; si vedano anche i contributi compresi in J. POUmarede (a cura di), *Histoire de l'histoire du droit. Actes des journées internationales de la Société d'Histoire du Droit, Toulouse 1-4 juin 2005*, Toulouse, 2006, nonché H. HÜBNER, *Die Einwirkung des Staates auf den Rechtsunterricht. Eine historische Skizze*, in A. KASER, W. THIEME, W. WEBER, F. WIEACKER (a cura di), *Festschrift für Wilhelm Felgenträger*, Göttingen, 1969, pp. 99 ss., part. pp. 118 s., 124 s.; cfr. anche J.-F. GERKENS, *L'impatto del Gaio veronese sull'insegnamento del diritto romano in Belgio*, in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law*, 41, 2013, p. 503, il quale evidenzia come i connotati della rivista cambiarono significativamente dopo la morte di Jourdan.

⁹ Il quale, come è stato posto in evidenza, affonda le sue radici nella città di Göttingen. Cfr. A. LOVATO, *Lo 'spirito di Goettingen'*, in *Studi in onore di Vincenzo Starace*, III, Napoli, 2008, pp. 1983 ss.

¹⁰ J. ORTOLAN, *Explication historique des institutes de Justinien*, Paris, 1827.

diffonde anche in Francia¹¹. Di decisiva importanza a tal fine furono la recensione del suo celebre *System des heutigen römischen Rechts* da parte di Charles Giraud (1802-1881)¹², la sua traduzione da parte di Charles-Jacques Guénoux (1802-18...)¹³, nonché la circolazione di un'opera relativa alla vita e le opere del maestro tedesco da parte di Édouard René de Laboulaye (1811-1883)¹⁴. Mentre in Germania la Pandettistica inizia a scricchiolare sotto i colpi Theodor Mommsen (1817-1903) e Paul Krüger, i quali si fanno portavoce di un metodo più storicistico rispetto a quello dogmatico-attualizzante proprio dei successori di Savigny, in Francia l'approccio di quest'ultimo si diffonde nel senso detto a macchia d'olio. La situazione per la storia del diritto (e quindi anche per lo studio del diritto romano) in questo periodo può, però, ritenersi tutt'altro che rosea, se si considera che chi va in Francia deve constatare che "la science du droit est morte. Le droit ne prend appui ni sur l'Histoire, ni sur la Philosophie. On se contente d'une plate exégèse"¹⁵ e nel 1867 l'ispettore generale delle Facoltà di diritto davanti ai professori di Parigi denuncia "la maigreur scientifique de l'époque"¹⁶.

Le cose cambiano tanto nettamente quanto paradossalmente nell'ultima fase, sulla quale maggiormente ci soffermeremo, ossia quella corrispondente al periodo compreso tra il 1870 e il 1900, quando, in seguito della sconfitta della Francia a Sedan e alla nascita del secondo Reich tedesco, la cosiddetta inimicizia ereditaria tra le due Nazioni raggiunge il suo acme. Come si diceva al tempo in Francia, anche per mascherare debolezze ed errori, "C'est l'Université de Berlin qui a vaincu à Se-

¹¹ Cfr. J. GAUDEMET, *Écoles historiques du droit en France*, cit., pp. 103 ss. Lo studioso, in realtà, come termine finale indica l'anno 1860, ma riconosce nella battaglia di Sedan del 1870 un evento spartiacque (p. 117).

¹² Cfr. CH. GIRAUD, *Compte rendu de F.C. von Savigny, System des heutigen römischen Rechts*, in *Revue Wolowski*, 12.2, pp. 401 ss.

¹³ F.C. VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, Berlin, 1840-1849, trad. franç. par CH. GUÉNOUX, *Traité de droit romain*, Paris, 1840-1851.

¹⁴ É. LABOULAYE, *Essai sur la vie et les doctrines de Frédéric Charles de Savigny*, Paris, 1842.

¹⁵ Cfr. J. GAUDEMET, *Écoles historiques du droit en France*, cit., p. 116.

¹⁶ Cfr. J. GAUDEMET, *Écoles historiques du droit en France*, cit., p. 117.

dan»¹⁷. In effetti, è dopo Sedan che, nonostante il crescente e diffuso revanscismo, si prende atto della netta superiorità della scienza giuridica tedesca e nasce l'esigenza di riformare programmi e metodi. In particolare, a partire dal 1872 si conducono indagini sulle Università tedesche, i cui risultati compaiono sulla *Revue des deux Mondes* fino al 1879¹⁸. Mentre la Scuola dell'Esegesi si avvia al declino, un decreto del dicembre del 1880 rende obbligatorio l'insegnamento dell'*Histoire du droit* nelle Facoltà di Giurisprudenza francesi¹⁹. Inoltre, a partire dallo stesso anno si assiste a una lieve distensione nei rapporti politici tra le due Nazioni, la quale favorisce lo scambio scientifico²⁰ con la scuola di Theodor Mommsen, quell'"uomo piccolo, molto secco, magro e alquanto nervoso che odia cordialmente la Francia"²¹, come ebbe a definirlo Camille Jullian (1859-1933) dopo averlo conosciuto a l'*École française* di Roma nel 1882²². Il pensiero e il metodo del grande studioso tedesco entra in Francia²³ già per merito di studiosi come Numa Denis Fustel de Coulanges (1830-1889), ma il principale protagonista di questa netta affermazione della *Histoire du droit*, che si verifica venti anni

¹⁷ Cfr. J. GAUDEMET, *Écoles historiques du droit en France*, cit., p. 117.

¹⁸ Cfr. J. GAUDEMET, *Écoles historiques du droit en France*, cit., p. 117.

¹⁹ Cfr. J. GAUDEMET, *Écoles historiques du droit en France*, cit., pp. 120.

²⁰ Sul punto si vedano i contributi raccolti in O. BEAUD, P. WACHSMANN (dir.), *La science juridique française et la science juridique allemande de 1870 à 1918*, Annales de la faculté de droit de Strasbourg, nouvelle série, n. 1, Strasbourg, 1997.

²¹ Cfr. O. MOTTE, *Camille Jullian, élève de Mommsen à l'Université de Berlin*, in *Ius Commune*, 9, 1980, pp. 315 ss.

²² Cfr. J. GAUDEMET, *Écoles historiques du droit en France*, cit., p. 117. Su Jullian si veda O. MOTTE, *Camille Jullian. Les années de formation*, Roma, 1990.

²³ Il grande ruolo assunto dallo studio del diritto romano in Francia in questo periodo è testimoniato efficacemente da L. LIARD, *Les facultés françaises en 1889*, in *Revue des deux mondes*, 97, 1890, p. 870, il quale rileva che «Il fut un temps où le droit romain par exemple n'était tenu que pour un instrument d'éducation, pour une discipline et une gymnastique, pour un moyen de former les esprits à l'art d'appliquer à des espèces particulières des règles abstraites et générales. Nous avons aujourd'hui dans les facultés de droit une savante école des romanistes qui l'envisage d'une toute autre façon. Elle y voit moins un monument de logique juridique, qu'un produit de l'histoire; elle s'applique moins à en démontrer la structure qu'à en expliquer la vie. Elle le traite en lui-même, historiquement, dans son évolution, comme ailleurs on étudie en elle-même l'évolution des langues et des littératures».

prima del *renversement* di François Géný e della conseguente imposizione della “libera ricerca scientifica” richiamati in principio²⁴, fu Paul-Frédéric Girard, che anche per questo venne percepito, almeno in Francia, come un innovatore.

2. Paul-Frédéric Girard e la sua corrispondenza con Paul Krüger

Qualche rilievo biografico sullo studioso francese è a questo punto imprescindibile. Girard era nato a Guingamp, un paesino di neanche 10000 anime in Bretagna, il 26 ottobre del 1852. Dopo essersi addottorato a Rennes nel 1875, diventa aggregato a Bordeaux nel 1880 e viene distaccato subito a Montpellier, dove resterà otto anni, per poi essere chiamato come Professore a Parigi e ivi restare per tutta la sua vita. Morirà a Caen dopo una lunga malattia nel 1926. Tanto allo studio della lingua tedesca, quanto a quello del diritto romano, pare avvicinarsi quasi da autodidatta solo negli anni compresi tra il 1875 e il 1880²⁵. Inoltre, è significativo che la metà della sua tesi sugli alienati sia dedicata al diritto romano, in quanto verosimilmente aveva seguito il corso di Charles-Edmond Bodin (1822-1889), decano ai tempi della *defensio*, attivato per effetto di un decreto nel 1855 e tenuto da quest'ultimo dal 1857 fino alla sua morte²⁶.

Non è semplice individuare il Maestro di Girard. Innanzitutto, è significativo che Bodin non sia mai citato, né ringraziato nei lavori dello studioso. A leggere la tesi si potrebbe ipotizzare che l'approccio del relatore risultasse troppo attualizzante per Girard. Vi troviamo, infatti, una prima parte che riguarda il diritto romano e una seconda che riguarda il diritto francese e pare costituirne il naturale sviluppo. I primi

²⁴ *Supra* nel testo di questo paragrafo.

²⁵ Si veda in questo senso O. MOTTE, *Lettres inédites de juristes français du XIXe siècle: conservées dans les archives et bibliothèques allemandes*, I, Bonn, 1989, p. 770.

²⁶ Cfr. M.-C. MUSSAT, *Un juriste rennais à la baguette au tournant du XXe siècle: l'action artistique de Charles Bodin*, in M. HAMON, A. ROVERE (dir.), *Être reconnu en son temps: personnalités et notables aux Temps modernes. Actes du 134e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques. Célèbres ou obscurs: hommes et femmes dans leurs territoires et leur histoire*, Bordeaux, 2009, Paris, 2012, pp. 155 ss.

lavori sulla responsabilità per vizi (1882-1884) non presentano alcun cenno ai maestri. Si tratta di studi nei quali è impiegato un metodo maggiormente storico rispetto a quello seguito nella tesi dottorale²⁷. Lo studio sulle azioni nossali (1889), poi, dimostra che fattivamente un maestro Girard lo avesse trovato (ma in tarda età e al di là del Reno) in Theodor Mommsen. Del resto, non può essere per caso e neanche per mero rispetto della grandezza dello studioso tedesco che Girard in occasione del proprio giubileo nel 1912 abbia definito Mommsen “*maître dont nous nous glorifions tous deux d’avoir été les élèves, du grand maître des antiquités romaines*”²⁸. Nel clima più disteso nei rapporti tra le due Nazioni che caratterizza il penultimo decennio del secolo e che peraltro terminerà di lì a breve con l’ascesa al trono tra il 1888 e il 1890 di Guglielmo II, il quale turberà gli equilibri politici internazionali instaurati da Bismarck, aprendo di fatto la strada alla guerra, Girard da Montpellier intraprende a partire dal 1884 una fitta corrispondenza con Mommsen che porterà altresì, come è noto, alla traduzione francese dello *Staatsrecht*²⁹. Meno noto è che proprio il grande studioso tedesco metterà Girard in contatto con altri romanisti d’oltralpe, tra i quali spiccano le figure di Otto Gradenwitz (1860-1935) e appunto di Paul Krüger. Mentre della corrispondenza intercorsa tra Girard e il primo al momento non abbiamo niente, siamo in possesso dello scambio epistolare Girard-Krüger, o meglio delle lettere dello studioso francese indirizzate a quest’ultimo.

Si tratta di un *corpus* di 38 tra lettere, *cartes* e *cartes de visite* che Girard invia a Krüger e che si trovano in ottimo stato di conservazione a Bonn³⁰. Lo scambio epistolare copre un arco di tempo che si estende

²⁷ Si veda in questo senso P. COLLINET, *L’oeuvre de Paul Frédéric Girard*, in *Revue internationale de l’enseignement*, 83, 1929, p. 165.

²⁸ *Le jubilé de M. Paul-Frédéric Girard*, in *Revue internationale de l’enseignement*, 64, 1912, pp. 522 s.

²⁹ TH. MOMMSEN, *Le Droit public romain*, traduit de la troisième édition allemande par M. Paul-Frédéric Girard, professeur de droit romain à la Faculté de droit de Paris, I-VII, Paris, 1887-1896.

³⁰ Corre l’obbligo di evidenziare che delle lettere di Girard a Krüger (e anche ad altri studiosi tedeschi) è già stata realizzata una edizione. Cfr. O. MOTTE, *Lettres inédites de juristes français*, cit., pp. 781 ss. Nondimeno, come si vedrà, si avrà modo talora di ricorrere a soluzioni editoriali diverse (cfr. *infra* nt. 75).

dal 1889 fino al 1914 (ve ne sono infatti alcune senza data che sembrano di poco posteriori all'ultima datata che è del 20.1.1913) con una misteriosa pausa tra il 5.11.1899 e il 14.1.1904. Nel mezzo c'è l'attribuzione del premio Nobel (1902) e la morte (1903) di Mommsen, nonché il conferimento del dottorato *honoris causa* a Girard da parte dell'Università di Heidelberg, che risale, come si può evincere dai relativi atti³¹, al 3 agosto 1903. A quanto è dato sapere, fino a quel momento professore a Heidelberg era Otto Karlowa (1836-1904), con il quale Girard non dovette avere rapporti strettissimi. È, peraltro, acclarato che Girard in Germania a livello metodologico fosse percepito, a differenza che in Francia³², come un conservatore³³. Girard aveva appreso il tedesco da autodidatta senza mai recarsi in Germania³⁴. Non vi erano dunque legami particolari con la Facoltà. Gli atti sono estremamente laconici a riguardo, ma dalla lettera di ringraziamento di Girard del 25 ottobre emerge che i meriti sono esclusivamente scientifici³⁵. Curioso è che la corrispondenza non riparta dopo la fine della guerra. Cercheremo in

³¹ *Acta Saecularia - Zur Erinnerung an die Zentenarfeier der Erneuerung der Universität Heidelberg 1803-1903 durch S. Koenigl. Hoheit d. Grossherzog Carl Friedrich, hrsg. im Auftr. des Senates*, Heidelberg, 1904, p. 177.

³² Cfr. *supra* § 1.

³³ Il che fu molto apprezzato a Heidelberg. Probabilmente non è un caso che nella riproduzione grafica della pergamena (cfr. *Acta saecularia*, cit., p. 177) si possa leggere quanto segue «...QUI QUA VIRTUTE ET CONSTANTIA DE IUDICIIS ORDINANDIS PRAECEPTA CONCESSIT ET NOVA ET UTILIA EADEM VITAE AD DOCTRINAS VETERES STABILESQUE DEFENDENDAS AC PROPUGNANDAS CONTRA NOVICLORVM HOMINVM IMPETVM TEMERE PLERAQVE ADDVBITANTIVM».

³⁴ Se non, a quanto pare, per fare vacanze nella foresta nera, e comunque non era mai stato a Heidelberg. Si veda in questo senso O. MOTTE, *Lettres inédites de juristes français*, cit., p. 770 e nt. 6.

³⁵ Cfr. *Acta saecularia*, cit., p. 213 s.: «...Il est rendu (l'honneur ndr) pour moi encore plus flatteur par les termes dans lesquels le documents qui me le confère apprécie mes travaux, et j'en dois adresser à vous et à vos collègues mes remerciements les plus vifs et les plus sincères...».

conclusione di capire il motivo di questa brusca interruzione³⁶, ma veniamo adesso alla questione principale di questo contributo³⁷.

Tutto inizia con una missiva che lo studioso francese invia a Mommsen il 5 novembre del 1889, di cui di seguito si riporta uno stralcio:

...Je suis très flatté que M. Krueger et vous ayez pensé à moi pour les textes de juriconsultes que M. Krueger va publier dans le dernier volume de la Collectio, et je suis tout à la disposition de M. Krueger pour toutes les collations de ce qu'il aurait besoin de faire faire à Paris. Vous vous rappelez peut-être que je vous ai parlé avec ma juste admiration de l'Histoire des Sources de M. Krueger dont je pense publier bientôt un compte-rendu dans notre Revue historique de Droit, et j'ai assez profité de ses travaux, pour mon recueil de textes, notamment pour être très heureux de pouvoir, en quelques mesures, m'acquitter envers lui. Je le prie seulement de m'avertir, autant que possible, un peu à l'avance de ce dont il aurait besoin, car mon travail professionnel m'empêche parfois de pouvoir aller à la Bibliothèque aussi vite que je le voudrais...

³⁶ Cfr. *infra* § 4.

³⁷ Occorre avvertire che purtroppo non siamo in possesso delle risposte di Paul Krüger. Non è stato possibile reperirle né a Parigi, né a Caen, dove Girard morì.




Fig. 1. Lettera di Girard a Mommsen del 05.11.1889, 3 recto, 4 verso (Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, immagine di pubblico dominio).

Girard, evidentemente in risposta a una richiesta del Maestro relativa alla collazione di un passo delle *Variae* di Cassiodoro, oltre a trasmetterlo, dichiara altresì di essere disponibile a collaborare con Paul Krüger al reperimento dei testi da inserire nell'ultimo volume della *Collectio*³⁸. Aggiunge solamente che avrebbe avuto bisogno di saperlo con un po' di anticipo perché non sempre aveva la possibilità di andare in biblioteca con la prontezza che avrebbe voluto. Cinque giorni dopo,

³⁸ P. KRÜGER, TH. MOMMSEN (a cura di), *Collectio librorum Iuris Anteiusiniani*, III. *Fragmenta Vaticana Mosaicarum et Romanarum legum collatio recognovit Theodorus Mommsen Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti Codices Gregorianus et Hermogenianus Alia minora*, Berlin, 1890.

Girard invia la prima lettera a Paul Krüger, che in quel momento è da poco ordinario a Bonn, chiedendo a quest'ultimo di inviargli le richieste relative alle fonti da trovare e analizzare³⁹.

Ha così inizio la corrispondenza tra i due studiosi in un momento tipico della carriera di Girard, che da un anno si era ufficialmente insediato a Parigi, dove, però, almeno ufficialmente solo nel 1893 gli fu affidata la cattedra di diritto romano⁴⁰. Invero, nel luglio del 1889 una riforma aveva ridotto il corso di storia del diritto per il fatto che fu istituito quello di diritto costituzionale⁴¹. Tra il 1889 e il 1890 Girard aveva, però, tenuto un corso libero di fonti del diritto romano, di cui ci resta una breve ma significativa prolusione⁴². Al 1890 risale, inoltre, la prima edizione dei *Textes de droit romain*⁴³, nella quale si fa largo impiego della *Geschichte der Quellen* di Krüger⁴⁴. Di entrambe queste ultime attività, estremamente legate tra loro, come vedremo subito, reca testimonianza e particolari la corrispondenza tra Girard e Krüger.

3. Ruolo e valore delle fonti papiracee

Leggendo le missive di Girard che compongono il carteggio, si nota che, accanto a considerazioni di carattere personale, compaiono elementi significativi e utili per rispondere alla domanda dalla quale si è preso le mosse, ossia quella relativa al ruolo e valore che in esse assu-

³⁹ Lettera di Girard a Krüger del 20.11.1889 (Universitäts- und Landesbibliothek Bonn) del 10.11.1889: «...Veuillez donc m'indiquer les mess. et les passages qui vous intéressent, et je ferai mon possible pour vous satisfaire...».

⁴⁰ Cfr. O. MOTTE, *Lettres inédites de juristes français*, cit., p. 768.

⁴¹ J.-L. HALPERIN, *L'histoire du droit constituée en discipline: consécration ou repli identitaire?*, in *Revue d'Histoire des Sciences Humaines*, 4, 2000, p. 22, il quale rileva che dal 1880 quello di storia del diritto era stato un corso annuale del primo anno. Si parlò di una vera e propria mutilazione.

⁴² P.-F. GIRARD, *L'Étude des sources du droit romain, leçon d'ouverture d'un cours libre des sources du droit romain fait à la Faculté de Droit de Paris*, in *Revue internationale de l'Enseignement*, 1890, I, pp. 615 ss.

⁴³ P.-F. GIRARD, *Textes de droit romain*, Paris, 1890.

⁴⁴ P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*, Leipzig, 1888.

mono le fonti papiracee. Estremamente rilevanti sono alcune lettere che dimostrano un a dir poco puntuale lavoro sulle fonti e si rivelano preziose anche in ordine alla individuazione del metodo dei due studiosi. Quanto al primo aspetto, già nella missiva di apertura si possono ricavare importanti informazioni.

[*recto*]

Paris, 20. XI. [18]89.

Monsieur et cher collègue,

Je vous retourne ci-contre votre feuillet de questions, qui m'a retenu moins longtemps que nous ne pensions; car, quand je suis arrivé aujourd'hui aux Manuscrits, ou j'avais été empêché par mon service de la Faculté de venir hier et avant hier et que j'ai demandé les 9 mss., on m'a répondu que le 4406 et le 4419 étaient prêtes, ce qui signifie sans doute que vous les avez ou allez les avoir.

Pour les quelques questions relatives au mss. 4409, j'ai, comme vous le désiriez, noté en dessous ou au dessus des passages soulignés ce que j'ai lu dans le ms.

J'irai l'un des jours prochains au Louvre me mettre à la recherche des Fragments de Papinien,




Fig. 2. Lettera di Girard a Krüger del 20.11.1889, recto, (Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, immagine di pubblico dominio).

et, si on ne vous les a pas déjà communiqués, je ferai mon possible pour lire le plus sûrement que je pourrai les passages que vous avez notés au crayon bleu sur l'épreuve; car, comme vous vous en doutez un peu, c'est là un texte un peu difficile pour ceux qui comme moi n'ont guère l'habitude que de la paléographie courante; enfin je ferai de mon mieux et tâcherai de trouver quelque'un de plus habile pour m'aider, si le texte me semble trop au dessus de mes forces.

Je vous prie de disposer de moi pour tous les nouveaux renseignements que vous désireriez et de me croire toujours.

Votre tout dévoué collègue.

P.F. Girard

P.S. J'apprends à l'instant d'un des conservateurs que les 2 mss. 4406 et 4419 ont été remis pour vous au représentant de l'ambassade le 24 octobre dernier.




Fig. 3. Lettera di Girard a Krüger del 20.11.1889, verso (Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, immagine di pubblico dominio).

Girard si dichiara disponibile a collaborare alle collazioni della *Lex romana Wisigothorum* e soprattutto all'analisi del frammento parigino di Papiniano, oltre che di ogni altro testo eventualmente richiesto. Quanto alla prima, ci si riferisce al manoscritto in latino 4404 presente nella biblioteca nazionale francese a Parigi. L'attenzione si concentra, poi, sul noto frammento parigino dei *responsa* di Papiniano riportato su di una pergamena conservata al Louvre, dove, come emerge dalla seconda lettera a Krüger, nella quale si forniscono ragguagli sull'invio di copie del manoscritto della *Lex romana Wisigothorum*, Girard dichiara

che si sarebbe recato di lì a pochi giorni⁴⁵, sebbene dichiarò di essere in possesso di doti di “paleografia corrente”⁴⁶.

Oggetto dell’attenzione dei due studiosi è P.Louvre inv. E 7153, assegnato al IV-V sec. d.C., che contiene frammenti del libro IX dei *responsa* di Papiniano con le annotazioni di Paolo e Ulpiano in latino⁴⁷ e altre a margine in lingua greca⁴⁸. Si trattava, in particolare, di fornire una lettura la più precisa possibile della linea 2 del frammento b, che probabilmente va letto insieme alla prima colonna del frammento c, come emerge dalla ricostruzione che di seguito si tenta, accostando foto di qualità certamente migliore di quelle disponibili al tempo:

⁴⁵ Lettera di Girard a Krüger del 20.11.1889 (Universitäts- und Landesbibliothek Bonn), cfr. *supra* nel testo di questo paragrafo.

⁴⁶ Si tratta di una espressione alquanto peculiare, dalla quale potrebbe ricavarsi che esistesse un livello standard di conoscenza della paleografia presso i romanisti, che Girard forse fin troppo modestamente dichiarò di non aver raggiunto.

⁴⁷ Così già G. PURPURA, *Diritto, papiri e scrittura*², Torino, 1999, p. 59.

⁴⁸ Per K. MCNAMEE, *Annotations in Greek and Latin Texts from Egypt*, Chippenham, 2007, pp. 500 ss., sarebbero da riconoscere nel testo del papiro riferimenti a citazioni di Paolo. Per D. MANTOVANI, *Costantinopoli non è Bologna. La nascita del Digesto fra storiografia e storia*, in D. MANTOVANI, A. PADOA SCHIOPPA (a cura di), *Interpretare il Digesto: storia e metodi*, Pavia, 2014, p. 13 e nt. 40, invece rileva il fatto che i titoli delle opere citate di solito sono in latino (qui sarebbero abbreviate con lettere greche) e che già il testo latino di Papiniano reca le note apposte da Paolo, per cui il glossatore greco aggiungerebbe argomenti tratti dal *corpus* delle opere paoline, che Paolo stesso non aveva ritenuto opportuno inserire. P.Berol. inv. P 6762 + 6763 + P.Louvre inv. E 7153 (MP3 2955), probabilmente del IV-V secolo, conterrebbe dunque i *responsa* di Papiniano con note di Paolo e Ulpiano, «scoli marginali greci, che sembrano avere natura di sommari», mentre non sarebbe sicura la citazione di passi paralleli.




Fig. 4. P.Louvre E 7153, Département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient, © 2012 Musée du Louvre / Georges Poncet, Permalink: <https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010039976>.

Ancora oggi con una certa difficoltà vi si può leggere all’inizio sicuramente quanto segue: *servos ab eo qui n/*. Notiamo, poi, una lacuna nella quale però sono riconoscibili le lettere *c* e *n* e nella linea successiva sicuramente: *ante crimen inlatum manumissos / ad lib(erta)temp(er)venire placuit*. Nella prima edizione del testo del papiro Rodolphe Dareste de la Chavanne (1824-1911) aveva letto “qui non dedicaverit ante crimen inlatum testamento manumissos ad libertatem peruenire respondi”, non proponendo evidentemente l’accostamento che si è riprodotto⁴⁹; questo, in realtà, è il frutto di una intuizione di poco successiva di Ilario Alibrandi (1823-1894), che propose la seguente lettura: “seruos ab eo, qui non edidit censui ante crimen inlatum manumissos ad libertatem peruenire placuit”⁵⁰. Paul Krüger nel 1884 aveva letto

⁴⁹ R. DARESTE, *Textes inédits de droit romain*, in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, 7, 1883, p. 366.

⁵⁰ I. ALIBRANDI, *Sopra alcuni frammenti del libro IX dei responsi di Papiniano con note di Ulpiano e Paolo recentemente scoperti*, in *SDHI*, 4, 1883, p. 130. Nello stesso senso si veda anche V. SCIALOJA, *Sui novi frammenti di diritto romano scoperti da R. Dareste. Comunicazione*, in *La cultura*, 3, 1883, pp. 101 ss.

“Seruos ab eo, qui nondum census est...”⁵¹. Eduard Huschke (1801-1886) invece nello stesso anno e sulla stessa rivista, seppur con qualche mutamento, accolse la ricostruzione di Dareste⁵². Le letture di Alibrandi e Krüger sembrano confortare l’interpretazione alquanto verosimile storicamente secondo la quale il servo manomesso da colui che non avesse fatto censimento prima dell’accusa formale, pur divenendo libero, sarebbe risultato imputabile di *crimen incensorum* esattamente come il patrono⁵³.

A ogni buon conto, nel 1889 Paul Krüger torna sul testo perché, come si è potuto evincere dalla lettera di Girard a Mommsen⁵⁴, era imminente la pubblicazione dell’ultimo volume della *collectio*, che contiene i *Fragmenta Vaticana*, la *Mosaicarum et Romanarum legum Collatio*, la *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, i Codici Gregoriano ed Ermogeniano, le appendici della *Lex romana Wisigothorum*, di cui Krüger chiede la consultazione, e un’ultima sezione denominata *alia minora*, nella quale si raccolgono frammenti di giuristi di tradizione extradigestuale, dove avrebbe dovuto comparire una nuova edizione del testo del papiro in questione, che, alla fine, comparirà nella sezione intitolata *Supplementa ad totum alterum comparve collegit P. Krueger*⁵⁵. Occorre, tuttavia, capire per quale motivo a Krüger interessasse così tanto visionare nuovamente la fonte, visto che, come si è riferito, ne aveva già realizzato un’edizione nel 1884.

Ebbene, nel 1886 Adhémar Esmein (1848-1913), sulla base di una nuova fotogravura fornitagli da Dareste, aveva sciolto quanto vi era

⁵¹ P. KRÜGER, *Die Pariser Fragmente aus Papinians responsa*, in *ZSS*, 5.1, 1884, pp. 176 s.

⁵² E. HUSCHKE, *Die Pariser Papiniansfragmente*, in *ZSS*, 5.1, 1884, p. 184.

⁵³ Cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell’antica Roma*², Milano, 1998, p. 7 e nt. 11, al cui avviso la sottrazione agli obblighi del censimento avrebbe comportato in origine l’espiazione con pena sacrale. In seguito, anche al tempo di Papiniano, quando la censura era ormai scomparsa, la sanzione, comminata all’esito di un processo penale *extra ordinem*, sarebbe stata la *capitis deminutio maxima*. Si veda in questo senso, più di recente, A. TARWACKA, *The consequences of avoiding census in Roman law*, in *Revista General de Derecho Romano*, 21, 2013, pp. 7 s., ove ulteriore bibliografia.

⁵⁴ Cfr. *supra* § 2.

⁵⁵ P. KRÜGER, TH. MOMMSEN (a cura di), *Collectio librorum Iuris Anteiustiniani*, cit., pp. 283 ss.

scritto in *seruos ab eo qui non condit censum* e rilevato che *condere censum* era espressione tipica indicativa della presentazione del cittadino al censimento, nonché proposto anche altre soluzioni nel prosieguo del papiro⁵⁶. Probabilmente è per questo che Krüger, come potrebbe dimostrare l'indice della *collectio*, in cui la *lex* è seguita dal frammento di Papiniano, voleva vederci più chiaro. Non a caso, egli invia a Girard una copia della sua edizione del papiro comparsa sulla *Savigny*, evidenziando le linee da sottoporre a verifica. Non era tanto una questione di merito, almeno per quanto riguarda questo punto, perché optare per una soluzione invece che per l'altra non muta di molto il senso del passo, quanto piuttosto di un'acribia invidiabile nel cercare di fornire la lettura più attendibile del testo.

Vediamo ora la lettera successiva di Girard:

Paris, 8, R.[ue] Guersant, 2. XII. [1889].

Monsieur et cher collègue,

Je vous demande pardon d'avoir été si long à vous envoyer les brèves indications que vous me demandiez sur les fragments de Papinien; mais la salle d'étude des antiquités égyptiennes du Louvre où on peut les consulter n'est ouverte qu'à certaines heures auxquelles je ne suis pas toujours libre moi-même.

Je viens de revoir les passages qui vous intéressaient avec un de mes amis qui est fort compétent en paléographie et par lequel j'ai voulu faire vérifier ce que j'avais vu, et voici exactement ce que nous avons trouvé pour le fr. n° III, f. 171, dans lequel se trouvaient tous les passages soulignés par vous au crayon bleu.

Ligne 2, il y a au fragment B: *a b e o q u i*, puis à la brisure du parchemin le commencement d'une lettre qui ne se lit pas bien, peut-être d, mais peut être q.

Même ligne au fr. C, la suite commence par une lettre illisible, puis on lit d i, une lettre qui a tout à fait l'air d'un E capital, et ensuite *c e n*, en résumé donc pour les deux fragments.

q? e?

d? r?

⁵⁶ A. ESMEIN, *Un des fragments de Papinien du Musée du Louvre*, in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, 10, 1886, p. 220.

abeoquino||diEcen.




Fig. 5. Lettera di Girard a Krüger del 02.12.1889, recto (Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, immagine di pubblico dominio).

Come emerge dal testo, alla luce dei risultati del lavoro assai diligente di Girard⁵⁷, erano effettivamente leggibili solo le lettere *abeoquino Edi cen*, per cui Krüger modifica in tal senso la sua edizione del 1884, anche con l'aiuto della immagine del Daresté di cui si era servito Esmein, il che lo conduce a una soluzione in parte diversa da quella che gli aveva fornito Girard, come egli stesso spiegherà nella *Collectio*⁵⁸, mentre Esmein aveva letto *ncoditcens*.

Inoltre, se nella prima edizione dei *Textes* del 1890 Girard sembra accogliere la versione di Esmein⁵⁹, nelle edizioni successive, a partire

⁵⁷ Cfr. P. KRÜGER, TH. MOMMSEN (a cura di), *Collectio librorum Iuris Anteiustiniani*, cit., p. 287.

⁵⁸ P. KRÜGER, TH. MOMMSEN (a cura di), *Collectio librorum Iuris Anteiustiniani*, cit., p. 291.

⁵⁹ P.-F. GIRARD, *Textes de droit romain*, cit., p. 374: *Servos ab eo, qui non... census est ante crimen inlatum, manumissos, ad libertatem pervenire placuit. Sed manumissi*

da quella del 1895, sulla base delle acquisizioni da lui fatte per conto di Krüger, sembra propendere per la versione assai più prudente di quest'ultimo⁶⁰. La motivazione può forse essere ricavata dalla missiva del 2 dicembre 1889, ove lo studioso francese, operando nella sostanza un richiamo alla necessaria prudenza nella lettura di questo tipo di fonti, si esprime nei seguenti termini:

Je regrette de ne pas vous donner de renseignements plus importants; mais il est, je crois, aussi nécessaire d'avoir le courage de ne pas voir ce qu'on ne voit pas que de savoir lire ce qu'on voit⁶¹.

Ciò, oltre a dimostrare di quanto lavoro fossero oggetto taluni papiri presso Girard e Krüger già alla fine degli anni Ottanta del XIX secolo, evidenzia una affinità metodologica, di cui la nostra corrispondenza fornisce altre prove preziose. Infatti, sebbene questa non mostri più i due lavorare su fonti del tipo di P.Louvre (le collaborazioni che emergono dalle lettere degli anni successivi riguardano piuttosto manoscritti come quello dello Pseudo Gaio di Autun e il Teodosiano), è rivelatrice in ordine al metodo adottato dai due studiosi nello studio del diritto romano. A questo proposito, importante è, senza dubbio, la quarta lettera della corrispondenza⁶². In essa, innanzitutto, Girard afferma che in futuro si permetterà di far ricorso alle doti paleografiche di Krüger che definisce “maggiori delle sue” e, in secondo luogo, soprattutto, chiede a quest'ultimo di inviargli il lavoro sull'uso dei papiri comparso nel tomo

quoque similiter ut patronus incensurum crimine tenebuntur... (corsivi dell'A.). La lettura sembra risentire di O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Graz, 1960, p. 926, n. 624. Non si può escludere (anzi, riterrei verosimile) che questa prima edizione dei *Textes* fosse già stata chiusa e pubblicata da Girard prima della revisione del papiro commissionata da Krüger.

⁶⁰ P.-F. GIRARD, *Textes de droit romain*², Paris, 1895, p. 309.

⁶¹ Lettera di Girard a Krüger del 02.12.1889 (Universitäts- und Landesbibliothek Bonn), dalla quale peraltro si evince che Girard si era recato al Louvre con un amico paleografo, la cui identità resta tuttora sconosciuta.

⁶² Lettera di Girard a Krüger del 26.12.1889 (Universitäts- und Landesbibliothek Bonn), dalla quale si evince che in precedenza Krüger sulla difficile lettura del papiro lo aveva rassicurato («Comme vous dites, mettre les titres sous verre est plus favorable à leur conservation qu'à leur étude»).

VIII della *Savigny Zeitschrift*⁶³. Si tratta di uno studio metodologicamente relevantissimo per un particolare tipo di impiego dei papiri. L'autore vi applica i risultati di recenti studi sulle forme esteriori delle produzioni letterarie romane alla letteratura giuridica, fornendo importanti osservazioni sulla lunghezza dei libri nelle opere giuridiche a seconda dei materiali impiegati per la scrittura.

Inoltre, non sono poche le lettere di questa corrispondenza in cui Girard esprime non solo ammirazione, ma anche una piena adesione metodologica con riguardo alla *Geschichte der Quellen* di Paul Krüger, la quale emerge anche dalla recensione proprio del 1890 di quest'ultima opera, già annunciata nella missiva del 5 novembre 1889 a Mommsen⁶⁴. Girard rileva che

il a par exemple su grouper par des vues d'ensemble ingénieuses ces biographies de jurisconsultes, qui, dans la plupart des histoires antérieures, se bornaient à de sèches enumerations et qui, sainement entendues, sont pourtant les éléments essentiels d'une histoire sérieuse de la formation des doctrines juridiques⁶⁵.

Nelle parole dello studioso francese la critica alla teoria pandettistica della fungibilità dei giuristi è vibrante e per contro egli propone di approfondirne l'individualità storica⁶⁶. Per Girard, inoltre, Krüger ha avuto il merito di trattare due questioni che al tempo erano ancora poco conosciute e discusse, ossia quella della formazione progressiva dell'editto del pretore e quella dei mezzi per la datazione approssimativa o esatta delle leggi. Allo stesso tempo, però, ed è ciò che in questa sede più interessa, nell'operare alcuni rilievi critici sulle poche lacune del-

⁶³ P. KRÜGER, *Über die Verwendung von Papyrus und Pergament für die juristische Litteratur der Römer*, in *ZSS*, 8, 1887, pp. 76 ss.

⁶⁴ Cfr. *supra* § 2.

⁶⁵ P.-F. GIRARD, *Compte rendu de P. Krüger, Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*, Leipzig, 1888, in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, 14, 1890, p. 332.

⁶⁶ Sul tema si vedano ora i contributi raccolti in CH. BALDUS, M. MIGLIETTA, G. SANTUCCI, E. STOLFI (a cura di), *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani: atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, Trento, 2012.

l'opera, Girard si sofferma su una testimonianza papiracea che a suo dire avrebbe dovuto trovarvi spazio:

...Dans le chapitre correspondant de la troisième partie, on pourrait ajouter, malgré leur état fragmentaire, aux rescrits sur papyrus déjà connus, les débris signalés par M. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, p. 906, note 5, d'un troisième titre sorti de la chancellerie impériale, édité par Leemans, *Papyri Graeci Mus. ant. Lugd. Bat.*, = *P.Leid.* 2, 263⁶⁷, et plus récemment par M. Konrad Wessely⁶⁸.

Ciò è significativo, non solo di uno scambio scientifico intellettualmente onesto e paritario da parte dei due studiosi, ma anche di un'attenzione particolare di Girard per le fonti papiracee, che nella seconda edizione del 1912, significativamente dedicata da Krüger proprio al collega francese, l'autore recepirà appieno. Significativo è, altresì, che allo stesso anno proprio all'*Histoire des Sources* sia dedicata la prima parte dei *Mélanges Girard*⁶⁹.

Dal confronto tra le due opere coeve emerge una sintonia ancor più marcata. Già la *Vorrede* rivela che la seconda edizione si era resa necessaria in seguito all'ampliamento delle testimonianze papiracee che si era verificato negli ultimi anni. La recensione reca i segni inconfondibili di una svolta metodologica della scienza giuridica francese dovuta in gran parte proprio al dialogo tra Girard, Krüger e Mommsen, che portò alla discussione di molte fonti, anche papiracee, all'interno del corso libero già richiamato. Si tratta di una svolta che si verifica guardando

⁶⁷ Il papiro reca una *adnotatio* probabilmente dello stesso Teodosio II. Cfr. C. LEEMANS, *Papyri Graeci Musei Antiquarii Publici Lugduni-Batavi*, II, Lugduni Batavorum, 1885, p. 263-276; R. MARICHAL, *L'écriture latine de la chancellerie impériale*, in *Aegyptus*, 32.2, 1952, p. 338 e nt. 2; D. FEISSEL, K.A. WÖRPER, *La requête d'Apollon, évêque de Syène à Théodose II: P.Leid. Z Révisé*, in *Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden*, 68, 1988, pp. 97 ss.; da ultimo, G. MARAGNO, *Sui rescritti "insinuabili" in età postclassica e giustiniana tra sottoscrizioni, lettere celesti, scrittura purpurea e altre formalità*, in *Ius-online*, 3, 2019, p. 428 e nt. 56.

⁶⁸ P.-F. GIRARD, *Compte rendu de P. KRÜGER, Geschichte der Quellen*, cit., p. 335.

⁶⁹ *Mélanges P.-F. Girard. Études de droit romain dédiées à M. P.-F. Girard, professeur de droit romain à l'Université de Paris à l'occasion du 60e anniversaire de sa naissance (26 octobre 1912)*, Paris, 1912.

alla Germania e dunque superando l'inimicizia ereditaria tra le due nazioni e che peraltro mai portò agli eccessi dell'interpolazionismo, nonostante anche Otto Gradenwitz (1860-1935), come sappiamo, fosse in contatto con Girard e nonostante la "caccia alle interpolazioni" si stesse diffondendo anche in Francia soprattutto grazie a Charles-Louis Appleton (1846-1935)⁷⁰. La scelta per questo metodo storico fu effettuata in maniera molto netta da Girard, come ricorda l'allievo Paul Fournier in un appassionato necrologio⁷¹.

Inoltre, è singolare che entrambi gli studiosi si siano avvicinati con interesse alle istanze del nuovo approccio allo studio dei diritti dell'antichità che in quegli anni stava muovendo i primi passi grazie a Ludwig Mitteis (1859-1921)⁷². Ciò emerge chiaramente da un'altra missiva facente parte della corrispondenza, quella del 9 febbraio 1893⁷³, ove è possibile leggere che entrambi gli studiosi avevano recensito positivamente *Reichsrecht und Volksrecht*⁷⁴, nonché da una lettera che molti

⁷⁰ Per uno sguardo complessivo sull'interpolazionismo quale sviluppo ed estremizzazione del metodo storicizzante di cui si è sinora discusso si vedano F.J. ANDRÉS SANTOS, *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *REHJ*, 32, 2011, p. 65-120, i contributi inclusi in M. MIGLIETTA, G. SANTUCCI (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del Seminario internazionale di diritto romano (Trento, 14-15 dicembre 2007)*, Trento, 2011, nonché in D. MANTOVANI, A. PADOA-SCHIOPPA (a cura di), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia, 2014 e in M. AVENARIUS, CH. BALDUS, F. LAMBERTI, M. VARVARO (a cura di), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik*, Tübingen, 2018.

⁷¹ P. FOURNIER, *Paul Frédéric Girard (1852-1926)*, in *Revue Historique de Droit Français et Étranger (1922-)*, 5, 1926 (online: <http://www.jstor.org/stable/43847231>), p. 2.

⁷² Sul quale si rinvia al contenuto di Tommaso Beggio incluso in questo volume.

⁷³ Lettera di Girard a Krüger del 09.02.1893 (Universitäts- und Landesbibliothek Bonn): «...Recevez, Monsieur et cher collègue, mes vifs remerciements de votre bon souvenir et de votre intéressant article sur le livre de M. Mitteis, que comme vous j'apprécie beaucoup et dont j'ai moi-même fait tout dernièrement un petit compte-rendu du reste bien moins développé que le votre (R.[evue] crit[ique] d'hist.[oire] et de littérature, n° du 9 janvier 1893; p. 27). Malgré son peu d'importance je suis vraiment tout honteux de ne pas vous l'envoyer. Mais je n'en ai eu qu'un exemplaire que j'ai adressé à l'auteur...».

⁷⁴ L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätrömischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1891.

anni dopo, nel 1911, Girard indirizza ad Andreas Bertalan Schwarz (1886-1953), allievo di Mitteis, al quale è significativamente riconosciuto il merito di aver dato un impulso fondamentale allo studio dei papiri⁷⁵. In particolare, nella sua recensione lo studioso francese dichiara apertamente di vedere nell'opera di Mitteis uno studio in grado di eliminare l'idea di un diritto romano uniforme e immutabile applicato nella sua rigida integrità in tutto l'impero⁷⁶. Dal canto suo, Krüger similmente definisce da questo punto di vista *maisterhaft* il metodo e la rappresentazione di Mitteis⁷⁷.

Ne emerge una decisa inclinazione da parte di entrambi gli studiosi per un metodo autenticamente storico, anche se, a ben vedere, in Girard, in maniera per così dire latente, un approccio più attualizzante potrà in seguito essere sviluppato sulle orme di Calixte Accarias (1831-

⁷⁵ Lettera di Girard a Schwarz del 1.6.1911 (Zürich, Zentralstelle für Universitäts-geschichte, Nachlaß Schwarz): «Monsieur, J'ai reçu les jours derniers l'exemplaire que vous avez eu l'ambilité de m'adresser de votre travail sur l'hypothèque et l'hypallagma et je vous envoie, avec mes remerciements, mes félicitations de ce très heureux début dans ces études sur les papyrus qui sont si activement conduites depuis quelques années, en particulier sous l'impulsion de votre excellent maître M. Mitteis. Si votre livre avait paru un peu plus tôt, je n'aurais pas manqué de le signaler en son lieu à côté des travaux relatifs à des questions analogues de M. Robel et de M. de Ruggiero dans la 5e édition de mon Manuel de droit romain qui va être mise en vente dans une huitaine de jours. Par malheur, quand il a paru, mes Additions et corrections elles-mêmes étaient déjà imprimées. Mais l'omission est reparable et j'aurai l'occasion d'attirer sur votre ouvrage, dans mon enseignement ou ailleurs, l'attention de ceux qui sont susceptibles de l'apprécier...». Non essendo in possesso dell'originale, si è riportata l'edizione di O. MOTTE, *Lettres inédites de juristes français*, cit., p. 805, la quale, però, contiene alcuni errori. Il "Robel" citato nel testo, per esempio, è senza dubbio Ernst Rabel (1874-1955).

⁷⁶ P.-F. GIRARD, *Compte rendu de L. MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätromischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1891, in *Revue critique d'histoire et de littérature*, 35, 1893, p. 28.

⁷⁷ P. KRÜGER, *Rezension zu L. MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätromischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1891, in *Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, 16, 1893, p. 38.

1903)⁷⁸ e trovare applicazione già nella prima edizione nel suo celebre manuale ‘elementare’⁷⁹.

In conclusione, quanto al ruolo delle fonti papiracee nella corrispondenza Girard-Krüger, risulta a dir poco rilevante la circostanza che proprio un papiro sia stato uno dei motivi dell’inizio della corrispondenza, ma alto ne è anche il valore perché, come si è appena visto, i papiri rivestono per i due studiosi un ruolo altamente significativo soprattutto con riguardo alla ricostruzione delle opere, del pensiero, del metodo e dell’individualità storica dei giuristi romani, ma anche con riguardo all’applicazione del diritto romano nelle province.

4. Osservazioni conclusive: gli allievi di Girard a Bonn e l’interruzione della corrispondenza

La corrispondenza prosegue negli anni successivi alla pubblicazione della *collectio* con temi che non interessano in questa sede, attestando però un costante e proficuo scambio scientifico che, con la sola lacuna di quattro anni di inizio secolo⁸⁰, si protrae sino all’inizio della guerra. Anzi, proprio agli ultimi anni della stessa risalgono la dedica a Girard della seconda edizione della *Geschichte der Quellen* da parte di Paul Krüger⁸¹ e, soprattutto, il già citato giubileo del 26 ottobre 1912⁸², in occasione del quale Girard si dirà pubblicamente onorato della dedica di Krüger⁸³.

⁷⁸ Lo rileva in maniera condivisibile J. GAUDEMET, *Écoles historiques du droit en France*, cit., p. 121. Cfr. in questo senso anche J.-L. HALPERIN, *L’histoire du droit constituée en discipline*, cit., p. 19 nt. 39.

⁷⁹ P.-F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris, 1897.

⁸⁰ Cfr. *supra* § 2.

⁸¹ P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts*², München-Leipzig, 1912.

⁸² In occasione del Giubileo fu realizzato dai partecipanti un medaglione con l’effigie di Girard.

⁸³ *Le jubilé de M. Paul-Frédéric Girard*, cit., p. 523: «J’ai été bien intimement touché en recevant hier matin la nouvelle édition, si impatientement attendue, de l’Histoire des sources du Droit romain de M. Paul Krüger, le maître incontesté de la critique des textes juridiques, et en ayant la surprise de lire, imprimée à la première page de ce livre

Significativo è anche l'invio di due dei molti allievi che Girard era riuscito a istruire a Parigi proprio presso Paul Krüger, come dimostra questa carte che in conclusione si riporta.

Paul Frédéric Girard
Professeur à la Faculté de Droit
de l'Université de Paris

Permettez-moi, Monsieur et très honoré
collègue de recommander encore à votre
70, avenue des Ternes XVII^e Arr^e

bienveillance notre élève Monsieur Petot,
qui vient de subir avec succès son pre-
mier examen de doctorat (droit romain)
et qui compte séjourner quelque temps
dans votre université pour s'y perfectionner
dans la langue allemande et y continuer
ses études juridiques, et veuillez en même
temps m'excuser si la légitime considération
qui s'attache à votre enseignement et à vos
travaux me fait si souvent mettre votre obli-
geance à contribution pour nos jeunes
romanistes. Votre dévoué collègue.

P.F. Girard



admirable qui a été tant d'années mon livre de chevet, une dédicace à Paul-Frédéric Girard en date du 26 octobre 1912».

bienveillance notre élève Monsieur Petot,
 qui vient de subir avec succès son pre-
 mier examen de doctorat (droit romain)
 et qui compte séjourner quelque temps
 dans votre université pour s'y perfectionner
 dans la langue allemande et y continuer
 ses études juridiques, et venir en même
 temps ni excuser ni la dernière considération
 qui s'attache à votre enseignement et à vos
 travaux ne fait si souvent mettre votre obli-
 gance à contribution pour nos jeunes
 romands. Votre dévoué collègue P. F. Girard

Carte de visite di Girard a Krüger senza data (Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, immagine di pubblico dominio).

Pierre Petot (1887-1966), l'allievo più giovane di Girard, aveva soggiornato a Bonn tra il 1913 e il 1914, come dimostra questa *carte* inviata a Krüger il 2 febbraio 1914. Sappiamo, però, che Petot dovette preferire in seguito la storia del diritto francese al diritto romano⁸⁴. Anche questo potrebbe aver concorso al raffreddamento dei rapporti tra Girard e Krüger, ma probabilmente, come si vedrà tra breve, l'interruzione della corrispondenza fu dovuto allo scoppio della Prima guerra mondiale. Sappiamo, inoltre, che un altro giovane, Ernest Perrot (1881-1938), anch'egli allievo di Girard, aveva soggiornato a Bonn probabilmente tra il 1906 e il 1907, come dimostrano le 11 lettere al maestro tedesco, di cui l'ultima, di chiusura, è del 1912, dopodiché anch'egli interruppe i rapporti con i due maestri, per dedicarsi a tempo pieno, pe-

⁸⁴ Cfr. O. MOTTE, *Lettres inédites de juristes français du XIXe siècle: conservées dans les archives et bibliothèques allemandes*, II, Bonn, 1990, pp. 1486 ss., ove figura anche l'edizione di una lettera di Petot a Krüger del 05.02.1914.

raltro dopo essere entrato in contatto con Bernhard Kübler (1859-1940), alla storia del diritto francese⁸⁵.

Nondimeno, alla base dell'interruzione e della mancata ripresa della corrispondenza Girard-Krüger, c'è soprattutto altro. Gli avvenimenti politici che condussero alla Prima guerra mondiale crearono una frattura quasi insanabile non solo tra i romanisti, ma anche tra tutti gli altri studiosi dei due Paesi. Vi sono, è vero, eccezioni anche significative all'interno della romanistica, si veda il caso di Paul Collinet (1869-1938), anche in ciò brillante allievo di Girard, e Paul Koschaker (1879-1951), i quali mantennero buoni rapporti, così come quest'ultimo li ebbe con Pierre Noailles (1881-1943), che, peraltro, è l'unico francese a recensire la celebre *Krisenschrift*⁸⁶ e a riconoscere il ruolo giocato da Koschaker nella difesa del diritto romano come fattore unificante della cultura giuridica europea⁸⁷. Ma al di là di queste eccezioni, la Prima guerra mondiale rappresenta un avvenimento decisivo e quasi irreversibile per quanto riguarda l'interruzione dei rapporti tra studiosi francesi e tedeschi (i cui effetti, come è noto, perdureranno almeno fino al secondo dopoguerra). Per quanto Girard avesse in buona sostanza combattuto l'inimicizia ereditaria nel periodo del suo acme, inviando anche allievi in Germania, e ancorché, come abbiamo appena visto, uno di questi, almeno fino al 1938, avesse continuato a dialogare con uno dei più influenti romanisti tedeschi, la guerra aprì una ferita che restò a lungo scoperta. Lo conferma il fatto che la corrispondenza Girard-Krüger neanche riprenda dopo la fine del conflitto, sebbene entrambi gli studiosi fossero ancora nel vivo dei propri studi. Ne è prova, altresì, il dato che oltre il 1914 non vada neanche la corrispondenza tra Girard e tutti gli altri romanisti tedeschi ancora viventi, corrispondenza che consta, per quanto a noi noto, di più di 270 lettere indirizzate a Otto von Gierke (1841-1921), Rudolf von Jhering (1818-1892), Theodor Kipp (1862-1931), Paul Krüger, Bernhard Kübler, Theodor Mommsen, Andreas

⁸⁵ Cfr. O. MOTTE, *Lettres inédites de juristes français*, II, cit., p. 1440 ss.

⁸⁶ P. NOAILLES, *La crise du droit romain*, in *Mémorial des Études Latines, Offert par la Société des Études Latines à son fondateur Jules Marouzeau*, Paris, 1943, p. 392.

⁸⁷ Sul punto si rinvia a T. BEGGIO, *Paul Koschaker (1879-1951). Rediscovering the Roman Foundations of European Legal Tradition*, Heidelberg, 2018, pp. 191 ss.

Bertalan Schwarz e Georg Wissowa (1859-1931)⁸⁸. In particolare, è rilevante da questo punto di vista la circostanza che i carteggi tra Girard e gli altri i romanisti tedeschi ancora produttivi per molti anni dopo la fine della guerra si interrompano nello stesso momento (1914) e non riprendano più.

D'altra parte, è con la Prima guerra mondiale che si verifica quella cesura epocale alla quale Carl Schmitt riconduceva il definitivo crollo dell'edificio del *ius publicum europaeum*; è incontestabile che, a partire da quel momento, le guerre abbiano mietuto direttamente o indirettamente vittime di tipo molto più vario rispetto ai componenti degli eserciti regolari, tra le quali, oltre ai civili, devono essere annoverati proprio lo scambio scientifico internazionale e lo studio delle culture straniere⁸⁹. Gli eventi drammatici e tristemente noti che abbiamo vissuto negli ultimi anni ne sono diretta espressione e ci inducono ad avversare tanto chi le guerre le muove, quanto chi le provoca o comunque ha interesse a farle proseguire.

Bibliografia

Acta Saecularia - Zur Erinnerung an die Zentenarfeier der Erneuerung der Universität Heidelberg 1803-1903 durch S. Koenigl. Hoheit d. Grossherzog Carl Friedrich, hrsg. im Auftr. des Senates, Heidelberg, 1904.

ALIBRANDI, I., *Sopra alcuni frammenti del libro IX dei responsi di Papiniano con note di Ulpiano e Paolo recentemente scoperti*, in *SDHI*, 4, 1883, pp. 125-142.

ALPA, G., *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, 2000.

AVENARIUS, M., BALDUS, CH., LAMBERTI, F., VARVARO, M. (a cura di), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik*, Tübingen, 2018.

⁸⁸ Cfr. O. MOTTE, *Lettres inédites de juristes français*, cit., p. 772 e 776, il quale significativamente rileva che la corrispondenza di Girard con gli studiosi francesi sia stata più corposa di quella intercorsa con i colleghi francesi.

⁸⁹ C. SCHMITT, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Berlin, 1950, trad. it. di E. CASTRUCCI, F. VOLPI, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello "ius publicum europaeum"*, Milano, 1991, pp. 287 ss.

- BALDUS, CH., MIGLIETTA, M., SANTUCCI, G., STOLFI, E. (a cura di), *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani: atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, Trento, 2012.
- BALDUS, CH., *Les lectures de François Géný: la doctrine française et l'École des Pandectes*, in O. CACHARD, F.-X. LICARI, F. LORMANT (a cura di), *La pensée de François Géný*, Paris, 2013, pp. 37-48.
- BEAUD, O., WACHSMANN, P. (dir.), *La science juridique française et la science juridique allemande de 1870 à 1918*, Annales de la faculté de droit de Strasbourg, nouvelle série, n. 1, Strasbourg, 1997.
- BEGGIO, T., *Paul Koschaker (1879-1951). Rediscovering the Roman Foundations of European Legal Tradition*, Heidelberg, 2018.
- BLOCH, CH., *Vom Erbfeind zum Partner: Die deutsch-französischen Beziehungen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg*, in *Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte*, 10, 1981, pp. 363-398.
- BONNECASE, J., *La Thémis (1819-1831): son fondateur, Athanase Jourdan*, Paris, 1914.
- *L'École de l'Exégèse en droit civil. Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d'après la profession de foi de ses plus illustres représentants*, Paris, 1919.
- *L'École de l'Exégèse en droit civil. Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d'après la profession de foi de ses plus illustres représentants*², Paris, 1924.
- BOUCKAERT, B., *De exegetische school. Een kritische Studie van de rechtsbronnenen interpretatieleer bij de 19de eeuwse commentatoren van de Code Civil*, Antwerpen, 1981.
- BRAUNEDER, W., *Privatrechtsfortbildung durch Juristenrecht in Exegetik und Pandektistik in Österreich*, in *Znr*, 5, 1983, pp. 22-43.
- CARONI, P., *La solitudine dello storico del diritto*, Milano, 2009.
- COLLINET, P., *L'oeuvre de Paul Frédéric Girard*, in *Revue internationale de l'enseignement*, 83, 1929, pp. 161-170.
- COSTA, P., *L'interpretazione della legge: Francois Géný e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 20, 1991, pp. 367-495.
- DARESTE, R., *Textes inédits de droit romain*, in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, 7, 1883, pp. 361-385.
- ESMEIN, A., *Un des fragments de Papinien du Musée du Louvre*, in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, 10, 1886, pp. 219-223.

- FEISSEL, D., WORP, K.A., *La requête d'Appion, évêque de Syène à Théodose II: P.Leid. Z Révisé*, in *Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden*, 68, 1988, pp. 97-111.
- FOURNIER, P., *Paul Frédéric Girard (1852-1926)*, in *Revue Historique de Droit Français et Étranger (1922-)*, 5, 1926 (online: <http://www.jstor.org/stable/43847231>).
- GAUDEMET, J., *L'interprétation du Code civil en France depuis 1804*, Paris-Basel, 1935.
- *Tendances et méthodes en droit romain*, in *Revue philosophique de la France et de l'étranger*, 145, 1955, pp. 140-179.
 - *Écoles historiques du droit en France et en Allemagne au XIXe siècle*, in *Revue d'histoire des Facultés de droit et de la science juridique*, 19, 1998, pp. 87-124.
- GERKENS, J.-F., *L'impatto del Gaio veronese sull'insegnamento del diritto romano in Belgio*, in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law*, 41, 2013, pp. 494-506.
- GIRARD, P.-F., *Compte rendu de P. KRÜGER, Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*, Leipzig, 1888, in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, 14, 1890, pp. 331-335.
- *L'Étude des sources du droit romain, leçon d'ouverture d'un cours libre des sources du droit romain fait à la Faculté de Droit de Paris*, in *Revue internationale de l'Enseignement*, 1890, I, pp. 615-626.
 - *Textes de droit romain*, Paris, 1890.
 - *Compte rendu de L. MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätrömischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1891, in *Revue critique d'histoire et de littérature*, 35, 1893, pp. 27-29.
 - *Textes de droit romain*², Paris, 1895.
 - *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris, 1897.
- GIRAUD, CH., *Compte rendu de F.C. VON SAVIGNY, System des heutigen römischen Rechts*, in *Revue Wolowski*, 12.2, pp. 401-419.
- GROSSI, P., *Ripensare Gény*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 20, 1991, p. 29-36, ora anche in ID., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998, pp. 157-170.
- HALPERIN, J.-L., *L'histoire du droit constituée en discipline: consécration ou repli identitaire?*, in *Revue d'Histoire des Sciences Humaines*, 4, 2000, pp. 9-32.
- HATTENHAUER, H., *Thibaut und Savigny: Ihre programmatischen Schriften*², München, 2002.

- HÜBNER, H., *Die Einwirkung des Staates auf den Rechtsunterricht. Eine historische Skizze*, in M. KASER, W. THIEME, W. WEBER, F. WIEACKER (a cura di), *Festschrift für Wilhelm Felgenträger*, Göttingen, 1969, pp. 99-127.
- HUSCHKE, E., *Die Pariser Papiniansfragmente*, in ZSS, 5.1, 1884, pp. 181-191.
- KOOIKER, H., *Lex scripta abrogata. De derde renaissance van het romeinse recht, Een onderzoek naar de doorwerking van het oude recht na de invoering van civielrechtelijke codificaties in het begin van de negentiende eeuw, Deel I: De uitwendige ontwikkeling*, Nijmegen, 1996.
- KRÜGER, P., *Die Pariser Fragmente aus Papinians responsa*, in ZSS, 5.1, 1884, pp. 166-180.
- *Über die Verwendung von Papyrus und Pergament für die juristische Litteratur der Römer*, in ZSS, 8, 1887, pp. 76-85.
 - *Rezension zu L. MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätrömischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1891, in *Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, 16, 1893, pp. 31-38.
 - *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*, Leipzig, 1888.
 - *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts*², München-Leipzig, 1912.
- KRÜGER, P., MOMMSEN, TH., (a cura di), *Collectio librorum Iuris Anteiustiniani, III. Fragmenta Vaticana Mosaicarum et Romanarum legum collatio recognovit Theodorus Mommsen Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti Codices Gregorianus et Hermogenianus Alia minora*, Berlin, 1890.
- LABOULAYE, É., *Essai sur la vie et les doctrines de Frédéric Charles de Savigny*, Paris, 1842.
- LEEMANS, C., *Papyri Graeci Musei Antiquarii Publici Lugduni-Batavi, II*, Lugduni Batavorum, 1885.
- LENEL, O., *Palingenesia iuris civilis, I*, Graz, 1960.
- Le jubilé de M. Paul-Frédéric Girard*, in *Revue internationale de l'enseignement*, 64, 1912, pp. 499-527.
- LIARD, L., *Les facultés françaises en 1889*, in *Revue des deux mondes*, 97, 1890, pp. 864-881.
- LOVATO, A., *Lo 'spirito di Goettingen'*, in *Studi in onore di Vincenzo Starace*, III, Napoli, 2008, pp. 1983-1991.
- MANTOVANI, D., *Costantinopoli non è Bologna. La nascita del Digesto fra storiografia e storia*, in D. MANTOVANI, A. PADOA SCHIOPPA (a cura di), *Interpretare il Digesto: storia e metodi*, Pavia, 2014, pp. 105-134.

- MANTOVANI, D., PADOA-SCHIOPPA, A., (a cura di), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia, 2014.
- MARAGNO, G., *Sui rescritti "insinuabili" in età postclassica e giustiniana tra sottoscrizioni, lettere celesti, scrittura purpurea e altre formalità*, in *Ius-online*, 3, 2019, pp. 413-447.
- MARICHAL, R., *L'écriture latine de la chancellerie impériale*, in *Aegyptus*, 32.2, 1952, pp. 336-350.
- MCNAMEE, K., *Annotations in Greek and Latin Texts from Egypt*, Chippenam, 2007.
- Mélanges P.-F. Girard. Études de droit romain dédiées à M. P.-F. Girard, professeur de droit romain à l'Université de Paris à l'occasion du 60e anniversaire de sa naissance (26 octobre 1912)*, Paris, 1912.
- MIGLIETTA, M., SANTUCCI, G. (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale. 'Atti del Seminario internazionale di diritto romano' (Trento, 14-15 dicembre 2007)*, Trento, 2011.
- MITTEIS, L., *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätrömischen Rechtsentwicklung*, Leipzig, 1891.
- MOMMSEN, TH., *Le Droit public romain*, traduit de la troisième édition allemande par M. Paul-Frédéric Girard, professeur de droit romain à la Faculté de droit de Paris, I-VII, Paris, 1887-1896.
- MOTTE, O., *Camille Jullian, élève de Mommsen à l'Université de Berlin*, in *Ius Commune*, 9, 1980, pp. 315-453.
- *Lettres inédites de juristes français du XIXe siècle: conservées dans les archives et bibliothèques allemandes*, I, Bonn, 1989.
 - *Lettres inédites de juristes français du XIXe siècle: conservées dans les archives et bibliothèques allemandes*, II, Bonn, 1990.
 - *Camille Jullian. Les années de formation*, Roma, 1990.
- MUSSAT, M.-C., *Un juriste rennais à la baguette au tournant du XXe siècle: l'action artistique de Charles Bodin*, in HAMON M., ROVERE A. (dir.), *Être reconnu en son temps: personnalités et notables aux Temps modernes. Actes du 134e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques. Célèbres ou obscurs: hommes et femmes dans leurs territoires et leur histoire*, Bordeaux, 2009-Paris, 2012, pp. 155-166.
- NOAILLES, P., *La crise du droit romain*, in *Mémorial des Études Latines, Offert par la Société des Études Latines à son fondateur Jules Marouzeau*, Paris, 1943, pp. 387-415.

- ORESTANO, R., *Sulla didattica giuridica in Italia tra il XIX e il XX secolo*, in ID., *Azione. Diritti soggettivi. Persone giuridiche. Scienza del diritto e storia*, Bologna, 1978, pp. 275-287.
- ORTOLAN, J., *Explication historique des institutes de Justinien*, Paris, 1827.
- POUMAREDE, J. (a cura di), *Histoire de l'histoire du droit. Actes des journées internationales de la Société d'Histoire du Droit, Toulouse 1-4 juin 2005*, Toulouse, 2006.
- PURPURA, G., *Diritto, papiri e scrittura*², Torino, 1999.
- REMY, P., *Le role de l'exégèse dans l'enseignement du droit au XIXe siècle*, in *Annales d'histoire des Facultés de droit*, 2, 1985, pp. 91-105.
- *Éloge de l'exégèse*, in *Droits* 1, 1985, pp. 115-123.
- SANTALUCIA, B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano, 1998.
- SAVIGNY, F.-C. VON, *System des heutigen römischen Rechts*, Berlin, 1840-1849, trad. franç. par CH. GUÉNOUX, *Traité de droit romain*, Paris, 1840-1851.
- SCHMITT, C., *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Berlin, 1950, trad. it. di CASTRUCCI E., VOLPI F., *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello "jus publicum europaeum"*, Milano, 1991.
- SOLIDORO MARUOTTI, L., *La tradizione romanistica nel diritto europeo. II. Dalla crisi dello ius commune alle codificazioni moderne. Lezioni*², Torino, 2010.
- TARWACKA, A., *The consequences of avoiding census in Roman law*, in *Revista General de Derecho Romano*, 21, 2013, pp. 1-16.

GLI STUDI EPIGRAFICI E PAPIROLOGICI E IL DIRITTO “PUBBLICO” ROMANO NELL’OPERA DI ARANGIO-RUIZ

*Matteo Cristinelli**

SOMMARIO: 1. *Introduzione.* 2. *Una premessa: lo stato degli studi di papirologia ed epigrafia giuridica in Italia tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento.* 3. *Il contributo metodologico di Vincenzo Arangio-Ruiz e lo studio del diritto pubblico romano.* 4. *La collaborazione tra gli storici del diritto e le scienze dell’antichità nell’analisi delle fonti papirologiche ed epigrafiche.* 5. *L’importanza del manuale: il Corso e la Storia del diritto romano di Arangio-Ruiz.* 6. *Conclusioni.*

1. Introduzione

Vincenzo Arangio-Ruiz è stato l’unico forse fra i romanisti italiani della sua generazione, che alle doti di insigne giurista unisse la perfetta conoscenza tecnica della filologia, della paleografia e dei più moderni metodi di indagine critica dei testi antichi, la padronanza completa delle fonti papirologiche, epigrafiche e letterarie¹.

* Il presente contributo costituisce il frutto della mia partecipazione al progetto *Sammeln im Prestigewettbewerb: Heidelberger Papyrusbestände im internationalen Methodenumbruch der Rechtsromanistik 1860-1960*, finanziato dalla Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Colgo l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento al coordinatore del progetto, Professor Christian Baldus (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), per avermi permesso di svolgere un periodo di ricerca presso l’*Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft* di Heidelberg da lui diretto. Vorrei ringraziare altresì il Professor Massimo Miglietta (Università degli Studi di Trento), mio tutor nel corso del dottorato di ricerca, per avermi coinvolto nel progetto in questione, nonché il Professor Tommaso Beggio (Università degli Studi di Trento) e il Dottor Filippo Bonin (Università degli Studi di Bari *Aldo Moro*), per l’aiuto che mi hanno gentilmente prestato nel corso della stesura di questo contributo.

¹ Cfr. E. VOLTERRA, *L’opera scientifica di Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *Arch. Giur.*, 170, 1965, p. 25.

Con queste parole, un altro grande studioso della romanistica italiana, Edoardo Volterra, celebrava nelle pagine dell'*Archivio Giuridico* la figura del romanista napoletano, scomparso due anni prima agli inizi del febbraio del 1963², che – nel corso della sua carriera sessantennale – aveva con i suoi lavori toccato praticamente «tutto l'arco della giuristichistica classica».

Ancora oggi, il nome di Vincenzo Arangio-Ruiz è legato indissolubilmente ai suoi studi in tema di papirologia ed epigrafia, non esclusivamente giuridiche, nei quali egli rivestì indubbiamente un ruolo di primo piano a livello internazionale³. La sua figura appare pertanto particolarmente adatta a svolgere il ruolo di “cartina al tornasole” per verificare il livello di propagazione degli studi giuridici papirologici ed epigrafici all'interno del più ampio novero degli studi di diritto romano nel corso del primo sessantennio del Novecento.

Numerose ragioni hanno infatti deposto a favore della scelta di concentrarsi su questa figura in luogo di altri nomi celebri che, in quegli anni, si cimentarono nell'affrontare queste nuove tipologie di fonti. In primo luogo, sotto il profilo temporale, la produzione scientifica di Arangio-Ruiz si colloca quasi perfettamente all'interno del periodo di

² Per un quadro biografico e scientifico di Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964), oltre al già citato articolo di Volterra nell'*Archivio Giuridico*, cfr. anche F. SERRAO, *Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *Studi romani*, 5, 1961, pp. 477 ss.; A. GUARINO, *Vincenzo Arangio-Ruiz. L'uomo e l'opera*, in *Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli*, 75, 1964, pp. 363 ss. e ID., *Arangio vivo*, in A. GUARINO, L. LABRUNA (a cura di), *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, I, Napoli, 1964, pp. 1 ss. (ora entrambi in ID., *Pagine di diritto romano*, II, Napoli, 1993, rispettivamente a pp. 17 ss. e a pp. 32 ss.); G. PUGLIESE, *Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *Iura*, 15, 1964, pp. 203 ss.; ID., *Vincenzo Arangio-Ruiz nel centenario della sua nascita*, in *BIDR*, 86, 1984, pp. 1 ss.; M. TALAMANCA, v. *Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 34, 1988, pp. 158 ss.; ID., *Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964): trent'anni dopo*, in *BIDR*, 96-97, 1993-1994, pp. IX ss.; L. LABRUNA, *Rileggere i maestri. Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *TSDP*, 3, 2010, pp. 1 ss. (ove ulteriore bibliografia); A. MANTELLO, v. *Vincenzo Arangio-Ruiz*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, Bologna, 2013, pp. 91 ss.

³ Come dimostrato dalla raccolta dei suoi scritti dedicati a queste tematiche, curata da Lucio Bove: cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di L. BOVE, Napoli, 1974.

tempo considerato dal progetto⁴. Inoltre, come già scrisse Volterra, Arangio-Ruiz è stato probabilmente colui che, in Italia, più di tutti è riuscito nell'impresa di coniugare in maniera armoniosa il proprio essere studioso dei diritti dell'antichità, e di diritto romano in particolare, con gli studi di papirologia, di epigrafia e di filologia, come si può facilmente evincere già da una prima lettura della sua amplissima produzione scientifica⁵. Un ulteriore elemento è costituito dal particolare interesse che – nel pensiero dell'autore – viene riservato alla ricostruzione storica del diritto pubblico romano⁶, magistralmente esemplificata dalla sua *Storia del diritto romano*. Non da ultimo, si è tenuto conto proprio dell'impatto che le sue opere manualistiche, la *Storia del diritto romano* e le *Istituzioni di diritto romano*, ebbero (e hanno tuttora) nella

⁴ La prima pubblicazione di Arangio-Ruiz, escludendo le quattro recensioni a sua firma apparse nel 1905, è costituita dalla pubblicazione della sua tesi di laurea, *La successione testamentaria secondo i papiri greco-egizi*, avvenuta nel 1906. La sua produzione scientifica continuò ininterrottamente sino al 1964, anno della morte del maestro napoletano. Anche l'interesse in materia papirologica ed epigrafica lo accompagnò per tutta la sua vita, come rileva giustamente Bove: «dall'ampia giovanile trattazione su *La successione testamentaria secondo i papiri greco-egizi* (1906) al saggio su *Le tavolette cerate di Ercolano e i nomina arcaria*, apparso postumo nel 1964, i contributi dell'autore in campo papirologico ed epigrafico si susseguirono infatti con regolarità e, nella vasta produzione scientifica del romanista, quel suo primo e questo suo ultimo articolo in ordine cronologico costituiscono quasi una emblematica conferma del sempre vivo interesse che, per un sessantennio, lo studioso napoletano rivolse – oltre che ad argomenti specificamente romanistici – all'interpretazione e all'illustrazione dei testi papirologici ed epigrafici interessanti il diritto nonché all'approfondimento dei numerosi problemi, di rilievo generale o particolare, che essi ponevano» (v. L. BOVE, *Introduzione*, in V. ARANGIO-RUIZ, *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di L. BOVE, Napoli, 1974, p. VIII).

⁵ Cfr. la bibliografia completa delle opere giuridiche contenuta in A. GUARINO, L. LABRUNA (a cura di), *Syntheia Vincenzo Arangio-Ruiz*, I, Napoli, 1993, pp. XIX ss.

⁶ Pur distaccandosi nettamente dal «modello di romanista allora imperante e che, per quanti interessi questi avesse al di fuori del diritto e del processo privato (...), era, coesenzialmente almeno, un civilista più o meno direttamente collegato con la prassi del diritto positivo», la materia privatistica mantenne comunque una centralità nella sua produzione scientifica: cfr. M. TALAMANCA, *Diritto romano*, in *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia (Messina-Taormina 3-8 novembre 1981)*, Milano, 1982, pp. 685 ss. e p. 780; ID., *Vincenzo Arangio-Ruiz: trent'anni dopo*, cit., p. XIII.

formazione delle nuove generazioni di giuristi e, più nello specifico, di giusromanisti.

Nonostante egli non avesse voluto mai a creare una vera e propria scuola, nel senso in cui oggi viene inteso questo termine, Arangio-Ruiz fu comunque in grado di influenzare indelebilmente la direzione assunta dagli studi di diritto romano nel nostro Paese, contribuendo significativamente alla affermazione di un nuovo approccio allo studio storico del diritto romano:

Molti romanisti che hanno iniziato la carriera accademica tra il 1920 ed il 1964 hanno studiato con lui e possono dirsi suoi allievi, ma egli non ebbe mai quella che potrebbe chiamarsi una scuola, se questa espressione debba evocare qualcosa di più o meno rigidamente organizzato, ed il suo metodo, fortemente personale, non poteva certo trasmettersi ad altri. Alla formazione di una scuola più o meno istituzionalizzata ostava, del resto, il profondo senso della libertà che contrassegnò sempre il suo modo di agire, il rispetto per la personalità degli altri, il senso che aveva spiccato per l'autonomia del singolo studioso, fosse o meno questi un suo allievo⁷.

⁷ Così lo ricorda M. TALAMANCA, v. *Vincenzo Arangio-Ruiz*, cit., p. 161, il quale si laureò nel 1951 proprio con Arangio-Ruiz come relatore. Mario Talamanca (1928-2009) sempre vide in lui il proprio maestro e sempre conservò nei suoi riguardi una vera e propria venerazione, come traspare dalle sue numerose commemorazioni della figura di Arangio-Ruiz, che non riconobbe ai medesimi livelli invece all'altro suo maestro, Emilio Betti (1890-1968): cfr. G. FINAZZI, *Mario Talamanca (1928-2009)*, in *SDHI*, 77, 2011, pp. 693 ss. Altro allievo celebre di Arangio-Ruiz fu Feliciano Serrao (1922-2009). Su Mario Talamanca e Feliciano Serrao, cfr. ora anche il volume di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, A. DI PORTO (a cura di), *Mario Talamanca e Feliciano Serrao. Una stagione della romanistica*, Roma, 2021. Un altro studioso che risentì moltissimo dell'influenza di Arangio-Ruiz, tale da poter essere definito come il suo primo allievo, fu Mario Lauria (1903-1991), il quale, grazie alla sua opera in tema di *accusatio* e *inquisitio* all'interno del processo criminale dell'età del Principato, ha avuto un influsso notevole sugli studi in tema di processo criminale sino ai giorni nostri: cfr. F. AMARELLI, v. *Mario Lauria*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna, 2013, pp. 1155-1156. Il riverbero che la metodologia di Arangio-Ruiz, "formidabile seminatore sulla lunga distanza", ebbe sui suoi allievi (e, a sua volta, sugli allievi di questi) è ora posto chiaramente in luce, seppur con riferimento ai soli studi di diritto criminale, in P. BUONGIOR-

2. Una premessa: lo stato degli studi di papirologia ed epigrafia giuridica in Italia tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento

Per meglio comprendere l'influsso che Vincenzo Arangio-Ruiz ebbe per lo studio del diritto romano, in generale, e per gli studi di papirologia ed epigrafia giuridica, in particolare, appare opportuno in primo luogo delineare le tappe che, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, portarono dalla nascita all'affermazione definitiva di queste due nuove discipline nel panorama degli studi giusromanistici anche in Italia⁸.

Presupposto per il loro sviluppo⁹ anche nel nostro Paese fu ovviamente la rinascita degli studi di diritto romano che, come è noto, si rea-

NO, *Franco Gnoli e il crimen peculatus: un itinerario storiografico*, in *RDR*, 23, 2023, pp. 12 ss.

⁸ Per un primo inquadramento e altra bibliografia si vedano S. PIVANO, *Gli studi di papirologia giuridica e la scienza italiana*, in *Aegyptus*, 4, 1923, pp. 245 ss.; A. CALDERINI, *Manuale di papirologia antica greca e romana*, Milano, 1938, pp. 37 ss.; O. MONTEVECCHI, *La papirologia*, Milano, 1973, pp. 30 ss.; D. MORELLI, R. PINTAUDI, *Introduzione*, in D. MORELLI, R. PINTAUDI (a cura di), *Cinquant'anni di papirologia in Italia. Carteggi Breccia-Comparetti-Norsa-Vitelli*, I, Napoli, 1983, pp. 9 ss.; G. PURPURA, *Per una storia dell'epigrafia giuridica: l'uso di titoli e manoscritti nel Medioevo e oltre*, in *AUPA*, 46, 2000, pp. 229 ss.; I. CALABI LIMENTANI, *Epigrafia latina*, Milano, 2000⁴, pp. 39 ss.; A. LOVATO, *Elementi di epigrafia giuridica romana*, Bari, 2006, pp. 92 ss.; J.G. KEENAN, *The History of the Discipline*, in R.S. BAGNALL (a cura di), *The Oxford Handbook of Papyrology*, New York, 2009, pp. 59 ss.; O. LICANDRO, *Ius scriptum. Lineamenti di Epigrafia e Papirologia*, Roma, 2020, pp. 34 ss. In particolare, circa la nascita degli studi papirologici nel mondo germanofono, cfr. nel presente volume il contributo di T. BEGGIO, *Alla "scuola di Ludwig Mitteis": gli studi papirologici e i nuovi orizzonti metodologici della romanistica di inizio Novecento*, pp. 85 ss.

⁹ Come osserva O. LICANDRO, *Ius scriptum*, cit., p. 39, è molto più semplice tracciare con sicurezza le tappe evolutive di una scienza relativamente giovane, com'è la papirologia (e l'ancor più giovane papirologia giuridica), che dell'epigrafia, dato che «sebbene di essa [l'epigrafia], in quanto scienza, possa iniziarsi a parlare solo dal momento in cui le iscrizioni divengono oggetto di studio specifico e sistematico su basi rigorosamente scientifiche, fenomeno ravvisabile solo in età moderna, deve tuttavia riconoscersi che l'uso di epigrafi come documenti utili per la ricostruzione storica e giuridica non appartiene affatto ai moderni». Il ruolo di “padre” dell'epigrafia moderna è unanimemente riconosciuto in Theodor Mommsen (1817-1903): per un esempio del nuovo approccio all'epigrafia proposto dal maestro tedesco, cfr. L. CALVELLI, *Mommsen e Vene-*

lizzò a partire dagli anni Ottanta dell'Ottocento¹⁰, grazie principalmente all'operato di Filippo Serafini (1831-1897)¹¹ prima, e di Vittorio Scialo-

zia. *Il metodo della critica epigrafica e la sua attuazione*, in M. BUONOCUORE, F. GALLO (a cura di), *Theodor Mommsen in Italia settentrionale. Studi in occasione del bicentenario della nascita (1817-2017)*, Milano, 2018, pp. 95 ss.

¹⁰ Su questa tematica, si vedano per tutti gli studi condotti da Mario Talamanca al riguardo: cfr. M. TALAMANCA, *Diritto romano*, cit., pp. 673 ss.; ID., *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, in *Index*, 23, 1995, pp. 159 ss. e ID., *Un secolo di «Bullettino»*, in *BIDR*, 91, 1988, pp. LXXXIV ss. In particolare, sino agli anni Ottanta dell'Ottocento la cultura giuridica italiana rivestiva un ruolo marginale all'interno del panorama europeo e questo riguardava anche gli studi di diritto romano. Eccezion fatta per Filippo Serafini e Ilario Alibrandi, nati rispettivamente nel 1831 e nel 1823, è infatti agli studiosi nati negli anni Cinquanta e Sessanta di quel secolo che va ascritto il merito di aver rifondato gli studi di diritto romano in Italia (*fundaverunt ius Romanum*: cfr. ID., *La romanistica*, cit., pp. 165-166). Tra di essi, si rinvergono i nomi di molti romanisti che contestualmente contribuirono anche alla diffusione degli studi di epigrafia e papirologia giuridica nel nostro Paese, come Vittorio Scialoja, Pietro Bonfante (1864-1932), Salvatore Riccobono (1864-1958), Gino Segré (1864-1942), Contardo Ferrini (1859-1902).

¹¹ Sull'importanza di Filippo Serafini per la rinascita degli studi di diritto romano in Italia, cfr. ancora M. TALAMANCA, *La romanistica*, cit., pp. 164-165: «Soprattutto attraverso l'*Archivio Giuridico* (...) il Serafini ebbe un ruolo di primo piano nella "sprovincializzazione" della scienza giuridica italiana, e con essa del diritto romano. Fedele – in questo – discepolo dell'Arndts, lo studioso italiano non si occupa che marginalmente del diritto romano sotto un profilo storico (...): è a lui, però, che direttamente o indirettamente risale, per la più gran parte, l'avvicinamento della scienza giuridica italiana a quella che era la cultura giuridica più avanzata del secolo scorso, e non solo nel diritto romano». Ai fini del presente contributo si deve rilevare che, pur rilevandosi che Serafini «non trascurò del tutto problemi storici e fonti epigrafiche», è anche vero che egli «tese senz'altro a privilegiare i testi del *corpus iuris*, la ricomposizione del diritto giustiniano (...) e soprattutto la connessione del suo studio con quello del diritto vigente» (così E. STOLFI, v. *Filippo Serafini*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE *et al.* (a cura di), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna, 2013, p. 1850) o – come disse il suo allievo Biagio Brugi – «egli non volle mai essere né uno storico, né un filologo, ma un romanista pratico. Il suo alto ideale (...) era che al *Corpus iuris* si chiedesse il modo d'intendere, di completare, di correggere il Codice civile» (cfr. B. BRUGI, *Le opere minori di Filippo Serafini*, in *Arch. Giur.*, 68, 1902, p. 162), definendolo al contempo come «un romanista pratico (...) che vuole con gli abiti mentali di cui lo fornì il *Corpus iuris* giovare al diritto moderno» (*ibid.*, p. 163). In questo senso, pertanto, l'apporto di Serafini allo sviluppo delle discipline qui esaminate deve ritenersi al più marginale. Su Filippo Serafini si vedano inoltre L. LANDUCCI, *Filippo Serafini*, in *Arch. Giur.*, 85,

ja (1856-1933), poi¹². È in particolare a quest’ultimo – e alla rivista da lui fondata e diretta, il *Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano* – che va ascritto il merito di aver fornito l’impulso principale per il rinnovamento dello studio del diritto romano e, nello specifico, anche per lo sviluppo delle discipline qui prese in esame a cavallo tra Otto e Nove-

1921, pp. 9 ss.; A. SCHIAVONE, *Un’identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in ID. (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica*, Roma-Bari, 1990, pp. 278 ss.

¹² Un discorso a parte meritano la figura di Ilario Alibrandi (1823-1894) e l’influsso che egli ebbe su Vittorio Scialoja. Ilario Alibrandi, infatti, fu l’unico esponente di spicco della romanistica nella nostra penisola, insieme a Filippo Serafini, che operò prima della “rinascita” degli studi di diritto romano. Sotto il profilo metodologico, fu uno dei precursori nel nostro Paese dello studio delle fonti epigrafiche: «non limitava le sue ricerche al *Corpus iuris*, secondo la tradizione allora vigente in Italia fra i professori di diritto, ma spesso le estendeva a fonti epigrafiche e letterarie ed alle fonti bizantine» (cfr. E. VOLTERRA, v. *Ilario Alibrandi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, II, Roma, 1960, p. 370). Emblematica, sotto questo aspetto, è la sua dissertazione pronunciata davanti all’Accademia romana di Archeologia in data 11 marzo 1858, intitolata *Dell’uso dei monumenti epigrafici per l’interpretazione delle leggi romane*, nella quale egli espone le sue idee circa l’«uso pratico dei monumenti epigrafici, in ispecie legali, per l’avvantaggio e per l’incremento della scienza ch’io coltivo» (cfr. I. ALIBRANDI, *Dell’uso dei monumenti epigrafici per l’interpretazione delle leggi romane*, in *Atti dell’Accademia romana di Archeologia*, 14, pp. 247-273, ora in ID., *Opere giuridiche e storiche*, I, Roma, 1896, p. 25). Se per molto tempo si è ritenuto che Alibrandi fosse un «fenomeno isolato nelle origini e, in sé, senza seguito» (così M. TALAMANCA, *La romanistica italiana*, cit., p. 164), sulla scorta di quanto già osservato da Scialoja nel suo necrologio dello studioso («Ritiratosi dall’Università, l’Alibrandi ebbe più tardi la cattedra di Pandette presso l’Accademia di conferenze storico-giuridiche, che conservò fino alla morte; ma pur troppo per parecchi anni ebbe scarsissimo numero di discepoli, sicchè le sue preziose lezioni andarono molte volte perdute senza profitto alcuno», cfr. V. SCIALOJA, *Ilario Alibrandi*, in *BIDR*, 7, 1894, p. 121), ad oggi questa idea è stata quantomeno rimessa in discussione, alla luce della possibile influenza che Alibrandi potrebbe aver esercitato su Scialoja. Quest’ultimo, infatti, frequentò proprio l’Accademia pontificia di conferenze storico-giuridiche in quegli anni e mantenne anche in seguito stretti rapporti di collaborazione con Alibrandi, accogliendo nel suo *Bullettino* numerosi contributi dello studioso romano: cfr. M. TALAMANCA, *La romanistica italiana*, cit., p. 164, e L. DESANTI, v. *Ilario Alibrandi*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MAT-TONE, M.N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna, 2013, pp. 40-41.

cento¹³. Il merito di Scialoja sotto quest'ultimo aspetto non fu costituito esclusivamente dai contributi "diretti" che lo stesso fornì alla disciplina della papirologia giuridica¹⁴, ma anche e soprattutto dal ruolo di guida ricoperto nei confronti dei romanisti più giovani:

(...) in Vittorio Scialoja, la romanistica italiana trov[ò] una sicura guida che – avendole praticate o praticandole in proprio – garentiva una critica disponibilità rispetto a tutte le opzioni che si aprivano dinanzi ai più giovani studiosi, dalle tematiche tradizionali della scuola storica alla papirologia giuridica che in quei momenti stava assumendo grande importanza per l'afflusso sempre più copioso dei documenti e delle pubblicazioni degli stessi, e che – seppur in modo minore a fronte della grande scuola di Ludwig Mitteis – anche in Italia avrebbe goduto per qualche lustro, da Roberto de Ruggiero a Vincenzo Arangio-Ruiz, da Giovanni Bortolucci a Pietro de Francisci, un momento di fulgore¹⁵ (...).

L'attività di patrocinio svolta da Scialoja si esplicò anche nel predisporre un luogo nel quale potessero trovare spazio gli articoli di questi studiosi riguardanti proprio tali discipline ancora in fasce nel nostro

¹³ Cfr. O. LICANDRO, *Ius scriptum*, cit., p. 38, il quale afferma che il *Bullettino* «fu un autentico faro degli studi papirologici italiani». Su Vittorio Scialoja e il ruolo centrale svolto nel rinnovamento degli studi di diritto romano la letteratura è ovviamente amplissima: si rimanda pertanto per ulteriori informazioni e indicazioni bibliografiche a M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti: due visioni del diritto civile*, Torino, 2013, pp. 1 ss.; a G. CHIODI, v. *Vittorio Scialoja*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna, 2013, pp. 1833 ss. e a E. STOLFI, v. *Vittorio Scialoja*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 91, 2018, pp. 536 ss. Sulla storia e l'importanza del *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* si veda ora l'esauriente ricostruzione del primo secolo di vita della rivista ad opera dell'(allora) direttore della stessa, Mario Talamanca: cfr. M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, cit., pp. IX ss.

¹⁴ Anche prima della pubblicazione del primo numero del *Bullettino*: cfr. M. ROLANDI, *La papirologia giuridica in Italia dagli albori alla seconda guerra mondiale*, in *Aegyptus*, 92, 2012, p. 183 e nt. 11. In generale, sugli studi di papirologia giuridica di Scialoja, cfr. anche R. DE RUGGIERO, *Il diritto romano e la papirologia*, in *BIDR*, 14, 1901, p. 64 e nt. 5; S. PIVANO, *Gli studi di papirologia giuridica*, cit., pp. 260 ss.

¹⁵ Cfr. M. TALAMANCA, *La romanistica italiana*, cit., p. 176. Sulla "scuola" di Ludwig Mitteis, si vedano le considerazioni svolte nel contributo di Tommaso Beggio all'interno del presente volume: cfr. T. BEGGIO, *Alla scuola di Ludwig Mitteis*, cit., pp. 85 ss., ove ulteriore bibliografia sull'argomento.

Paese. Non deve pertanto stupire che, già nel primo numero della rivista, pubblicato nel 1888, lo spazio dedicato all’epigrafia e alla papirologia giuridica fosse molto ampio¹⁶. L’interesse per questa tipologia di nuove problematiche non fu estemporaneo, ma fu il frutto di una consapevole linea editoriale adottata da Scialoja, tanto che proseguì anche nei numeri successivi¹⁷. Costante fu anche l’impegno profuso al fine di

¹⁶ Una rapida occhiata dell’indice della prima annata è di per sé sufficiente per rendersi conto di questo fatto. Accanto allo stesso Scialoja, che affronta le tematiche dell’epigrafia giuridica in due articoli dedicati a libelli rinvenuti nelle tavolette cerate pompeiane (*Nuove tavolette cerate pompeiane* e *Di nuovo sulle tavolette cerate pompeiane*, rispettivamente a pp. 5-15 e pp. 205-227) e uno al libello di Geminio Eutichete (pp. 21-29), compare anche Ilario Alibrandi, che affronta i contenuti di una tavoletta cerata rinvenuta a Pompei e un frammento della *lex Narbonensis* dedicato alla figura del flamine provinciale (*Sopra una tavoletta cerata scoperta a Pompei il 20 settembre 1887* e *Sopra una legge romana contenuta in una iscrizione Narbonense*, rispettivamente a pp. 16-20 e pp. 173-193). Al primo numero della rivista parteciparono anche altri studiosi della “prima generazione” di romanisti, che negli anni successivi contribuirono anch’essi notevolmente allo sviluppo delle discipline della papirologia e dell’epigrafia giuridica, come Contardo Ferrini, Gino Segré e – soprattutto – Pietro Bonfante. A questa prima uscita partecipò inoltre anche Ettore De Ruggiero, con un commento a un’epigrafe relativa all’amministrazione delle saline romane (*Intorno ai XVI ab aerario et arka salinarum romanorum*, pp. 65-77) e quello a una lapide rinvenuta a Nomentum sulla figura del *procurator fisci Alexandrini* (*Di un procuratore del fisco Alessandrino*, pp. 261-278).

¹⁷ Nel secondo numero compare, peraltro, una lettera inviata da Theodor Mommsen a Scialoja, nella quale il grandissimo studioso tedesco commentava un’iscrizione rinvenuta a Leeuwarden, in Olanda, e riportava al contempo una nuova copia dell’*edictum de accusationibus* di Costantino, rinvenuto a Creta nel 1889: TH. MOMMSEN, *I. Sopra una iscrizione scoperta in Frisia. II. Nuovo esemplare dell’editto de accusationibus di Costantino*, in *BIDR*, 2, 1889, pp. 129-135. Al medesimo numero, peraltro, parteciparono altri importantissimi romanisti di area tedesca – Otto Gradenwitz (1860-1935), il padre della papirologia giuridica insieme a Ludwig Mitteis (1859-1921), e Otto Lenel (1849-1935) – a testimonianza della capacità del *Bullettino* e di Scialoja di attirare personalità scientifiche di caratura internazionale. Su Otto Lenel, cfr. il quadro introduttivo offerto in O. BEHREND, *Otto Lenel (13.12.1849-7.2.1935). Positivismus im nationalen Rechtsstaat als Haltung und Methode. Zur Herausgabe seiner gesammelten Schriften*, in O. LENEL, *Otto Lenel. Gesammelte Schriften*, I, a cura di O. BEHREND, F. D’IPPOLITO, Napoli, 1990, pp. XIII ss. e in F. D’IPPOLITO, *Otto Lenel e la giurisprudenza romana*, in O. LENEL, *Otto Lenel. Gesammelte Schriften*, I, a cura di O. BEHREND, F. D’IPPOLITO, Napoli, 1990, pp. XXXV ss., ove ulteriore bibliografia. Circa la figura di Otto Graden-

informare i lettori circa notizie relative alle nuove discipline, come il rinvenimento di nuove epigrafi o papiri, nonché riguardanti la pubblicazione delle loro edizioni critiche in altri Paesi, nei quali questi campi di studio erano maggiormente sviluppati¹⁸.

Nonostante fossero stati pubblicati numerosi contributi in materia, che iniziarono ad apparire sul *Bullettino* sul finire dell'Ottocento, questi interventi si caratterizzarono per una sorta di frammentarietà di fondo, mancando ancora una riflessione generale sul ruolo che la nuova scienza papirologica avrebbe dovuto ricoprire anche all'interno degli studi di diritto romano.

Nel 1901, tuttavia, tra le pagine del *Bullettino* comparve uno scritto di Roberto De Ruggiero dal titolo *Il diritto romano e la papirologia*¹⁹, nel quale – per la prima volta – un autore prescindeva dall'analisi di uno o più reperti papiracei per affrontare «in generale il problema dei

witz, invece, cfr. quanto osservato in J. HERRMANN, *Otto Gradenwitz (1860-1936)*, in W. DOERR, P.A. RIEDL (a cura di), *Semper Apertus Sechshundert Jahre Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1386-1986*, III, Berlin, 1985, pp. 136 ss., nonché nel volume M. AVENARIUS, CH. BALDUS, F. LAMBERTI, M. VARVARO (a cura di), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert*, Tübingen, 2018, *passim*. Ciò non deve stupire, dato che il *Bullettino* costituiva, in quegli anni, l'unica rivista al mondo, oltre alla *Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung*, dedicata esclusivamente a tematiche di diritto romano: cfr. M. TALAMANCA, *Un secolo di Bullettino*, cit., p. LXXII. Per un quadro dei contributi principali in tema di papirologia giuridica che furono pubblicati nei numeri successivi del *Bullettino*, cfr. S. PIVANO, *Gli studi di papirologia giuridica*, cit., pp. 260 ss.; L. MIGLIARDI ZINGALE, *Diritto romano e papiri: in margine ad alcuni contributi giusromanistici*, in *Aegyptus*, 79, 1999, pp. 81 ss.; EAD., *Orsolina Montevicchi, i papiri, il diritto romano*, in *Aegyptus*, 91, 2011, pp. 163 ss.

¹⁸ Colpisce, per esempio, l'appello rivolto ai romanisti nella sezione *Notizie* contenuta nel numero 8 (1895), nel quale il redattore della sezione riporta l'attenzione dei lettori ai papiri contenuti nelle recenti pubblicazioni delle *Berliner griechischen Urkunden*, della collezione dell'arciduca Ranieri e di quella di Ginevra, affermando come «molti di questi documenti si riferiscono al diritto, né bisogna credere che solo quelli riportati nelle Riviste giuridiche o nelle collezioni del Bruns *fontes* VI ediz. e Girard *Textes* II ediz. meritino l'attenzione degli studiosi di diritto romano» (p. 311). L'autore delle *Notizie* e, conseguentemente, dell'appello, sarebbe lo stesso Vittorio Scialoja: cfr. S. PIVANO, *Gli studi di papirologia giuridica*, cit., p. 261, nt. 1.

¹⁹ Cfr. R. DE RUGGIERO, *Il diritto romano e la papirologia*, cit., pp. 57 ss.

rapporti fra la papirologia e il diritto romano, e più ancora fra la papirologia e la storia del diritto romano»²⁰. In esso, De Ruggiero indicava il fine degli studi papirologici nell'esigenza di

(...) scoprire la verità, ricostruire la vita dei popoli scomparsi, sorprenderla nelle sue manifestazioni genuine, indipendentemente dalle testimonianze e dai racconti degli storici o dei cronisti, cogliere ogni atto della vita pubblica e privata nel momento stesso in cui si compie, risuscitare un mondo distrutto nella sua religione, nel suo diritto, nelle sue consuetudini, nei suoi costumi, nella sua letteratura, nelle sue cognizioni scientifiche per un periodo di più che un millennio dal III e IV secolo avanti Cristo al VII e VIII dell'era cristiana (...)²¹.

De Ruggiero esplicitava inoltre alcuni rilievi che erano già apparsi evidenti a coloro che si erano accostati allo studio dei reperti papiracei. Tra questi, che da essi era possibile trarre notevolissime informazioni non solo con riguardo al diritto privato, ma anche in relazione al diritto pubblico, non solo romano, ma anche – ovviamente – egizio e tolemaico²². Nel 1902 anche Biagio Brugi, in un suo articolo intitolato *I papiri*

²⁰ Cfr. S. PIVANO, *Gli studi di papirologia giuridica*, cit., p. 264. In realtà, pur svolgendo alcune riflessioni generali sul rapporto tra papirologia giuridica e studio del diritto romano, l'articolo di De Ruggiero non si poneva come scopo precipuo quello di delineare i profili di novità sotto l'aspetto metodologico che lo studio della papirologia giuridica aveva apportato al diritto romano. Il suo autore, infatti, si era posto come scopo quello di «sceverare dalla gran massa dei documenti e della letteratura che vi è sorta intorno, i testi e le pubblicazioni che possono più direttamente interessare la storia del diritto antico e in particolar modo quella del diritto romano» (cfr. R. DE RUGGIERO, *Il diritto romano e la papirologia*, cit., p. 61), tentativo mai compiuto sino ad allora in Italia, né, ad avviso tanto di De Ruggiero, quanto di Pivano, tantomeno in Europa.

²¹ Cfr. R. DE RUGGIERO, *Il diritto romano e la papirologia*, cit., p. 58.

²² Cfr. R. DE RUGGIERO, *Il diritto romano e la papirologia*, cit., p. 63 (il passo è riportato anche in O. LICANDRO, *Ius scriptum*, cit., p. 39): «se dal privato lo sguardo si volge al diritto pubblico, i frammenti si accrescono a dismisura. Sono rescritti imperiali, editti di governatori, regolamenti di polizia, disposizioni dirette a riordinare uffici pubblici, a imporre tasse, a regolarne la riscossione, a riformare i libri catastali, a sostituire funzionari o a punirli per le loro trasgressioni; sono elenchi di impiegati, di soldati, di villaggi, cataloghi amministrativi, cronache ufficiali, registri di morti e di nascite, dichiarazioni dei privati fatte dinanzi alle autorità delle loro proprietà mobiliari e immobiliari, giuramenti di popoli e di funzionari, professioni di fedeltà al principe, bilanci, conti dell'erario pubblico, liste e titoli di funzioni amministrative e politiche».

greci e la storia del diritto romano, si interrogò circa il rapporto tra la nuova scienza papirologica e il diritto romano²³. Questi due articoli di riflessione metodologica sulla nuova disciplina che andava formandosi segnano un punto di svolta importantissimo all'interno della "stagione pionieristica" della papirologia giuridica²⁴, come riconosciuto già da

²³ Cfr. B. BRUGI, *I papiri greci e la storia del diritto romano*, in *Atti dell'Istituto veneto di Scienze, Lettere e Arti*, 61, 1901-1902, pp. 807 ss., anche in *Ant. Giur.* 10, 1904, pp. 1 ss., nel quale si affermava come «i papiri, presentandoci vivi e attuali quei rapporti giuridici che le opere dei giureconsulti teoricamente costruiscono ed elaborarono sulla pratica, possono meglio di queste mostrarci lo svolgimento storico dei singoli istituti e disvelarci i vari atteggiamenti che i concetti giuridici assunsero durante il loro evolversi», paventando addirittura – sospinto dal clima di euforia per i continui rinvenimenti papirologici – come «fors'anche lo stesso schema generale dello svolgimento storico del diritto romano sarà un giorno scosso e sconvolto dai nuovi risultati e si dovrà pensare a una sua completa ricostruzione su basi più vere». Questa tipologia di aspettativa è ricordata anche in M. TALAMANCA, *Diritto romano*, cit., p. 699: «negli ultimi anni del secolo XIX, dunque, l'attenzione dei romanisti venne attratta, anzitutto, da quei documenti dell'Egitto greco-romano in cui si sperava di ritrovare quanto era, quasi totalmente, mancante nella documentazione sino allora posseduta sul diritto privato romano, e cioè i documenti della prassi, conosciuti direttamente e non attraverso il filtro della giurisprudenza». Se, dunque, da un lato la papirologia aveva il pregio di porre chiunque si fosse approcciato a essa «in immediato contatto colla vita viva e vera del diritto di Roma nelle province» (cfr. S. PIVANO, *Gli studi di papirologia giuridica*, cit., p. 265), dall'altro lato, Brugi rilevava come lo studio dei papiri avrebbe potuto risolvere il problema delle interpolazioni nella compilazione giustiniana («delle interpolazioni si potrà del *Corpus Iuris* di Giustiniano quasi sempre trovare l'origine nella storia interna del diritto in armonia coi tempi e coi luoghi, così dalle compilazioni giustiniane diranno i papiri se esse vollero resuscitare la pura scienza o se fra la scienza e il diritto vigente la distanza non fosse tanto grande»). Su questi aspetti, cfr. anche G. NEGRI, *Papirologia e diritti dell'antichità*, in *Aegyptus*, 91, 2011, pp. 158 ss.

²⁴ La definizione si trova in L. MIGLIARDI ZINGALE, *Orsolina Montevicchi*, cit., p. 165, ma originariamente viene riferita alla papirologia in generale, non specificamente a quella giuridica. Questa stagione si era aperta poco meno di un decennio prima, nel 1891, quando Ludwig Mitteis aveva dato alle stampe la sua opera *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntniss des griechischen Rechts und der spätrömischen Rechtsentwicklung* (Leipzig, 1891), nella quale l'autore aveva scardinato – tra le altre cose – l'idea per cui il solo *Corpus iuris civilis* esaurisse la totalità dell'esperienza giuridica romana, aprendo anche ai giuristi lo studio dei papiri e delle epigrafi, che in precedenza costituiva appannaggio esclusivo dei filologi o degli storici. Per l'analisi dell'impatto che il lavoro di Mitteis

Pivano: «di qui innanzi (1902) la via può dirsi aperta, ampia, sicura. A questi pionieri della papirologia giuridica in Italia segue un’operosa schiera di artefici»²⁵. Anche la papirologia giuridica era, dunque, finalmente riuscita a ritagliarsi un proprio spazio e una propria identità specifica all’interno degli studi di diritto romano.

La definitiva “presa di coscienza di sé” della papirologia in campo giuridico, quantomeno nel nostro Paese, è altresì ben rappresentata dal fatto che, nel numero 22 del *Bullettino* (pubblicato nel 1910), trovò spazio – nel solco della già ricordata rassegna bibliografica di papirologia giuridica di De Ruggiero del 1901²⁶ – una *Rivista di papirologia giuridica per l’anno 1909* curata proprio da un Vincenzo Arangio-Ruiz allora ventiseienne²⁷. In maniera significativa, l’*Introduzione* della *Rivista* si apre affermando che «l’importanza che gli studii papirologici son venuti assumendo per i romanisti mi dispensa dal dar ragione di questa Rivista»²⁸. La seconda, e ultima, edizione di questa *Rivista di papirologia giuridica*, sempre ad opera della penna di Arangio-Ruiz, venne pubblicata nel numero 24 (1912) del *Bullettino*²⁹.

ebbe sul piano metodologico degli studi di diritto romano, cfr. il contributo di Tommaso Beggio nel presente volume T. BEGGIO, ove ulteriore bibliografia sul tema. All’opera di Mitteis fece seguito un trentennio di crescita esponenziale degli studi riguardanti la papirologia e la papirologia giuridica, al quale seguì poi una fase di loro riflusso: cfr. M. TALAMANCA, *Diritto romano*, cit., pp. 699-700.

²⁵ Cfr. S. PIVANO, *Gli studi di papirologia giuridica*, cit., p. 265.

²⁶ Cfr. *supra*, nt. 19.

²⁷ V. ARANGIO-RUIZ, *Rivista di papirologia giuridica per l’anno 1909*, in *BIDR*, 22, 1910, pp. 208 ss. La *Rivista* – di natura «puramente espositiva e non critica» (p. 209) – accompagnava la notizia della pubblicazione di nuovi papiri o di lavori a essi dedicati con un breve commento. Al suo interno, per agevolare il lettore, le notizie erano inoltre ripartite tra le seguenti sezioni: *Nuovi documenti*; *Note ai singoli documenti*; *Studi di diritto pubblico e privato sui papiri*; *Studi fondamentali di diritto greco e Diritto romano e papirologia*.

²⁸ Vd. V. ARANGIO-RUIZ, *Rivista di papirologia per l’anno 1909*, cit., p. 208. Come ha correttamente notato M. ROLANDI, *La papirologia giuridica*, cit., p. 187, la necessità di una *Rivista* consimile fu probabilmente dettata dal fatto che «lo spazio nelle sezioni “Recensioni” o “Bibliografia” ormai non bastava più, perché una gran parte delle novità riguardava proprio i papiri».

²⁹ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Rivista di papirologia per l’anno 1910*, in *BIDR*, 24, 1912, pp. 204 ss. Anche in questo caso, la *Rivista* mantiene la propria suddivisione in

Un ottimo indicatore del rapido avanzamento degli studi di papirologia ed epigrafia (non solo giuridica) nel nostro Paese è dato inoltre dal progressivo allestimento di strumenti – in senso lato – specificamente dedicati alla ricerca in questi nuovi campi³⁰. La fase di maturità raggiunta dagli studi papirologici e da quelli di papirologia giuridica è testimoniata dai numerosi appelli “trasversali” di filologi e giuristi (come quello avanzato da Girolamo Vitelli e successivamente raccolto da Scialoja)³¹, affinché anche il giovane Stato italiano investisse risorse destinate all’acquisto e alla formazione di collezioni di papiri proprie: ciò portò alla pubblicazione, nel 1906, del primo volume dei *Papiri fiorentini* curato dallo stesso Vitelli e – successivamente – nel 1912 alla pubblicazione dei *Papiri della Società Italiana*³².

Ulteriore tappa miliare è costituita, nel 1909, dalla pubblicazione dei primi due volumi (*Leges e Auctores*) dei *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*³³ ad opera di Riccobono, Baviera e Ferrini, nei quali vennero raccolti tutte le fonti di cognizione del diritto romano antecedenti alla compilazione giustiniana avvalendosi non solo di quelle conservate dalla tradizione manoscritta, ma anche di quelle contenute in reperti

sezioni come nel primo caso, anche se manca qui la sezione dedicata alle *Note ai singoli documenti*.

³⁰ Così O. LICANDRO, *Ius scriptum*, cit., p. 35, in relazione all’avanzamento degli studi scientifici in campo papirologico: «fu in quel torno di tempo che videro la luce importanti raccolte, strumenti, opere, manuali, segno inequivocabile dell’emersione di un metodo scientifico di studio dei documenti papiracei frutto di campagne di scavo ma anche in circolazione nel florido mercato del Cairo». Un quadro complessivo circa le principali raccolte di papiri ed epigrafi, nonché sulle principali riviste scientifiche a esse dedicate è offerto in ID., *Ius scriptum*, cit., pp. 51 ss.

³¹ Cfr. O. LICANDRO, *Ius scriptum*, cit., p. 37.

³² Cfr. M. ROLANDI, *La papirologia giuridica*, cit., p. 189.

³³ Cfr. R. DE RUGGIERO, *Recensione a S. RICCOBONO, J. BAVIERA, C. FERRINI (a cura di), Fontes iuris romani antejustiniani in usum scholarum, I-II (Leges e Auctores)*, in *BIDR*, 21, 1909, pp. 308 ss., nonché V. ARANGIO-RUIZ, *Rivista di papirologia per l’anno 1909*, cit., pp. 264-265. Nel medesimo anno, peraltro, venne pubblicata anche la settima edizione dei *Fontes Iuris Romani Antiqui* di Carl Georg Bruns, curata da Otto Gradenwitz: cfr. C.G. BRUNS (a cura di), *Fontes Iuris Romani Antiqui. Post curas Theodori Mommseni editionibus quintae et sextae adhibitae. Septimum edidit Otto Gradenwitz. Pars prior et posterior*, Tübingen, 1909⁷.

papirologici ed epigrafici³⁴. Nel 1914 Modica, un allievo di Riccobono, realizzò il primo manuale italiano di papirologia giuridica³⁵, mentre nell'anno accademico 1919/1920 venne attivata la prima cattedra di papirologia giuridica in Italia presso la Regia Università di Roma e venne affidata a un altro celebre giusromanista, Pietro De Francisci³⁶.

Con la fondazione della rivista *Aegyptus: Rivista italiana di Egitto-
logia e Papirologia* nel 1920, ad opera di Aristide Calderini, Pietro De Francisci e Guglielmo Castelli, nacque a Milano la prima rivista specializzata dedicata alla papirologia, colmando finalmente una lacuna che ancora distingueva l'Italia dagli altri Paesi che rivestivano o avevano rivestito un ruolo di primo piano per lo sviluppo delle ricerche in campo papirologico³⁷. L'ingresso della disciplina negli insegnamenti universi-

³⁴ Su tutte queste questioni, cfr. per tutti P. BUONGIORNO, *Salvatore Riccobono editore di fonti: dai FIRA alla Palingenesia Codicis*, in M. VARVARO (a cura di), *L'eredità di Salvatore Riccobono. Atti dell'incontro internazionale di studi (Palermo, 29-30 marzo 2019)*, Palermo, 2020, pp. 76 ss., ove ulteriore bibliografia.

³⁵ Cfr. M. MODICA, *Introduzione allo studio della papirologia giuridica*, Milano, 1914. Modica era allievo di Riccobono ed era stato incoraggiato da quest'ultimo a partecipare ai seminari di papirologia tenuti a Monaco in quegli anni da Leopold Wenger: cfr. M. ROLANDI, *La papirologia giuridica*, cit., pp. 188-189. Il 1912, peraltro, costituisce un'altra data fondamentale nel panorama degli studi papirologici, dato che in quell'anno vennero pubblicati i quattro volumi dei *Grundzüge und Chrestomatie der Papyruskunden*, ad opera di Ulrich Wilcken (1862-1944) e Ludwig Mitteis, sui quali si veda più diffusamente il contributo di Tommaso Beggio, pubblicato in questo volume.

³⁶ Cfr. P. DE FRANCISCI, *La papirologia nel sistema degli studi di storia giuridica. Prolusione ai corsi di papirologia giuridica per l'anno 1919-1920 tenuta dal prof. Pietro De Francisci*, Milano, 1920, pp. 5 ss. Si vedano altresì M. ROLANDI, *La papirologia giuridica*, cit., p. 190 e nt. 56, nonché O. LICANDRO, *Ius scriptum*, cit., p. 39.

³⁷ La più antica rivista dedicata esclusivamente alla papirologia fu l'*Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete*, fondata nel 1900 proprio dal padre della papirologia, Ulrich Wilcken. L'importanza di avere una rivista specificamente dedicata a una disciplina scientifica è sottolineata già da Wilcken nella sua *Vorwort* al primo numero dell'*Archiv*, per il quale la «kolossale Zersplitterung der Papyrusforschungen», cagionata dalla mancanza di un «Centralorgan» che raccogliesse tutte le ricerche in tema di papiri, aveva come conseguenza l'incapacità di comprendere appieno la portata del contenuto dei reperti papiracei analizzati («als zum vollständigen Verständnis der Urkunden ihre allseitige Aufklärung nach allen jenen Richtungen hin notwendig ist»). Partendo infatti dal presupposto che «was der Jurist oder der Theologe von ihrer Seite zum Verständnis beisteuern, ist dem Historiker und Philologen ebenso wichtig wie

tari e la nascita di *Aegyptus*³⁸ segnarono così la fine della “stagione pionieristica” della papirologia e della papirologia giuridica in Italia³⁹:

Tornando a parlare in generale, si è già visto come si fosse reso necessario raccogliere tutti gli studi via via pubblicati negli anni in una rasse-

umgekehrt die Resultate dieser für jene», la frammentazione dei contributi in tema di papiri in una pluralità di riviste, diverse sia per argomento che per nazionalità, aveva reso «eine Übersicht ungemein erschwert» e poneva inoltre a repentaglio la fruttuosità delle singole ricerche individuali in campo papirologico («der Nutzen der einzelnen Forschung kommt eventuell nicht zu seiner Geltung»): cfr. U. WILCKEN, *Vorwort*, in *APF* 1, 1901, p. IV. Sulla figura di Wilcken, cfr. TH. KRUSE, *Erkenntnis aus den kleinsten Einzelteilen. Der Althistoriker Ulrich Wilcken und die Papyrologie in Deutschland*, in A.M. BAERTSCHI, C.G. KING (a cura di), *Die modernen Väter der Antike. Die Entwicklung der Altertumswissenschaften an Akademie und Universität im Berlin des 19. Jahrhunderts*, Berlin, 2009, pp. 503 ss., nonché quanto osservato nel presente volume da T. BEGGIO, *Alla scuola di Ludwig Mitteis*, cit., pp. 94 ss.

³⁸ Vd. M. ROLANDI, *La papirologia giuridica*, cit., p. 193: «a questo punto della ricerca, sarebbe piaciuto allo scrivente, compilare una bibliografia che, chiudendo la fase pionieristica della disciplina, contenesse l'elenco di tutti i contributi di argomento papirologico da parte dei romanisti fino al 1920, ma, come spesso avviene, questo era già stato fatto, e lo testimonia la Rassegna pubblicata nel III Volume degli *Studi della Scuola Papirologica*, ove un capitolo è dedicato specificamente al diritto: ciò permette in ogni caso di considerare come già al tempo fosse viva e consapevole l'idea del rilevante contributo apportato agli studi dalla papirologia giuridica, che, arrivata ufficialmente nelle Università, con la fondazione di «Aegyptus» aveva concluso una prima fase della sua “storia” nel nostro Paese».

³⁹ Che la rivista non fosse dedicata esclusivamente agli studi di egittologia e papirologia lo si può desumere non solo dal fatto che due dei fondatori, De Francisci e Castelli, fossero giuristi, ma anche dalle parole dell'altro fondatore, Aristide Calderini, contenute nella *Prefazione* al primo numero della nuova rivista: «Propugniamo anzitutto l'unione dell'Egittologia alla Papirologia, non già per ottenere un più largo consenso fra studiosi di discipline diverse, e la possibilità quindi di un miglior esito per la nostra impresa, ma piuttosto per l'intima convinzione che scienze apparentemente anche molto lontane debbano convergere insieme a un punto e riconoscersi e conservare rapporti continui ed effettivi se si vuole che dal loro lavoro comune risulti veramente la visione viva di epoche e di popoli storici. Così dalla storia letteraria e dalla storia civile, e dal diritto e dall'archeologia e dalla linguistica, e per il periodo faraonico e per quello greco, romano, cristiano e arabo, aspettiamo contributi di scienza e informazioni e notizie e repertori, i primi perché giovino direttamente al progresso degli studi, gli altri perché tengano al corrente i colleghi stessi dei progressi che le discipline affini hanno potuto raggiungere»: cfr. A. CALDERINI, *Prefazione*, in *Aegyptus*, 1, 1920, pp. 3-4.

gna unitaria; quest’istanza di aggiornamento, fortemente sentita dai redattori di «Aegyptus», era stata realizzata anche nel primo numero della rivista. Ora l’intera disciplina papirologica in Italia, seppur con alcuni anni di ritardo rispetto agli altri Paesi, possedeva tutti gli strumenti per sviluppare questo tipo di ricerche⁴⁰.

Per quanto l’interesse per l’epigrafia giuridica in questi autori spesso andasse di pari passo con gli studi di papirologia giuridica⁴¹, è tuttavia ben più difficile tracciare una storia dell’epigrafia e dell’epigrafia giuridica, che di essa è una branca⁴². La progressiva “scientificizzazione” dell’epigrafia, con il conseguente superamento dell’approccio meramente antiquario⁴³, condusse – come è noto – alla pubblicazione del primo volume del *Corpus Inscriptionum Graecarum* nel 1828⁴⁴ e, suc-

⁴⁰ Cfr. M. ROLANDI, *La papirologia giuridica*, cit., p. 193. Nel 1923, infine, veniva pubblicato proprio tra le pagine di *Aegyptus* il testo della già citata prelezione tenuta da Silvio Pivano il 17 gennaio 1920 all’Università degli Studi di Torino, nel quale tracciava proprio la storia della nascita e dell’affermazione della papirologia giuridica nel panorama scientifico italiano: in questo senso, l’articolo di Pivano può essere letto anche come la prova definitiva del fatto che la papirologia giuridica avesse ormai raggiunto un punto di maturità tale da poter così “guardarsi indietro” e analizzare retrospettivamente le varie tappe che caratterizzarono la fase iniziale della propria storia.

⁴¹ Senza necessariamente guardare la produzione scientifica di ogni singolo autore, sotto questo profilo è sufficiente osservare i numerosi articoli aventi ad oggetto reperti epigrafici nelle prime annate del *Bullettino*: cfr. *supra*, nt. 16.

⁴² Cfr. *supra*, nt. 9. Cfr. T. BEGGIO, *Epigraphy*, in P. DU PLESSIS, C. ANDO, K. TUORI (a cura di), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford, 2016, pp. 43 ss. e O. LICANDRO, *Ius scriptum*, cit., pp. 16 ss., ove ulteriore bibliografia.

⁴³ Sulla storia dell’epigrafia prima delle stagioni delle grandi raccolte epigrafiche dell’Ottocento, cfr. G. PURPURA, *Per una storia dell’epigrafia giuridica*, cit., pp. 227 ss. (ora anche in O. LICANDRO, *Ius scriptum*, cit., pp. 41 ss.); A. LOVATO, *Elementi di epigrafia giuridica*, cit., pp. 92-93.

⁴⁴ Il progetto di quello che diverrà il *Corpus Inscriptionum Graecarum* fu avanzato alla Königlich-Preussische Akademie der Wissenschaften nel 1815 da August Boeckh (1785-1867), anche se già Barthold Georg Niebuhr (1776-1831) – che fece successivamente parte della commissione incaricata della stesura del programma editoriale del *CIG* – aveva avanzato l’idea di una raccolta di tutte le iscrizioni latine, greche, etrusche e, puniche, palmirene. L’avvio del *Corpus Inscriptionum Latinarum* da parte di Mommsen e la conseguente adozione di nuovi criteri metodologici nello studio delle epigrafi, incentrati sullo studio autoptico del reperto, insieme alla scoperta di numerose nuove epigrafi a seguito dell’indipendenza greca, rese necessario un aggiornamento del *cor-*

cessivamente, all'elaborazione dei piani per la redazione del *Corpus Inscriptionum Latinarum*, che prese avvio nel 1853⁴⁵ e che portò alla pubblicazione del primo volume del *CIL* nel 1863⁴⁶.

Circa gli sviluppi dell'epigrafia giuridica in Italia, eccezion fatta per il caso isolato costituito da Ilario Alibrandi⁴⁷, l'impulso principale provenne infatti ancora da Vittorio Scialoja e dallo spazio che, nel suo *Bullettino*, venne dato tanto alla comunicazione di notizie relative ai nuovi rinvenimenti epigrafici, quanto alla pubblicazione di articoli relativi all'analisi del contenuto di epigrafi aventi contenuto giuridico. Ulteriori novità si susseguirono: nel 1936 apparve in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* una rubrica dedicata all'*Epigrafia giuridica greca e romana* sempre a cura di Vincenzo Arangio-Ruiz, nella quale si dava

pus, che avvenne finalmente nel 1902, quando Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (1848-1931) assunse la direzione dell'opera e la rinominò *Inscriptiones Graecae*. La storia del *CIG* e delle successive *Inscriptiones Graecae* sino ai giorni nostri è tratteggiata in S. REBENICH, *Berlin und die antike Epigraphik*, in W. ECK, P. FUNKE (a cura di), *Öffentlichkeit-Monument-Text: XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae. 27.-31. Augusti MMXII. Akten*, IV, Berlin-Boston, 2014, pp. 9 ss., e in D. SUMMA, *L'epigrafia greca tra scienza ed esperienza: il ruolo di Berlino*, in *Historikà*, 7, 2017, pp. 503 ss.

⁴⁵ Theodor Mommsen, nel corso del suo viaggio in Italia nel 1844 finanziato dalla corona danese, riprese l'idea della realizzazione di un *corpus* contenente tutte le iscrizioni latine dal recentemente scomparso Olav Kellerman (1805-1837), primo epigrafista assunto dall'Istituto di Corrispondenza Archeologica di Roma (divenuto poi l'Istituto archeologico germanico), fondato nel 1829. Come infatti ricordò lo stesso Mommsen in occasione del suo sessantesimo compleanno: «Der Jurist ging nach Italien - der Historiker kam zurück»; pertanto, senza il soggiorno a Roma dello studioso tedesco, non vi sarebbe mai stato il *CIL*. Nel 1847 Mommsen avanzò la sua proposta per la redazione del *CIL* alla Königlich-Preussische Akademie der Wissenschaften. Come si è visto nella nota precedente, l'operato di Mommsen segnò uno spartiacque negli studi di epigrafia, tanto da attribuirgli la nascita dell'epigrafia moderna. Nel 1863, infine, vide la luce il primo volume del *Corpus Inscriptionum Latinarum*, che prosegue ancora oggi: cfr. S. REBENICH, *Berlin und die antike Epigraphik*, cit., pp. 14 ss.

⁴⁶ Per un quadro introduttivo circa le altre principali raccolte di epigrafi, cfr. A. LOVATO, *Elementi di epigrafia giuridica*, cit., pp. 93 ss.; O. LICANDRO, *Ius scriptum*, cit., p. 52.

⁴⁷ Vd. la già menzionata dissertazione *Dell'uso dei monumenti epigrafici per l'interpretazione delle leggi romane* pronunciata di fronte all'Accademia romana di Archeologia.

conto di nuove scoperte e delle relative pubblicazioni di opere, suddivise per materie⁴⁸; nel 1939 venne fondata in Italia la prima rivista dedicata esclusivamente all’epigrafia, *Epigraphica. Rivista Italiana di Epigrafia*, sorta sotto gli auspici di Aristide Calderini, che ne fu anche il primo direttore⁴⁹. Nel 1931, infine, venne avviata la pubblicazione delle *Inscriptiones Italiae*, che – nell’intento originario – ambiva ad aggiornare i volumi del *CIL* relativi alle epigrafi rinvenute nella penisola italiana⁵⁰.

3. Il contributo metodologico di Vincenzo Arangio-Ruiz e lo studio del diritto pubblico romano

Fu pertanto questa la temperie culturale degli studi di diritto romano e, più in generale, sui diritti dell’antichità nella quale il professore Gaetano Arangio-Ruiz, allora straordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Modena, avanzò a un giovanissimo Vincenzo la proposta di «conciliare lo studio dell’antichità classica con quello del diritto» attraverso lo studio del diritto romano⁵¹, timoroso che il figlio potesse intraprendere una strada diversa rispetto allo studio del diritto.

⁴⁸ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Epigrafia giuridica greca e romana (1933-1935)*, in *SDHI*, 2, 1936, pp. 429 ss. Una seconda rubrica comparve in *SDHI*, 5, 1939, pp. 521-633, relativa agli anni 1936-1938.

⁴⁹ Anche in questo caso, il suo direttore – similmente a quanto già osservato nella *Vorwort* di Wilcken al primo numero dell’*Archiv* – dichiara di appartenere ai «nemici dichiarati di ogni sperpero di energie a creare inutili doppioni di pubblicazioni già ricche e fiorenti», ma al contempo di essere «tenacement[e] convint[o] dei vantaggi che derivano immancabilmente ad ogni scienza dal possedere in un organo specializzato e degno il suo centro autonomo di raccolta e di diffusione»: cfr. A. CALDERINI, *Presentazione*, in *Epigraphica*, 1, 1939, p. 3.

⁵⁰ Sui risultati ai quali è pervenuta questa iniziativa assunta dall’Accademia d’Italia, vi sono ancora opinioni discordanti: cfr. A. LOVATO, *Elementi di epigrafia giuridica*, cit., pp. 96-97; O. LICANDRO, *Ius scriptum*, cit., p. 52.

⁵¹ Il curioso episodio è narrato in A. GUARINO, *Arangio vivo*, cit., p. 33: «Essenzialmente a suo padre, infatti, egli dovette la scoperta del suo destino da romanista. Correva l’anno 1900. Profondo cruccio del professore Gaetano era che il figlio (...) fosse portato allo studio della filologia classica fin al punto di volersi iscrivere, uscito fresco di liceo, alla facoltà di lettere e filosofia. Il padre giurista vagheggiava un figlio

Si è già ricordato che, nel 1904, Vincenzo Arangio-Ruiz si laureò con Carlo Fadda, a Napoli, con una tesi assolutamente innovativa⁵² e in linea con i recenti indirizzi metodologici che erano stati per la prima volta proposti da Ludwig Mitteis⁵³, dedicata proprio alla successione testamentaria nei papiri greco-egizi, che venne pubblicata due anni dopo⁵⁴. Alla figura di Carlo Fadda – nonostante la sua stretta aderenza all’indirizzo metodologico della Pandettistica – Pugliese peraltro attribuisce il grande merito

(...) di aver dato a Vincenzo Arangio-Ruiz, educandone le doti native, quella formazione giuridica di fondo, la quale felicemente sposandosi con la sua sensibilità storica e le sue attitudini alla filologia, fecero di lui un romanista, anzi uno storico dei diritti antichi, completo⁵⁵.

giurista, e una notte d’estate, quando ormai l’apertura dell’università era prossima, ebbe l’idea luminosa. Entrò d’impeto nella camera del figlio sedicenne e, scuotendolo con forza dal sonno, gli propose di conciliare lo studio dell’antichità classica con quello del diritto, dedicandosi al diritto romano. Il giovane (non escludeva, raccontandolo, che lo avesse fatto in un comprensibile stato di semi-incoscienza) non sollevò obiezioni: disse di sì e si riaddormentò». Ulteriori considerazioni circa il contesto familiare nel quale crebbe Vincenzo Arangio-Ruiz si rinvengono in M. TALAMANCA, *Vincenzo Arangio-Ruiz: trent’anni dopo*, cit., pp. X ss.

⁵² Si era infatti in un periodo in cui la tendenza era quella di inquadrare gli istituti rinvenuti nei papiri negli schemi romanistici, in aderenza alla convinzione che il diritto romano costituisse una sorta di prototipo di diritto universale, «vigente nei suoi sistemi e nelle sue concezioni presso tutti i popoli antichi»: cfr. E. VOLTERRA, *L’opera scientifica*, cit., pp. 4-5.

⁵³ I profili di novità che emergono già da questo primo lavoro di Arangio-Ruiz sono sottolineati in L. BOVE, *Introduzione*, cit., p. VII: «una tale indagine significava abbandonare gli usuali schemi di studio fin’allora seguiti e sostanzialmente ispirati agli insegnamenti, se non della oramai non più dominante pandettistica, pur sempre di tutti coloro che, ancora numerosi in Italia, sostenevano che alla conoscenza del diritto romano erano sufficienti le fonti (legislative e giurisprudenziali) già note senza che fosse necessario ricorrere ai documenti della prassi». Cfr. altresì E. VOLTERRA, *L’opera scientifica*, cit., pp. 4 ss.

⁵⁴ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *La successione testamentaria secondo i papiri greco-egizii*, Napoli, 1906.

⁵⁵ Cfr. G. PUGLIESE, *Vincenzo Arangio-Ruiz*, cit., p. 3, il quale ricorda inoltre come «Fadda, si sa, era un maestro della pandettistica, (...) ma era aperto a interessi storici e filologici; lo dimostrava, fra l’altro, la sua biblioteca, ricca – lo attestò lo stesso Arangio

Il saper coniugare la propria propensione personale per la filologia classica con lo studio del diritto romano e delle altre esperienze giuridiche dell'antichità classica costituì infatti il tratto tipico del metodo di lavoro di Arangio-Ruiz⁵⁶. Ciò lo collocò inoltre tra i maggiori promotori della storicizzazione del diritto romano, pur non sfociando nel rigetto completo della dogmatica⁵⁷: «uno storico dell'esperienza giuridica, un

– di opere di diritto greco e egiziano, di nuovissime collezioni di papiri, di Thesauri e Vocabularia» (p. 2).

⁵⁶ Questa sua «acribia filologica» determinò anche la posizione di Arangio-Ruiz in relazione all'istanza metodologica dell'interpolazionismo. Sebbene «egli rimanesse non di rado coinvolto nel generale *Zeitgeist*, propenso a sospettare dei testi più che a credere, pregiudizialmente, alla loro autenticità», la sua fu una posizione caratterizzata da equilibrio, «nella consapevolezza dei rischi della metodologia interpolazionistica e della fragilità della maggior parte dei suoi postulati teorici». In particolare, «l'A. non perdettero mai di vista che l'analisi del testo, volta ad accertarne la genuinità, è sempre in funzione dell'esegesi giuridica dello stesso, la quale, del resto, fornisce altresì il più sicuro mezzo per controllare i risultati della critica testuale»: cfr. M. TALAMANCA, v. *Vincenzo Arangio-Ruiz*, cit., p. 160, nonché E. VOLTERRA, *L'opera scientifica*, cit., p. 7. Su questa tematica, affrontata svariate volte da Arangio-Ruiz, si veda il giudizio espresso da lui stesso in V. ARANGIO-RUIZ, *Scienza romanistica e storia dell'antichità. Spunti per una discussione*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche. Atti del I Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, Firenze, 1966, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, 1977, pp. 14-15.

⁵⁷ Interessanti considerazioni sul rapporto tra storia e studio del diritto si ritrovano anche in V. ARANGIO-RUIZ, *Le rôle de l'histoire dans l'interprétation et dans l'application du droit*, in *L'Égypte contemporaine*, 26, 1935, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1977, pp. 139 ss. In esso, Arangio-Ruiz afferma in via generale come «l'étude dogmatique et l'historique sont deux faces d'une même science, la science du droit (...) elles sont inséparables l'une de l'autre; de telle sorte que ni l'étude historique ne peut se passer de l'analyse des dogmes juridiques, ni l'étude des dogmes ne peut être approfondie sans le secours de l'histoire». Se la prima delle due affermazioni è più facilmente comprensibile, dato che, qualunque tipo di «système de règles de droit» si prenda in considerazione ai fini di compierne un'indagine sotto il profilo storico, sarà impossibile comprendere appieno le tappe antecedenti del suo sviluppo storico o gli avvenimenti successivi senza aver padroneggiato i metodi adottati dal giurista dogmatico nello studio dei diritti attualmente in vigore, la seconda è meno intuitiva. Secondo Arangio-Ruiz, infatti, uno studio prettamente dogmatico del diritto non supportato adeguatamente da una conoscenza approfondita della storia del diritto pecca di superficialità, limitandosi a una interpretazione letterale dei testi, o si distacca completamente dalla realtà del diritto vivente per rifugiarsi in un «dogmatisme hautain et sterile».

giurista, conscio della specificità della storia “speciale” coltivata»⁵⁸. Nelle parole dello stesso Arangio-Ruiz:

È stato vivacemente discusso negli ultimi anni (...) il problema dell'appartenenza dello studio romanistico alla scienza giuridica o alla storia. Ora, se il problema si pone dal punto di vista dell'interesse vivace ed attuale che gli avvenimenti trascorsi devono suscitare per poter essere oggetto di storia, è chiaro che questo interesse il diritto romano non può suscitarlo in chi non sia giurista. Soltanto il giurista può sentire il bisogno di rendersi conto del come l'antico *ius civile* si sia sviluppato (...). Ma, fatta così la debita parte all'interesse da cui muove la ricerca, i metodi di questa non possono essere che quelli della storia: ciò vuol dire che quegli istituti giuridici vanno rivissuti nella loro pratica applicazione e nello svolgimento che è stato loro impresso dalle esigenze del progresso morale ed economico della società romana⁵⁹.

⁵⁸ Cfr. M. TALAMANCA, v. *Vincenzo Arangio-Ruiz*, cit., p. 160. Si vedano anche le osservazioni svolte da G. PUGLIESE, *Vincenzo Arangio-Ruiz*, cit., p. 206. Anche Pugliese rileva come Arangio-Ruiz, pur essendo un sostenitore del nuovo indirizzo che propugnava lo studio storico del diritto romano, rivendicò comunque l'autonomia della storiografia giuridica rispetto alle altre forme di storia e della figura del giurista rispetto – per esempio – a quella dello storico puro o del filologo. Pur sposando l'idea di «un'evoluzione perenne del diritto fuori da qualsiasi schema astratto», sospinta da «fattori sociali, politici, culturali, economici», infatti «continuò a ritenere indispensabile l'esame dei fenomeni anche dal punto di vista puramente giuridico», pur «venendo (...) la storia giuridica a inserirsi nella matrice della storia generale». Si veda inoltre quanto già visto *supra*. Su tali questioni, cfr., oltre ai già citati lavori di Mario Talamanca, anche G. PUGLIESE, *Diritto romano e scienza del diritto*, in *Annali dell'Università di Macerata*, 15, 1941, ora in ID., *Scritti scelti di diritto romano*, III, Napoli, 1985, pp. 161 ss. – sul quale si vedano, in particolare, le considerazioni svolte in T. BEGGIO, *Paul Koschaker (1879-1951). Rediscovering the Roman Foundations of European Legal Tradition*, Heidelberg, 2018, pp. 192 ss.; ID., *Paul Koschaker: il diritto tra storia e comparazione (considerazioni in tema di vergleichende Rechtsgeschichte). In margine ad un recente libro*, in *Legal Roots*, 11, 2022, pp. 341 ss. e M. BEGHINI, 'Oltre i confini' della *Aktualisierung koschakeriana. Alcune considerazioni a partire dalla posizione di Giovanni Pugliese*, in *Legal Roots*, 11, 2022, pp. 359 ss. – nonché R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987.

⁵⁹ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Gli studi di storia del diritto romano*, in *Cinquant'anni di vita intellettuale italiana 1896-1946. Scritti in onore di Benedetto Croce per il suo ottantesimo anniversario*, II, Napoli, 1950, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, 1977, pp. 149-150.

A tal fine, la piena comprensione di un’esperienza giuridica come quella romana non può avvenire se non uscendo dal tradizionale campo di elezione dei giusromanisti, costituito dallo studio del solo diritto e processo privato romano⁶⁰, per allargarsi così ad aree del diritto romano sino ad allora parzialmente trascurate come alle altre esperienze giuridiche del mondo classico che la attorniarono⁶¹:

I suoi interessi investivano, ed avrebbero investito durante tutta la sua carriera scientifica, l’esperienza istituzionale e giuridica del mondo antico nel suo complesso, non facendo differenze fra il diritto privato e quello pubblico, né tra le fonti che, nell’uno e nell’altro impegno, doveva utilizzare, ed estendendo i propri interessi al di là del mondo latino alla cultura greca, che sentiva come necessariamente connessa con quella romana, anzi integrata in esso nella massima realizzazione della civiltà di Roma, l’impero dei primi tre secoli della nostra era. Un punto essenziale (...) stava nella profonda convinzione del Maestro che l’esperienza romana, come del resto qualsiasi altra esperienza giuridica, non poteva comprendersi, soprattutto sotto il profilo storico, che praticando la materia privatistica e quella pubblicistica (...) ⁶².

⁶⁰ La prevalenza dell’aspetto privatistico continuò anche dopo il “risorgimento giuridico” degli studi di diritto romano nel nostro Paese, cosa che distinse sin da subito l’approccio di Arangio-Ruiz rispetto a quello della maggior parte dei suoi contemporanei. La netta predominanza dello studio del diritto privato romano discendeva dal fatto che era ancora diffusa l’idea che il romanista dovesse impegnarsi anche sul piano del diritto positivo. Solo con la generazione successiva a quella di Scialoja iniziò a diffondersi un modello di romanista interessato al solo studio del diritto romano, non limitato esclusivamente al diritto e al processo privato di quest’ultimo: cfr. M. TALAMANCA, *Vincenzo Arangio-Ruiz: trent’anni dopo*, cit., p. X e XIII.

⁶¹ Arangio-Ruiz, pur conscio della centralità dell’esperienza giuridica romana, decise di allargare la sua conoscenza anche agli altri ordinamenti del mondo classico, in special modo quello greco, seguendo così un modello che attecchì soprattutto tra gli studiosi di lingua tedesca a cavallo tra XIX e XX secolo e che – con l’allargamento allo studio dei diritti cuneiformi – fu portato all’estremo nell’area germanofona attraverso la formulazione dei principi dell’*antike Rechtsgeschichte* da parte di Leopold Wenger. Come sottolineato ulteriormente da Talamanca, pur non essendo stato l’unico a perseguire questa approccio così ampio allo studio dei diritti dell’antichità, Arangio-Ruiz fu l’unico che portò avanti questo impegno lungo tutta la sua carriera: cfr. M. TALAMANCA, *Vincenzo Arangio-Ruiz: trent’anni dopo*, cit., p. XVI.

⁶² Cfr. M. TALAMANCA, *Vincenzo Arangio-Ruiz: trent’anni dopo*, cit., pp. XIII-XIV.

Il tentativo di condurre un'indagine circa il metodo adottato da Arangio-Ruiz, seppur limitata nella portata e negli scopi, come quella che si sta compiendo, si scontra sin da subito con un problema non indifferente, costituito dal fatto che lo stesso studioso – secondo quanto osservato da Guarino – «era restio alle formulazioni programmatiche, alle disquisizioni metodologiche, sino al punto da ritenersene addirittura incapace»⁶³. L'unico modo per comprendere appieno, dunque, la metodologia di Arangio-Ruiz è costituito dallo «studio dell'opera sua».

Nel suo tentativo di condensare il pensiero metodologico di Arangio-Ruiz⁶⁴, Guarino individua il punto di partenza nel fatto che «il diritto non è un meccanismo logico di impeccabile armonia: è una realtà cangiante, non solo nelle norme (...), ma nelle interpretazioni e nelle applicazioni individue di quelle norme». La conseguenza che da ciò discende è che «il vero giurista altri non può essere che uno storiografo, attento non tanto alle formulazioni normative, quanto alle manifestazioni effettive, concrete, lecite e illecite (...), del vivere giuridico», cioè della vita quotidiana. Pertanto, il giurista (o «storiografo giuridico») dovrà indagare necessariamente la «realità della vita», dovendosi quindi interessare dei documenti della vita giuridica.

Applicando questo ragionamento al diritto romano, lo studio dell'epigrafia e della papirologia giuridica appare dunque come un elemento imprescindibile per la piena comprensione dell'esperienza giuridica romana (ma non solo) nella sua interezza, penetrando – grazie a queste nuove fonti – oltre lo schermo costituito dal «diritto ufficiale» tramandato principalmente attraverso la compilazione giustiniana al fine di cogliere l'applicazione concreta e quotidiana del diritto⁶⁵.

⁶³ Cfr. A. GUARINO, *Vincenzo Arangio-Ruiz. L'uomo e l'opera*, cit., p. 23. Anche Talamanca sottolinea questo profilo, laddove – parlando del metodo di lavoro di Arangio-Ruiz – lo definisce come fortemente personale, al punto che non poté trasmettersi ad altri: cfr. M. TALAMANCA, v. *Vincenzo Arangio-Ruiz*, cit., p. 161. Ciò in particolare differenzia Arangio-Ruiz dall'altro grande allievo di Vittorio Scialoja, Pietro Bonfante: cfr. ID., *Vincenzo Arangio-Ruiz: trent'anni dopo*, cit., pp. XXVII ss.

⁶⁴ Cfr. A. GUARINO, *Vincenzo Arangio-Ruiz. L'uomo e l'opera*, cit., p. 22.

⁶⁵ Come correttamente osserva O. LICANDRO, *Ius scriptum*, cit., p. 26, «1300 anni di evoluzioni, cambiamenti, trasformazioni, contaminazioni e influenze con e da altri diritti, difficilmente potrebbero essere compresi senza una piena utilizzazione di tutti quei documenti privi di mediazione salvatisi dal 'naufraggio dei millenni', cioè senza quel-

Una ponderata valutazione circa l’apporto e l’utilizzo dei papiri per lo studio del diritto romano e dei diritti dell’antichità traspare dalla lettura del capitolo introduttivo del suo *Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*, significativamente intitolato “Compiti e problemi della papirologia giuridica”. In esso, Arangio-Ruiz sottolinea innanzitutto il notevole apporto fornito dalle scoperte papirologiche a ogni campo delle scienze dell’antichità⁶⁶, ma ridimensiona notevolmente le aspettative dei giusromanisti, mettendoli in guardia dal nutrire eccessive aspettative dal singolo rinvenimento papirologico⁶⁷:

(...) o perché il testo si presenti in tali condizioni di frammentarietà, da non risolvere quei problemi che si sperava veder sbocciare finalmente nell’acquisita certezza; o perché i dati scientificamente profittevoli siano presentati in una redazione non originale, anzi di seconda o terza mano, così da non poter essere sfruttati se non siano altrimenti controllati; o perché, infine, testimonianze monche, relative a un determinato tempo e ambiente, fanno sentire più che mai la penosa mancanza di quel sistema coerente del quale dovrebbero far parte⁶⁸.

l’immenso giacimento di notizie contenute in epigrafi e papiri che ci sono giunti e continuano a giungerci dall’antichità».

⁶⁶ In quella sede Arangio-Ruiz non perse infatti l’occasione di criticare coloro che tendevano ancora a «valutare gli studii del diritto antico secondo il solo criterio dell’incremento che ne possa ricevere la conoscenza del diritto romano» o coloro che ritenevano che «il grande retaggio nazionale del diritto di Roma perderebbe qualche parte del suo valore per la dimostrazione d’influenze notevoli esercitate sopra i suoi ultimi sviluppi dal diritto dei paesi soggetti»: cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*, Milano, 1928, p. 1.

⁶⁷ Cfr. L. MITTEIS, *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium*, Wien-Leipzig, 1917, pp. 12 ss. (ora integralmente riprodotta, con una introduzione a cura di T. Beggio e una traduzione a fronte del testo tedesco in portoghese, in *Interpretatio Prudentium*, 4.1, 2019, pp. 232 ss.). Al riguardo, si veda anche T. BEGGIO, “*Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium*”: la tensione tra dogmatica e storicizzazione nel pensiero di Ludwig Mitteis, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marka Petraka*, Zagreb, 2024, in corso di pubblicazione.

⁶⁸ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Lineamenti del sistema contrattuale*, cit., pp. 1-2. In quella sede, egli porta l’esempio di alcuni dei rinvenimenti papiracei più celebri. In relazione a P. Giss. 40.I, contenente il testo – gravemente mutilo – della *Constitutio Antoniniana* del 212 d.C., Arangio-Ruiz afferma che essa «è così lacunosa, che le questioni già precedentemente poste intorno ai limiti della concessione della cittadinanza ai sudditi

Questi elementi problematici⁶⁹, tuttavia, non sono in grado di intaccare l'indubbio vantaggio che lo studio delle fonti papiracee apporta agli studi di storia del diritto:

dell'impero si sono ripresentate, di fronte al nuovo testo, negli stessi termini di prima». La bibliografia riguardante *P. Giss. 40.I* e le problematiche giuridiche in esso contenute è immensa, cfr. *ex multis* O. LICANDRO, *Ius scriptum*, cit., pp. 197 ss.; nonché V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. Una sintesi, Torino, 2009, pp. XX ss.; G. PURPURA, *Constitutio Antoniniana de civitate*, in ID. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiusiniani (FIRA)*. Studi preparatori. I. *Leges*, Torino, 2012, pp. 695 ss.; V. MAROTTA, *Ideali universalistici o fiscalismo imperiale? Decima hereditatum e constitutio Antoniniana de civitate*, in *Specula iuris*, 1, 2021, pp. 111 ss., ove ampia bibliografia sul tema. In relazione a uno dei rinvenimenti papiracei più celebri, il *Gnomon dell'Idios Logos* (BGU V 1210), Arangio-Ruiz afferma che «mentre ha reso note numerose regole affatto ignorate fin qui, specialmente spettanti alle leggi caducarie, è peraltro così mal tradotto dal latino in greco, e così turbato da fraintendimenti o riassunti male operati, che molte disposizioni non danno senso». Quest'ultimo aspetto ricordato da Arangio-Ruiz è evidenziato ora anche in J.L. ALONSO, *Juristic Papyrology and Roman Law*, in P. DU PLESSIS, C. ANDO, K. TUORI (a cura di), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford, 2016, p. 58, nt. 15. Sul *Gnomon* – del quale si era occupato anche lo stesso Arangio-Ruiz (cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Un "liber mandatorum" da Augusto ad Antonino Pio*, in *Atene e Roma*, 3, 1922, pp. 216 ss.) – la letteratura è sterminata, ma l'opera fondamentale sul punto è ancora quella di S. RICCOBONO, *Il Gnomon dell'Idios Logos*, Palermo, 1950. Ulteriori informazioni e bibliografia più recente si possono rinvenire in M. AMELOTI, *Salvatore Riccobono e il Gnomon dell'Idios Logos*, in *AUPA*, 52, 2007/2008, pp. 15 ss., nonché O. LICANDRO, *Ius scriptum*, cit., pp. 204 ss. Infine, i *dikaiomata* tolemaici contenuti *P.Hal. 1* sono considerati «*membra disiecta* (...) il cui pregio è diminuito, e sembra ai superficiali quasi annullato, dall'isolamento delle massime superstiti». Concludeva ironicamente che, «se è vero che sarebbe alquanto pericoloso (...) disdegnare questi nuovi testi per difetti che sono in buona sostanza proprii di tutte le scoperte dell'antichità, anzi di tutti i dati di tutte le scienze, giova tuttavia perdonare allo stato d'animo dei romanisti, che a ogni annuncio di nuovo ritrovamento sperano di rivivere i decenni di passione suscitati nel secolo scorso dalla grande scoperta del palinsesto gaiano».

⁶⁹ L'autore afferma infatti che, sebbene sia vero che «nessun testo ancora è apparso isolatamente di tal valore da potersi paragonare a quell'insigne monumento del diritto romano classico, ben si può dire che un dono non inferiore a quello della Biblioteca Capitolare di Verona sia stato offerto agli studiosi dalla massa di documenti della vita quotidiana che a decine di migliaia si conservano nei musei e nelle officine papirologiche (...). Qui la frammentarietà trova quasi sempre il suo correttivo nel confronto con documenti di contenuto affine; qui gli errori derivanti da ignoranza di singoli scrittori (privati contraenti, notai, pubblici funzionari, scribi delle cancellerie giudiziarie) sono

Così i papiri offrono anche al giurista, come al filologo ed allo studioso di storia economica, un campo sterminato d'indagine: se per la sistematica del diritto romano, la cui situazione fra le scienze dell'antichità è resa privilegiata dall'immensa miniera del *Corpus iuris*, non è dato aspettarsi dai documenti papirologici un sussidio imponente, ben se n'è ottenuta (e vieppiù si otterrà perfezionando i metodi dell'indagine) una più precisa conoscenza dei modi in cui il diritto delle province ellenistiche ha informato di sé la legislazione e la pratica giudiziaria postclassica⁷⁰.

Il fatto di non doversi aspettare – nel campo dello studio del diritto romano – un «sussidio imponente» può essere letto come una definitiva presa di coscienza circa il ruolo ausiliario che la papirologia giuridica, ormai addivenuta ad un discreto grado di maturità, avrebbe dovuto ricoprire all'interno del panorama degli studi romanistici, a differenza della funzione di primo piano che la papirologia giuridica rivestiva nello studio dei diritti greci. Terminata infatti la stagione di eccessivo ottimismo generata dai numerosi rinvenimenti papiracei, nella quale alcuni avevano addirittura prospettato che lo studio delle nuove fonti portasse a uno sconvolgimento tale da portare alla «ricostruzione su basi più vere» dello studio del diritto romano⁷¹, sembra infatti che in questo passo Arangio-Ruiz riconosca pienamente il ruolo ancillare della papirologia giuridica negli studi romanistici, che, lungi dal portare a rivolgimenti significativi, svolge un'essenziale attività di integrazione e di controllo dei risultati⁷², formando così – insieme all'epigrafia giuridica

facilmente corretti dalla più precisa informazione che altri scrittori forniscono sugli stessi argomenti; qui le notizie circa i vari istituti non prendono l'aspetto pauroso di monoliti emergenti nel deserto, ma trovano il loro posto in tutto un ordine di dati coerenti, portando nuova luce sui punti male illuminati, saldando anelli già spezzati nella catena delle deduzioni, portando sempre nuovi elementi alla formazione del sistema» (V. ARANGIO-RUIZ, *Lineamenti del sistema contrattuale*, cit., pp. 2-3). In questo senso, pertanto, i rischi rilevati in precedenza circa l'uso delle fonti papiracee risultano notevolmente mitigati.

⁷⁰ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Lineamenti del sistema contrattuale*, cit., p. 14. Lo studio dei papiri ha un peso decisamente maggiore laddove l'attenzione si sposti dal diritto romano al diritto greco, come viene affermato poco dopo.

⁷¹ Si vedano le parole di Biagio Brugi riportate *supra*, nt. 23.

⁷² Cfr. G. NEGRI, *Papirologia e diritti dell'antichità*, cit., p. 160: «tutto questo comporta una visione nuova del diritto romano, soprattutto del diritto romano privato, che consente di integrare, confermare o modificare ciò che ci dicono le fonti tradizionali,

– le «basi documentarie, grazie alle quali ci è consentito di afferrare la realtà viva e sempre cangiante di un ordinamento giuridico»⁷³.

Con riguardo specifico all'apporto della papirologia giuridica allo studio del diritto pubblico romano, nel capitolo introduttivo della sua *Storia* Arangio-Ruiz riconosce come «per i primi due secoli dell'era cristiana le iscrizioni e i papiri ci ragguagliano minutamente su tutta la vita dell'impero»⁷⁴. Oltre all'ovvio contributo che questa tipologia di fonti fornisce per la conoscenza dell'amministrazione e dell'applicazione concreta del diritto nell'Egitto tolemaico e romano⁷⁵, la loro importanza discende anche dal loro ruolo di fonti di cognizione del diritto

una visione nuova che soltanto la papirologia può offrire, il che contribuisce a ridimensionare la storiografia romana indicandole un nuovo modello di storicizzazione del diritto».

⁷³ Cfr. O. LICANDRO, *Ius scriptum*, cit., p. 26. Cfr. inoltre le osservazioni svolte da L. MIGLIARDI ZINGALE, *Diritto romano e papiri*, cit., p. 84: «Per chi voglia penetrare profondamente nel diritto di Roma e ricostruire questa esperienza giuridica ormai conclusa, (...) non possono bastare le fonti di cognizione, che sole sono qualificate come giuridiche nella manualistica più tradizionale, quasi che un foglio di papiro su cui è scritto il testo di un contratto di locazione o un polittico di tavolette lignee cerate sul quale sono incise le ultime volontà di un testatore o un *ostrakon* su cui è rilasciata la quietanza di pagamento di un tributo fiscale non restituiscano informazioni altrettanto preziose, per conoscere il diritto nel momento dinamico della sua applicazione».

⁷⁴ Lo studioso napoletano, tuttavia, osserva come «i papiri, documentazione di ogni forma dell'attività umana e principalmente della vita giuridica, vengono da una sola provincia, l'Egitto, forse quella che rimase fino all'ultimo la più refrattaria»: cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1957⁷, p. 10. Cfr. ora le osservazioni al riguardo contenute in G. PURPURA, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori. I. Leges*, Torino, 2012, pp. 302 ss.

⁷⁵ Per uno sguardo d'insieme su questa tematica, cfr. R. TAUBENSCHLAG, *The Law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri*, Warszawa, 1955², pp. XX ss.; O. MONTEVECCHI, *La papirologia*, cit., pp. 139 ss.; A. BOWMAN, *Egypt*, in A. BOWMAN, E. CHAMPLIN, A. LINTOTT (a cura di), *The Cambridge Ancient History X. The Augustan Empire, 43 B.C.-A.D. 69*, Cambridge, 1996, pp. 676 ss.; H.J. WOLFF, *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemäer und des Prinzipats*, I, a cura di H.-A. RUPPRECHT, München, 2002, pp. 99 ss.; T. GAGOS, D.S. POTTER, *Documents*, in D.S. POTTER (a cura di), *A Companion to the Roman Empire*, Cambridge, 2006, pp. 63 ss.; A. JÖRDENS, *Statthalterliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit. Studien zum praefectus Aegypti*, Stuttgart, 2009.

romano “ufficiale”, come testimoniato dal fatto che l’autore dedichi due *Appendici* alle leggi, ai senatoconsulti e alle costituzioni imperiali di età repubblicana e dell’età del Principato che sono state tramandate attraverso epigrafi o papiri⁷⁶.

Arangio-Ruiz, pertanto, non ignorava affatto l’apporto che le fonti papiracee fornivano alle conoscenze del diritto pubblico romano⁷⁷, né – come dimostrato nel suo commento alla pubblicazione dell’edizione del *Gnomon* dell’*Idios Logos* da parte di Seckel e Schubart⁷⁸ – viene meno la solita meticolosità filologica e giuridica nel vagliare i loro contenuti⁷⁹, ma manca una riflessione metodologica specifica condotta dall’autore sul punto⁸⁰.

⁷⁶ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Storia*⁷, pp. 262 ss. L’autore ovviamente non ha una pretesa di esaustività e si limita in quella sede a citare solo i provvedimenti più significativi tramandati in frammenti papiracei, tra i quali spiccano l’*Oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coercendis* (BGU II, 611); il *Gnomon* dell’*Idios Logos* (BGU V, 1210), l’*Edictum Neronis de temporibus accusationum* (BGU II, 623) e la *Constitutio Antoniniana* (P.Giss. I.40). Un primo elenco di costituzioni imperiali contenute in papiri fu redatto da R. TAUBENSCHLAG, *The Imperial Constitutions in the Papyri*, in *JJP*, 6, 1952, pp. 121 ss. Su questa lista e sulle successive integrazioni, cfr. ora G. PURPURA, *I papiri e le costituzioni imperiali in Egitto*, in *Aegyptus*, 89, 2009, ora in ID., *Introduzione*, cit., pp. 300 ss.

⁷⁷ Si pensi, per esempio, all’apporto essenziale fornito dalle informazioni provenienti dai papiri a uno dei suoi filoni di indagine prediletti, quello che – inserendosi nel solco già tracciato da Mitteis – mirava a indagare gli effetti che la *Constitutio Antoniniana* ebbe sull’applicazione del diritto romano in Egitto e sul rapporto tra questo e le «costumanze e consuetudini locali»: per un sunto della posizione da lui assunta circa questa annosa problematica, cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *L’application du droit romain en Égypte après la constitution antoninienne*, in *Bullettin de l’Institut d’Égypte*, 29, 1948, ora in ID., *Studi epigrafici e papirologici*, cit., pp. 258 ss. Problematiche di diritto pubblico, amministrativo o criminale emergono anche in altri lavori di Arangio-Ruiz relativi a papiri: cfr. per esempio V. ARANGIO-RUIZ, *Un κομμογραμματεὺς concussionario e il § 70 del γνόμων*, in *BIDR*, 63, 1960, ora in ID., *Studi epigrafici e papirologici*, cit., pp. 576 ss.

⁷⁸ Cfr. E. SECKEL, W. SCHUBART (a cura di), *Der Gnomon des Idios Logos*, I, Berlin, 1919.

⁷⁹ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Un “liber mandatorum”*, cit., pp. 216 ss. In particolare, Arangio-Ruiz effettua alcuni rilievi sul testo al fine di mettere in guardia il lettore da un utilizzo acritico delle informazioni provenienti dal testo del papiro: «che si tratti di un estratto, o meglio di un riassunto, è chiaramente detto nel proemio (...): con quali criteri

Anche con riguardo agli studi di epigrafia giuridica, Arangio-Ruiz manifestò quella ampiezza di vedute che gli permise di spaziare lungo tutto l'arco dell'esperienza giuridica romana, affrontando questioni tanto di diritto privato, che di diritto pubblico⁸¹.

Particolare rilievo assume il suo intervento al primo *Congresso di studi coloniali*⁸². In essa, rivolgendosi a un pubblico composto anche da non giuristi, Arangio-Ruiz evidenziò gli apporti che le iscrizioni rinvenute in Cirenaica in quegli anni avevano avuto per la ricostruzione dell'ordinamento del territorio prima e dopo la conquista romana. In relazione al primo periodo, Arangio-Ruiz parlò in merito alla stele marmorea contenente il *diagramma* tolemaico⁸³, passando poi a illustrare i contenuti del più importante (quantomeno per gli storici del diritto ro-

esso sia stato fatto, e se del *liber mandatorum* originario siano stati singolarmente riassunti tutti i paragrafi o soltanto quelli di più comune applicazione, non possiamo sapere. Certo è che in molta parte delle disposizioni provenienti dal governo centrale è riconoscibile la traccia dell'originale latino su cui il riassunto fu condotto. Ma ciò non basta a dimostrare in ogni caso la fedeltà all'originale. Ed è poi sempre un problema delicatissimo quello di determinare quando le singole disposizioni provengano dai mandati, quando riferiscano semplici massime dalla giurisdizione del preside o dell'idiologo». Sulle numerose problematiche che si possono incontrare nello studio della documentazione epigrafica e papirologica relativa alle costituzioni imperiali, cfr. ora G. PURPURA, *Introduzione*, cit., pp. 299 ss.

⁸⁰ Cosa che non stupisce affatto, anche alla luce della già rilevata refrattarietà dello studioso napoletano – ricordata da Guarino – ad affrontare questioni di metodo in linea teorica.

⁸¹ A testimonianza di ciò, basti ricordare che ad Arangio-Ruiz si deve non solo la redazione della *pars tertia* dei *FIRA*, dedicata ai *Negotia* e apparsa nel 1943, nei quali buona parte dei 189 documenti ivi ricompresi proviene da papiri o tavolette proviene dall'Egitto, ma anche dal fatto che Salvatore Riccobono investì Arangio-Ruiz del compito di pubblicare una terza eventuale edizione delle *Leges* dei *FIRA* (cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Una «cognitio» dell'imperatore Caracalla in Siria*, in *BIDR*, 49-50, 1947 = ID., *Studi epigrafici e papirologici*, cit., p. 249, nt. 1, nonché L. BOVE, *Introduzione*, cit., p. IX).

⁸² Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Epigrafia cirenaica e il diritto pubblico dell'antichità*, in *Atti del primo Congresso di Studi Coloniali*, Firenze, 1931, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, II, Napoli, 1974, pp. 351 ss.

⁸³ Sull'argomento, cfr. E. PODDIGHE, *L'atimia nel διάγραμμα di Cirene. La definizione della cittadinanza tra morale e diritto alla fine del IV secolo a.C.*, in *Aevum*, 75, 2001, pp. 45 ss., nonché la nt. 38 per ulteriore bibliografia.

mano) rinvenimento epigrafico avvenuto in quella zona, cioè gli editti augustei di Cirene⁸⁴.

Nel corso del suo intervento, Arangio-Ruiz coglie l’occasione per sottolineare la flessibilità di approccio che il giusantichista deve avere laddove si cimenti in questioni di epigrafia giuridica, a seconda delle circostanze del caso. Il suo atteggiamento, infatti, muterà nell’ipotesi in cui il rinvenimento epigrafico in questione trasmetta una serie di informazioni del tutto nuove e/o prima di allora semisconosciute, oppure che si collochi all’interno di un panorama di conoscenze già acquisito, fungendo così da termine di paragone per queste ultime:

Se di fronte al crittogramma tolemaico la funzione del giurista è di confortare con al sua particolare esperienza le maggiori audacie ricostruttive (e quel che ho detto dei problemi del diritto pubblico si potrebbe ripetere quanto ai pochi accenni al diritto privato), il suo atteggiamento dev’essere ben diverso di fronte alla limpidezza della stele di Augusto: qui il problema è tutto nell’inserire i dati dell’epigrafe in un ordine di conoscenze formatosi su fonti molteplici attraverso un’elaborazione millenaria, in modo da interpretare le norme nuovamente conosciute in connessione con tutto il sistema del diritto romano, evitando la fabbrica di castelli in aria. Il pericolo di essere accusati di scarsa inventiva va affrontato serenamente, con la sicurezza che certe dottrine nuove e peregrine non avranno neppure la vita delle rose⁸⁵.

⁸⁴ Dei quali si occupò lo stesso Arangio-Ruiz: cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *L’editto di Augusto ai Cirenei*, in *Riv. filol. class.*, 56, 1928, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, II, Napoli, 1974, pp. 157 ss. Sugli editti augustei di Cirene, importantissimi soprattutto per la ricostruzione dell’amministrazione della giustizia criminale in *provincia*, nonché delle innovazioni procedurali in tema di *repetundae* introdotte dal *senatus consultum Calvisianum* (il cui testo è parzialmente riprodotto nel quinto editto), si vedano per ulteriori riferimenti bibliografici – oltre allo studio di Arangio-Ruiz già citato – B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell’antica Roma*, Milano, 1998², pp. 187 ss.; G. PURPURA, *Gli Edicta Augusti ad Cyrenenses e la genesi del SC Calvisiano*, in *AUPA*, 55, 2012, ora in ID., *Edicta Augusti ad Cyrenenses (6/4 a.C.)*, in ID. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani (FIRA). Studi preparatori. I. Leges*, Torino, 2012, pp. 433 ss.; P. BUONGIORNO, *Pratiche di sortitio nel processo romano fra repubblica e principato*, in *TSDP*, 17, 2024, pp. 21 ss.

⁸⁵ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Epigrafia cirenaica*, cit., p. 363.

Pertanto, se di fronte all'iscrizione contenente il *διάγραμμα* – che «ci attira per il suo mistero» – il giurista deve collocarsi quasi in secondo piano rispetto all'attività compiuta dai filologi e dagli storici, nel caso degli editti di Augusto ai Cirenei lo studioso del diritto romano deve necessariamente ricoprire un ruolo da protagonista, dato che solo la conoscenza del «sistema del diritto romano» gli permette di interpretare correttamente il contenuto del reperto epigrafico⁸⁶.

Conseguentemente, Arangio-Ruiz riafferma lo spazio di autonomia che deve essere riconosciuto al giurista nei confronti degli altri studiosi delle discipline storiche, anche nell'analisi di reperti epigrafici e papirologici aventi contenuto giuridico:

Più frequentemente accade che i canoni dell'interpretazione giuridica producano storpiature siffatte se adoperati da mani inesperte; non altrimenti da quel che avverrebbe se uno di noi, mal pratico della varietà dei dialetti e della storia della lingua, volesse criticare iscrizioni e papiri controllandoli su un testo elementare di grammatica greca⁸⁷.

Al contempo, però, mette in guardia il giurista dall'avvicinarsi allo studio del documento adottando un approccio eccessivamente rigido, trattando il testo del papiro o dell'epigrafe alla stregua di un testo giuridico moderno:

Quella che conviene respingere è la tendenza causidica a trarre conseguenze aberranti da una parola eventualmente usata fuori dal suo significato tecnico, o dal silenzio su circostanze di fatto o conseguenze giuridiche che lo scrittore ometteva perché note ed indiscusse, o dalla for-

⁸⁶ L'essere giurista, ovviamente, non metteva automaticamente al riparo dal rischio di commettere errori in questo campo: «non vorrei che si vedesse nelle mie parole un tentativo di svalutazione sommaria delle interpretazioni che dei documenti dell'antica storia giuridica danno gli studiosi che fanno professione di filologia, e di conseguente sopravvalutazione di quelle provenienti da giuristi di professione: non tutti gli errori di valutazione giuridica che ho notati provengono da filologi, anzi più d'uno ne ho tratto da commentarii di giuristi autorevoli» (cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Epigrafia cirenaica*, cit., pp. 366-367).

⁸⁷ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Epigrafia cirenaica*, cit., p. 367.

mula inadeguata ed esitante in cui si esprime un rapporto alquanto difforme da quelli che si ripetono nella pratica quotidiana⁸⁸.

La soluzione che Arangio-Ruiz individua al fine di ridurre al minimo i rischi sopra prospettati è quella costituita dalla collaborazione tra le varie scienze dell'antichità. Ad avviso di Arangio-Ruiz, infatti, è solo attraverso il superamento delle tendenziali diffidenze che sussistevano (e sussistono tutt'oggi) tra gli esponenti dei diversi campi della ricerca storica e storico-giuridica⁸⁹, con il riconoscimento di pari dignità all'apporto che ciascuna di esse può apportare, che sarà possibile ottenere il massimo livello di comprensione del contenuto del reperto epigrafico o papirologico. È proprio su quest'ultimo aspetto, sottolineato da Arangio-Ruiz già in apertura del suo intervento a questo convegno⁹⁰, che lo studioso spesso ritornerà – come si vedrà nel successivo paragrafo – nel corso della sua carriera.

⁸⁸ *Ibid.* Quello che, poco più avanti, verrà definita come la capacità di apprendere «dall'antico di cui ritorna la voce», evitando dunque di sottoporre la fonte a forzature ingiustificate al fine di piegare il testo alle proprie esigenze.

⁸⁹ A tal riguardo, il romanista napoletano ricorderà il curioso «aneddoto recente di un dotto collega che, nel rispondere al mio rilievo per aver egli ripubblicato un'iscrizione greco-latina senza tener conto dei contributi dati da altri giuristi e da me alla giusta lezione, aveva osservato che il mio articolo in proposito era pubblicato in una rivista giuridica (benché la rivista si chiamasse *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, e benché l'iscrizione fosse in certi passi tale che soltanto i giuristi potevano comprenderla ed integrarla)»: cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Scienza romanistica e storia dell'antichità. Spunti per una riflessione*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche. Atti del I Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, Firenze, 1966, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, 1977, p. 342.

⁹⁰ Con il suo intervento, Arangio-Ruiz mirava a ribadire «la necessità della collaborazione dei giuristi a un'opera di ricostruzione dalla quale sono troppe volte allontanati con una diffidenza non minore di quella che si esprimeva nell'antico *iurisconsultus abesto*». È infatti «solo superando le barriere poste dall'usuale classificazione delle competenze» negli studi di antichità classica che «si potrà assicurare alla scienza italiana l'onore di esserne la più degna interprete»: cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Epigrafia cirenaica*, cit., p. 353. La forma assunta da quest'ultima frase, nella quale si potrebbe rinvenire qualche punta di sciovinismo tipica del periodo, che si rinviene anche in altre espressioni contenute nel suo intervento, non corrispondono affatto al pensiero reale dell'autore, che, come si vedrà, fu sin dall'inizio oppositore del regime fascista: cfr. *infra*, nt. 114.

4. *La collaborazione tra gli storici del diritto e le scienze dell'antichità nell'analisi delle fonti papirologiche ed epigrafiche*

Data per assodata l'importanza dello studio dei papiri e delle epigrafi negli studi romanistici e in quelli dei diritti dell'antichità, Arangio-Ruiz si interrogò spesso sul problema del “riparto di competenze” tra giusantichisti e studiosi di altre branche delle scienze dell'antichità, in special modo la filologia, nell'analisi di fonti documentali aventi contenuto giuridico.

Il punto di partenza è costituito dalla rivendicazione dell'autonomia scientifica dello studio del diritto:

(...) esponendo il testo un pensiero giuridico, la collaborazione del filologo potrà solo servire ad eliminare un ostacolo che altrimenti m'impedirebbe di rivivere questo pensiero totalmente: tolta di mezzo la difficoltà, dovrò io stesso essere in grado di dare ad ogni parola il suo valore esatto (...). Se a questo non potessi o non volessi arrivare, e tutto mi abbandonassi nelle mani dell'amico filologo, rinuncerei alla massima delle mie funzioni di studioso (...) ⁹¹.

In fondo, anche la nostra tecnica è uno strumento, uno fra i tanti, della conoscenza storica; ma è uno strumento delicato, e soltanto chi ne conosca tutte le magagne può evitare di esserne sopraffatto. Conviene però che il giurista, lunge dal praticare il tecnicismo fine a se (*sic*) stesso, si avvicini ai documenti dell'antichità come servitore non di una scienza particolare ma della scienza; e sia disposto non tanto ad insegnare quanto ad apprendere, sia dall'antico di cui ritorna la voce sia da coloro che dispongono di uno od altro fra i mezzi che possono agevolare la comprensione ⁹².

Arangio-Ruiz era consapevole del fatto che il suo caso – nel quale sussisteva un altissimo livello di preparazione filologica – costituisse l'eccezione tra i giuristi e non la regola e che, sebbene vi possano essere giuristi preparati anche in altri campi delle scienze dell'antichità ⁹³,

⁹¹ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Romanisti e latinisti*, in *Studi Sassaressi*, 16, 1938, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1977, p. 228.

⁹² Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Epigrafia cirenaica*, cit., p. 367.

⁹³ Arangio-Ruiz rivolse un vero e proprio invito ai colleghi romanisti ad affiancare allo studio della tecnica giuridica e dell'antichità classica anche la filologia, «a noi ne-

essi non potranno mai fare completamente a meno della collaborazione degli esperti di queste ultime discipline, così come questi ultimi non possono permettersi di ignorare il contributo che gli storici del diritto possono fornire loro nella risoluzione di questioni giuridiche che si dovessero presentare innanzi nel corso delle loro ricerche.

La relazione che Arangio-Ruiz avrebbe dovuto tenere di fronte al primo *Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto* nel dicembre 1963⁹⁴, quella che Pugliese definì come una sorta di «testamento spirituale» dello studioso napoletano⁹⁵, si apre proprio con una constatazione circa la necessità che tutti coloro che studiano le scienze dell'antichità collaborino al servizio della ricerca scientifica intesa in senso generale e non si chiudano per favorire i soli interessi “settari” della propria disciplina. Posto infatti che «se un filologo, uno storico, un giurista studiano una stessa esperienza del mondo antico sui documenti che ne abbiamo, essi studiano la stessa cosa»; pertanto, essi saranno naturalmente portati a concentrare la loro attenzione solo su quegli elementi del documento esaminato che maggiormente attraggono la loro attenzione scientifica – rispettivamente – di filologo, storico o giurista. La conseguenza è che ciascuno di loro, preso singolarmente, non avrà che una visione parziale del documento esaminato. La soluzione, per Arangio-Ruiz, è ovvia:

Ne deriva (...) che nessuno dei tre studiosi da me immaginati possa prescindere dai risultati ai quali possa pervenire ciascuno degli altri, e che pertanto la esperienza in questione potrà essere veramente chiarita soltanto se i tre lavorino insieme o se, per confluenza di competenze, bastino due, o eventualmente uno solo, ad esaminare il problema sotto tutti gli aspetti⁹⁶.

cessaria come ai naviganti il perfetto equilibrio della nave»: cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Gli studi di storia del diritto romano*, cit., p. 155.

⁹⁴ Non riuscendo a partecipare al convegno, Arangio-Ruiz affidò il compito di esporre il proprio pensiero, sulla base di appunti e indicazioni verbali, ad Antonio Guardino: cfr. G. PUGLIESE, *Vincenzo Arangio-Ruiz*, cit., p. 218. La relazione fu successivamente pubblicata negli Atti del convegno.

⁹⁵ Cfr. G. PUGLIESE, *Vincenzo Arangio-Ruiz*, cit., p. 206

⁹⁶ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Scienza romanistica e storia dell'antichità*, cit., p. 341.

Il fatto che questi studiosi possano talvolta trovarsi a operare sul medesimo terreno, costituito – a volte – anche da una singola fonte documentale, presenta, come è intuibile, la questione non secondaria della delimitazione delle competenze di ciascuno, che, a seconda delle particolari questioni sollevate dalla fonte oggetto di indagine, può portare ad attribuire a uno di questi il ruolo di “attore principale”. Si pone pertanto quello che, per Arangio-Ruiz, è il problema della “proporzione”:

Il problema della collaborazione (...) è semplicemente problema di proporzioni, potendosi facilmente distinguere fra quesiti alla cui soluzione occorra una dose prevalente di preparazione giuridica ed altri nei quali predomini la conoscenza dell’ambiente economico sociale⁹⁷.

Nel caso di problematiche attinenti più strettamente al diritto privato romano – dovendosi lo studioso confrontare con un «sistema di conoscenze veramente specializzato» passato al «vaglio di lunghe generazioni di specialisti» – sarà necessariamente il giusromanista a ricoprire uno dei “ruoli” da protagonista. Nello studio delle testimonianze attinenti al diritto pubblico romano, invece, la sua posizione sarà meno preminente⁹⁸, anche se – in determinati casi – potrebbe comunque fornire un supporto tecnico che un non giurista non potrebbe mai dare, e questo in ragione del fatto che il diritto pubblico romano, ad avviso di Arangio-Ruiz, sia rimasto

(...) allo stato di un’utile riserva di costumanze, integrate da numerosi interventi legislativi, che già nel pensiero degli uomini di cultura dell’antichità si coordinavano secondo criteri prevalentemente politici, restando il più delle volte inavvertiti, benché in qualche modo operanti, i criteri giuridici. (...) In queste condizioni, e massime per certi periodi, lo storico politico trova nelle sue fonti abituali altrettante ed anzi maggiori testimonianze, interessanti il diritto pubblico, di quante non ne trovi nelle fonti sue proprie il giurista. Con ciò non è detto che quest’ul-

⁹⁷ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Scienza romanistica e storia dell’antichità*, cit., pp. 333-334.

⁹⁸ Questa formulazione generale espressa dallo studioso napoletano mi pare debba essere rivista, come si avrà modo di vedere *infra*, nonché alla luce di quanto affermato all’interno del presente volume da T. BEGGIO, *Alla “scuola di Ludwig Mitteis”*, cit., pp. 116 ss.

timo possa trarre dalla sua speciale educazione scientifica la capacità di cogliere anche qui nessi e discernere continuità che sfuggano al profano: ma ciò è eventuale, onde nessuno potrebbe ritenere *a priori* più autorevole il giudizio di un qualsiasi giurista, anche dei massimi, in confronto a quello [degli] storici (...)⁹⁹.

È pertanto nel campo dello studio del diritto pubblico romano e delle sue fonti che, a suo avviso, il giurista dovrà tenere specialmente in conto le risultanze provenienti dalle altre scienze dell'antichità¹⁰⁰. Nel campo dell'esame del diritto privato romano, invece, stante l'«altissimo grado di perfezione raggiunto» dal pensiero giuridico romano e del grado di conoscenza tecnica richiesto per affrontare questa tipologia di tematiche, il giusromanista potrà – in virtù proprio dell'estrema specificità della storia che coltiva – pretendere che anche il non giurista compia uno «sforzo necessario ad acquistare una sicura competenza anche nel campo del diritto privato», oppure che quest'ultimo rinunci a occuparsi di problemi storici a esso attinenti¹⁰¹.

⁹⁹ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Scienza romanistica e storia dell'antichità*, cit., p. 344.

¹⁰⁰ Solo erroneamente si potrebbe trarre da queste parole una sorta di “gerarchia interna” negli studi del diritto romano, alla luce sia dell'impostazione metodologica di Arangio-Ruiz, sia tenendo conto delle numerose pubblicazioni in tema di diritto pubblico e, soprattutto, della sua *Storia del diritto romano*.

¹⁰¹ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Scienza romanistica e storia dell'antichità*, cit., p. 345. In realtà, questo discorso non si applica all'intero campo del diritto privato romano, giacché l'efficacia di questo “baluardo” contro le “incursioni” dei non giusantichisti che non abbiano una qualche forma di preparazione giuridica è direttamente proporzionale al diverso grado di elaborazione della scienza giuridica raggiunto dalla giurisprudenza romana nelle diverse epoche della sua storia. Secondo Arangio-Ruiz, infatti, «a partire dalle fonti di età ciceroniana, e più precisamente da quelle fra esse che riguardano esperienze loro contemporanee, è ben difficile che siano perfettamente interpretate da chi non abbia ricevuto una solida educazione giuridica». Per quanto riguarda il periodo precedente, è ben vero che «riuscirà sempre più facile al giurista che al profano di scoprire connessioni non discernibili a prima vista», ma è altrettanto vero che la particolare rilevanza degli aspetti extragiuridici nella ricostruzione della storia giuridica dell'età arcaica «possono consentire volta a volta allo storico dell'economia o del costume o delle vicende politiche, al filologo o al glottologo, di dire una parola altrettanto, ed all'occasione anche più autorevole di quella dello storico giurista». Anche in questo caso, peraltro, i risultati migliori possono derivare solo dalla collaborazione tra gli studiosi delle varie discipline: cfr. ID., *Scienza romanistica e storia dell'antichità*, cit., p. 346.

Lo stesso Arangio-Ruiz, pertanto, non escludeva affatto che il giusromanista potesse, anche nel campo delle ricerche di diritto pubblico, rivestire un ruolo da protagonista e fornire un apporto significativo allo studio dell'esperienza giuridica romana. Con il passare del tempo, questa ipotesi si è concretizzata sempre di più, con il fiorire anche in Italia delle ricerche in ambiti giusromanistici che, a torto, erano stati tralasciati in quanto reputati meno importanti rispetto allo studio del diritto privato romano e che necessitano comunque dell'apporto insostituibile dell'esperto di diritto romano¹⁰².

Questo discorso è altrettanto vero anche per il diritto pubblico, cfr. *infra*. Si veda, a titolo esemplificativo, il discorso dell'autore nella *Storia* sulla ricostruzione del diritto arcaico di Roma: cfr. ID., *Storia*⁷, cit., pp. 7 ss., in particolare, laddove egli osserva come «la scienza moderna attinge i suoi dati alle più varie discipline, e il progresso di queste squarcia sovente le tenebre con fasci di vivissima luce, sicché le linee generali dello sviluppo si vengono chiarendo sempre più».

¹⁰² Premesso che l'utilizzo della dicotomia diritto pubblico/privato nel senso moderno del termine all'esperienza giuridica romana costituisce un anacronismo (a titolo esemplificativo, si vedano le osservazioni svolte in G. PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico*, in *Rivista di diritto processuale*, 3, 1948, ora in ID., *Scritti giuridici scelti*, I, Napoli, 1985, pp. 3 ss.), uno dei campi di quello che convenzionalmente viene definito come diritto pubblico romano nel quale, per esempio, è stato dimostrato che il giusromanista ha qualcosa in più da dire di quanto non si pensasse inizialmente è costituito dagli studi in tema di diritto criminale romano. A riprova di ciò, è oramai dato per assodato in dottrina che, a partire dal II-III sec. d.C., la giurisprudenza romana «si riappropria del diritto e del processo criminale come necessario oggetto di riflessione»: su queste tematiche, cfr. F. BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis" e cognitio extra ordinem criminale*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano, 2008, pp. 281 ss. Più in generale, per una rivalutazione del noto giudizio critico espresso dal giovane Theodor Mommsen (e condiviso anche da Francesco Carrara) con riguardo al diritto criminale romano, cfr. anche E. FERRI, *La riabilitazione del diritto penale romano*, in ID., *Studi sulla criminalità ed altri saggi*, Torino, 1901, pp. 413 ss.; G.G. ARCHI, *Gli studi di diritto penale romano da Ferrini a noi. Considerazioni e punti di vista critici*, in *RIDA*, 4, 1950, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, III, Milano, 1981, pp. 1395 ss.; G. CRIFÒ, Recensione a C. GIOFFREDI, *I principi del diritto penale romano*, in *Labeo*, 19, 1973, pp. 365 ss.; C. MASI DORIA, *Il gigante e i pigmei: Mommsen e il diritto penale romano. Appunti per una rilettura del „Römisches Strafrecht“*, in I. FARGNOLI, S. REBENICH (a cura di), *Theodor Mommsen und die Bedeutung des Römischen Rechts*, Berlin, 2013, pp. 93 ss.

L’approccio dogmatizzante allo studio del diritto romano, ormai superato¹⁰³, era ancora foriero – secondo Arangio-Ruiz – di una pluralità di conseguenze negative per lo studio storico del diritto romano, che limitarono notevolmente le possibilità di collaborazione con le altre scienze dell’antichità: una di queste fu proprio la riduzione del “ventaglio” di fonti prese in considerazione dal giusromanista nella sua ricerca, al fine di privilegiare in via quasi esclusiva lo studio della compilazione giustiniana.

La dogmatica ha spinto il giurista a maturare

(...) una ripugnanza invincibile per le fonti di conoscenza che non siano già (...) giuristizzate in anticipo, cioè già passate per le mani dei giuristi e da essi squadrate in guisa da trovare bell’e fatto nel sistema il loro posto: imprimere per noi primi la forma giuridica esatta ad un materiale che ci si presenti informe (...) per poi servircene (...) è un lavoro che i difetti della nostra educazione scientifica ci rendono ostico¹⁰⁴.

Ciò tocca tanto le “vecchie” fonti letterarie non giuridiche¹⁰⁵, quanto le fonti di cognizione del diritto romano di recente scoperta, dato che

¹⁰³ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Scienza romanistica e storia dell’antichità*, cit., pp. 346 ss., nel quale lo studioso ribadisce chiaramente come «il nostro compito di storici è di liberarci dalla tirannia di quel sistema [la Pandettistica], sostituendogli la conoscenza più esatta possibile del diritto propriamente romano, considerato sia nel suo più che millenario sviluppo dalle origini a Giustiniano, sia, per quanto si possa, nell’assetto sistematico che abbia raggiunto in Roma stessa». Arangio-Ruiz salutava invece come benefiche ai fini della collaborazione con le altre scienze dell’antichità alcune tendenze che egli coglieva nella romanistica dell’epoca: una era l’indagine del «modo in cui i romani stessi si siano rappresentati l’insieme del loro ordinamento, (...) ed a quale grado della pur necessaria astrazione essi si siano fermati»; l’altro era quello di ricercare i profili di discontinuità in questi “dogmi classici” così rinvenuti, asimmetrie rilevabili nel confronto tra il pensiero di più giureconsulti e – a volte – all’interno del punto di vista del singolo giureconsulto, al fine di cogliere le «tracce del lavoro compiuto dalla giurisprudenza nell’individuare e definire le sue linee direttive in epoca anteriore a quella conosciuta», per poter così ricostruire a ritroso il cammino percorso dal pensiero giuridico: cfr. ID., *Scienza romanistica e storia dell’antichità*, cit., pp. 348-349.

¹⁰⁴ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Scienza romanistica e storia dell’antichità*, cit., p. 355.

¹⁰⁵ «Non già che il romanista si rifiuti di considerare il passo di Cesare, di Sallustio, di Livio, e via dicendo, in cui si imbatta: ma è ben raro il caso che egli faccia apposite

«nella stessa trascuratezza in cui sono lasciate abitualmente le fonti letterarie cadono anche i documenti della pratica, iscrizioni e papiri e tavolette cerate».

Per riassumere questa breve disamina sulla collaborazione tra le scienze dell'antichità e la giusromanistica propugnata da Vincenzo Arangio-Ruiz, pare opportuno richiamare – a sintesi di tutto ciò – la parte finale del suo scritto in onore dell'ottantesimo compleanno di Benedetto Croce:

La buona filologia è, anche nel campo del diritto, la modesta ma necessaria collaboratrice della ricerca storica; e, se un'opportuna divisione del lavoro separa ad esempio gli editori di papiri e d'iscrizioni dai giuristi che di quei testi si servono (...), la divisione resta approssimativa, perché l'editore, che se non intendesse non saprebbe neppur leggere, non può fare a meno di una certa conoscenza del diritto, e spesso deve rivolgersi ai più esperti, né il giurista, che deve pur garantire il materiale sul quale lavora, può sempre evitare di mettere anche lui «les mains à la pâte»¹⁰⁶.

ricerche entro quella letteratura, e rarissimo quello che intraprenda letture dirette. (...) Salvo casi eccezionalissimi, se all'occasione studiamo qualche passo di opera estranea alle fonti strettamente giuridiche, ciò avviene perché ne troviamo la citazione in scritti di altri tempi, che cioè riprendiamo vecchi problemi anziché porne di nuovi»: cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Scienza romanistica e storia dell'antichità*, cit., p. 354. Sulla collaborazione tra giuristi e filologi nell'analisi di fonti letterarie, cfr. anche ID., *Romanisti e latinisti*, cit., p. 239. In questo senso, pertanto, si comprende il profilo di assoluta novità di un'opera come *Cicerone giureconsulto* di Emilio Costa, la quale fu in grado di raccogliere giudizi positivi sia dal lato dei filologi e latinisti, come Remigio Sabbadini, sia da quello dei giuristi, come Ludwig Mitteis: cfr. E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, I-II, Bologna, 1927; R. SABBADINI, Recensione a E. Costa, *Cicerone giureconsulto. Il diritto pubblico*, in *Athenaeum*, 4, 1916, pp. 341-342; L. MITTEIS, Recensione alle *Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali; Serie I, Sezione di scienze giuridiche. Tomo I (1906-8); Tom. II (1908-9)*, in *ZSS*, 30, 1909, pp. 478 ss.

¹⁰⁶ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Gli studi di storia del diritto romano*, cit., p. 155.

5. *L'importanza del manuale: il Corso e la Storia del diritto romano di Arangio-Ruiz*

Nell'introduzione al presente volume, si è avuto modo di sottolineare il ruolo speciale ricoperto dalla scrittura di un manuale nella vita di uno studioso¹⁰⁷. La stesura di un'opera manualistica, infatti, costituisce generalmente il punto di arrivo della sua carriera, nella quale egli – per così dire – “distilla” il lavoro di una vita. Ciò offre un punto di vista privilegiato e un quadro d'insieme del suo pensiero, anche sotto il profilo dell'analisi della metodologia adottata¹⁰⁸.

Si è già ricordata l'importanza che le opere manualistiche dell'autore napoletano hanno avuto e continuano ad avere nella formazione delle nuove generazioni di giuristi¹⁰⁹. Se è vero che la *Storia* non costituì certamente un'innovazione sul piano dell'esposizione della materia¹¹⁰,

¹⁰⁷ Cfr. l'*Introduzione* al presente volume.

¹⁰⁸ All'interno di questo progetto è stata compiuta un'analisi, dal punto di vista quantitativo, circa l'utilizzo dei papiri e delle epigrafi all'interno delle varie edizioni dei manuali di diritto privato romano in lingua italiana, tedesca e francese dal 1860 al 1960: cfr. M.G. TORRESI, F. INCONTRO, *Papirologia, studio e insegnamento del diritto romano: l'utilizzo dei papiri nei manuali in lingua italiana, tedesca e francese*, pp. 7 ss.

¹⁰⁹ Cfr. *supra*. Una prima valutazione dell'impatto dell'opera era stata compiuta già da Guarino, che nel suo intervento di ricordo pronunciato a poco più di tre mesi dalla morte dello studioso davanti all'Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Napoli affermava come «l'influenza esercitata dalla *Storia* di Arangio sui ricercatori contemporanei non può essere, comunque, misurata ancora con esattezza, perché essa è tuttora in corso di sviluppo. Le generazioni attualmente in cattedra sono, forse, ancor troppo pressate dalle geometriche visioni di Bonfante e Mitteis, di Riccobono e Fritz Schulz. Ma è da notare [...] che le generazioni più giovani [...] sentono ormai in modo preminente il richiamo storiografico di Arangio» (cfr. A. GUARINO, *Vincenzo Arangio-Ruiz. L'uomo e l'opera*, cit., p. 29). Quasi cinquant'anni dopo, Luigi Labruna avrà modo di rammentare come le *Istituzioni* e la *Storia* del maestro napoletano fossero «ancor oggi utilizzati in alcune Facoltà e su cui si sono formate migliaia e migliaia di studenti, non solo di Giurisprudenza» (cfr. L. LABRUNA, *Rileggere i maestri*, cit., p. 16), ricordando come le ultime loro edizioni – la XIV delle *Istituzioni di diritto romano*, pubblicata nel 1960, e la VII edizione della *Storia del diritto romano*, pubblicata nel 1957 – furono successivamente ristampate numerose volte e tradotte in numerose lingue.

¹¹⁰ La manualistica di storia del diritto romano assunse le caratteristiche che le sono proprie oggi, cioè l'essere «saldamente incentrata sugli sviluppi della storia costituzio-

Arangio-Ruiz fu forse l'unico – nel nuovo accostamento tra lo studio del diritto romano privato e pubblico che si diffuse nella romanistica italiana a partire dal XX secolo – a riuscire a realizzare due manuali che furono entrambi in grado di ritagliarsi una posizione di primo piano all'interno dell'insegnamento della materia e che mantennero tale posizione per così lungo tempo¹¹¹.

La settima e ultima edizione dell'opera in questione, pubblicata nel 1957, si colloca praticamente al finire del periodo temporale considerato dal progetto (1960) ed è pertanto in grado di fornire una istantanea del quadro generale dello “stato di avanzamento” degli studi papirologici ed epigrafici in quel momento nell'ambito dello studio del diritto pubblico romano.

Infine, come nel caso delle sue *Istituzioni di diritto romano*¹¹², anche la prima edizione della *Storia* del 1937 venne preceduta dalla pubblicazione di una sorta di “proto-manuale”, intitolato *Corso di storia del diritto romano*, destinato prevalentemente all'utilizzo da parte degli studenti del corso di storia del diritto romano¹¹³ che Arangio-Ruiz tenne a

nale ed amministrativa di Roma» insieme alla storia delle fonti del diritto romano e al diritto criminale, solo a partire dalla *Storia del diritto romano* di Bonfante, la cui prima edizione fu pubblicata nel 1903, il cui esempio fu seguito anche da De Francisci, quando pubblicò la sua *Storia* nel 1926: cfr. M. TALAMANCA, *Diritto romano*, cit., pp. 690-691; ID., *Vincenzo Arangio-Ruiz: trent'anni dopo*, cit., p. XIV.

¹¹¹ Cfr. M. TALAMANCA, *Vincenzo Arangio-Ruiz: trent'anni dopo*, cit., pp. XIV ss.

¹¹² Cfr. la *Prefazione* dell'autore alla prima edizione delle *Istituzioni*: cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1927¹. Il *Corso di istituzioni* venne pubblicato in due volumi nel 1921 e nel 1923, dedicati rispettivamente ai diritti reali e di obbligazione e ai diritti di famiglia e di successione. Per una disamina dell'impatto che le *Istituzioni* di Arangio-Ruiz ebbero sull'insegnamento del diritto privato romano, cfr. E. VOLTERRA, *L'opera scientifica*, cit., pp. 11 ss. Cfr. anche la recensione di Betti pubblicata nel 1925 sul *Bullettino*: E. BETTI, *Problemi e criteri metodici d'un manuale d'istituzioni romane (A proposito di un libro recente)*, in *BIDR*, 34, 1925, pp. 225 ss.

¹¹³ Si veda infatti la *Prefazione* alla prima edizione della *Storia*: «Un mio *Corso di Storia del diritto romano* è stato due volte pubblicato, nel 1928 e nel 1931, come destinato esclusivamente alla scuola (...). L'interesse che quel corso ha suscitato, oltre che fra gli studenti, fra i compagni di lavoro che hanno potuto prenderne conoscenza, m'incoraggia ora a dargli nome e dignità di opera scientifica» (cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1937¹, p. V). L'importanza rivestita dell'insegnamento universitario della storia del diritto romano nel corso dei primi trent'anni del XX secolo

intermittenza nell’ateneo partenopeo tra il 1921 e il 1929¹¹⁴. Il *Corso*, a differenza della *Storia*, trasmette dunque un’immagine più prossima di

per gli sviluppi degli studi di diritto pubblico romano è posta in luce in M. TALAMANCA, *Diritto romano*, cit., pp. 688 ss.

¹¹⁴ Pur rimanendo titolare della cattedra di Istituzioni fino al 1944-1945, infatti, Arangio-Ruiz interruppe la sua attività di insegnamento presso l’università di Napoli in quanto venne chiamato ad assumere la cattedra di diritto romano presso l’Università Egiziana statale di El Gizeh. Tale scelta fu dettata, in gran parte, dalla sua volontà di sottrarsi al clima insostenibile instaurato dal regime fascista: cfr. A. GUARINO, *Arangio vivo*, cit., pp. 37 ss.; M. TALAMANCA, v. *Vincenzo Arangio-Ruiz*, cit., p. 158; V.M. MINALE, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Carteggio Croce-Arangio Ruiz*, Napoli, 2012, p. 13 e nt. 17. Sul rapporto tra gli studiosi – non solo di diritto romano – e il fascismo, cfr. P. BUONGIORNO, A. GALLO, L. MECELLA (a cura di), *Segmenti della ricerca antichistica e giusantichistica negli anni Trenta*, I-II, Napoli, 2022, nonché A. GALLO, M.C. PERCHIUNNO, M. DIONIGI, P. BUONGIORNO (a cura di), *Ordinamento giuridico, mondo universitario e scienza antichistica di fronte alla normativa razziale (1938-1945)*, Palermo, 2022.

Arangio-Ruiz fu sin dall’inizio un oppositore del regime fascista, risultando già tra i firmatari del *Manifesto degli intellettuali antifascisti* e pubblicato nel 1925 da Benedetto Croce: cfr. M. TALAMANCA, v. *Vincenzo Arangio-Ruiz*, cit., p. 159; V.M. MINALE, *Introduzione*, cit., pp. IX ss. Guarino narra il simpatico siparietto tra Arangio-Ruiz e i figli che accompagnava, nel periodo dell’“esilio” egiziano (nel quale trascorreva nove mesi all’anno all’estero e i tre mesi estivi in Italia, tra Napoli e Roma), il suo rientro a Napoli: «quando, al ritorno dalla capitale, scendeva dal taxi sotto casa era maliziosa consuetudine dei figli chiedergli dalla finestra a gran voce come stesse una certa persona. Ed egli ancora da lontano, allargando le braccia e levando sconsolato gli occhi al cielo, rispondeva “sta bene, benissimo!”» (cfr. A. GUARINO, *Arangio vivo*, cit., p. 38). L’opposizione alla dittatura dello studioso non fu limitata al solo piano intellettuale, dato che – in seguito alla fuga dei tedeschi e dei loro alleati della neonata Repubblica Sociale Italiana dopo lo sbarco a Salerno delle forze alleate e alle quattro giornate di Napoli (27-30 settembre 1943) – rivestì il ruolo di promotore e presidente del Comitato di Liberazione Nazionale campano (denominato “Concentrazione antifascista”), il quale ebbe il merito di aver «fatto sentire la sua presenza di Autorità politica italiana affrontando, pur tra le difficoltà del momento e gli ostacoli frapposti dalle truppe di occupazione, gli urgenti problemi riguardanti la vita della popolazione e la rappresentanza politico-amministrativa della città e della provincia» (cfr. F. ISABELLA, *Napoli dall’8 settembre ad Achille Lauro*, Napoli, 1980, p. 96). Arangio-Ruiz partecipò, quale esponente del Partito Liberale Italiano, al congresso di Bari (28-29 gennaio 1944) svoltosi tra i sei partiti antifascisti, ove tenne la relazione di apertura sulla situazione della politica interna e, successivamente, venne chiamato a ricoprire l’incarico di ministro di Grazia e Giustizia nel governo Badoglio II (24 aprile-18 giugno 1944) e di ministro

quelle che dovevano essere la scansione degli argomenti e le tematiche trattate da Arangio-Ruiz nel corso delle sue lezioni; pertanto, ci si aspetterebbe una notevole diversità dal passaggio nel *Corso* alla *Storia*.

In realtà, osservando più da vicino le edizioni del *Corso di storia* e della *Storia*, ci si accorge che, eccezion fatta per il numero di pagine, che ovviamente aumenta con il passare delle edizioni e con l'inserimento di ulteriori sottoparagrafi¹¹⁵, la struttura definitiva assunta dall'opera nell'ultima edizione della *Storia* viene già adottata con la seconda edizione del *Corso*¹¹⁶.

La differenza più significativa che intercorre tra la prima (1927) e la seconda edizione del *Corso* (1931) è costituita dall'inserimento, in quest'ultima, delle due appendici che riguardano, rispettivamente, leggi e senatoconsulti di età repubblicana conservati testualmente¹¹⁷ e leggi, senatoconsulti e costituzioni dell'età del Principato tramandati in iscrizioni e papiri¹¹⁸. Pertanto, già nel momento dell'insegnamento, Aran-

della Pubblica Istruzione nei governi Bonomi III (12 dicembre 1944-21 giugno 1945) e Parri (21 giugno-10 dicembre 1945): cfr. in particolare V.M. MINALE, *Introduzione*, cit., pp. XXV ss., ove ulteriore bibliografia.

¹¹⁵ Si passa dalle 416 pagine (dattiloscritte) della prima edizione del *Corso* alle 318 pagine a stampa della seconda. La prima edizione della *Storia* consta invece di 406 pagine, mentre l'ultima giunge sino a 456.

¹¹⁶ Cfr. M. TALAMANCA, *Vincenzo Arangio-Ruiz: trent'anni dopo*, cit., p. XV.

¹¹⁷ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Corso di storia del diritto romano*, Napoli, 1931², pp. 166 ss. Ciascun provvedimento ricordato in queste *Appendici* è accompagnato dall'indicazione delle edizioni principali, una breve descrizione del suo contenuto e dell'area geografica di rinvenimento, nonché dai principali riferimenti bibliografici.

¹¹⁸ V. ARANGIO-RUIZ, *Corso di storia del diritto romano*², cit., pp. 200 ss. Egli non diede mai conto delle motivazioni che lo spinsero all'inserimento di queste due parti *ex novo*, giacché anche la seconda edizione del *Corso* è priva di una prefazione e in quella posta in apertura della prima edizione della *Storia* non viene affrontato l'argomento, ma forse qualche indizio si può ricavare guardando alle sue esperienze di vita e alla sua produzione scientifica tra il 1927 e il 1931. Nel 1930 iniziò il periodo dell'insegnamento egiziano di Arangio-Ruiz, che gli permise di seguire da vicino le nuove scoperte papiracee e di entrare in contatto "sul campo" con i più celebri papirologi dell'epoca (cfr. L. BOVE, *Introduzione*, cit., XIII). Per quanto riguarda le pubblicazioni in tema di papirologia, compaiono le due monografie originate dalle lezioni tenute presso l'Università Cattolica di Milano su invito di Aristide Calderini, relative ai contratti e al diritto di famiglia nei papiri greco-egizi. Sono anche gli anni in cui compaiono alcuni dei contributi più significativi in tema di epigrafia giuridica e diritto pubblico romano, co-

gio-Ruiz optò per la scelta di rimarcare l'importanza che epigrafi e papiri hanno per la conoscenza del diritto pubblico romano nel loro ruolo di fonti di cognizione del diritto¹¹⁹.

Questo manuale, che lo stesso Arangio-Ruiz riteneva fosse l'opera nella quale si riconoscesse di più¹²⁰, si caratterizza, come il suo autore, per un metodo particolare atto a esplicitare lo sviluppo storico del diritto romano, tenendo conto di come «non esistono, da un'epoca all'altra, bruschi passaggi, ma esiste solo un travaglio evolutivo, fatto di dubbi e di lenti ed incerti superamenti»¹²¹. I riferimenti ai rinvenimenti papirologici ed epigrafici più importanti per la ricostruzione della storia di Roma sono sparsi lungo tutta l'opera, ma sicuramente il momento nel quale si avverte di più la presenza dell'Arangio-Ruiz studioso di epigra-

me *L'editto di Augusto ai Cirenei* (1928) e *L'epigrafia cirenaica e il diritto pubblico dell'antichità* (1928), nonché il breve articolo dedicato alla riforma dell'ordinamento centuriato (1928). Non è pertanto da escludere che, stante la particolare “vicinanza”, anche fisica, alle fonti papirologiche ed epigrafiche, Arangio-Ruiz abbia sentito la necessità di riservare a esse uno spazio dedicato solo a loro nella sua opera.

¹¹⁹ Sotto questo profilo, epigrafi e papiri hanno portato a un incremento enorme delle nostre conoscenze in materia di diritto pubblico romano. Esse sono infatti spesso l'unico strumento mediante il quale entrare in possesso del testo diretto di certi provvedimenti, dei quali magari si ha solo una conoscenza vaga attraverso altre tipologie di fonti: basterebbe pensare allo stato delle nostre conoscenze in tema di processo criminale di età repubblicana, laddove non fosse pervenuta a noi la *lex repetundarum* epigrafica (cfr. C. VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum nell'età repubblicana*, Milano, 1979). In altri casi, essi fungono da importanti parametri di riferimento per verificare la corrispondenza tra i loro contenuti e i dati forniti dalle fonti letterarie, come nel caso dell'epigrafe contenente il testo del cosiddetto *SC de bacchanalibus* e la narrazione della repressione dei Bacchanali narrata in Tito Livio (cfr. A. LOVATO, *Elementi di epigrafia giuridica*, cit., pp. 135 ss.; O. LICANDRO, *Ius scriptum*, cit., pp. 178 ss.). Infine, il papiro e l'epigrafe portano a nostra conoscenza provvedimenti di cui, come nel caso dell'*Edictum de pretiis* di Diocleziano, se ne sarebbe altrimenti ignorata l'esistenza: cfr. O. LICANDRO, *Ius scriptum*, cit., pp. 206 ss. Per un quadro introduttivo su tutte queste questioni, si veda anche T. BEGGIO, *Epigraphy*, cit., pp. 43 ss. e J.L. ALONSO, *Juristic Papyrology and Roman Law*, cit., pp. 56 ss.

¹²⁰ Cfr. G. PUGLIESE, *Vincenzo Arangio-Ruiz*, cit., p. 212. Anche Talamanca definisce la *Storia* di Arangio-Ruiz come un'opera più personale rispetto alle *Istituzioni*, il suo «Lieblingswerk»: cfr. M. TALAMANCA, *Vincenzo Arangio-Ruiz: trent'anni dopo*, cit., p. XV e ID., v. *Vincenzo Arangio-Ruiz*, cit., p. 160.

¹²¹ Cfr. A. GUARINO, *Vincenzo-Arangio Ruiz*, cit., pp. 28-29.

fi e papiri aventi contenuto giuridico, oltre alle *Appendici* già citate, è costituito proprio da un capitolo dedicato a uno dei suoi temi di elezione, quello relativo alla formazione del diritto privato romano-ellenico¹²².

6. Conclusioni

L'opera scientifico di Vincenzo Arangio-Ruiz svolge il ruolo di ponte tra passato e presente, tra la grande stagione dell'esplosione degli studi papirologici ed epigrafici (in senso moderno) e il presente, nel quale non solo tante delle questioni e problematiche giuridiche sollevate da papiri ed epigrafi che una volta apparivano come assolutamente d'avanguardia, oggi sono date per assodate, ma anche lo stesso utilizzo di queste fonti fa ormai saldamente parte dello strumentario del giusromanista. Nel campo degli studi dei diritti dell'antichità, Arangio-Ruiz fu uno degli assoluti protagonisti della prima metà del Novecento e contribuì significativamente all'accoglimento degli studi di papirologia ed epigrafia nell'ambito degli studi romanistici, che – da mero interesse “archeologico” o, comunque, considerati come appannaggio riservato a pochi giusromanisti “eletti” – divennero una parte essenziale della nuova tendenza metodologica allo studio storico del diritto romano.

Oltre al suo contributo diretto che condusse a un miglioramento della conoscenza del diritto pubblico romano per mezzo dell'analisi di queste tipologie di fonti – che pure non mancano – l'apporto maggiore di Arangio-Ruiz è costituito soprattutto dal ruolo decisivo da lui rivestito nella diffusione di queste due nuove discipline nel nostro Paese, ruolo che iniziò a ricoprire già con la sua *Rivista di papirologia giuridica* pubblicata sul *Bullettino* nel 1909. Numerosi suoi allievi, diretti o putativi, si occuparono proficuamente di papirologia ed epigrafia giuridica. Pur rifuggendo, come si è visto, da enunciazioni metodologiche precise, la sua propensione per lo studio di epigrafi e papiri, nonché la riflessione sulla loro utilità ai fini della comprensione dell'esperienza giuridica

¹²² Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Storia*⁷, cit., pp. 328 ss. Si veda anche il giudizio espresso sul punto da E. VOLTERRA, *L'opera scientifica*, cit., p. 18.

romana nella sua interezza, si sono tramandata alle generazioni successive grazie anche al successo dei suoi due manuali, le *Istituzioni* e la *Storia*¹²³, nel formare le nuove generazioni di giuristi. Come disse Volterra,

la sua opera ha talmente permeato l’odierna ricerca romanistica, la quale si è adeguata spontaneamente al suo metodo e in larghissima parte alle sue idee, che ai giovani studiosi, operanti nel clima e nell’ambiente da lui stesso creato, sfuggono forse la funzione profondamente innovatrice e di avanguardia che ha avuto la sua opera, i risultati critici e di ampio rinnovamento da essa raggiunti rispetto ai sistemi, ai metodi e alle dottrine scientifiche¹²⁴.

Bibliografia

- ALIBRANDI, I., *Dell’uso dei monumenti epigrafici per l’interpretazione delle leggi romane*, in ID., *Opere giuridiche e storiche*, I, Roma, 1896, pp. 25-46.
- *Sopra una legge romana contenuta in una iscrizione Narbonese*, in *BIDR*, 1, 1888, pp. 173-193.
- *Sopra una tavoletta cerata scoperta a Pompei il 20 settembre 1887*, in *BIDR*, 1, 1888, pp. 16-20.
- ALONSO, J.L., *Juristic Papyrology and Roman Law*, in P. DU PLESSIS, C. ANDO, K. TUORI (a cura di), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford, 2016, pp. 56-68.
- AMARELLI, F., v. *Mario Lauria*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna, 2013, pp. 1155-1156.
- ARANGIO-RUIZ, V., *La successione testamentaria secondo i papiri greco-egizii*, Napoli, 1906.
- *Rivista di papirologia giuridica per l’anno 1909*, in *BIDR*, 22, 1910, pp. 208-266.
- *Rivista di papirologia per l’anno 1910*, in *BIDR*, 24, 1912, pp. 204-276.
- *Un “liber mandatorum” da Augusto ad Antonino Pio*, in *Atene e Roma*, 3, 1922, pp. 216-223.

¹²³ «Alle *Istituzioni* e alla *Storia*, infatti, Arangio affidò la sua personalità, tutta intera, affinché visse dopo di lui, affinché ne fosse “prorogata” la presenza tra noi»: cfr. A. GUARINO, *Vincenzo Arangio-Ruiz*, cit., p. 31.

¹²⁴ Cfr. E. VOLTERRA, *L’opera scientifica*, cit., p. 4.

- *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1927¹.
- *Corso di storia del diritto romano*, Napoli, 1928¹.
- *L'editto di Augusto ai Cirenei*, in *Riv. filol. class.*, 56, 1928, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, II, Napoli, 1974, pp. 157-202.
- *Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*, Milano, 1928.
- *Corso di storia del diritto romano*, Napoli, 1931².
- *Epigrafia cirenaica e il diritto pubblico dell'antichità*, in *Atti del primo Congresso di Studi Coloniali*, Firenze, 1931, pp. 1-16, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, II, Napoli, 1974, pp. 351-368.
- *Epigrafia giuridica greca e romana (1933-1935)*, in *SDHI*, 2, 1936, pp. 429-520.
- *Le rôle de l'histoire dans l'interprétation et dans l'application du droit*, in *L'Égypte contemporaine*, 26, 1935, pp. 185-200, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1977, pp. 139-156.
- *Storia del diritto romano*, Napoli, 1937¹.
- *Romanisti e latinisti*, in *Studi Sassaresi*, 16, 1938, pp. 15-33, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1977, pp. 225-245.
- *Epigrafia giuridica greca e romana (1936-1938)*, in *SDHI*, 5, 1939, pp. 521-633.
- *Una «cognitio» dell'imperatore Caracalla in Siria*, in *BIDR*, 49-50, 1947, pp. 46-57, ora in ID., *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di L. BOVE, Napoli, 1974, pp. 249-257.
- *L'application du droit romain en Égypte après la constitution antoninienne*, in *Bullettin de l'Institut d'Égypte*, 29, 1948, ora in ID., *Studi epigrafici e papirologici*, cit., pp. 258-294.
- *Gli studi di storia del diritto romano*, in *Cinquant'anni di vita intellettuale italiana 1896-1946. Scritti in onore di Benedetto Croce per il suo ottantesimo anniversario*, II, Napoli, 1950, pp. 333-347, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, 1977, pp. 141-155.
- *Storia del diritto romano*, Napoli, 1957⁷.
- *Un κωμογραμματεὺς concussionario e il § 70 del γνώμων*, in *BIDR*, 63, 1960, pp. 263-279, ora in ID., *Studi epigrafici e papirologici*, cit., pp. 576-590.
- *Scienza romanistica e storia dell'antichità. Spunti per una discussione*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche. Atti del I Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, Firenze, 1966, pp. 3-19, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, 1977, pp. 339-357.
- *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di L. BOVE, Napoli, 1974.

- AMELOTTI, M., *Salvatore Riccobono e il Gnomon dell'Idios Logos*, in *AUPA*, 52, 2007/2008, pp. 15-23.
- ARCHI, G.G., *Gli studi di diritto penale romano da Ferrini a noi. Considerazioni e punti di vista critici*, in *RIDA*, 4, 50, pp. 21-60, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, III, Milano, 1981, pp. 1395-1432.
- AVENARIUS, M., BALDUS, CH., LAMBERTI, F., VARVARO, M. (a cura di), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert*, Tübingen, 2018.
- BALDUS, CH., MIGLIETTA, M., BEGGIO, T., BONIN, F., *Introduzione*, nel presente volume, pp. 1-5.
- BEGGIO, T., *Epigraphy*, in P. DU PLESSIS, C. ANDO, K. TUORI (a cura di), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford, 2016, pp. 43-55.
- *Paul Koschaker (1879-1951). Rediscovering the Roman Foundations of European Legal Tradition*, Heidelberg, 2018
- *Paul Koschaker: il diritto tra storia e comparazione (considerazioni in tema di vergleichende Rechtsgeschichte)*. In *marginale ad un recente libro*, in *Legal Roots*, 11, 2022, pp. 332-359.
- *“Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium”: la tensione tra dogmatica e storicizzazione nel pensiero di Ludwig Mitteis*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marka Petraka*, Zagreb, 2024, in corso di pubblicazione.
- BEGHINI, M., *‘Oltre i confini’ della Aktualisierung koschakeriana. Alcune considerazioni a partire dalla posizione di Giovanni Pugliese*, in *Legal Roots*, 11, 2022, pp. 359-375.
- BEHRENDTS, O., *Otto Lenel (13.12.1849-7.2.1935). Positivismus im nationalen Rechtsstaat als Haltung und Methode. Zur Herausgabe seiner gesammelten Schriften*, in O. LENEL, *Otto Lenel. Gesammelte Schriften*, I, a cura di O. BEHRENDTS, F. D’IPPOLITO, Napoli, 1990, pp. XIII-XXXIII.
- BETTI, E., *Problemi e criteri metodici d’un manuale d’istituzioni romane (A proposito di un libro recente)*, in *BIDR* 34, 1925, pp. 225-294.
- *Opere giurisprudenziali “de publicis iudiciis” e cognitio extra ordinem criminale*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano, 2008, pp. 281-322.
- BOVE, L., *Introduzione*, in V. ARANGIO-RUIZ, *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di L. BOVE, Napoli, 1974, pp. VII-XX.
- BOWMAN, A., *Egypt*, in A. BOWMAN, E. CHAMPLIN, A. LINTOTT (a cura di), *The Cambridge Ancient History X. The Augustan Empire, 43 B.C.-A.D. 69*, Cambridge, 1996, pp. 676-702.

- BRUGI, B., *I papiri greci e la storia del diritto romano*, in *Atti dell'Istituto veneto di Scienze, Lettere e Arti* 61, 1901-1902, pp. 807-814 (= *Ant. Giur.* 10, 1904, pp. 1-9).
- BRUNS, C.G. (a cura di), *Fontes Iuris Romani Antiqui. Post curas Theodori Mommseni editionibus quintae et sextae adhibitae. Septimum edidit Otto Gradenwitz. Pars prior et posterior*, Tübingen, 1909⁷.
- *Le opere minori di Filippo Serafini*, in *Arch. Giur.*, 68, 1902, pp. 159-165.
- BRUTTI, M., *Vittorio Scialoja, Emilio Betti: due visioni del diritto civile*, Torino, 2013.
- BUONGIORNO, P., *Salvatore Riccobono editore di fonti: dai FIRA alla Paligenesia Codicis*, in M. VARVARO (a cura di), *L'eredità di Salvatore Riccobono. Atti dell'incontro internazionale di studi (Palermo, 29-30 marzo 2019)*, Palermo, 2020, pp. 75-116.
- *Franco Gnoli e il crimen peculatus: un itinerario storiografico*, in *RDR*, 23, 2023, pp. 1-15.
- *Pratiche di sortitio nel processo romano fra repubblica e principato*, in *TSDP*, 17, 2024, pp. 1-37.
- BUONGIORNO, P., GALLO, A., MECELLA, L., (a cura di), *Segmenti della ricerca antichistica e giusantichistica negli anni Trenta*, I-II, Napoli, 2022.
- CALABI LIMENTANI, I., *Epigrafia latina*, Milano, 2000⁴.
- CALDERINI, A., *Prefazione*, in *Aegyptus*, 1, 1920, pp. 3-4.
- *Presentazione*, in *Epigraphica*, 1, 1939, pp. 3-4.
- *Manuale di papirologia antica greca e romana*, Milano, 1938.
- CALVELLI, L., *Mommsen e Venezia. Il metodo della critica epigrafica e la sua attuazione*, in M. BUONOCUORE, F. GALLO (a cura di), *Theodor Mommsen in Italia settentrionale. Studi in occasione del bicentenario della nascita (1817-2017)*, Milano, 2018, pp. 95-122.
- CAPOGROSSI COLOGNESI, L., DI PORTO, A. (a cura di), *Mario Talamanca e Feliciano Serrao. Una stagione della romanistica*, Roma, 2021.
- CHIODI, G., v. *Vittorio Scialoja*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna, 2013, pp. 1833-1837.
- COSTA, E., *Cicerone giureconsulto*, I-II, Bologna, 1927.
- CRIFÒ, G., Recensione a C. GIOFFREDI, *I principi del diritto penale romano*, in *Labeo*, 19, 1973, pp. 365-374.
- DE FRANCISCI, P., *La papirologia nel sistema degli studi di storia giuridica. Prolusione ai corsi di papirologia giuridica per l'anno 1919-1920 tenuta dal prof. Pietro De Francisci*, Milano, 1920.

- DE RUGGIERO, E., *Di un procuratore del fisco Alessandrino*, in *BIDR*, 1, 1888, pp. 261-278.
- *Intorno ai XVI ab aerario et arka salinarum romanorum*, in *BIDR*, 1, 1888, pp. 65-77.
- *Il diritto romano e la papirologia*, in *BIDR*, 14, 1901, pp. 56-79.
- DESANTI, L., v. *Ilario Alibrandi*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONI, M.N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna, 2013, pp. 40-41.
- D’IPPOLITO, F., *Otto Lenel e la giurisprudenza romana*, in O. LENEL, *Otto Lenel. Gesammelte Schriften*, I, a cura di O. BEHREND, F. D’IPPOLITO, Napoli, 1990, pp. XXXV-XLVI.
- FERRI, E., *La riabilitazione del diritto penale romano*, in ID., *Studi sulla criminalità ed altri saggi*, Torino, 1901, pp. 413-415.
- FINAZZI, G., *Mario Talamanca (1928-2009)*, in *SDHI*, 77, 2011, pp. 691-772.
- GAGOS, T., POTTER, D.S., *Documents*, in D.S. POTTER (a cura di), *A Companion to the Roman Empire*, Cambridge, 2006, pp. 45-74.
- GALLO, A., PERCHIUNNO, M.C., DIONIGI, M., BUONGIORNO, P. (a cura di), *Ordinamento giuridico, mondo universitario e scienza antichistica di fronte alla normativa razziale (1938-1945)*, Palermo, 2022.
- GUARINO, A., *Arangio vivo*, in A. GUARINO, L. LABRUNA (a cura di), *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, I, Napoli, 1964, pp. 1-10, ora in A. GUARINO, *Pagine di diritto romano*, II, Napoli, 1993, pp. 32-42.
- *Vincenzo Arangio-Ruiz. L’uomo e l’opera*, in *Atti dell’Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli*, 75, 1964, pp. 363-384, ora in ID., *Pagine di diritto romano*, II, Napoli, 1993, pp. 17-32.
- HERRMANN, J., *Otto Gradenwitz (1860-1936)*, in W. DOERR, P.A. RIEDL (a cura di), *Semper Apertus Sechshundert Jahre Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1386-1986*, III, Berlin, 1985, pp. 136-147.
- INCONTRO, F., TORRESI, M.G., *Papirologia, studio e insegnamento del diritto romano: l’utilizzo dei papiri nei manuali in lingua italiana, tedesca e francese*, nel presente volume, pp. 7-83.
- ISABELLA, F., *Napoli dall’8 settembre ad Achille Lauro*, Napoli, 1980.
- JÖRDENS, A., *Statthalterliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit. Studien zum praefectus Aegypti*, Stuttgart, 2009.
- KEENAN, J.G., *The History of the Discipline*, in R.S. BAGNALL (a cura di), *The Oxford Handbook of Papyrology*, New York, 2009, pp. 59-78.
- KRUSE, TH., *Erkenntnis aus den kleinsten Einzelteilen. Der Althistoriker Ulrich Wilcken und die Papyrologie in Deutschland*, in A.M. BAERTSCHL, C.G. KING (a cura di), *Die modernen Väter der Antike. Die Entwicklung*

- der Altertumswissenschaften an Akademie und Universität im Berlin des 19. Jahrhunderts*, Berlin, 2009, pp. 509-527.
- LABRUNA, L., *Rileggere i maestri. Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *TSDP*, 3, 2010, pp. 1-23.
- LANDUCCI, L., *Filippo Serafini*, in *Arch. Giur.*, 85, 1921, pp. 9-31.
- LICANDRO, O., *Ius scriptum. Lineamenti di Epigrafia e Papirologia*, Roma, 2020.
- LOVATO, A., *Elementi di epigrafia giuridica romana*, Bari, 2006.
- MANTELLA, A., v. *Vincenzo Arangio-Ruiz*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MAT-TONE, M.N. MILETTI (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, Bologna, 2013, pp. 91-94.
- MAROTTA, V., *Ideali universalistici o fiscalismo imperiale? Decima hereditatum e constitutio Antoniniana de civitate*, in *Specula iuris*, 1, 2021, pp. 111-131.
- MASI DORIA, C., *Il gigante e i pigmei: Mommsen e il diritto penale romano. Ap-punti per una rilettura del „Römisches Strafrecht“*, in I. FARGNOLI, S. RE-BENICH (a cura di), *Theodor Mommsen und die Bedeutung des Römischen Rechts*, Berlin, 2013, pp. 93-120.
- MIGLIARDI ZINGALE, L., *Diritto romano e papiri: in margine ad alcuni contri-buti giusromanistici*, in *Aegyptus*, 79, 1999, pp. 81-87.
- *Orsolina Montevecchi, i papiri, il diritto romano*, in *Aegyptus*, 91, 2011, pp. 163-174.
- MINALE, V.M., *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Carteggio Croce-Arangio Ruiz*, Napoli, 2012, pp. VII-XLIII.
- MITTEIS, L., *Recensione alle Memorie della R. Accademia delle Scienze del-l'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali; Serie I, Sezione di scienze giuridiche. Tomo I (1906-8); Tom. II (1908-9)*, in *ZSS*, 30, 1909, pp. 478-479.
- *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium*, Wien-Lepizig, 1917, pp. 1-23 (= *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudi-um/História do direito antigo e estudo romanístico do direito*, in *Interpre-tatio Prudentium*, 4.1, 2019, pp. 215-255, con una Apresentação di T. Beggio)
- MODICA, M., *Introduzione allo studio della papirologia giuridica*, Milano, 1914.
- MOMMSEN, TH., *I. Sopra una iscrizione scoperta in Frisia. II. Nuovo esempla-re dell'editto de accusationibus di Costantino*, in *BIDR*, 2, 1889, pp. 129-135.
- MONTEVECCHI, O., *La papirologia*, Milano, 1973.

- MORELLI, D., PINTAUDI, R., *Introduzione*, in D. MORELLI, R. PINTAUDI (a cura di), *Cinquant'anni di papirologia in Italia. Carteggi Breccia-Comparetti-Norsa-Vitelli*, I, Napoli, 1983, pp. 9-37.
- NEGRI, G., *Papirologia e diritti dell'antichità*, in *Aegyptus*, 91, 2011, pp. 157-162.
- ORESTANO, R., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987.
- PIVANO, S., *Gli studi di papirologia giuridica e la scienza italiana*, in *Aegyptus*, 4, 1923, pp. 245-282.
- PODDIGHE, E., *L'atimia nel διάγραμμα di Cirene. La definizione della cittadinanza tra morale e diritto alla fine del IV secolo a.C.*, in *Aevum*, 75, 2001, pp. 37-55.
- PUGLIESE, G., *Diritto romano e scienza del diritto*, in *Annali dell'Università di Macerata*, 15, 1941, pp. 5-48, ora in ID., *Scritti scelti di diritto romano*, III, Napoli, 1985, pp. 161-204.
- *Processo privato e processo pubblico*, in *Rivista di diritto processuale*, 3, 1948, pp. 3-49 ora in ID., *Scritti giuridici scelti*, I, Napoli, 1985, pp. 5-51.
 - *Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *Iura*, 15, 1964, pp. 203-218.
 - *Vincenzo Arangio-Ruiz nel centenario della sua nascita*, in *BIDR*, 86, 1984, pp. 1-16.
- PURPURA, G., *Per una storia dell'epigrafia giuridica: l'uso di titoli e manoscritti nel Medioevo e oltre*, in *AUPA* 46, 2000, pp. 227-254.
- *I papiri e le costituzioni imperiali in Egitto*, in *Aegyptus*, 89, 2009, pp. 155-220, ora in ID., *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori. I. Leges*, Torino, 2012, pp. 297-311.
 - *Gli Edicta Augusti ad Cyrenenses e la genesi del SC Calvisiano*, in *AUPA*, 55, 2012, pp. 463-517, ora in ID., *Edicta Augusti ad Cyrenenses (6/4 a.C.)*, in ID. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori. I. Leges*, Torino, 2012, pp. 433-486.
 - *Constitutio Antoniniana de civitate*, in ID. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori. I. Leges*, Torino, 2012, pp. 695-732.
- REBENICH, S., *Berlin und die antike Epigraphik*, in W. ECK, P. FUNKE (a cura di), *Öffentlichkeit-Monument-Text: XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae. 27.-31. Augusti MMXII. Akten*, IV, Berlin-Boston, 2014, pp. 7-75.
- RICCOBONO, S., *Il Gnomon dell'Idios Logos*, Palermo, 1950.
- ROLANDI, M., *La papirologia giuridica in Italia dagli albori alla seconda guerra mondiale*, in *Aegyptus*, 92, 2012, pp. 181-198.

- SABBADINI, R., *Recensione a E. Costa, Cicerone giureconsulto. Il diritto pubblico*, in *Athenaeum*, 4, 1916, pp. 341-342.
- SANTALUCIA, B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998².
- SCHIAVONE, A., *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in ID. (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari, 1990, pp. 275-302.
- SCIALOJA, V., *Di nuovo sulle tavolette cerate pompeiane*, in *BIDR*, 1, 1888, pp. 205-227.
- *Libello di Geminio Eutichete*, in *BIDR*, 1, 1888, pp. 21-29.
 - *Nuove tavolette cerate pompeiane*, in *BIDR*, 1, 1888, pp. 5-15.
 - *Ilario Alibrandi*, in *BIDR*, 7, 1894, pp. 120-128.
- SECKEL, E., SCHUBART, W. (a cura di), *Der Gnomon des Idios Logos*, I, Berlin, 1919.
- SERRAO, F., *Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *Studi romani*, 5, 1961, pp. 477-491.
- STOLFI, E., v. *Filippo Serafini*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna, 2013, pp. 1850-1851.
- v. *Vittorio Scialoja*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 91, 2018, pp. 536-541.
- SUMMA, D., *L'epigrafia greca tra scienza ed esperienza: il ruolo di Berlino*, in *Historikà*, 7, 2017, pp. 503-528.
- TALAMANCA, M., *Diritto romano*, in *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia (Messina-Taormina 3-8 novembre 1981)*, Milano, 1982, pp. 673-784.
- *Un secolo di «Bullettino»*, in *BIDR*, 91, 1988, pp. IX-CXLVII.
 - v. *Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 34, Roma, 1988, pp. 158-162.
 - *Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964): trent'anni dopo*, in *BIDR*, 96-97, 1993-1994, pp. IX-XXXIV.
 - *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, in *Index*, 23, 1995, pp. 159-180.
- TAUBENSCHLAG, R., *The Imperial Constitutions in the Papyri*, in *JJP*, 6, 1952, pp. 121-142.
- *The Law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri*, Warszawa, 1955²
- VENTURINI, C., *Studi sul crimen repetundarum nell'eta repubblicana*, Milano, 1979.
- VOLTERRA, E., v. *Ilario Alibrandi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 2, Roma, 1960, pp. 370-371.
- *L'opera scientifica di Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *Arch. Giur.*, 170, 1965, pp. 3-26.

WILCKEN, U., *Vorwort*, in *APF*, 1, 1901, pp. III-VI.

WOLFF, H.J., *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemäer und des Prinzipats*, I, a cura di H.-A. RUPPRECHT, München, 2002.

INDICE DEI NOMI

- Accarias, Calixte 52, 53 nt. 125, 162
- Alibrandi, Ilario 153, 154, 178
nt. 10, 179 nt. 12, 181 nt. 16, 190
- Amelotti, Mario 121 nt. 77
- Appleton, Charles-Louis 52
- Arangio-Ruiz, Gaetano 191 e
nt. 51
- Arangio-Ruiz, Vincenzo 4, 20, 21
e nt. 37, 22 nt. 37, 23, 24, 24
nt. 42, 25, 26 nt. 51, 28, 32, 36,
37 nt. 81, 71, 173 ss.
- Arndts, Carl Ludwig 178 nt. 11
- Aubry, Charles 140
- Badoglio, Pietro 215 nt. 114
- Baviera, Giovanni 13 nt. 8
- Bellan, Amédée 52
- Berger, Adolf 111, 111 nt. 58
- Bernard, Fernand 52
- Betti, Emilio 4, 20, 33, 34, 176
nt. 7, 214 nt. 112
- Biondi, Biondo 20, 26 ss.
- Bismarck, Otto von 144
- Bodin, Charles-Edmond 143
- Boeckh, August 189 nt. 44
- Bonfante, Pietro 12, 13 e nt. 10,
14, 15, 16, 178 nt. 10, 196 nt. 63,
213 nt. 109, 214 nt. 110
- Bonin, Joseph 137 nt. *
- Bonomi, Ivano 216 nt. 114
- Bortolucci, Giovanni 24, 180
- Bouché-Leclercq, Auguste 52
- Bove, Lucio 174 nt. 3, 175 nt. 4
- Bresslau, Harry 159
- Brugi, Biagio 178 nt. 11, 183, 184,
184 nt. 23, 199 nt. 71
- Brunner, Heinrich 101, 101 nt. 35
- Bruns, Carl Georg 11, 28, 42, 60,
70, 71, 182 nt. 18, 186 nt. 33
- Bry, Georges 52, 53
- Calderini, Aristide 187, 188 nt. 39,
191, 216 nt. 118
- Caracalla 15, 16 nt. 26, 17, 19, 25,
31 nt. 61, 40 nt. 87, 55 nt. 127
- Carrara, Francesco 210 nt. 102
- Cassiodoro 147
- Castelli, Guglielmo 187
- Cogliolo, Pietro 18 nt. 30
- Collinet, Paul 52, 54 nt. 126, 65
nt. 159, 66 nt. 160, 67, 165
- Cornil, Georges 52
- Costa, Emilio 212 nt. 105
- Costantino 31 nt. 62
- Crifò, Giuliano 13 s., 14 nt. 13, 15
nt. 15
- Croce, Benedetto 212, 215 nt. 114
- Crome, Carl 42, 43
- Cuq, Edouard 52 ss.
- Czyhlarz, Karl von 38 nt. 84, 39,
69, 75
- Dareste de la Chavanne, Rodolphe
153, 154, 156
- De Francisci, Pietro 24, 28 nt. 56,
180, 187, 188 nt. 39, 214 nt. 110
- De Laboulaye, Édouard René 141
- De Ruggiero, Ettore 181 nt. 16
- De Ruggiero, Roberto 18, 24, 92
nt. 12, 161 nt. 75, 180, 182, 183,
185
- De Visscher, Fernand 52, 68, 69
- Declareuil, Joseph 52
- Demangeat, Charles 52
- Di Marzo, Salvatore 20, 33, 35
- Diocleziano 110, 217 nt. 119

- Dumont, François 52
 Esmein, Adhémar 154, 156
 Exner, Adolf 41 nt. 89, 99, 100,
 101
 Fadda, Carlo 192
 Ferrini, Contardo 12, 12 nt. 8, 13
 nt. 10, 36, 178 nt. 10, 181 nt. 16,
 186
 Foignet, René 52
 Fournier, Paul 160
 Fustel de Coulanges, Numa Denis
 142
 Gény, François 138, 139 nt. 3, 143
 Gierke, Otto von 165
 Giffard, André 52, 67, 68
 Girard, Paul-Frédéric 11, 16, 18
 nt. 32, 52, 55 nt. 129, 57 ss., 90
 nt. 7, 103, 138 ss.
 Giraud, Charles 141
 Giustiniano 13 nt. 8, 39, 40 nt. 87,
 55 nt. 127, 184 nt. 23, 211
 nt. 103
 Gordiano 25, 40 nt. 87
 Gradenwitz, Otto 50 nt. 121, 61
 nt. 143, 93 nt. 14, 95, 144, 160,
 181 nt. 17, 186 nt. 33
 Guarino, Antonio 20, 32, 33, 196,
 202 nt. 80, 213 nt. 109, 215
 nt. 114
 Guénoùx, Charles-Jacques 141
 Guglielmo II 144
 Hanausek, Gustav 50 nt. 122, 107
 Hermonthes, Abraham von 48
 Honsell, Heinrich 46, 71 nt. 180
 Huschke, Eduard 154
 Huvelin, Paul-Louis 52, 66
 Jhering, Rudolf von 91 nt. 9, 165,
 45 nt. 100
 Jörs, Paul 45, 45 nt. 102, 46, 71
 nt. 180, 75
 Jourdan, Athanase 140, 140 nt. 8
 Jullian, Camille 142
 Jung, Julius 94
 Karlowa, Otto 145
 Kaser, Max 50, 50 nt. 122, 51, 75
 Kellerman, Olav 190 nt. 45
 Kipp, Theodor 45, 45 nt. 100, 165
 Kohler, Josef 99, 99 nt. 31
 Koschaker, Paul 44 nt. 97, 87 ss.,
 105 nt. 45, 107, 113, 114 nt. 62,
 122 nt. 80, 124 nt. 82, 165
 Kreller, Hans 41 nt. 89, 49, 50, 50
 nt. 120, 51 nt. 122, 75
 Krüger, Paul 61 nt. 144, 90 nt. 7,
 103, 137 ss.
 Kruse, Thomas 96
 Kübler, Bernhard 165
 Kunkel, Wolfgang 46, 75
 La Pira, Giorgio 20
 Labruna, Luigi 213 nt. 109
 Lagrange, Jean-Jacques-Eugène
 52, 52 nt. 123
 Lariche, Louis-Étienne Alexandre 52
 Lauria, Mario 176 nt. 7
 Lenel, Otto von 181 nt. 17
 Lisowski, Zygmunt 111
 Longo, Carlo 57 nt. 134
 Lotmar, Philipp 123 s. nt. 80
 Maroi, Fulvio 24
 May, Gaston 52
 Mayer-Maly, Theodor 46
 Maynz, Charles 52
 Mayr, Robert von 57 nt. 134
 Melucci, Pasquale 18 nt. 30
 Meyer, Eduard 98, 98 nt. 30
 Meyer, Paul Martin 20 nt. 35, 23,
 24 s., 29, 35, 71

- Mitteis, Ludwig 4, 11, 20 nt. 35,
23, 24, 26 nt. 52, 28, 29, 30, 40,
40 nt. 88, 41, 41 nt. 89, 42 nt. 92,
43, 44, 44 nt. 99, 47 nt. 105, 50
nt. 120, 62, 63, 67, 70 nt. 177,
71, 75, 85 ss., 160, 160 nt. 73,
161, 161 nt. 75, 180, 180 nt. 15,
181 nt. 17, 184 nt. 24, 187 nt. 35,
192, 201 nt. 77, 212 nt. 105, 213
nt. 109
- Modica, Marco 187, 187 nt. 35
- Mommsen, Theodor 12 nt. 8, 39
nt. 84, 45, 61 nt. 143, 61 nt. 144,
90 nt. 8, 92, 92 nt. 13, 93, 93
nt. 13, 93 nt. 14, 94, 94 nt. 18,
102 nt. 39, 103, 103 nt. 41, 117
nt. 69, 118, 119, 119 nt. 74, 120,
126 nt. 85, 141, 142, 144, 145,
147, 154, 158, 159, 165, 177
nt. 9, 181 nt. 17, 190 nt. 45, 210
nt. 102
- Monier, Raymond 52, 63 ss.
- Niebuhr, Barthold Georg 189
nt. 44
- Noailles, Pierre 165
- Ortolan, Joseph-Louis-Elzéar 52,
140
- Pacchioni, Giovanni 12, 17, 18, 18
nt. 30
- Paolo 152, 152 nt. 48
- Papinien (Papiniano) 149, 151,
152, 152 nt. 48, 154 nt. 53, 155
- Parri, Ferruccio 216 nt. 114
- Partsch, Josef Aloys August 41
nt. 89, 88, 94, 96, 102 nt. 39,
113, 113 nt. 60, 113 nt. 61, 114,
115, 126, 126 nt. 86
- Pernice, Alfred 4, 12 nt. 8
- Perozzi, Silvio 12, 16
- Perrot, Ernest-Valentin 52, 164
- Petit, Eugène 52, 68
- Petot, Pierre 163, 164, 164 nt. 84
- Pfaff, Ivo 47 nt. 105, 48 nt. 109,
50 nt. 122, 88, 88 nt. 3
- Phailé, Henri-Emmanuel-Didier 52
- Pivano, Silvio 183 nt. 20, 185, 189
nt. 40
- Poncet, Georg 153
- Pseudo Gaio 157
- Pugliese, Giovanni 124, 125, 125
nt. 82, 192, 207
- Rabel, Ernst 41 nt. 89, 43, 43
nt. 96, 75, 88, 88 nt. 4, 103
nt. 41, 108, 113, 113 nt. 60, 113
nt. 61, 114, 114 nt. 62, 126
nt. 86, 161 nt. 75
- Rambaud, Jules Léon 52
- Rambaud, Prosper 52
- Rau, Charles-Frédéric 140
- Riccobono, Salvatore 4, 13 nt. 8,
23, 30, 36, 89 nt. 6, 178 nt. 10,
186, 187, 187 nt. 35, 202 nt. 81,
213 nt. 109
- Sabbadini, Remigio 212 nt. 105
- Salivas, Albert 52
- San Nicolò, Mariano 39, 38 nt. 85,
44 nt. 97, 89 nt. 5
- Sanfilippo, Cesare 20
- Savigny, Friedrich Carl von 39
nt. 84, 115, 139, 140, 141
- Scharr, Erwin 51
- Scherillo, Gaetano 20
- Schmitt, Carl 166
- Schubart, Wilhelm 29, 201
- Schulz, Fritz 4, 213 nt. 109
- Schwarz, Andreas Bertalan 100,
100 nt. 33, 113, 161 nt. 75, 166

- Scialoja, Vittorio 13 nt. 10, 21
 nt. 37, 23, 39 nt. 84, 178, 179
 nt. 12, 180, 180 nt. 13, 180
 nt. 14, 181, 181 nt. 17, 182
 nt. 18, 186, 190, 195 nt. 60, 196
 nt. 63
- Seckel, Emil 201
- Segré, Gino 17 nt. 28, 24, 25, 178
 nt. 10, 181
- Seidl, Erwin 48, 49 nt. 115, 75
- Selb, Walter 46
- Serafini, Filippo 18 nt. 30, 178,
 178 nt. 10, 178 nt. 11, 179 nt. 12
- Serrao, Feliciano 176 nt. 7
- Settimio Severo 15, 16 nt. 26, 40
 nt. 87
- Siber, Heinrich 44, 44 nt. 99, 75
- Sohm, Rudolph 39, 39 nt. 85, 40
 nt. 86, 41, 41 nt. 88
- Spiegelberg, Wilhelm 49 nt. 115
- Swoboda, Heinrich 94, 94 nt. 16
- Talamanca, Mario 176 nt. 7, 178
 nt. 10, 180 nt. 13, 195 nt. 61, 196
 nt. 63, 217 nt. 120
- Taubenschlag, Rafał 28, 29, 32, 41
 nt. 89, 107 ss.
- Thibaut, Anton Friedrich Justus
 139
- Ulpiano 152, 152 nt. 48
- Unger, Joseph 99, 99 nt. 32
- Van Wetter, Polynice Alfred Henri
 52
- Vaquette, Théodule 52
- Villey, Michel 52
- Vitelli, Girolamo 23, 186
- Voci, Pasquale 20, 29, 30, 30
 nt. 60, 30 nt. 61, 31, 31 nt. 64
- Voigt, Moritz 12 nt. 8, 108 nt. 52
- Volterra, Edoardo 174, 174 nt. 2,
 175
- Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich
 von 19 nt. 44
- Weiß, Egon 41 nt. 89, 47 nt. 105,
 75
- Wenger, Leopold 4, 16 nt. 26, 39,
 39 nt. 85, 40, 41 nt. 89, 44, 44
 nt. 97, 46, 49 nt. 115, 49 nt. 118,
 50 nt. 120, 50 nt. 122, 74, 75, 89
 nt. 5, 96, 97 nt. 26, 98, 99 nt. 31,
 102, 107, 107 nt. 48, 116, 117.
 117 nt. 68, 117 nt. 69, 118, 118
 nt. 70, 119, 120, 121, 125, 187
 nt. 35, 195 nt. 61
- Wessely, Karl (Carl) 159
- Wetzell, Georg Wilhelm 40 nt. 86
- Wieacker, Franz 4, 100, 100 nt. 33
- Wilcken, Ulrich 23, 41 nt. 89, 62,
 71, 85, 93, 93 nt. 15, 94 ss., 187
 nt. 35, 187 nt. 37, 191 nt. 49
- Wilhelm, Albert 25
- Wissowa, Georg 166
- Wlassak, Moriz 44 nt. 97, 86 nt. 1,
 87, 89, 89 nt. 6, 92, 92 nt. 10, 93
 nt. 13, 96 nt. 25, 101, 103, 122,
 122 nt. 80, 124 nt. 81
- Zachariae von Lingenthal, K.E. 12
 nt. 8

INDICE DEI LUOGHI

- Aurich 91 nt. 9
 Austria 124
 Autun 157
 Bad Kissingen 101 nt. 35
 Baden-Baden 93 nt. 15
 Bari 173, 215 nt. 114
 Basel/Basilea 87 nt. 2, 43 nt. 96
 Berlin/Berlino 9 nt. 1, 12 nt. 8, 24
 nt. 42, 38 nt. 84, 40 nt. 86, 42
 nt. 91, 43 nt. 96, 44 nt. 99, 45
 nt. 100, 50 nt. 120, 58, 66, 66
 nt. 160, 68, 75, 89 nt. 6, 141
 Bern/Berna 123 nt. 80
 Bonn 42 nt. 91, 45 nt. 102, 90
 nt. 7, 137, 144, 147, 148 nt. 39,
 150, 151, 152 nt. 45, 156, 157
 nt. 61, 157 nt. 62, 160 nt. 73,
 162, 164
 Bordeaux 143
 Breslau/Breslavia 45 nt. 102, 88
 nt. 4, 93 nt. 14
 Bretagna 143
 Brno/Brünn 86 nt. 1
 Budapest 100 nt. 33
 Caen 90 nt. 7, 143, 146 nt. 37
 Camerino 13 nt. 10, 18 nt. 30
 Charlottenburg (Berlin/Berlino) 99
 nt. 31
 Cirene 203, 203 nt. 84
 Egitto 7, 19, 20, 21 nt. 37, 35, 40
 nt. 87, 42, 47, 55 nt. 126, 55
 nt. 127, 56, 56 nt. 130, 66
 nt. 160, 95, 109 nt. 55, 121
 nt. 78, 122 nt. 79, 184 nt. 23,
 200, 200 nt. 74, 201 nt. 77, 202
 nt. 81
 El Gīzeh/Giza 215 nt. 114
 Firenze 23, 55 nt. 126, 58
 Francia 3, 68, 138, 139, 141, 142
 nt. 23, 143, 145, 160
 Frankfurt am Main/Francoforte sul
 Meno 75, 89 nt. 5, 123 nt. 80
 Freiburg/ Friburgo 40
 Freiburg im Breisgau/Friburgo in
 Brisgovia 11 nt. 5, 50 nt. 120, 96
 Genf/Ginevra 88 nt. 4, 182 nt. 18
 Germania 3, 4, 12 nt. 8, 43 nt. 96,
 95, 108, 110, 125 nt. 82, 137,
 137 nt. 1, 139, 141, 145, 160,
 165
 Giessen 35, 45 nt. 102, 49 nt. 118,
 50 nt. 122, 58, 59
 Göttingen/Gottinga 40 nt. 86, 43
 nt. 96, 45 nt. 100, 88 nt. 4, 91
 nt. 9, 100 nt. 33
 Graz 44 nt. 97, 50 nt. 122, 88, 88
 nt. 3, 117, 117 nt. 69
 Grenoble 50 nt. 120
 Guingamp 90 nt. 7, 143
 Halle 45 nt. 100, 55 nt. 126, 70
 nt. 177, 92 nt. 12
 Hamburg/Amburgo 51 nt. 122, 59,
 98 nt. 30
 Heidelberg 1, 2, 5, 10, 40 nt. 86,
 44 nt. 97, 137, 145 nt. 34
 Hermannstadt 88 nt. 3
 Impero Austroungarico 85, 86, 86
 nt. 1, 87, 89, 110, 122
 Imst 94
 Inghilterra 3
 Innsbruck 12, 18, 47, 49
 Italia 3, 4, 12, 36, 122, 173, 175,
 177, 178, 179, 180, 183, 185,

- 187, 188, 189, 190, 191, 192,
210, 215
- Kairo/Il Cairo 186 nt. 30
- Kaiser-Wilhelm-Institut für aus-
ländisches und internationales
Privatrecht (Berlin/Berlino) 88
nt. 4
- Kaiserliche_Akademie der Wis-
senschaften (Wien/Vienna) 92
nt. 97
- Kiel 43 nt. 96
- Klagenfurt 87 nt. 2
- Krakau/Kraków/Cracovia 109
nt. 54
- Kufstein 99 nt. 32
- Laibach am Krein 86 nt. 1
- Leipzig/Lipsia 24 nt. 42, 26 nt. 52,
40 nt. 86, 41 nt. 89, 42 nt. 91, 43
nt. 96, 44 nt. 99, 45 nt. 100, 47
nt. 105, 50 nt. 120, 58, 59, 75, 86
nt. 1, 87, 93, 94, 95, 96, 96
nt. 25, 106, 107, 107 nt. 50, 108,
111, 113 nt. 60
- Ljubljana/Lubiana 107, 116
- Mediterraneo 23
- Messina 13 nt. 8
- Milano 18 nt. 30, 23, 187, 216
nt. 118
- Modena 13 nt. 8, 18, 191
- Montpellier 143, 144
- München/Monaco di Baviera 40
nt. 86, 43 nt. 96, 44 nt. 97, 44
nt. 99, 49 nt. 115, 49 nt. 118, 50
nt. 122, 75, 89 nt. 5, 187 nt. 34
- Münster 50 nt. 120, 50 nt. 122
- Napoli 192, 213, 215
- Neues Museum (Berlin/Berlino)
94 nt. 18
- New York 111
- Obervellach 89 nt. 5
- Offenburg 99 nt. 31
- Orient (Oriente) 7, 37, 40 nt. 87,
153
- Oslo 87 nt. 2
- Paris/Parigi 58, 140, 141, 143,
144, 146 nt. 37, 148, 149, 151,
155, 163
- Padova 16 nt. 24
- Parma 13 nt. 10, 16 nt. 24
- Pavia 12 nt. 8, 13 nt. 8, 13 nt. 10
- Perugia 16 nt. 24
- Polska Akademia Nauk
(Warszawa)/Accademia Polacca
delle Scienze (Varsavia)
- Poznań 107, 108 nt. 50
- Prag/Praga 38 nt. 84, 41 nt. 89, 47
nt. 105, 88, 89, 89 nt. 5, 94, 94
nt. 16, 94 nt. 17
- Preußische Akademie der Wissen-
schaften (Berlin/Berlino) 89
nt. 6, 98, 189 nt. 44, 190 nt. 45
- Przemyśl 107 nt. 50
- Ravenna 37
- Rennes 143
- Roma 13 nt. 10, 210 nt. 101, 211
nt. 103, 213 nt. 110, 215 nt. 114,
217
- Rostock 40 nt. 86
- Rovereto 10, 89 nt. 5
- Salerno 215 nt. 114
- Sedan 137, 140, 141, 141 nt. 11,
142
- Somme Suippe (Marne) 137
- Stati Uniti 43 nt. 96
- Stargard 100 nt. 33
- Strasbourg/Strasburgo 40 nt. 86,
58, 59, 86 nt. 1, 140

INDICE DEI LUOGHI

- Szczecin/Stettin/Stettino 93 nt. 15,
98
- Torino 10, 18 nt. 30, 189 nt. 40
- Trento 5, 10, 173
- Tübingen/ Tubinga 43 nt. 96, 50
nt. 120
- Verona 198 nt. 69
- Vicino Oriente 98, 98 nt. 30
- Warszawa/Varsavia 107 nt. 50,
108 nt. 50
- Wels (Oberösterreich) 101 nt. 35
- Wien/Vienna 38 nt. 84, 41 nt. 89,
43 nt. 96, 44 nt. 97, 45 nt. 102,
49 nt. 118, 50 nt. 120, 58, 70
nt. 177, 75, 86 nt.1, 88 nt. 4, 92
nt. 10, 94 nt. 16, 99 nt. 32, 101,
107, 110, 139
- Zürich/Zurigo 44 nt. 99, 88 nt. 4,
161 nt. 75

INDICE DELLE FONTI

A. FONTES IURIS	138 27 nt. 54
	142 27 nt. 54
A) FONTI PREGIUSTINIANEE	146 46 nt. 104
GAIEPITOME	148 47 nt. 104
1.6.3 19	149 33, 33 nt. 66
GAIISTITUTIONES	151 30 nt. 60
1.132 19	154 46 nt. 104
3.153-154 24	155 46 nt. 104
3.154 68 nt. 171	156 46 nt. 104
3.154a 35	171 30 nt. 60
3.167-174 24	175 30 nt. 60
4.16-18. 24	184 30 nt. 60
4.17a 33	186 30 nt. 60
4.17b-18. 33	313 30 nt. 60
4.72 66 nt. 163	318 30 nt. 60
FIRA	426 30 nt. 60
I	436 30 nt. 60
84 46 nt. 104	441 30 nt. 60
85 47 nt. 104	
464 33 nt. 66	B) FONTI GIUSTINIANEE
III	DIGESTA IUSTINIANI AUGUSTI
16 24 nt. 54	1.5.17 17
24 69 nt. 174	10.1.13 19
30 69 nt. 174	12.1.1.1 30
31 33 nt. 66, 46, nt. 104, 51	50.2.3.1 17
47 33 nt. 66	C) EPIGRAPHICI FONTES ET POPYRI
47-55 32 nt. 65	BGU
50 27 nt. 54, 33 nt. 66, 46 nt. 104	I
51 27 nt. 54, 33 nt. 66	1 41 nt. 90
52 27 nt. 54, 33 nt. 66	8 41 nt. 90
58 27 nt. 54	39 41 nt. 90
61 27 nt. 54, 47 nt. 104	44 18 nt. 32
101 46 nt. 104	52 43
132 24 nt. 42, 27 nt. 54, 69 nt. 174	69 41 nt. 90
133 27 nt. 54	70 18 nt. 32
135 27 nt. 54	71 41 nt. 90
136 42 nt. 42, 27 nt. 54	84 41 nt. 90
	86 41 nt. 90

INDICE DELLE FONTI

- 90 41 nt. 90
 101 18 nt. 32
 106 41 nt. 90
 114 14, 14 nt. 11, 16 nt. 26, 18
 nt. 32, 41 nt. 90, 46 nt. 103, 46
 nt. 104, 49 nt. 116, 49 nt. 117, 59
 nt. 139, 60 nt. 142
 267 19, 19 nt. 33, 24 nt. 42, 28
 nt. 56
 136 18 nt. 32, 26 nt. 50, 59 nt. 140
 140 14, 16 nt. 26, 18, 18 nt. 32, 36,
 43, 59 nt. 140, 60 nt. 142
 141 44 nt. 98
 156 41 nt. 90
 159 41 nt. 90
 179 41 nt. 90
 226 59 nt. 139, 59 nt. 140
 227 18 nt. 32
 228 59 nt. 140
 237 41 nt. 90
 251 18 nt. 32
 252 18 nt. 32
 253 41 nt. 90
 260 41 nt. 90
 267 15, 16 nt. 26, 18 nt. 32, 19
 nt. 33, 24 nt. 42, 25, 30, 39, 51,
 59 nt. 140, 68, 69
 272 41 nt. 90
 287 16 nt. 26
 300 41 nt. 90, 50 nt. 140
 301 41 nt. 90
 316 27 nt. 54
 326 18 nt. 32, 27 nt. 54, 30 nt. 60,
 32 nt. 65, 33 nt. 66, 39, 59
 nt. 140, 62
 339 18 nt. 32
 361 18 nt. 32, 59 nt. 140
 1892 59 nt. 139
- II
- 267 27 nt. 54, 60 nt. 142
 326 43
 361 43
 372 18 nt. 32, 41 nt. 90
 378 16, 18 nt. 32
 399 41 nt. 90
 414 18 nt. 32
 415 18 nt. 32
 427 41 nt. 90
 446 59 nt. 140
 455 41 nt. 90
 472 18 nt. 32
 520 41 nt. 90
 560 41 nt. 90
 578 51 nt. 90, 59 nt. 139
 581 18 nt. 32
 592 18 nt. 32
 603 41 nt. 90
 607 18 nt. 32
 611 16, 18 nt. 32, 35, 201 nt. 76
 619 41 nt. 90
 620 41 nt. 90
 622 41 nt. 90
 623 201 nt. 76
 628 18 nt. 32
 645 18 nt. 32
 647 44 nt. 98
 661 41 nt. 90
- III
- 326 60 nt. 142
 361 60 nt. 142
 578 59 nt. 140
 614 59 nt. 139, 59 nt. 140
 628 46 nt. 104
 710 41 nt. 90
 717 18 nt. 32
 741 24 nt. 42, 25
 742 41 nt. 90

INDICE DELLE FONTI

- 747 41 nt. 90
 813 41 nt. 90
 887 27 nt. 54, 41 nt. 90
 891 18 nt. 32, 41 nt. 90
 907 41 nt. 90
 908 41 nt. 90
 913 41 nt. 90
 919 41 nt. 90
 929 41 nt. 90
 943 17
 970 20, 43
 976 41 nt. 90
 977 41 nt. 90
 979 41 nt. 90
 980 41 nt. 90
 989 41 nt.90
 992 41 nt. 90
 998 41 nt. 90
 989 41 nt. 90
 992 41 nt. 90
 998 41 nt. 90
 999 41 nt. 90
- IV
 1024 41 nt. 90
 1058 43
 1106-1109 43
 1113 28 nt. 56, 43
 1126 43
 1170 43
- V 45
 1210 49 nt. 117, 198 nt. 68, 201
 nt. 76
- VI
 1260 49 nt. 116
- IX
 1113 17
- X
 1913 15
 1919 45
- XVII
 2745 34, 34 nt. 69
- CORPUS INSCRIPTIONUM LATI-
 NARUM (CIL)
 I²
 581 217 nt. 119
- CPR
 I
 1 41 nt. 90
 2 51 nt. 90
 3 41 nt. 90
 6 [=P.E.R. 1409] 41 nt. 90
 8 41 nt. 90
 9 41 nt. 90
 12 59 nt. 139, 59 nt. 140
 14 18 nt. 32
 15 18 nt. 32
 16 18 nt. 32
 18 60 nt. 142
 21 18 nt. 32
 23 18 nt. 32
 24 18 nt. 32
 27 18 nt. 32
 28 18 nt. 32
 30 18 nt. 32
 31 41 nt. 90
 38 41 nt. 90
 133 41 nt. 90
 136 41 nt. 90
 156 41 nt. 90
- P. AMH
 I
 36 41 nt. 90
 42 41 nt. 90
 43 41 nt. 90
 51 41 nt. 90
 68 54 nt. 126, 56 nt. 132

INDICE DELLE FONTI

- 72 43
 151 55 nt. 126
 II
 2 41 nt. 90
 27 19, 46 nt. 104
 31 41 nt. 90
 32 41 nt. 90
 63 46 nt. 104
 70 54 nt 126
 77 41 nt. 90
 90 41 nt. 90
 92 41 nt. 90
 99 41 nt. 90
 P. BEROL.
 2745 63 nt. 154
 6762 152 nt. 48
 6763 152 nt. 48
 7124 46 nt. 103, 60 nt. 142
 11532 (= SB 4639)
 16976 33 nt. 66
 16977 33 nt. 66
 II
 1 46 nt. 103
 P. BR.MUS.
 229 41 nt. 90
 P. CAIR.GOODSP.
 6 41 nt. 90
 P. CAIR. MASP.
 I
 5 54 nt. 126
 73 54 nt. 126
 6700 65 nt. 157
 65739 49 nt. 116
 67001 60 nt. 142, 63 nt. 154
 67006 54 nt. 126
 67023 54 nt. 126
 67024-67029 44 nt. 98
 67032 44 nt. 98, 60 nt. 142, 69
 nt. 175
 67066D 54 nt. 126
 67095 55 nt. 126
 67096 56 nt. 130. 65 nt. 157
 67097 17, 46 nt. 103, 55 nt. 126
 67101 56 nt. 131
 67121 65 nt. 157
 67298 55 nt. 126, 56 nt. 131
 67310 54, nt. 126
 67353 17
 II
 3 54 nt. 126
 123 54 nt. 126
 127 54 nt. 126
 145 54 nt. 126
 67032 54 nt. 126
 67096 54 nt. 126
 67101 54 nt. 126
 67121 63 nt. 154
 67124 60 nt. 142
 67151 54 nt. 126
 67298 54 nt. 126
 67310 54 nt. 126
 III
 67158 24 nt. 42, 26 nt. 50
 67298 56 nt. 131
 67299 24 nt. 42, 25 nt. 40, 26
 nt. 50, 39
 67432 24 nt. 42
 P. CATTAOUI
 VI
 41 nt. 90
 P. COL.
 VI
 123 27 nt. 54

INDICE DELLE FONTI

- VII
 181 27 nt. 54, 33 nt. 66, 49 nt. 116
 182 49 nt. 116
- P. FAY.
 I
 10 60 nt. 142
 20 18 nt. 32
 24 18 nt. 32, 41 nt. 90
 26 41 nt. 90
 34 41 nt. 90
 95 41 nt. 90
- P. FLOR.
 I
 24 41 nt. 90, 60 nt. 142
 25 41 nt. 90, 60 nt. 142
 48 41 nt. 90
 61 45
 73 49 nt. 116
 75 41 nt. 90
 93 54 nt. 126
 95 41 nt. 90
 1905 59 nt. 140
- P. GEN.
 I
 8 18 nt. 32, 41 nt. 90
 8bis 18 nt. 32
 10 41 nt. 90
 16 41 nt. 90
 20 41 nt. 90
 22 41 nt. 90
- P. GISS
 40 17, 19, 20 nt. 35, 24 nt. 42, 25,
 26 nt. 50, 29, 30, 30 nt. 60, 39,
 40, 43, 44, 45, 46 nt. 103, 46
 nt. 104, 50 nt. 119, 51, 54
 nt. 126, 60 nt. 142, 62, 63, 63
 nt. 154, 65 nt. 157, 69 nt. 175,
 197 nt. 68, 201 nt. 76
 48 54 nt. 126
- P. GRENF.
 I
 2 41 nt. 90
 11 18 nt. 32
 16 41 nt. 90
 24 41 nt. 90
 25 41 nt. 90
 27 41 nt. 90
 31 41 nt. 90
 33 41 nt. 90
- II
 17 41 nt. 90
 62 18 nt. 32
 70 41 nt. 90
 71 41 nt. 90
 76 18 nt. 32, 69 nt. 175
 108 43
- P. HAL.
 I
 1 19, 48, 198 nt. 68
 219-221 44 nt. 98
- P. HEIDELB.
 1272 63 nt. 154
 1278 41 nt. 90
- P. HGV
 1 4639 121 nt. 78
- P. HIB.
 I
 31 46 nt. 103
 84a 41 nt. 90
 91 41 nt. 90
 94 41 nt. 90
 96 41 nt. 90

INDICE DELLE FONTI

P. LEID.

2 159

263 159

P. LIPS.

I

2 41 nt. 90

3 41 nt. 90

4 41 nt. 90

5 41 nt. 90

6 41 nt. 90

9 41 nt. 90

10 41 nt. 90, 43, 46 nt. 103, 47
nt. 104

13 18 nt. 32

19 41 nt. 90

27 41 nt. 90

28 14, 16 nt. 26, 54 nt. 126, 56
nt. 130

31 47 nt. 104

33 44 nt. 98, 60 nt. 142

38 41 nt. 90, 69 nt. 175

41 14

64 41 nt. 90

136 17, 19, 20 nt. 35, 41 nt. 90, 46
nt. 103, 51, 63 nt. 154

II

136 14 nt. 13, 17, 19, 20 nt. 35, 24
nt. 42, 26 nt. 52, 27 nt. 54, 28

nt. 56, 65 nt. 157

P. LOND.

I

8 54 nt. 126

37 18 nt. 32

113 46 nt. 103, 47 nt. 104

229 19, 39, 46 nt. 103

470 59 nt. 140

II

158 41 nt. 90

160 41 nt. 90

165 44 nt. 98

178 41 nt. 90

191 54 nt. 126

211 59 nt. 140

214 41 nt. 90

216 41 nt. 90

217 20, 55 nt. 126

220 41 nt. 90

298 55 nt. 128

311 18 nt. 32

314 41 nt. 90

334 41 nt. 90, 61

335 41 nt. 90

470 15, 19, 41 nt. 90, 47, 54
nt. 126, 60 nt. 142

483 18 nt. 32, 54 nt. 126, 56
nt. 131

III

880 41 nt. 90

1157 41 nt. 90, 54 nt. 126, 56
nt. 132

1164 41 nt. 90, 60 nt. 142

1203 41 nt. 90

IV

1432 54 nt. 126

V

1703 24 nt. 42

1708 25, 54 nt. 126

1729 24 nt. 42, 26 nt. 50

1730 24 nt. 42, 26 nt. 50

1736 24 nt. 42, 26 nt. 50

P. LOUVRE

I

17 54 nt. 126

230 54 nt. 126

(E) 7153 152, 152 nt. 48, 153

INDICE DELLE FONTI

- P. MARINI
 I
 73 60 nt. 142
 74 27 nt. 54, 30 nt. 60
 75 59 nt. 140, 60 nt. 142
 82 30 nt. 60
 83 30 nt. 60
 86 27 nt. 54, 28
 89 27 nt. 54, 28
 120 54 nt. 126
 122 27 nt. 54
 P. MICH.
 I
 508 27 nt. 54, 32 nt. 65, 33 nt. 66
 1320 65 nt. 157
 2922 96 nt. 174
 4703 25, 27 nt. 54, 33 nt. 66
 4730 24 nt. 42
 4526 49 nt. 116
 P. OXY.
 I
 1 41 nt. 90
 2 54 nt. 126
 14 54 nt. 126, 56 nt. 132
 33 18 nt. 32
 34 41 nt. 90
 36 41 nt. 90
 51 44 nt. 98
 52 44 nt. 98
 56 45
 57 41 nt. 90
 68 43
 71 55 nt. 126
 88 54 nt. 126
 95 41 nt. 90
 97 59 nt. 140
 105 41 nt. 90
 106 59 nt. 140, 60 nt. 142
 107 41 nt. 90, 59 nt. 140, 60
 nt. 142, 61
 125 18 nt. 32
 129 27 nt. 54
 133 41 nt. 90
 135 41 nt. 90
 136 41 nt. 90, 46 nt. 103, 47
 nt. 104, 59 nt. 140, 60 nt. 142, 69
 nt. 175
 138 69 nt. 175
 144 43
 156 41 nt. 90
 158 41 nt. 90
 256 18 nt. 32
 319 18 nt. 90
 388 18 nt. 90
 1273 54 nt. 126
 237 18 nt. 32, 27 nt. 54, 28 nt. 56,
 46 nt. 103, 47, 47 nt. 104, 54
 nt. 126
 260 18 nt. 32
 269 49 nt. 116, 49 nt. 117
 270 43
 271 43
 272 41 nt. 90, 43
 305 41 nt. 90
 339 20
 381 41 nt. 90
 1205 65 nt. 157
 II
 38 55 nt. 126
 39 55 nt. 126
 136 55 nt. 126
 144 55 nt. 126
 161 59 nt. 140
 237 54 nt. 126, 55 nt. 126, 59
 nt. 140, 60 nt. 142, 69 nt. 174
 260 55 nt. 126

INDICE DELLE FONTI

III

1 55 nt. 126
 18 55 nt. 126
 45 55 nt. 126
 105 59 nt. 140
 489 41 nt. 90, 18 nt. 32
 494 18 nt. 32
 497 54 nt. 126
 501 41 nt. 90
 502 41 nt. 90
 505 41 nt. 90
 506 55 nt. 126
 507 55 nt. 126
 528 41 nt. 90
 611 41 nt. 90

IV

705 [col. III] 41 nt. 90
 712 41 nt. 90
 716 15
 719 41 nt. 90
 720 15, 27 nt. 54, 45, 47, 54
 nt. 126, 59 nt. 140, 60 nt. 142,
 67, nt. 168, 69 nt. 174
 721 41 nt. 90, 54 nt. 126, 56
 nt. 132
 722 15

V

888 60 nt. 142

VI

888 15
 905 55 nt. 126, 69 nt. 175
 907 27 nt. 54, 32 nt. 65, 33 nt. 66,
 43
 913 69 nt. 175
 988 17

VII

1039 43
 1040 69 nt. 175

VIII

1020 54 nt. 126
 1114 43, 35 nt. 126, 60 nt. 142
 1121 30 nt. 60
 IX
 1182 34
 1186 17
 1201 43, 47 nt. 104, 60 nt. 142
 1205 14, 24 nt. 42, 26 nt. 52, 47
 nt. 104, 54 nt. 126, 55 nt. 126, 60
 nt. 142
 1206 14, 14 nt. 13, 16 nt. 26, 24
 nt. 42, 30 nt. 60, 43, 54 nt. 126,
 60 nt. 142, 69 nt. 175

X

1254 46 nt. 103
 1273 54 nt. 126
 1277 54 nt. 126

XII

1184 69 nt. 174
 1423 46 nt. 103
 1466 47
 1467 45
 1523 47 nt. 104

XIII

1626 69 nt. 175
 1695 69 nt. 175

XIV

171 69 nt. 175
 1626 46 nt. 104
 1711 69 nt. 175

XV

217 55 nt. 126
 1814 17, 45, 46 nt. 103

XVI

63 nt. 154
 350 34 nt. 69
 1876 34, 34 nt. 69, 44 nt. 98
 1877 34, 34 nt. 69, 44 nt. 98

INDICE DELLE FONTI

- 1879 44 nt. 8
 1881 34, 34 nt. 69, 44 nt. 98
 1876 65 nt. 157
 1876-1881 26 nt. 52
 XVII
 45
 1927 66, 66 nt. 160
 2103 47 nt. 104, 55 nt. 126, 63
 nt. 154, 65 nt. 157
 XVIII
 2130 65 nt. 157
 XXII
 2348 27 nt. 54
 P. RAIN
 1428 18 nt. 32
 1492 18 nt. 32
 P. REIN.
 I
 14 41 nt. 90
 15 41 nt. 90
 16 41 nt. 90
 22 41 nt. 90
 P. REV.
 I
 34 41 nt. 90
 P. RYL.
 III
 474 27 nt. 54, 30, 47 nt. 104, 64
 nt. 157
 PSI
 I
 6 30 nt. 60
 55 63 nt. 154, 65 nt. 127, 66, 66
 nt. 160
 730 30 nt. 60
 1027 65 nt. 157
 1182 22 nt. 37, 63 nt. 154, 64, 65
 nt. 157, 68 nt. 171
 1449 22 nt. 37
 VI
 729 24 nt. 42, 25, 27
 nt. 54, 30 nt. 60, 46 nt. 103
 730 31
 IX
 1027 27 nt. 54, 47 nt. 104
 1182 34 nt. 69, 34 nt. 70, 50
 nt. 119, 64 nt. 157
 X
 1101 47 nt. 104
 XI
 1182 24, 24 nt. 42, 32 nt. 65, 33,
 33 nt. 66, 35 nt. 74, 47 nt. 104,
 63
 XIII
 1325 27 nt. 54, 32 nt. 65
 XIV
 1449 47 nt. 104
 P. STRASB.
 I
 2 40, 43
 10 46 nt. 103
 22 16 nt. 26, 19 nt. 33, 24 nt. 42,
 25, 26 nt. 52, 27 nt. 54, 28 nt. 56,
 30, 39, 46 nt. 103, 46 nt. 104, 54
 nt. 126, 60 nt. 142, 66, 66
 nt. 160, 68
 30 43
 P. TEBT.
 I
 2 41 nt. 90
 5 17, 41 nt. 90, 69 174
 14 41 nt. 90
 24 41 nt. 90
 27 41 nt. 90, 49 nt. 117

INDICE DELLE FONTI

- 53 41 nt. 90
104 41 nt. 90
105 41 nt. 90
106 41. nt 90
107 41. nt 90
109 41 nt. 90
326 43
382 41 nt. 90
386 41 nt. 90
II
308 48
III
1 47
780 47
P. THEAD.
I
8 33, 33 nt. 66
- P. TOR
4 41 nt. 90
2021 49 nt. 116
SAMMELBUCH GRIECHISCHER UR-
KUNDEN AUS AEGYPTEN (SB)
I
1010 27 nt. 54
4639 121 nt. 78
5231 69 nt. 174
5315 63 nt. 154
8246 49 nt. 117
III
7181 27 nt. 54
SC. DE BACCHANALIBUS (= CIL I²,
581 = FIRA I², 30) 217 nt. 11

COLLANA
‘QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA’
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

1. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del IV Convegno Antitrust tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2014)
2. *Dallo status di cittadino ai diritti di cittadinanza* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GIANNI SANTUCCI, ANNA SIMONATI (2014)
3. *Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali* - (a cura di) MATTEO COSULICH, GIANCARLO ROLLA (2014)
4. *Il diritto del lavoro tra decentramento e ricentralizzazione. Il modello trentino nello spazio giuridico europeo* - (a cura di) ALBERTO MATTEI (2014)
5. *European Criminal Justice in the Post-Lisbon Area of Freedom, Security and Justice* - JOHN A.E. VERVAELE, with a prologue by Gabriele Fornasari and Daria Sartori (Eds.) (2014)
6. *I beni comuni digitali. Valorizzazione delle informazioni pubbliche in Trentino* - (a cura di) ANDREA PRADI, ANDREA ROSSATO (2014)
7. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2015)
8. *Il coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria nelle Regioni a Statuto speciale* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI, FLAVIO GUELLA (2014)
9. *Reti di libertà. Wireless Community Networks: un'analisi interdisciplinare* - (a cura di) ROBERTO CASO, FEDERICA GIOVANELLA (2015)
10. *Studies on Argumentation and Legal Philosophy. Further Steps Towards a Pluralistic Approach* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2015)
11. *L'eccezione nel diritto. Atti della giornata di studio (Trento, 31 ottobre 2013)* - (a cura di) SERGIO BONINI, LUCIA BUSATTA, ILARIA MARCHI (2015)
12. *José Luis Guzmán D'Albora, Elementi di filosofia giuridico-penale* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ALESSANDRA MACILLO (2015)

13. *Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto* - (a cura di) GIANDOMENICO FALCON, BARBARA MARCHETTI (2015)

14. *Convergences and Divergences between the Italian and the Brazilian Legal Systems* - (Ed. by) GIUSEPPE BELLANTUONO, FEDERICO PUPPO (2015) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/116513>)

15. *La persecuzione dei crimini internazionali. Una riflessione sui diversi meccanismi di risposta. Atti del XLII Seminario internazionale di studi italo-tedeschi, Merano 14-15 novembre 2014 - Die Verfolgung der internationalen Verbrechen. Eine Überlegung zu den verschiedenen Reaktionsmechanismen. Akten des XLII. Internationalen Seminars deutsch-italienischer Studien, Meran 14.-15. November 2014* - (a cura di / herausgegeben von) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI, EMANUELA FRONZA (2015)

16. *Luigi Ferrari Bravo. Il diritto internazionale come professione* - (a cura di) GIUSEPPE NESI, PIETRO GARGIULO (2015)

17. *Pensare il diritto pubblico. Liber Amicorum per Giandomenico Falcon* - (a cura di) MAURIZIO MALO, BARBARA MARCHETTI, DARIA DE PRETIS (2015)

18. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del V Convegno biennale Antitrust. Trento, 16-18 aprile 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2015)

19. *From Contract to Registration. An Overview of the Transfer of Immoveable Property in Europe* - (Ed. by) ANDREA PRADI (2015) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/140085>)

20. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume II* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2016) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/143369>)

21. *Democrazie e religioni: libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo. Atti del convegno nazionale Adec Trento, 22 e 23 ottobre 2015* - (a cura di) ERMINIA CAMASSA (2016)

22. *Modelli di disciplina dell'accoglienza nell'“emergenza immigrazione”. La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello regionale* - (a cura di) JENS WOELK, FLAVIO GUELLA, GRACY PELACANI (2016)

23. *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione* - (a cura di) MARCO BOMBARDELLI (2016)
24. *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Atti del IV Congresso nazionale SIRD. Trento, 24-26 settembre 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE GRAZIADEI (2016)
25. *Fiat Intabulatio. Studi in materia di diritto tavolare con una raccolta di normativa* - (a cura di) ANDREA NICOLUSSI, GIANNI SANTUCCI (2016)
26. *Le definizioni nel diritto. Atti delle giornate di studio, 30-31 ottobre 2015* - (a cura di) FULVIO CORTESE, MARTA TOMASI (2016)
27. *Diritto penale e modernità. Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali. Atti del convegno. Trento, 2 e 3 ottobre 2015* - (a cura di) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI (2017)
28. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 2. Multimodality and Reasonableness in Judicial Rhetoric* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/106571>)
29. *Il Giudice di pace e la riforma della magistratura onoraria. Atti del Convegno. Trento, 3-4 dicembre 2015* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/178978>)
30. *Il diritto in migrazione. Studi sull'integrazione giuridica degli stranieri* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GRACY PELACANI (2017)
31. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume III* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/184772>)
32. *Carlo Beduschi. Scritti scelti* - (a cura di) LUCA NOGLER, GIANNI SANTUCCI (2017)
33. *Diplomatici. 33 saggi su aspetti giuridici e politici della diplomazia contemporanea* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2018)
34. *Sport e fisco* - (a cura di) ALESSANDRA MAGLIARO (2018)
35. *Legal Conversations Between Italy and Brazil* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, FABIANO LARA (2018)

36. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 3. Multimodal Argumentation, Pluralism and Images in Law* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2018) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/218719>)
37. *Aspetti istituzionali e prospettive applicative del private antitrust enforcement nell'Unione europea. Atti del VI convegno biennale antitrust. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 6-8 aprile 2017* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2018)
38. *La Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e la Direttiva alluvioni (2007/60/CE) dell'Unione europea. Attuazione e interazioni con particolare riferimento all'Italia* - (a cura di) MARIACHIARA ALBERTON, MARCO PERTILE, PAOLO TURRINI (2018)
39. *Saggi di diritto economico e commerciale cinese* - (a cura di) IGNAZIO CASTELLUCCI (2019)
40. *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2019) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/234755>)
41. *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio* - (a cura di) ALESSANDRO MELCHIONDA, STEFANIA ROSSI (2019)
42. *Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico* - (a cura di) SILVIA PELLIZZARI, ANDREA MAGLIARI (2019)
43. *Il private antitrust enforcement in Italia e nell'Unione europea: scenari applicativi e le prospettive del mercato. Atti del VII Convegno Antitrust di Trento, 11-13 aprile 2019* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2019)
44. *Conciliazione, mediazione e deflazione nel procedimento davanti al giudice di pace. Esperienze euroregionali. Atti del Convegno. Trento, 10 maggio 2019* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/259285>)
45. *Diritto e genere. Temi e questioni* - (a cura di) STEFANIA SCARPONI (2020)

46. *Le parti in mediazione: strumenti e tecniche. Dall'esperienza pratica alla costruzione di un metodo* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/269082>)
47. *Effettività delle tutele e diritto europeo. Un percorso di ricerca per e con la formazione giudiziaria* - (a cura di) PAOLA IAMICELI (2020)
48. *Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere. Definizioni, accertamento e risposte del sistema penale* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2020)
49. *Le (in)certezze del diritto. Atti delle giornate di studio. 17-18 gennaio 2019* - (a cura di) CINZIA PICIOCCHI, MARTA FASAN, CARLA MARIA REALE (2021)
50. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 4. Ragioni ed emozioni nella decisione giudiziale* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2021) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/296052>)
51. *Comunicare, negoziare e mediare in rete. Atti del Convegno. Trento, 25 settembre 2020* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ (2021) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/306972>)
52. *La giurisdizione penale del giudice di pace: un bilancio sui primi vent'anni* - (a cura di) MARCELLO Busetto, GABRIELLA DI PAOLO, GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2021)
53. *State and Religion: Agreements, Conventions and Statutes* - (Ed. by) CINZIA PICIOCCHI, DAVIDE STRAZZARI, ROBERTO TONIATTI (2021)
54. *Pandemia e gestione responsabile del conflitto. Le alternative alla giurisdizione. Atti del Convegno. Trento, 10 giugno 2021* - (a cura di) ANTONIO CASSATELLA, SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2021)
55. *Il rapporto tra diritto, economia e altri saperi: la rivincita del diritto. Atti della Lectio Magistralis di Guido Calabresi in occasione della chiusura dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 24 ottobre 2019* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022)
56. *Il contributo di Pietro Trimarchi all'analisi economica del diritto. Atti del Convegno. Trento, 16-18 dicembre 2020* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022)

57. *Le relazioni fra Autonomie speciali e Regioni ordinarie in un contesto di centralismo asimmetrico: le complessità di una dialettica (1970-2020)* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI (2022)

58. *Giustizia e mediazione. Dati e riflessioni a margine di un progetto pilota* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2022)

59. ANTONIO ARMELLINI - *L'Italia e la carta di Parigi della CSCE per una nuova Europa. Storia di un negoziato (luglio-novembre 1990)*. Introduzione di GIUSEPPE NESI. Postfazione di ETTORE GRECO. Con contributi di STEFANO BALDI, FABIO CRISTIANI, PIER BENEDETTO FRANCESE, NATALINO RONZITTI, PAOLO TRICHILO (2022)

60. *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale. Atti del Convegno. Trento, 21-22 gennaio 2022* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2022)

61. *La specialità nella specialità* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI (2022)

62. *L'amministrazione condivisa* - (a cura di) GREGORIO ARENA, MARCO BOMBARDELLI (2022)

63. *Intelligenza artificiale e processo penale. Indagini, prove, giudizio* - (a cura di) GABRIELLA DI PAOLO, LUCA PRESSACCO (2022)

64. *L'attuazione della procura europea. I nuovi assetti dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia* - (a cura di) GABRIELLA DI PAOLO, LUCA PRESSACCO, ROSANNA BELFIORE, TOMMASO RAFARACI (2022)

65. *I rapporti tra attori pubblici e attori privati nella gestione dell'immigrazione e dell'asilo* - (a cura di) ELIANA AUGUSTI, SIMONE PENASA, STEFANO ZIRULLIA (2022)

66. *Trasporto pubblico locale in fase pandemica e post-pandemica: alla ricerca del diritto alla mobilità in condizioni di sicurezza e di sostenibilità economica. Atti del Seminario. Trento, 5 aprile 2022* - (a cura di) ALESSIO CLARONI (2023) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/376915>)

67. *Salute e carcere* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ANTONIA MENGHINI (2023)

68. *La responsabilità da reato degli enti nel contesto delle cooperative agricole e vitivinicole. Atti del Convegno. Trento, 2 dicembre 2022* - (a cura di) ALESSANDRO MELCHIONDA, ENRICO PEZZI (2023)

69. *Percorsi interculturali* - (a cura di) CINZIA PICIOCCHI, DAVIDE STRAZZARI (2023) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/384871>)
70. *Il diritto fra prospettiva rimediale e interpretazione funzionale. Atti delle Lectiones Magistrales di Salvatore Mazzamuto e Mario Barcellona in occasione della inaugurazione dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 6 aprile 2022* - (a cura di) UMBERTO IZZO (2023)
71. *Il principio di autoresponsabilità nella società e nel diritto. Atti del Convegno. Trento, 16 e 17 settembre 2022* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, TERESA PASQUINO, GIANNI SANTUCCI (2023)
72. *Giuristi d'impresa. La lettura del bilancio* - GIANLUCA CHIARIONI (2023)
73. *La riforma Cartabia tra non punibilità e nuove risposte sanzionatorie. Atti del Convegno. Trento, 24 e 25 marzo 2023* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2023)
74. *Il processo di riforma costituzionale cileno 2019-2023. Profili penalistici* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, CARLOS CABEZAS, EMANUELE CORN (2023)
75. *The Making of European Private Law: Changes and Challenges* - (ed. by) LUISA ANTONIOLLI, PAOLA IAMICELI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/401105>)
76. *Il giudice di pace nel quadro delle riforme* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI, TERESA PASQUINO (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/404351>)
77. *COVID-19 Litigation. The Role of National and International Courts in Global Health Crises* - (ed. by) PAOLA IAMICELI, FABRIZIO CAFAGGI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/406169>)
78. *Trasformazioni della giustizia. Norme, organizzazione, tecnologie* - (a cura di) GABRIELLA DI PAOLO (2024)
79. *Numérique & Environnement. Université d'été franco-italienne, Actes du colloque, 6-8 Juillet 2022, Université de Limoges* - (a cura di) LUISA ANTONIOLLI, MONICA CARDILLO, FULVIO CORTESE, LOUIS DE CARBONNIÈRES, FRANTZ MYNARD, CINZIA PICIOCCHI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/409990>)

80. *Trento e la comparazione giuridica: voci, esperienze, riflessioni. Dalla testimonianza di Rodolfo Sacco e Mauro Cappelletti* - (a cura di) LUISA ANTONIOLLI, FULVIO CORTESE, ELENA IORIATTI, BARBARA MARCHETTI (2024)

81. *Il ruolo del Consiglio nella forma di governo delle autonomie speciali alpine: valorizzare e innovare* - (a cura di) MATTEO COSULICH, GIANFRANCO POSTAL, ROBERTO TONIATTI (2024)

82. *Beni a titolarità collettiva e sfruttamento della risorsa idrica. Il caso della Magnifica Comunità di Fiemme* - (a cura di) LUISA ANTONIOLLI, DAMIANO FLORENZANO, FLAVIO GUELLA, GIANFRANCO POSTAL (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/412031>)

83. *Ricerca in sanità e protezione dei dati personali: scenari applicativi e prospettive future. Atti del convegno, Trento 29 settembre 2023* - (a cura di) ELISA CHIZZOLA, PAOLO GUARDA, VERONICA MARONI, LUIGI RUFO (2024)

84. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 5. Una parola buona. Retorica e valori nella decisione giudiziale* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/421390>)

85. *Prospettive di superamento del voto "tradizionale". Modelli di voto alternativi alla prova della compatibilità costituzionale* - (a cura di) ALESSANDRO DE NICOLA, VINCENZO DESANTIS (2024)

86. *Le transizioni e il diritto. Atti delle giornate di studio. 21-22 settembre 2023* - (a cura di) SIMONE FRANCA, ALESSANDRA PORCARI, SERGIO SULMICELLI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/434970>)

87. *Lo studio dei papiri nei rivolgimenti metodologici della romanistica tra il 1860 e il 1960* - (a cura di) CHRISTIAN BALDUS, MASSIMO MIGLIETTA, TOMMASO BEGGIO, FILIPPO BONIN (2024)